Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

40 E. 260

ANNO XIII FASC. I

Archivio di Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA
-5 AGO 1942
RIVISTE

40

Fascicolo dedicato al Libro del lavoro nel nuovo Codice Civile

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1942 - XX

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV — 1° Trimestre : gennaio-marzo 1942

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SOMMARIO DEL FASCICOLO

Articoli

Alberto Asquini — L'architettura del libro del lavoro.

Widar Cesarini Sforza — Diritto corporativo vecchio e nuovo.

Antonio Colucci — L'attività produttiva agraria nella codificazione.

Carlo Costamagna — Diritto pubblico e diritto privato nel sistema del diritto italiano.

Giovanni Battista Funaioli — L'impresa agraria nel libro del lavoro.

Fulvio Maroi — Primi appunti sulla colonia parziaria nel nuovo codice civile.

Giuliano Mazzoni — Il contratto collettivo nel libro del lavoro del codice civile.

Lorenzo Mossa — Il diritto del lavoro nel codice civile.

Sergio Panunzio — La penetrazione dell'ordinamento giudiziario nell'ordinamento corporativo.

Antonio Putzolu — Il libro del lavoro nel codice civile fascista.

Luisa Riva Sanseverino — Il concetto di «lavoro» nel nuovo codice.

Roberto Roberti — Il valore politico della riforma.

Alfonso Sermonti — Le norme corporative nella gerarchia delle fonti.

Guido Zanobini — La responsabilità corporativa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Archivio
di
Studi Corporativi

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XX

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

INDICI DEL VOLUME XII

1941-XIX-XX

ARTICOLI

BERTOLINO A. - Intorno al concetto di libertà economica . . Pag. 567

CARISTIA C. - Marsilio da Padova e il « defensor pacis » . . » 581

CHESSA F. - L'attività economica, gli atti economici formali e le illusioni economiche . . . . » 351

CORTI P. - Sulla scelta delle produzioni di assorbimento delle energie di lavoro disponibili . . . . . . » 169

DE VERGOTTINI M. - L'espansione demografica nel Mediterraneo » 199

FERRARINI S. - Introduzione al Codice della navigazione . . » 371

GASPARRI P. - Le norme corporative tributarie (L'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 629) . . . . . » 621

GINI C. - La lotta attuale tra popoli conservatori e popoli espansionisti e l'evoluzione organica delle nazioni (Una rassegna di molti scritti che passano e di alcune idee che restano) . . . . » 399

JAEGER N. - Gli aspetti sociali della riforma del processo civile » 1

JANNACCONE C. - La rilevanza dell'ordinamento corporativo nel diritto concordatario italiano . . . . » 17

MAZZONI G. - Le fonti corporative del diritto e le fonti del diritto corporativo: concetto, classificazione e rapporti » 233

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

MIELE G. - Inquadramento sindacale di enti pubblici e competenza del giudice del lavoro . . . . pag. 45

MIELE M. - Gli arbitrati territoriali ungaro-ceco e ungaro-romeno nel diritto internazionale . . . . . . » 257

MOSSA L. - Contributo al diritto dell'impresa ed al diritto del lavoro . . . . » 63

PALAZZOLO V. - Osservazioni sulla teoria pura del diritto di Hans Kelsen . . . . » 89

PALAZZOLO V. - Considerazioni sull'esperienza giuridica . . » 457

PERTICONE G. - Socialismo e capitalismo di Stato . . . » 633

POLEMICHE

BETTI E. - La frode alla legge internazionale del governo Roosevelt . . . . » 271

CAMPAGNOLA N. - Postilla . . . . » 677

D'ANTONIO F. - Risposta a N. Campagnola . . . . . . » 699

FUNAIOLI G. B. - Ancora sulla « Sanità della stirpe e il matrimonio » . . . . » 279

MAZZONI G. - A proposito del valore giuridico della Carta del Lavoro . . . . » 535

MIELE G. - Stile e metodo nell'opera di Santi Romano . . . » 125

RASSEGNE

GIANNESSI E. - Rassegna di economia aziendale . . . . . » 643

PERTICONE G. - Rassegna di dottrina dello Stato: Sulla dottrina dello Stato come filosofia . . . . » 285

RIVA SANSEVERINO LUISA. - Rassegna di diritto corporativo . » 131

ID. ID. - Rassegna di diritto del lavoro e legislazione sociale . » 541

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

CRONACHE

DI PRIMO R. - Riflessioni intorno a un congresso . . . pag. 659

NECROLOGIO

BRUGUIER PACINI G. - Werner Sombart (1863 - 1941) . . » 293

RECENSIONI

Atti del 2° Convegno Nazionale di Studi Autarchici (Alfonso Musone) . . . . » 152

BALLARINI F. - *I movimenti internazionali dei capitali nel dopoguerra* (Alfonso Musone) . . . . » 556

CARULLO V. - *La natura giuridica della « Carta della mezzadria »* (Gian Paolo Meucci) . . . . » 150

D'ANTONIO F. - *La filosofia giuridica post-kantiana in Germania;*

ID. - *La filosofia politica tedesca;*

ID. - *Principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e Carta del lavoro;*

ID. - *Lo Stato nella filosofia hegeliana* (Natale Campagnola) . » 319

DE STEFANO M. - *Banchi e vicende monetarie nel Regno di Napoli 1600-1625* . . . . » 342

FERRI G. D. - *La funzione di governo e il Gran Consiglio del Fascismo* (Gian Paolo Meucci) . . . . . . » 339

GATTO S. - *Il borghese* (Natale Campagnola) . . . . . » 689

GIACCHERO G. - *Storia del movimento sindacale europeo* (Natale Campagnola) . . . . » 158

GIANTURCO M. - *Lineamenti della nuova Europa* (Natale Campagnola) . . . . » 561

GOTTL-OTTLILIENFELD FR. v. - *Wirtschaft als Wissen, Tat und Vehr* (g. br. p.) . . . . » 560

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

GRECHI A. - BARILE V. - *Istituzioni di legislazione sociale del lavoro* (Enzo Capaccioli) . . . . pag. 164

MILANI F. - *Il diritto sindacale nel sistema del diritto* (Enzo Capaccioli . . . . » 149

MINOLETTI B. - *La marina mercantile e la seconda guerra mondiale* (Jacopo Bertini) . . . . » 143

NAPOLITANO G. - *Premesse economiche all'espansione corporativa* (Giuseppe Franchi) . . . . » 145

PELLEGRINI GIAMPIETRO D. - *Aspetti storici e spirituali del Fascismo* (N. C.) . . . . » 337

PERTICONE G. - *Linee di storia del Socialismo* (Adolfo Zerboglio) . . . . » 551

PINTO N. - *Lo status professionale* (Walter Villa) . . . . . » 346

SCHMITT K. - *Sovranità dello Stato e libertà dei mari* (Raffaele di Primio) . . . . » 683

SEGA C. - *Gli accordi collettivi intersindacali* (Enzo Capaccioli) » 338

SILVESTRI E. - *Le gestioni coattive* (Walter Villa) . . . . » 156

SPINETTI G. S. - *Fascismo e libertà* (Natale Campagnola) . . » 309

Studi per la codificazione del Diritto della navigazione I, II (Walter Villa) . . . . » 344

TARASI B. - *Nozioni generali del diritto - La tecnica professionale* (Enzo Capaccioli) . . . . » 151

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE . . . . . . pag. 167, 349, 563, 693

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

INDICE DEI NOMI

Adriani, 328.
Agostino, 317, 318.
Albertino da Mussato, 581.
Albrighi, 319.
Alcan, 321, 328, 329, 331.
Ambrogio (s.), 617.
Ambrosi, 319, 321, 322, 323, 328, 329, 669, 670, 671, 678.
Ambrosini, 376 n.
Amiaud, 86.
Andler, 321, 328, 634 n.
Angell, 400, 401, 402, 404, 453.
Angus, 403, 430, 455.
Antoni, 307 n., 583 n.
Arcangeli 78 n., 80 n., 374 n., 376.
Ardau, 544.
Arena, 455.
Arianna, 550.
Aristotele, 309, 585, 587, 588, 589, 602, 604, 608.
Ascoli, 495 n.
Asquini, 80 n., 374 n.
Assheton, 445.
Attisani, 491 n.
Augusto, 426.
Azara, 31 n., 84 n.
Azzariti, 46 n., 84 n.
Bacone, 310.
Bagolini, 285 n.
Ballarini, 556, 557.
Balzarini, 138.
Barbera, 363 n.
Barile, 164, 542.
Barillari, 522 n.
Bartolomei, 335, 336, 669, 671, 673, 674, 675, 682.
Basch, 321, 328, 329, 330, 331, 332, 672, 673, 678, 681, 682.
Battaglia, 285 n., 290 n., 460 n., 583 n., 460 n., 501 n.
Battaglini, 47 n.
Baudin, 427, 431, 454.
Bauer, 421, 432, 433, 455.
Below, 298 n.
Berber, 415.
Bergson, 669.
Berholzeimer, 467 n.
Bernardo di Chiaravalle, 595, 620.
Bernhardi, 321.
Besta, 644.
Betti, 346.
Bierling, 323, 324, 671, 681.
Bietti, 545.
Binding, 235 n.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Bismarck, 421, 637.
Blanc, 636, 637.
Bo, 609 n.
Bocca, 422 n., 541.
Boccaccio, 310.
Bodin, 683.
Bolaffio, 66, 78 n.
Bolla, 844.
Bolland, 328.
Bonald, 315.
Bongiovanni, 58 n.
Bonnard, 96 n.
Bonifacio VIII, 598, 612.
Borgatta, 362 n.
Borsi, 51 n., 542.
Bossuet, 159, 160, 315, 317, 318.
Bottai, 71 n., 73 n.
Boudon, 691.
Bourgin, 616 n.
Bourquin, 408, 409, 412.
Boutroux, 321.
Bowley, 162.
Bozzi, 46 n., 51 n.
Briand, 561.
Brunetti, 373.
Bruno, 287.
Bryce, 603 n.
Buchholz, 304.
Buonamici, 293.
Cabet, 691.
Calamandrei, 15 n., 84 n., 149.
Calvino, 317, 318.
Cammarata, 527 n.
Cammeo, 235 n.
Campagnola, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 682.
Campanella, 287.
Campbell Bennerman, 444.
Cantimori, 316 n.
Cape, 453.
Capograssi, 460 n.
Cappa Legora, 606 n.
Cappelli, 546.
Cappello, 39 n., 379 n., 280, 281, 282, 283.
Carducci, 312.
Carlo VI, 613, 616.
Carlyle, 591.
Carnelutti, 15 n., 23 n., 149, 156, 339.
Carr Saunders, 435.
Carrara, 293.
Carullo, 150.
Castiglia 90 n.
Castruccio duca di Lucca, 600.
Cataldi, 46 n.
Cauderlier, 162, 163.
Causa, 28 n.
Cavaglieri, 261 n.
Ceccherelli, 643, 645, 646, 647, 648, 650.
Cesare, 586, 594, 598, 599, 616.
Cesarini Sforza, 264, 139, 149, 279 n., 495 n., 512 n., 675.
Chalmers, 435.
Chamberlain, 321.
Champion de Pontallier, 691.
Charléty, 405.
Chevalier, 160, 162.
Chiarelli, 137, 240 n., 241 n., 245 n., 247 n., 250 n., 255 n.
Chiovenda, 158.
Churchill, 145.
Cicerone, 322.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Cicu, 346, 347.
Clèmens, 675.
Cogni, 279 n., 280.
Cohen, 90, 93 n.
Colitto, 133, 134, 135, 136, 622 n.
Colozza, 546.
Comba 50 n.
Conard, 321.
Condliffe, 430, 454.
Condorelli, 96 n.
Copernico, 365.
Cornaggia Medici, 41 n.
Corsani, 643, 651, 652, 654, 656, 658.
Corso, 46 n., 51 n., 542.
Cortes Donoso, 315.
Costamagna, 23 n.
Cottin, 613.
Coviello, 40 n.
Cristo, 312, 313, 314, 317, 318, 584, 597, 598, 612.
Croce, 310, 311, 356 n., 357 n., 460 n., 491, 493, 502, 511 n., 689.
Crosa, 605 n.
Cunningham, 160.
Curcio, 487 n., 521 n.
Dahn, 235 n., 323, 671.
D'Alessio, 55 n.
D'Amelio, 37 n., 41, 46 n.
Dante, 162, 439, 561, 606 n., 619.
D'Antonio, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682.
Davenport, 357 n.
De Dominis, 614.
De La Gorce, 616 n.
Del Giudice, 40 n., 140, 545.
Delle Piane, 682.
Del Vecchio, 335, 476 n., 489 n., 496 n., 497, 511 n., 520 n., 521 n., 527 n., 528 n., 533 n., 673, 678, 680, 681.
De Man, 162.
Demaria, 176 n., 179 n.
De Martino, 279 n., 280.
Dempf, 583 n., 613 n.
Dennery, 431, 434, 454.
De Pradt, 614 n.
Descartes, 671.
De Stefani, 169 n., 171 n., 176, 177, 182 n.
De Stefano, 342.
D'Eufemia, 250 n.
De Valles, 47 n.
De Vergottini, 199 n., 216 n.
Dewit, 314.
Dibelius, 274, 275 n.
Diena, 65.
Diez, 546.
Dilthey, 314, 317, 318.
Disraeli, 421.
Dominedò, 374 n., 376.
Donati, 374 n.
Dopsch, 298 n.
Duguit, 85, 96, 97 n., 109.
Duncker, 315.
Dünnhaupt, 456.
Du Puy, 614.
Durand, 601 n., 613 n.
Durkleim, 332.
Eckardt, 75.
Edgeworth, 360 n., 428.
Einaudi, 316 n.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Einert, 70.
Engels, 160, 161, 162, 163.
Eugenio, III, 595.
Evola, 487 n.
Fanno, 422 n.
Federici, 400 n., 422 n.
Federico Guglielmo, III, 315.
Ferenczy, 435.
Ferrara, 84 n., 356 n., 357.
Ferrarini, 345.
Ferri, 339, 340.
Fetter, 357 n.
Feuerbach, 327.
Fichte, 91, 287, 319, 320, 321, 323, 325, 327, 329, 634, 169, 670, 671, 672, 678.
Filippo il Bello, 598, 612, 619.
Filomusi Guelfi, 234 n.
Finzi, 84 n.
Fischer, 322, 365, 368, 671.
Flacius, 317, 318.
Fleury, 601 n., 614.
Fodale, 422 n.
Fortunati 422 n.
Fossati, 154.
Fragali, 376 n.
Fragueiro, 97 n.
Fresco da Celatico, 310.
Furgiuele, 464, 515.
Gabetti, 332, 333, 672, 678, 678, 680.
Gaetano, 542, 543.
Galante, 614 n.
Galeno, 608.
Galgano, 714.
Garrigues, 76 n.
Gasparri, 339.
Gatto, 689, 690, 691.
Genicot, 314.
Gentile, 285 n., 289, 310, 460 n., 491, 493, 494, 502, 522 n.
Geny, 335, 336, 517 n.
Gerber, 94.
Germani, 84 n.
Gerolamo (s.), 617.
Gevinus, 691.
Giacchero, 158, 159, 160, 161, 162, 163.
Giannini, 54 n., 376 n., 378 n.
Giannone, 615, 620.
Gianturco, 561, 562.
Giappichelli, 351 n.
Gide, 160.
Gierke, 78 n.
Gieseke, 79.
Giffen, 162.
Gini, 430 n.
Giovanni (s.), 313.
Giovanni Crisostomo (s.), 617.
Giovanni di Moravia, 600.
Giovanni XXII, 585, 601.
Giuffrè, 430 n., 535 n., 544, 546, 650 n.
Giuseppe Ebreo, 430.
Gobbi, 356 n., 361 n.
Goethe, 327, 328, 671, 673.
Goeze, 333.
Goldast, 588, 601 n., 614.
Gordon, 86.
Goretti, 328, 679.
Gorino Causa, 28 n., 32 n.
Gottl-Ottlilienfed, 560.
Grandi, 11, 15, 63, 378, 388, 394.
Graziano, 617.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Grechi, 164, 542.
Greco, 373.
Green, 679.
Gregorio VII, 584.
Gregory, 455.
Gresham, 343.
Grigiotti Kretschmann, 424 n., 455.
Groethuysen, 691.
Groppali, 336, 674.
Grozio, 562, 685.
Guérin, 328.
Guglielmo II, 637.
Gulick, 455.
Gumplowicz, 467 n.
Gurvitch, 509 n., 517 n.
Haab, 68.
Haller, 332.
Hatshek, 681.
Hauriou, 517 n., 521 n.
Heck, 73 n.
Hegel 91, 288, 289, 309, 310, 315, 321, 327, 328, 329, 330, 332, 491 n., 522 n., 634, 673, 691.
Heilperin, 429, 454.
Heimann, 453.
Heise, 70.
Henderson, 445, 456.
Herder, 334, 671, 672, 678, 680.
Herriot, 416.
Heymann, 67 n., 79 n.
Hilferding, 441.
Hilling, 279 n., 282.
Hobbes, 319.
Hobson, 441, 448.
Högbom, 430.
Hoilzer, 562.
Huizinga, 311 n., 316.
Humblot, 315.
Hu Shih, 407, 408 n.
Jaccarino, 141.
Jacobi, 327.
Jacopo da Caorsa, 601, 606.
Jaeger, 60 n.
Jandun, 581, 582, 601 n.
Jannacone, 19 n., 39 n.
Jellinek, 94, 523.
Jemolo, 27 n., 41 n., 615 n.
Jessen, 80 n.
Jhering, 128, 159, 235 n., 335, 336, 346, 674.
Josse, 159.
Junker, 456.
Kant, 159, 287, 321, 322, 325, 327, 329, 334, 475 n., 490, 671, 672, 690.
Kaufmann, 92 n., 357 n.
Kautsky, 637.
Kelsen, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 113 n., 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 246 n., 515 n.
Keynes, 306, 562.
Keyserling, 275.
King, 456.
Kipling, 422.
Knight, 357 n., 358 n.
Kotaro Tanaca, 76 n.
Krause, 79 n., 80 n.
Kuczynski, 435.
Labanca, 609 n.
Laband, 94.
Laberthonniere, 318.
La Bruyére, 691.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La Loggia, 541, 542.
Landolfo Colonna, 600.
Lange, 321.
Lassalle, 295, 635, 636.
Lasson, 467 n.
Laterza, 355 n., 356 n.
Lathielleux, 318.
La Torre, 46 n.
Lauterpacht, 455.
Lafebvre d'Ovidio, 345.
Lehmann, 79.
Leibnitz, 288, 321, 671, 672.
Le Monnier, 643 n.
Lenin, 441, 448.
Léon, 321.
Leone, 25 n., 26 n.
Lessing, 332, 333, 671, 672, 678, 680.
Lessona, 46 n., 50 n., 54, 57 n., 240 n.
Levasseur, 160, 161, 162, 163.
List, 634.
Loria, 634.
Loschiavo, 138, 141.
Louis, 162.
Ludovico il Bavaro, 581, 582, 593, 600, 601, 603, 606, 607, 612.
Lutero, 314, 316, 317, 318, 611, 620.
Luxemburg, 441, 442, 448.
Luzzatto, 297 n., 300.
Machiavelli, 527, 590, 611, 620.
Mac Millan, 356 n., 453, 455.
Maggiore, 103 n., 332, 672, 673, 681.
Mainardini, 581.
Mair, 455.
Maistre, 315.
Malthus, 441.
Manara, 66.
Mannheim, 436, 455.
Manning, 455.
Manzoni, 690.
Marchello, 285 n.
Marghieri, 65, 66.
Maroger, 431.
Maroi, 84 n.
Marsilio da Padova, 582, 583 n., 584, 585, 588, 589, 591, 593, 594, 595, 596, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609 n., 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620.
Martene, 601 n., 613 n.
Martin, 160, 161, 613 n.
Marx, 159, 160, 163, 296, 300, 302, 634, 635, 690, 691.
Masci, 155.
Mascotto, 248 n.
Massè, 311, 312.
Maultasch, 600.
Maurovitc, 71 n.
Mayer, 335, 674.
Mazzei, 152.
Mazzoni, 84 n., 131, 139, 240 n.
Melanchthon, 317.
Menger, 638, 639, 640, 691.
Merkl, 236 n.
Miceli, 233 n.
Michelstaedter, 311, 312.
Milani, 149.
Millerand, 638.
Minoletti, 143.
Mises, 357 n.
Mondolfo, 328, 679.
Montesquieu, 159.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Morelli, 206 n.
Moresco, 403, 434, 454.
Mortara, 456.
Mukerjee, 404 n., 407 n., 408 n.
Muratori, 601.
Mussolini, 555.
Nanni, 456.
Napolitano, 145.
Navarra, 240 n.
Navarrini, 65.
Nipperdey, 79.
Nobel, 402.
Noccioli, 542.
Noldin, 312, 313.
Nussbaum, 714.
Oberdorfer, 324.
Ockam, 581, 601 n.
Onida, 650.
Oppikofer, 714, 75.
Oriani, 145.
Orlando, 126, 235 n., 512 n.
Osti, 78 n.
Ottaviano, 310.
Oualid, 431, 454.
Pagano, 964.
Palladino, 1734.
Pantaleoni, 355 n., 360 n.
Panunzio, 521 n.
Papi, 356 n., 434., 456.
Pappenhein, 67 n.
Pareto, 302 n., 356 n., 362 n., 363 n.
Parini, 545.
Pellegrini Giampietro, 337.
Pelloutier, 163.
Pergolesi, 234, 264, 255 n.
Perticone, 460 n., 465 n., 480 n., 496 n., 512 n., 521 n., 549, 550, 552, 553, 555, 556.
Pesce, 682.
Petrone, 323, 324, 04 n., 521 n., 671, 678.
Piccardi, 67 n.
Pier Damiano, 620.
Piga, 40 n.
Pigou, 439, 440, 453.
Pinto, 347, 348.
Pio XI, 283.
Pithou, 614.
Poggi, 496 n.
Poltronieri, 248 n.
Predöhl, 432.
Prosperetti, 133, 134, 135, 136, 137, 622 n., 629 n., 630 n.
Pucchetti, 49 n.
Pugliatti, 156, 380 n.
Putzolu, 377 n.
Puviani 307 n., 369.
Quijote (don), 315.
Raimondini, 581.
Ranelletti, 40 n., 47 n., 48 n., 49 n., 50 n., 51 n., 52, 55 n., 127.
Rappard, 407, 408 n.
Raselli, 13, 347.
Rauch, 312.
Ravà, 527 n.
Raynaldus, 601 n.
Règuis, 691.
Renier, 274, 275 n.
Resta, 141.
Ripert, 71 n.
Rist, 100.
Riuzo Maitani, 76 n.
Riva Sanseverino, 164, 240 n., 247 n.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Rivier, **268 n.**
Robbins, 356 n., 357 n., **403**, **427**, 432, 439, 441, 442, 443, **444**, **446**, 448, 449, 452, 453, **455**.
Roberti, 546.
Rocco, 69, 78 n., **80 n.**, 158.
Rodbertus, 163, 441, **634**, **635**.
Roques, 328.
Roosevelt, 272, 273, 275, 276, 277.
Roscher, **691**.
Ruffini, 606 n.
Ruffini-Avondo, 583 n., **606 n.**
Rumelin, **235 n.**
Ruppel, **432**.
Sala, **249 n.**
Salemi, **204 n.**
Salin, 295 n., 298 n.
Sambo, 248 n., 249 n.
Sander, **100**.
Sandron, **367 n.**
Santi Romano, 125, 127, 128, **149**, 235 n., 247 n., **260 n.**, 347, **510 n.**, 511 n., 523, 524 n.
Santoli 334, 672, 678, 680.
Sapori, **298 n.**
Sarpi, 615.
Sauerbeck, 162.
Savorgnan, **216 n.**
Sayous, 295 n., 298 n., 307.
Scaduto, 39 n., **606 n.**
Scialoja, 13, 344, **346**, **373**, **374**, **375**, 376 n., 377, 378 n., 396.
Schäffle 634.
Schelling, 288, 325, 326, 327.
Schiappoli, **354**.
Schiller, 671.
Schlegel, 333, **672**, **680**.
Schleiermacher, 325, 328, **678**.
Schmitt, 314, **316**, 317, 683, **687**, 687, **691**.
Schmoller, 296, 634.
Schoenstedt, 673.
Schopenhauer, 327.
Scheiber, 74, 75, 76, **79 n.**
Schumpeter, **302 n.**, 368.
Schuppe, 324.
Schwab, 328.
Sedlacek, **91 n.**
Sée, 162, **163**.
Sega, 338, 339.
Segati, 319.
Seillière, 315.
Serafini, 293.
Serpieri, 844.
Serra, 343.
Sidgwick, 328.
Silva, 201 n.
Silvestri, 156.
Simmel, 105.
Sismondi, 441.
Socrate, 322.
Sombart, 160, 293, 294, **295**, **296**, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, **689**.
Somlò, 681.
Sorel, 159, **160**.
Spasiano, 345, 374 n., **376 n.**
Spencer, 335, 336, 674.
Spinetti, 309, 310, 311, **312**, **313**, 314, 315, 316, 317, 318.
Spinoza, 287, 288, 325.
Sraffa, 65, 66, 69.
Stammler, 335, **674**.
Stoerk, 335.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Suarez, 597 n.
Tarasi, 151.
Tasca, 454.
Tassinari, 84 n.
Tassitch, 94 n., 96 n.
Teofrasto, 690, 691.
Thaller, 68 n.
Thierry, 159, 160.
Thöl, 70.
Thon, 235 n
Thünen, 634.
Tilgher, 311
Tiraboschi, 581 n.
Tocqueville, 159.
Toesca, 240 n.
Tommaso d'Aquino (s.), 609, 669.
Toniolo, 293, 294.
Toynbee, 455.
Treitschke, 321.
Treves, 365 n., 456.
Treves R., 90 n.
Toeltsch, 315.
Ubertino da Casale, 581.
Uckmar, 138.
Ulpiano, 114.
Valeri, 78 n., 80 n., 373.
Vallecchi, 324.
Vanni, 335, 336, 674.
Vermeersch, 314.
Vico, 675.
Vidal, 637.
Vinci, 199 n.
Villani, 601 n.
Vittoria, 683.
Vittorio Emanuele I, 372.
Vivante, 65, 66, 68 n., 69, 70, 73 n.
Vogt, 562.
Vollmar, 637.
Volpicelli, 316 n., 486 n., 489 n. 522 n., 524 n.
Waldeck-Rousseau, 163.
Wagner, 321, 634.
Webb, 160, 161.
Weber, 274, 275 n.
Webster, 419, 422, 524, 444, 455.
Weill, 161.
Weisswange, 304.
Wieland, 64, 69, 72, 86.
Wiest, 313.
Windelband, 324, 325, 326, 327, 328, 670, 671, 678, 682.
Wobbe, 55 n.
Woltmann, 321.
Wrigt, 420, 434, 435, 454.
Wundt, 335, 336, 674.
Würdinger, 83.
Zabarella, 612.
Zacchi, 28 n., 40 n.
Zanelli Quarantini, 253 n.
Zanichelli, 356 n., 402 n., 439, 542.
Zanobini, 47 n., 51 n., 55 n., 239 n., 240 n., 245 n., 253 n., 622 n., 629 n., 630 n.
Zappa, 644.
Zitelmann, 235 n.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'architettura del libro del lavoro

Per misurare la portata della riforma fascista del codice civile nulla vale meglio che il confronto tra il sistema del codice del 1865 e quello del nuovo codice.

Il sistema del codice civile del 1865 era imperniato sull'istituto della proprietà a cui erano dedicati non solo il libro secondo, ma anche l'intero libro terzo, che considerava le successioni e le obbligazioni solo come modi di acquisto della proprietà. Era il sistema del *code civil* che era considerato codice rivoluzionario perchè aveva emancipato la proprietà dai residui vincoli del feudalesimo.

Il sistema del nuovo codice civile ha alla sua base la Carta del lavoro e al suo vertice il libro del lavoro. E' il codice civile della rivoluzione fascista che pone il lavoro a fondamento di tutti i valori sociali.

Il lavoro è in realtà presente in tutti i libri del codice: nel libro delle persone, con le norme speciali sulla capacità di agire del prestatore di lavoro; nel libro delle successioni, che nella divisione ereditaria rende indivisibili i beni che sono strumenti essenziali di lavoro; nel libro della proprietà, che considera la proprietà frutto e strumento di lavoro, e come tale fonte non solo di diritti ma anche di doveri; nel libro delle obbligazioni, che regola numerosi rapporti speciali aventi per oggetto una prestazione di lavoro (contratto di appalto, di trasporto, di spedizione, di mediazione, di agenzia); nel libro della tutela dei diritti, che ai crediti del lavoro riconosce preminenti privilegi.

Ma è il « libro del lavoro » quello che dà al nuovo codice

278871

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

l'impronta più originale come codice sociale, elevando la posizione del lavoro a quella di soggetto dell'economia. Questo libro inquadra attorno al concetto del lavoro la disciplina non solo dei rapporti di lavoro in senso stretto nelle loro forme semplici — contratto di lavoro subordinato e autonomo —, ma altresì dell'impresa nelle sue diverse manifestazioni: individuale e sociale, agricola e commerciale, come organizzazione di persone (impresa-istituzione) e come organizzazione di cose (azienda), e porta in questo modo nel nuovo codice, sul piano del lavoro, la materia più viva della moderna economia organizzata.

E' stato da qualche scrittore mosso al nuovo libro del lavoro il rilievo che esso costituisce un libro sistematicamente anomalo. Perchè in confronto degli altri libri, in cui la materia è distribuita secondo criteri tecnici formali, la materia disciplinata nel libro del lavoro è riunita secondo un criterio diverso.

Il rilievo è esatto solo in parte: perchè anche nella distribuzione della materia negli altri libri del codice il criterio organico ha avuto sotto più aspetti la prevalenza sul criterio morfologico. Così il libro delle persone e della famiglia regola anche il contratto di matrimonio; così il libro delle successioni regola anche il contratto di donazione; così il libro della tutela dei diritti regola anche il contratto di pegno e di ipoteca.

E' tuttavia vero che secondo un criterio puramente formale la materia regolata nel libro del lavoro avrebbe potuto trovare collocazione negli altri libri del codice: lo statuto professionale dell'imprenditore e le società nel libro delle persone; l'azienda nel libro della proprietà; i rapporti di lavoro e di associazione nel libro delle obbligazioni.

Ma il non aver ceduto a questo criterio formale, e l'avere enucleato e organicamente inquadrato in un libro autonomo la materia giuridica che più direttamente attiene all' organizzazione del lavoro nell'economia corporativa, è una conquista del nuovo codice. Il libro del lavoro sta a significare che la Carta del lavoro anteposta al nuovo codice non è solo una premessa politica generica, ma il fondamento di una nuova impostazione del sistema del diritto.

E' precisamente sulla base di questa nuova impostazione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che il libro del lavoro è stato chiamato ad assorbire la parte più viva del diritto commerciale, che fu il pioniere del diritto dell' impresa. Anche se nell' abrogato codice di commercio l'impresa era artificiosamente considerata come semplice atto di commercio, la scienza del diritto commerciale era stata infatti la prima a costruire il concetto di impresa come organizzazione di lavoro, a cui partecipano come soggetti di diritto non solo l'imprenditore, ma anche tutti i suoi collaboratori. A questa costruzione conducevano del resto le tradizioni corporative del diritto commerciale, rimaste vive nell'ordinamento della *communitas* della nave.

Questo concetto di impresa fondato sui rapporti di collaborazione e di gerarchia tra l'imprenditore e i suoi collaboratori è quello che è stato fatto proprio dall'ordinamento corporativo, non più limitato allo speciale settore dell'economia commerciale ma esteso ad ogni settore dell'economia. Ben doveva dunque tale concetto di impresa entrare nel nuovo codice, se questo voleva essere, come deve essere, il codice dell'economia corporativa e raccogliere in questa veste anche il retaggio della tradizione italiana del diritto commerciale.

Con l'istituto dell'impresa doveva logicamente entrare nel libro del lavoro la disciplina delle società e in particolare delle società commerciali.

Solo ad osservatori superficiali può sfuggire l'intimo nesso che esiste tra la disciplina delle società e la disciplina del lavoro. La società differisce dalla comunione precisamente perchè non è solo godimento in comune di beni, ma è apporto di lavoro, accanto ad apporto di capitale, per creare un utile nell'interesse comune. Il lavoro può essere prestato dai soci, come nei tipi più elementari di società, o dagli amministratori, come nei tipi di società più complessi, quale la società per azioni, ma il concetto di lavoro è inseparabile in ogni caso dal concetto di società.

Che la società per azioni sia stata in passato considerata come istituto capitalistico, si spiega solo con una ragione storica, in quanto la società per azioni ha avuto il suo rigoglioso sviluppo nell'epoca dell'economia capitalistica. Ma funzionalmente la società per azioni, come strumento tipico della mo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

derna economia organizzata, non è legata maggiormente all'economia organizzata in senso capitalistico, che all'economia organizzata in senso corporativo. La riprova migliore sta nel largo ricorso fatto alla forma della società per azioni da parte dello Stato e di altre pubbliche istituzioni per l'organizzazione della produzione in regime di economia corporativa.

Vero è che in regime corporativo diversa deve essere la disciplina della società per azioni. Ma questo precisamente è il contenuto politico della riforma operata dal nuovo codice, che portando nel libro del lavoro la disciplina delle società — e in particolare della società per azioni — l'ha liberata dai dogmi del capitalismo liberale e l'ha orientata nel senso di fare della società uno strumento non di speculazione, ma di lavoro a servizio dell'economia nazionale.

Analoghe considerazioni spiegano l'inquadramento nel libro del lavoro della disciplina dell'azienda, come organizzazione dei beni destinati dall'imprenditore agli scopi dell'impresa. L'azienda in sè stessa considerata è certo una *res* (oggetto di diritti). Ma, a servizio dell'impresa, è strumento di lavoro e l'avviamento dell'azienda è lavoro incorporato nell'azienda. La disciplina dell'impresa, come organizzazione delle forze di lavoro, sarebbe stata perciò una disciplina mutilata se non fosse stata completata dalla disciplina dell'azienda e dalla disciplina dei rapporti di concorrenza, a tutela dei frutti del lavoro raccolti nell'azienda. Ecco la ragione che ha portato nel libro del lavoro anche la disciplina dell'azienda.

Come osserva la relazione al Re del Ministro Guardasigilli, non vi ha dubbio che, con l'ingresso nel libro del lavoro della disciplina dell'impresa e dell'azienda, l'orizzonte di questo libro risulta molto diverso rispetto a quello della vecchia legislazione del lavoro in senso classista.

Ma l'orizzonte più ampio e più alto è in stretta aderenza con lo spirito dell'ordinamento corporativo, secondo cui il lavoro, in tutti i suoi gradi e in tutte le sue forme, ha diritto a eguale dignità di fronte alla Nazione e a pari tutela di fronte allo Stato.

Alberto Asquini

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Diritto corporativo vecchio e nuovo

La « staticità » che caratterizza da qualche tempo la scienza del diritto corporativo si spiega probabilmente — almeno in parte — col fatto che questo diritto appare scaduto nelle sue capacità realizzatrici. Si potrebbe però anche dire, viceversa e più giustamente, che lo scadimento pratico è come il riflesso della immobilizzazione della dottrina. E' ben noto che la concezione corporativa ha introdotto, quindici anni fa, un lievito potentissimo nell'esperienza giuridica italiana, suscitando una quantità di nuovi problemi, sconvolgendo molte tradizionali prospettive scientifiche, e costringendo a riplasmare anche istituzioni giuridiche fondamentali: ma se oggi quella lievitazione è cessata e l'esperienza corporativa non hà conchiuso il suo ciclo, fermandosi sopra posizioni che sono certamente al di qua di quelle alle quali pareva dovesse condurre lo slancio iniziale, bisognererà dire che ciò è accaduto perchè è venuta meno la forza creatrice dell'idea? Non si deve, a nostro parere, chiamare responsabili del sopraggiunto dormiveglia scientifico le circostanze pratiche, le quali sono sempre qualcosa di estrinseco e di contingente. La forza di un'idea si misura appunto dalla sua capacità di superare le difficoltà che le si oppongono dal di fuori; se non le supera, è segno che essa è inferiore al suo compito. Ora sarebbe assolutamente fuori di luogo il considerare fallita la concezione corporativa, alla quale, anzi, riconosciamo una grande intatta riserva vitale; però sorge il dubbio che la sua presente inoperosità dimostri non tanto l'esistenza di ostacoli esterni che l'abbiano contrastata e snervata, quanto un arresto, e forse meglio una deviazione, nel suo interno sviluppo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

In realtà, quella maniera di concepire l'esperienza corporativa che si è rispecchiata fino a oggi nella scienza del corporativismo, apparisce come sfasata rispetto alle trasformazioni che quell'esperienza ha subìto e sta subendo perchè è realtà concreta e viva e quindi non statica ma dinamica. Il corporativismo che non è giunto a conclusione è quello modellato su schemi che ormai bisogna riconoscere arretrati. Non è che la realtà abbia tolto alla dottrina, come si suol dire, la terra sotto i piedi; al contrario, è la dottrna, che si è trovata nella condizione di non poter più dominare e plasmare la realtà.

Diciamo chiaramente che la « staticità » in cui è caduta la scienza del diritto corporativo significa e dimostra che nella direzione segnata e seguita da questa scienza non c'è più niente, o quasi niente, da fare. Data poi la correlazione tra scienza e diritto, la stessa cosa deve dirsi circa eventuali sviluppi di quest'ultimo, in quanto chiuso nel cerchio della prima, e circa, specialmente, le sue capacità realizzatrici. Si potrebbe affermare che ormai il corporativismo, come concreta esperienza giuridica, si trova, non diremo al di fuori del diritto corporativo nato con la legge 3 aprile 1926, ma certo *anche* al di fuori di esso. Affrettiamoci ad aggiungere che naturalmente la nuova esperienza postula anch'essa un diritto, il quale presuppone a sua volta una dottrina e degli schemi, che bisogna sapere d'onde possono trarsi. Qui la nostra risposta è che sono ricavabili dalla stessa concezione corporativa, ma solo se ed in quanto si scopre o si riscopre il suo profondo nucleo ideale. Nucleo che è la fonte o principio ispiratore dei nuovi sviluppi reali, indipendentemente dal tempo di arresto segnato dalla elaborazione scientifica e dal limite insuperabile che l'attuazione pratica ha toccato, e non poteva non toccare, nella direzione indicatale concettualmente.

Ora è appena necessario dire che per corporativismo non bisogna intendere, semplicisticamente, qualsiasi sistema giuridico ispirato al principio della subordinazione degli interessi particolari all'interesse generale (così corporativismo significherebbe soltanto antindividualismo), e neanche intendere qualsiasi sistema di disciplina statale delle forze economiche (così lo Stato non dovrebbe far altro che operare autoritariamente nel

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

campo dell'economia per diventare Stato corporativo). Tuttavia per noi a definire il corporativismo non basta neppure ricorrere al concetto — sul quale la dottrina si è arrestata — dell'autodisciplina o autogoverno delle forze della produzione. Questo concetto è necessario ma non sufficiente, perchè in realtà corporativismo non può significare altro, se si torna al suo nucleo ideale, che sistema di disciplina delle forze economiche basato sul principio che la responsabilità della produzione spetta tanto al capitale che al lavoro (per usare la vecchia formula), ossia tanto agli imprenditori che ai tecnici e ai lavoratori, tutt'insieme innalzati alla funzione e dignità di « produttori ». Non bisogna dimenticare che il punto di partenza del corporativismo, una ventina d'anni fa, consistè precisamente nel proposito di collegare con appositi organi le forze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, trasportandole insieme sopra un piano più alto di attività nazionalmente valutabile. Questa iniziale idea è appena riconoscibile nel corporativismo odierno, e tuttavia in essa era *in nuce* la concezione corporativa integrale, al cui centro sta infatti l'idea della *comune responsabilità,* verso lo Stato, di tutti coloro che alla vita sociale partecipano nel settore economico. Al corporativismo è veramente e soltanto esssnziale la disciplina della produzione e delle altre connessevi attività economiche mediante l'attribuzione di determinate responsabilità ai produttori.

* * *

Il bisogno di disciplinare la vita economica nazionale è stato al massimo accentuato dalla guerra, ma le corporazioni non si sono trovate in grado di soddisfarlo. Quel che si è affermato in pieno, contro le difficoltà della congiuntura, non è lo Stato corporativo, bensì lo Stato burocratico. Il duello tra l'uno e l'altro è stato vinto dal secondo, che ha dilatato le sue funzioni e moltiplicato i suoi organi prescindendo dall'organizzazione corporativa. La disciplina della produzione si è attuata come disciplina autoritario-burocratica, non come autodisciplina dei produttori. Constatazione — e lamento — comune ai corporativi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sti, è che le corporazioni non funzionino affatto come stato maggiore dell'economia nazionale, come organi disciplinatori, mediante comandi giuridici, delle attività produttive, bensì solo come organi di consultazione, praticamente non diversi da quelli di cui l'amministrazione dello Stato è sempre stata abbondantemente provvista. Dal 1934 in poi, il famoso art. 8 della legge costitutiva delle corporazioni ha funzionato nel suo significato più importante, a riguardo cioè della « disciplina unitaria della produzione », quattro o cinque volte e non più (1). In altre parole, la potestà normativa delle corporazioni è rimasta quasi completamente sulla carta. Oggi si discute, è vero, di un possibile inserimento delle corporazioni nella Camera, sostituendole alle commissioni legislative o ponendole accanto a queste, il che porterebbe a conferire direttamente alle corporazioni il potere legislativo o in ogni materia o solo nella materia economica, e così il problema creato dalla loro crisi sarebbe anche troppo brillantemente risolto; ma qui vogliamo ragionare non sulla base di progetti più o meno utopistici e *de iure condendo,* bensì tenendo conto dell'esperienza e del diritto positivo che ne fa parte.

Ora qual'è il senso del fenomeno letargico che i corporativisti lamentano? Esso significa che il diritto corporativo aveva infilato una via larga e luminosa, in fondo alla quale c'era il traguardo della legge 5 febbraio 1934, ma che poi la via si è trasformata in un vicolo cieco. Non si è trattato, come già dicemmo, di difficoltà estrinseche. Non si può pensare ad ostacoli innalzati dallo Stato burocratico (dalla burocrazia) per difendere i suoi interessi contro quelli dello Stato corporativo. Si può piuttosto supporre che la concezione corporativa, in quanto s'impernia sul principio dell'autogoverno delle categorie, non

---

(1) Di solito si cita un solo esempio di intervento corporativo per la disciplina della produzione: la norma 3 maggio 1935 « per la disciplina della coltivazione delle bietole »; ma forse non è errato prendere in considerazione anche la norma « per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale » (14 febbraio 1938), quella « per la disciplina dell'assetto organizzativo degli esercizi d'interesse turiristico ecc. » (12 giugno 1939), e la norma « per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei film » (27 novembre 1939).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sfugga alle conseguenze della inadattabilità del principio stesso a quello autoritario. Si contrastano due metodi per la definizione e la tutela degli interessi generali, l'una e l'altra compito dello Stato: il metodo democratico della rappresentanza degli interessi particolari (quali sono, di fronte agli interessi generali, quelli di categoria), e il metodo della decisione d'autorità. Il grande problema nella cui possibilità di essere risolto sta la ragion d'essere dell'attività di governo consiste — una volta che si siano abbandonati il metodo e l'illusione democratici — precisamente nel trarre dall'urto degli interessi particolari la scintilla di quello generale, ma naturalmente le difficoltà della soluzione aumentano quando gli interessi che si urtano non sono quelli dei privati individui, i quali agiscono isolatamente, ma quelli di gruppi svolgenti attività economiche talora di grandi proporzioni, ferreamente organizzati e quindi provvisti, per difendersi, di molta forza. E' comprensibile che lo Stato, il quale è per definizione l'interprete degli interessi generali, diffidi dei gruppi e preferisca procedere a questa interpretazione direttamente, autoritariamente.

E' vero che il sistema corporativo trova il suo coronamento nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ma ciò non significa potenziamento del carattere rappresentativo che quest'ultime posseggono in applicazione del principio dell'autogoverno, per la semplice ragione che di tale carattere è priva la stessa Camera. Per meglio dire, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni viene attribuito comunemente il compito di « rappresentare » le forze effettive della Nazione e dello Stato, ma questo è un compito che appartiene a tutte quante le istituzioni del regime, dalla Monarchia al Duce, dal Partito al Governo, perchè al concetto di « rappresentanza politica » si dà ormai un senso diversissimo da quello tradizionale, e con la stessa parola si esprimono due idee antitetiche, cioè l'idea della rappresentanza elettorale, propria dei regimi democratici, e quella della rappresentanza autoritaria, propria del regime fascista. Ora è difficile non accorgersi che l'autodisciplina o autogoverno dei produttori mediante le corporazioni che sono formate dai loro rappresentanti, implica l'idea che costoro operino per interpretare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e soddisfare autonomamente gli interessi dei loro rappresentati, e questa è appunto l'idea base della rappresentanza democratica; mentre la Camera — a formar la quale entrano sì le corporazioni, ma non per restarvi *come tali,* cioè come interpreti degli interessi delle categorie, bensì per trasformarvisi in interpreti, come i fasci, dell'interesse dello Stato —, la Camera, diciamo, è organo appunto dell'interesse generale, definibile e definito autoritariamente.

Se è vero, come ci sembra indiscutibile, che il principio dell'autodisciplina o autogoverno delle categorie sia un'espressione del principio democratico, è altrettanto vero che invece lo Stato autoritario, dal punto di vista organizzativo, si connette al principio burocratico. Ora potrà dubitarsi che burocrazia contraddica a democrazia, visto che anche negli Stati democratici, talvolta, la burocrazia dispone della massima potenza, ma questo significa che la democrazia è un metodo per la creazione della volontà dello Stato, mentre la burocrazia è un metodo di governo, cosicchè il principio democratico serve, se mai, solo da giustificazione dell'autorità statale, mentre l'esercizio di questa autorità — che è ciò che in concreto più importa —, e quindi l'elemento costitutivo e continuativo della vita dello Stato appartiene esclusivamente alla burocrazia.

D'altra parte è anche vero che il principio dell'autodisciplina delle categorie può essere opposto a quello democratico quale forma di democrazia organizzata (« rappresentanza economica ») contro la democrazia disorganizzata (« rappresentanza politica »), ma anche in questo confronto la democrazia astratta è considerata come fonte d'autorità che si sovrappone ai concreti interessi delle classi e delle categorie e tutto livella sotto di sè, mentre la democrazia organizzata, trasformando gli interessi economici in forze politiche, cerca di gettare un ponte tra autorità statale (gli interessi generali) e volontà dei cittadini (gli interessi particolari). Molto della dottrina della rappresentanza economica è passato infatti nella concezione dell'autodisciplina di categoria, con la differenza che quella dottrina mirava a dare una nuova forma politica allo Stato, mentre la concezione dell'autodisciplina di categoria vuol essere soltanto la base di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una disciplina giuridica delle forze economiche. Anche tenuta in questi limiti, tuttavia è innegabile il riflesso su di essa della concezione democratica, mentre la burocrazia, ripetiamo, è sempre, formalmente o sostanzialmente, l'indispensabile realizzatrice della concezione autoritaria, secondo la quale l'autorità dello Stato si forma in alto e non in basso, *immediate* e non *mediate*, e il governo, in cui essa si estrinseca, opera con una volontà nettamente distinta da quella dei governanti.

Vi è dunque una contraddizione intima tra il principio autoritario e quello dell'autogoverno. Se è vero che quest'ultimo costituisce il nucleo del principio corporativo, è logico che il principio corporativo respiri male nell'atmosfera dello Stato autoritario. Corporativismo ed autoritarismo, ridotti al loro significato limite, si contraddicono. Questa contraddizione non apparisce allorchè l'autodisciplina di categoria si esplica nell'ambito sindacale, dove l'autonomia delle associazioni è stata modellata dal legislatore su quella individuale o contrattuale, con la finzione della rappresentanza di diritto privato. Mediante la mascheratura contrattualistica della disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e dei rapporti collettivi economici lo Stato ha continuato a negare almeno formalmente la possibilità (dallo Stato medesimo, in origine, non riconosciuta o addirittura combattuta) che tra esso e gli individui s'interpongano organizzazioni tutelatrici autonomamente degli interessi di gruppo. Ma la contraddizione apparisce necessariamente quando l'autodisciplina deve esplicarsi nell'ambito propriamente corporativo, avendo per fine non la disciplina dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, o tra imprese, bensì la disciplina dell'attività delle imprese; allora il problema delle relazioni tra autoritarietà statale e autonomia sindacale diviene insolubile, non potendosi superare il contrasto fra l'una e l'altra con la mascheratura contrattuale della seconda.

E' vero che l'organizzazione tutelatrice degli interessi di gruppo è diventata organo dello Stato, ma con ciò essa ha perduto, in pratica, il suo originario carattere senza realizzare quello derivato. Anzitutto le categorie non hanno bisogno, per la tutela dei loro specifici interessi, di fare agire le corporazio-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ni; in secondo luogo lo Stato, se vuole disciplinare la vita economica, può farlo senza ricorrere alle rappresentanze di categoria. E' significativo il fatto che non solo l'attività normativa delle corporazioni non è mai stata provocata dai Ministeri (è noto che le corporazioni non hanno facoltà d'iniziativa, il che rappresenta già sul piano teoretico una sconfitta — inevitabile — del principio dell'autogoverno), ma neanche è mai stata provocata dalle organizzazioni di categoria. Ciò appunto vuol dire che le organizzazioni sindacali ossia i produttori da queste rappresentati conoscono i propri interessi e il modo di soddisfarli senza bisogno di ricorrere a un organo dello Stato, oppure che sanno essere perfettamente inutile il tentar di sostituire i poteri spettanti, a termini di legge, alle corporazioni, a quelli di cui dispone lo Stato burocratico e che esercita o attraverso la legislazione formale o, meglio ancora, per mezzo di provvedimenti amministrativi.

In ultima analisi, la corporazione rappresenta un tentativo per trasformare in organo dello Stato una organizzazione di gruppo, dando valore di volontà statale a manifestazioni di autonomia; ma il tentativo non riesce, perchè l'autonomia di gruppo non può trovar luogo nello Stato autoritario [1].

* * *

Il principio corporativo tornerà a mostrare la sua vitalità e il diritto corporativo, come ordinamento e come dottrina, tornerà a mettersi in moto se, riferendosi, come si è detto, al più profondo nucleo ideale di quel principio, verrà dato al concetto dell'autodisciplina di categoria il suo vero senso, il quale soltanto oggi si è completamente chiarito attraverso l'evoluzione della coscienza giuridico-politica culminata nella concezione del

---

(1) Nello Stato autoritario l'autonomia è ridotta, nella maggior parte dei casi, a un *flatus vocis*. Si veda quel che è successo degli statuti sindacali. Tuttavia, essendosi mantenuta l'organizzazione di categoria a sindacati contrapposti, si è data all'autonomia sindacale la forma di quella privata (donde il ricorso al contratto come fonte di disciplina della categoria, caricandolo però di una quantità di clausole d'ordine pubblico), ed è così che l'autonomia sindacale, in un determinato ambito, può figurar di sussistere nello Stato autoritario.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Libro del lavoro. Nella concezione corporativa l'idea dell'autogoverno dei produttori ha preso il sopravvento su quella originaria ed essenziale (si ricordi che « natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise »), e ciò ha avuto l'effetto di velare, potrebbe dirsi, il reale significato del corporativismo.

Oggi nel quinto libro del Codice Civile che si denomina « del lavoro » possiamo e dobbiamo vedere la fonte principale del nuovo diritto corporativo. Sarebbe assolutamente erroneo rinchiudere il nuovo Codice nei tradizionali limiti del diritto privato; in qualche parte esso vi è dentro, ma per altre — che probabilmente sono le più importanti — ne è fuori. Il nuovo diritto « civile » è il diritto del *civis*, non del privato individuo: ora il concetto di *civis* è pubblicistico non privatistico. Nel nuovo Codice Civile si rispecchiano le gradazioni, che talvolta sono sfumature, attraverso le quali passa la rilevanza giuridica dell'individuo, ma il punto di partenza è, comunque, una nozione dell'individuo non più esclusivamente privatistica. L'individuo puramente « privato » è rimasto come una foglia secca tra le pagine del Codice del 1865. Niente di strano, perciò, che il Codice del 1942 (per riferirsi all'anno in cui è entrato totalmente in vigore) sia fonte del diritto corporativo, il quale è certo un capitolo del diritto pubblico. Il nuovo diritto civile — abbiamo scritto altrove — è il diritto del *civis*, intendendo questa parola come caratterizzazione dell'individuo che ha perduto la qualità di privato e di soggetto di volontà autonoma per fini soggettivi (che non è più puro individuo, uomo indifferenziato), e si è trasformato in elemento costitutivo di un corpo sociale. E il rinnovato diritto corporativo dev'essere precisamente il diritto del *civis* produttore, del cittadino che opera non per fini soggettivi e personali (tali cioè che possono essere definiti soltanto da lui), ma come elemento costitutivo di una categoria e parte integrante, attraverso questa, della Città corporativa.

Finora il diritto corporativo è stato concepito — nè poteva essere diversamente — come un diritto strumentale o di organizzazione, cioè come il sistema delle norme disciplinanti la produzione di regole di condotta per i soggetti dell'ordinamento, e

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

non come il sistema di tali regole. Ma oggi si osserva che l'organizzazione corporativa, dai sindacati alle corporazioni, è compiuta, e che la sua trascrizione in sistema è terminata, e si osserva anche che se per una certa parte quell'organizzazione è viva, cioè non riposa in forme statiche ma è sempre agitata da nuovi problemi (si pensi alle questioni intorno all'attività economica dei sindacati), invece per un'altra parte, quella nella quale teoricamente l'organizzazione culmina e si perfeziona, essa ha come perduto lo slancio vitale. Ora l'organizzazione corporativa sta bene, e nessuno potrebbe pensare di sopprimerla nemmeno nella sua parte inerte, ma bisogna spostar la visuale del sistema, in modo che al centro dell'esperienza corporativa risaltino, come è necessario, non gli organi produttori di norme, bensì i soggetti in relazione ai quali queste norme son poste. Con ciò il diritto corporativo non diventa, da sistema di norme di produzione, sistema di norme prodotte; piuttosto quel suo primitivo contenuto viene integrato nel sistema delle relazioni giuridiche che s'imperniano sui soggetti corporativi.

Così intendendolo, al suo centro non sta *l'autodisciplina* dei produttori — e la relativa organizzazione — per il soddisfacimento di interessi di categoria, ma sta la *responsabilità* dei produttori per il soddisfacimento di un interesse generale. Il corporativismo in atto, di conseguenza, non significa « contemperamento » di questo interesse generale con quelli di categoria, operazione che non può riuscire perchè gli interessi non sono pezzi combinabili di una macchina; significa piuttosto « riduzione » degli interessi di categoria a interesse generale, rilevandoli idealmente come aspetti diversi dell'interesse medesimo della produzione, il quale è appunto interesse generale o dello Stato. In altri termini, non si pongono da una parte gli interessi particolari e dall'altra quello generale nella speranza di trovare poi tra essi, mediante un certo dispositivo giuridico, un punto di contatto, ma si concepiscono addirittura gli interessi particolari, in quanto interessi di categorie produttive, come interessi della produzione, e della tutela e soddisfacimento di quest'ultimi si rendono responsabili i produttori.

Ma il corporativismo così inteso, torniamo a dire, non è al-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tro che il corporativismo ricondotto al suo senso primitivo, al significato essenziale delle sue prime realizzazioni. Quando lo Stato fascista ha riconosciuto le organizzazioni di categoria, tanto degli imprenditori che dei lavoratori, e le ha messe in grado di tutelare i rispettivi interessi nel regolamento dei rapporti di lavoro entro l'impresa, non ha fatto altro che « corporativizzare » tali rapporti, richiamando entrambe le categorie — e quindi ciascun membro di esse — a una superiore responsabilità che è contemporaneamente dell'una e dell'altra. All'antitesi tra capitale e lavoro, cioè al contrasto dei rispettivi interessi, si è sostituito, così, l'avvaloramento di ambedue quelle forze, ma non sul piano della lotta e dei reciproci tentativi di sopraffazione, bensì sul piano di un compito che spetta a ciascuna di esse per farle insieme e allo stesso titolo partecipi dell'organismo produttivo nazionale. Se le organizzazioni di categoria appariscono allora, a prima vista, come armi per la tutela dei datori di lavoro o dei lavoratori, in realtà la loro ragion d'essere è più profonda; esse servono a individuare gli interessi di categoria come aspetti diversi dell'interesse generale della produzione. Se quegli interessi restassero isolati e in contraddizione tra loro, non si saprebbe dove ritrovare l'interesse generale, ma è attraverso le rispettive organizzazioni che i produttori di ciascuna categoria — come datori di lavoro e come lavoratori — acquistano la nozione di un interesse superiore che non è soltanto della categoria alla quale appartengono, ma anche delle altre con le quali entrano in rapporto; acquistano cioè la nozione di essere « produttori » oltre che datori di lavoro o lavoratori, e quindi pervengono a concepirsi non nel momento della differenziazione, ma in quello dell'unificazione. Unificare, collegare, sintetizzare forze diverse e originariamente avverse, mediante un determinato criterio di unificazione, di collegamento e di sintesi, questo è il compito del corporativismo, che si è cominciato ad attuare — con la creazione di una disciplina giuridica dei rapporti di lavoro entro l'impresa — ancor prima che se ne prevedessero tutte le possibilità di realizzazione.

Il criterio di sintesi, fin dalla prima e segreta fase del corporativismo, è stato quello della partecipazione di classi o cate-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

gorie diverse — e per se stesse antitetiche tra loro — a una comune opera sociale, quella che ha a suo strumento l'impresa. Non erano ancora individuati i rapporti esterni di questa, cioè i rapporti tra imprese e dell'impresa con lo Stato; oggi invece l'impresa è al centro dell'organismo produttivo, pure essendovi delle attività di lavoro che si svolgono al di fuori di essa (le quali però danno sempre luogo a rapporti tra soggetti diversi e con diversi interessi), così che la specificazione del compito di ciascun produttore e della sua corrispettiva responsabilità è ottenuta con riferimento, anzitutto, all'impresa (Codice Civile, articoli 2088 e 2137 per l'imprenditore, e 2104 per il lavoratore). Ma oggi, inoltre, l'individuazione delle categorie e la definizione delle rispettive responsabilità ha di gran lunga oltrepassato i limiti che, ai primi passi del corporativismo, erano a questo segnati dall'incombente questione dei rapporti tra capitale e lavoro, tra imprenditori e lavoratori. Innalzati gli uni e gli altri alla stessa funzione e dignità di produttori responsabili, la via che conduce all'individuazione di tutte le categorie produttive e alla loro unificazione ideale nei confronti e in nome di un superiore comune « dovere di lavoro », fu aperta, ma bisognava percorrerla fino in fondo. Il che è stato fatto con l'estendere il principio corporativo, ossia l'idea della corporazione come unificazione e sintesi di diverse e avverse forze produttive, a tutte quante queste forze, piccole e grandi, che rappresentano la dinamicità della vita economica. La corporazione in senso tecnico e ristretto dovrebbe essere l'organo che unifica imprenditori e lavoratori per l'assunzione della loro comune responsabilità in ordine non a una singola impresa o a gruppi di imprese, ma all'attività produttiva della nazione considerata come una gigantesca impresa unica; ma in realtà il corporativismo va oltre la corporazione definita con la legge del '34 e si *attua ogni volta che un'attività produttiva si svolge come partecipazione responsabile all'opera sociale,* come adempimento cosciente del dovere di lavoro. Da questo concetto prende l'avvio il corporativismo rinnovato, come ordinamento e come dottrina. I soggetti dei rapporti definiti dal quinto Libro del Codice Civile sono tutti giuridicamente qualificati come partecipi e collaboratori responsabili a un'attività di produzione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

* * *

L'interesse di categoria rimane come un elemento ineliminabile dalla costruzione corporativa, ma deve essere inteso non più soggettivamente, come criterio di differenziazione e di opposizione tra le varie categorie, bensì oggettivamente, come criterio di attribuzione del dovere di lavoro e delle relative responsabilità.

Dal punto di vista di tale attribuzione la Città dei produttori non si presenta più come una molteplicità di categorie intente a difendere i rispettivi interessi, ma come un esercito di produttori ripartiti per categorie e tutti investiti del dovere di lavorare e produrre (nel senso più ampio di questa espressione), dovere del cui adempimento sono responsabili verso la Stato. Il diritto della Città corporativa, cioè il diritto corporativo che ha la sua fonte nel nuovo diritto civile, è il diritto, come già dicemmo, del *civis* produttore, del cittadino che opera non per i suoi fini soggettivi e personali, ma come elemento costitutivo di una categoria e interprete di determinati aspetti dell'interesse della produzione. Questa pòsizione del *civis* produttore, definibile giuridicamente come rapporto tra la sua appartenenza a una categoria e la sua partecipazione a un'attività produttiva, non è altro che la *professione*. Termine da intendersi come *Beruf*, arricchendone il significato con l'idea dell'ufficio (*officium*) e della vocazione o chiamata o appello a un senso personale di responsabilità. Sopra questa base, il diritto corporativo non può, come dicemmo, limitarsi ad esser quello che regola date fonti di creazione della disciplina corporativa, ma diventa il diritto regolatore della partecipazione dei singoli alla vita del corpo sociale cui ciascuno di essi specificamente appartiene in ragione della sua funzione produttiva: diritto, quindi, non solo dell'*organizzazione*, ma anche — e in primo luogo — della *professione*.

L'ordinamento corporativo di cui parlano gli articoli 2088 e 2089 del Codice Civile, facendo l'ipotesi che l'imprenditore non osservi gli obblighi imposti dall'ordinamento stesso, non è di certo solo quello stabilito dagli organi corporativi; esso è, piut-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tosto, quella disciplina delle categorie professionali, e dell'esercizio professionale delle attività economiche che risulta, secondo gli art. 2061 e 2062, non solo dalle norme corporative [1], ma anche dalle leggi, dai regolamenti, dagli statuti delle associazioni sindacali, dai provvedimenti dell'autorità governativa. Tra le leggi, che sono fonte dell'ordinamento corporativo, ripetiamo che va oggi considerato in prima linea il Codice Civile in tutte le parti in cui si richiama al principio o all'ordinamento corporativo (così, per es. anche gli art. 1 e 31 delle Disposizioni sulla legge in generale, e gli art. 1175 e 1371). Le leggi e le altre fonti creano modelli — prevalentemente tassativi e non dispositivi — di rapporti tra i *cives* produttori, e il modello fondamentale è quello del rapporto tra il *civis* e la sua professione, ciò che può chiamarsi lo *stato professionale* o *status* di produttore.

La disciplina degli stati professionali faceva parte del progetto del Libro del lavoro, ed è formalmente scomparsa dal testo definitivo, ma il concetto è ineliminabile da un sistema di corporativismo integrale. Anche se il Codice non ha regolato espressamente i vari stati, tuttavia stabilisce la disciplina del lavoro produttivo sempre riferendola alle professioni, ed è perciò che la disciplina della professione commerciale vi si fonde — naturalmente sulla base di una nozione soggettiva della commercialità — con quella di ogni altra attività economica esercitata professionalmente [2].

A voler definire sinteticamente il nuovo diritto corporativo bisognerà porre in rilievo che esso consiste in « quella parte del diritto pubblico che disciplina l'ordinamento e l'esercizio delle professioni nell'interesse unitario della produzione ». La salda-

---

[1] Sotto questa denominazione il Codice Civile comprende, com'è noto, oltre gli accordi economici, i contratti collettivi e le sentenze della magistratura del lavoro, anche quelle che esso chiama « ordinanze corporative », cioè le vere e proprie norme corporative per la disciplina unitaria della produzione e il regolamento dei rapporti tra categorie professionali, e le tariffe (art. 5 delle Disposizioni sulla legge in generale e art. 2063).

[2] Il fatto che i rapporti di lavoro siano regolabili anche con i contratti individuali, oltre che collettivi, non toglie che la disciplina di tali contratti sia stabilita dal Codice tenendo presente la professionalità di quei rapporti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tura tra disciplina dell'ordinamento e disciplina dell'esercizio risulta da ciò, che quest'ultimo, vale a dire lo svolgimento di attività economiche in forma professionale, è disciplinabile solo nel presupposto che gli interessi di categoria siano individuabili e definibili in rapporto all'interesse generale della produzione. In altri termini, l'attuazione del dovere di lavoro, il quale non è un imperativo astratto, bensì collegato a concretissime finalità rappresentate dagli interessi di categoria, non può aver luogo senza che la categoria sia organizzata: solo in tal modo il dovere di lavoro si materializza in una precisa disciplina di rapporti e in una partecipazione giuridicamente obbligatoria all'opera sociale. Senza l'organizzazione professionale il lavoro produttivo sarebbe semplicemente quello indeterminato dell'*homo faber,* dell'individuo che svolge una generica attività per suoi fini personali: attività formalmente disciplinata dal diritto privato. Invece attraverso l'individuazione dell'interesse della categoria nel suo rapporto con quello generale della produzione, il lavoro diventa « professione ».

L'ordinamento e l'organizzazione delle categorie (formazione e funzionamento delle associazioni professionali e degli organi di collegamento o corporazioni) costituisce, dunque, solo una parte del diritto corporativo, perchè, nel sistema di questo, è come il ponte di passaggio tra la disciplina degli stati professionali e quella dei rapporti di produzione. La prima parte concerne i soggetti corporativi, disciplina cioè l' appartenenza dei produttori alle categorie o il loro *status,* definendone i requisiti soggettivi e oggettivi e le conseguenze giuridiche, che culminano nella responsabilità dei produttori verso lo Stato. Tale disciplina implica una classificazione dei soggetti corporativi, quale può essere quella che distingue tra imprenditori, prestatori di lavoro (subordinato o no), soci di lavoro (nelle associazioni agrarie), prestatori d'opera (o lavoratori autonomi). L'organizzazione delle categorie, basata su queste distinzioni, forma poi il presupposto dell'attuazione del dovere di lavoro o dell'adempimento del compito professionale: qui la disciplina giuridica concerne il lavoro nell'impresa e nell'associazione agraria, la produzione che può dirsi associata (rapporti tra imprese,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

consorzi), il lavoro autonomo. Le note fonti di disciplina corporativa offrono gran parte dei modelli di queste relazioni giuridiche tra soggetti corporativi, modelli che integrano e quasi prolungano quelli stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa. Si potrebbe dire che la disciplina corporativa comincia a concretarsi con la determinazione degli stati professionali, sèguita con la costituzione degli organi corporativi, e culmina nel regolamento dei rapporti di produzione. Così è necessario svalutar la distinzione tra fonti del diritto corporativo (riguardanti la costituzione degli organi) e fonti della disciplina corporativa, perchè la costituzione — e relativo funzionamento — degli organi non rappresenta che un « momento » nel processo di formazione dell'ordine corporativo, il quale per noi consiste — concependolo soggettivamente — nel realizzarsi della partecipazione responsabile dei produttori all'opera sociale. L'organizzazione professionale non va concepita come strumento dell'autogoverno delle categorie (autogoverno che si eserciterebbe poi nella creazione di una disciplina privatistica del lavoro, del commercio, ecc.); essa è, piuttosto, lo strumento per trasformare la massa dei produttori in un sistema organico di professioni, gli interessi delle quali possono essere in tal guisa individuati e collegati, con precisi comandi giuridici, all'interesse della grande unitaria impresa produttiva nazionale.

La legge regola (o dovrà regolare) direttamente gli stati professionali, ma per la disciplina dei rapporti di produzione rinvia all'attività normativa degli organi corporativi. Il primo articolo del Libro delle obbligazioni stabiliva che queste fossero regolabili, oltre che dalla legge (fonte primaria e in ogni caso prevalente), « dalle ordinanze corporative, dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre norme equiparate », stabiliva cioè che le obbligazioni fossero regolabili anche con modelli corporativi; ma anche se tale disposizione è scomparsa dal Codice (tuttavia l'art. 1322 richiama le norme corporative come fonte di limitazione, oltre la legge, dell'autonomia contrattuale), è evidente che accanto alle tradizionali obbligazioni di diritto privato vi sono ora le

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

obbligazioni corporative, quelle i cui soggetti, o almeno uno di essi, non sono semplici « privati » ma produttori professionalmente responsabili.

Questo nuovo sviluppo, quest'espansione del diritto corporativo è la conseguenza necessaria dello spostamento di visuale operato, in relazione alle trasformazioni che l'esperienza giuridica mostra oggi di aver subìto, col porre al centro di tale esperienza i soggetti corporativamente disciplinati invece degli organi disciplinatori. Più esattamente, è la conseguenza del rendersi conto del significato di quelle trasformazioni, il quale sfugge dal punto di vista del diritto corporativo che diremo tradizionale; sono infatti trasformazioni risultanti dal lavorìo compiuto dal principio corporativo nel profondo della coscienza e dell'esperienza giuridica, compiuto indipendentemente dai vecchi consueti schemi. Non diremo, naturalmente, che gli schemi nuovi siano già pronti, ma appunto con l'andare alla ricerca di essi il diritto corporativo riprende il suo moto.

Widar Cesarini Sforza

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'attività produttiva agraria nella codificazione

SOMMARIO: 1. L'attività produttiva agraria. — 2. Il diritto di proprietà. — 3. Il contenuto del diritto di proprietà. — 4. I limiti. — 5. Limitazioni nei confronti dei terzi. — 6. Limitazioni nel pubblico interesse. — 7. La minima unità colturale. — 8. Trasferimenti coattivi. — 9. La bonifica integrale. — 10. Vincoli idreogeologici e difese fluviali. — 11. Espropriazione in caso di abbandono delle colture. — 12. Ammassi. — 13. Diritti reali. — 14. Superficie. — 15. Enfiteusi. — 16. Usufrutto. — 17. Le limitazioni a carico del titolare del diritto reale ed il corrispondente vantaggio. — 18. I rapporti obbligatori. — 19. Solidarietà corporativa, equivalenza delle prestazioni ed inserzione automatica delle clausole imposte dalla legge e dalle norme corporative. — 20. L'affitto di fondi rustici. — 21. L'affitto a coltivatore diretto. — 22. L'impresa. — 23. L'impresa agricola individuale. — 24. — L'impresa associata. — 25. L'attività mutualistica. — 26. Consorzi fra imprenditori. — 27. Il progresso dell'agricoltura per effetto della codificazione.

1. — Nel Codice civile abrogato i rapporti giuridici erano esaminati da un punto di vista statico. In esso si davano disposizioni relative alle cose, viste prevalentemente nella loro natura giuridica e nella loro situazione attuale, senza alcuna preoccupazione del loro dinamismo funzionale. Vi era, è vero, la parte relativa alle obbligazioni, conformemente alla tripartizione Gaiana, ma in essa erano date prevalentemente norme suppletive e derogabili, in modo che, in sostanza, tutto era affidato alla volontà delle parti, in armonia alla concezione individualistica, allora dominante. I rapporti commerciali erano poi, addirittura, fuori del Codice civile.

Nel nuovo Codice, invece, domina la situazione opposta. Anche in esso si regolano le persone, le cose, le azioni, ma non più in senso statico e individualistico, avendo invece assunto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rilevanza preminente il dinamismo funzionale, in modo che gli istituti sono considerati in relazione alla loro finalità. E poichè le persone hanno rilevanza non come simulacri, ma per le loro opere, poichè le cose non hanno rilievo che per il fine al quale sono destinate, il nuovo Codice considera gli istituti giuridici in relazione all'attività produttiva. E' per tale ragione che i rapporti commerciali sono stati collocati nella loro sede naturale, il Codice civile, e che assumono rilevanza nella impresa e nel lavoro. Ma se i rapporti commerciali sono di grande importanza nel quadro dell'attività produttiva, è anche vero che questa non si esaurisce in quelli, ma comprende tutta una serie di altri rapporti. Tra essi, in primo piano, vi sono i rapporti agrari.

E' per tale ragione che nel nuovo Codice l'agricoltura assume tanta importanza ed è completamente vivificata e trasformata, e poichè non si può avere un ragguardevole regolamento dei rapporti agrari senza il potenziamento della terra, in relazione alla sua funzione, è in primo piano tutto l'ordinamento della proprietà fondiaria. Si è anche considerato che il potenziamento dell'agricoltura è essenziale per la nostra struttura economica, in quanto solo attraverso di esso si assicura il fabbisogno alimentare alla Nazione, si ottiene prosperità economica attraverso l'esportazione, si attua l'indispensabile premessa per lo sviluppo della nostra industria, che, per la povertà del nostro suolo minerario, è costretta a specializzarsi ed a richiedere all'agricoltura la maggior parte delle materie prime.

Si può, quindi, affermare, senza incorrere nell'accusa di usare un linguaggio iperbolico, che la nuova codificazione contiene un'esaltazione dell'agricoltura, intesa come primaria attività produttiva.

2. — All'agricoltura, così come per ogni altra attività produttiva, si è data disciplina giuridica in relazione ai principî generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato, costituiti principalmente dalle dichiarazioni della Carta del Lavoro. Particolare rilievo ha la settima dichiarazione, per la quale l'iniziativa privata è, nel campo della produzione, lo strumento più

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

efficace e più utile nell'interesse della Nazione, ed ha funzione di interesse nazionale.

Tale concezione è preminente, permea tutto il nostro sistema giuridico, e, pertanto, si riverbera nelle singole partizioni, tanto se esse si riferiscono al vero e proprio meccanismo funzionale, quanto se invece si riferiscono ai beni, che ne costituiscono l'indispensabile premessa. Questi ultimi, infatti, « sono sottoposti alla disciplina dell'ordinamento corporativo in relazione alla loro funzione economica e alle esigenze della produzione nazionale ». Per quanto riguarda i beni, si è così messa in evidenza la loro funzione pubblicistica. Tale aspetto vale a porre nel giusto significato la norma sul contenuto del diritto di proprietà, ed a stabilire in quali limiti il proprietario abbia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Ne deriva che, per la precisazione della concezione della proprietà privata, occorre partire dall'individuo e dal suo diritto soggettivo.

Il diritto del proprietario è sopratutto diritto di godimento e di disposizione, anche secondo la lettera del Codice, e consiste così nell'attribuzione piena e totalitaria della cosa all'individuo, che l'ordinamento giuridico protegge e tutela nei confronti di chiunque, anche nei confronti dello Stato, con vera e propria signoria dell'uomo sulla cosa.

Ciò è espresso in termini tassativi e precisi nella prima parte dell'art. 832, ma già prima che venisse precisato in un articolo del Codice, era nello spirito e nella realizzazione del sistema, giacchè affermato, nel modo più solenne ed inequivocabile, dalla parola del Duce e nei programmi e negli Statuti del Partito, e proclamato, quale principio basilare del sistema, nella dichiarazione VII della Carta del lavoro.

Su tale estremo, dunque, nulla si innova; è sempre l'interesse individuale la molla dell'attività produttrice e restiamo sempre nei termini del regime privatistico. Ciò porta a dovere ritenere assurda ogni altra costruzione, sia quando si vuole sostenere la radicale trasformazione della figura del proprietario in quella del concessionario, qualche cosa che richiami la figura, ben nota in diritto amministrativo, dell'esercente privato di

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

un pubblico esercizio e di una pubblica funzione, sia quando, nel tentativo di spostare la rilevanza giuridica dal soggetto all'oggetto, si sostiene il fallimento del diritto soggettivo e la ricomposizione dell'ordinamento giuridico privato patrimoniale su una base essenzialmente oggettiva. Nell'uno o nell'altro caso siamo fuori della realtà fascista; nell'uno si confonde Roma con Mosca, nell'altro si nega un postulato basilare ed essenziale dell'ordinamento corporativo fascista, reso ancora più evidente oggi con la specificazione razziale, della rilevanza, cioè, del soggetto attivo, cosciente e responsabile.

Sicchè, anche in regime corporativo fascista, la concezione della proprietà privata si concreta nel rapporto di colleganza del soggetto con la cosa, ed è nella disciplina legale di tale colleganza, che porta all'attribuzione del bene all'individuo, che si concreta l'istituto giuridico della proprietà.

3. — Oltre l'aspetto attributivo, l'aspetto statico, cioè, della situazione giuridica, con la disciplina legale, si determinano e si precisano i poteri concessi al soggetto-proprietario.

Qui, e solo su tale estremo, agiscono fattori politici-sociali, giacchè non può non ammettersi una diversità di poteri attribuiti al soggetto proprietario, secondo che al bene sia o non connesso uno scopo di interesse pubblico.

Da tale precisazione scaturisce, per i beni ai quali si riconnette più direttamente un interesse pubblico, un adeguamento della *facultas agendi* alle esigenze di interesse pubblico che al bene sono connesse.

Ma tale enunciazione si esaurisce in un ammonimento soltanto etico e politico o rivela la concretazione di un fenomeno giuridico? Noi non esitiamo ad affermare che siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno giuridico, la soluzione del quale si identifica, anche in Regime Fascista, nei termini della precisazione del contenuto del diritto soggettivo.

Non vi è dubbio che la nozione, alla quale ormai è pervenuta l'elaborazione dottrinale del diritto soggettivo, precisa due situazioni: una statica, che si riferisce al contenuto del diritto, l'altra dinamica e funzionale, che si riferisce alla *facultas agen-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di, al potere di azione del soggetto. Però le due situazioni, sebbene concettualmente distinte, nella concretazione giuridica si integrano, giacchè i limiti della *facultas agendi* sono precisati e fissati dal contenuto del diritto.

Ciò porta a ritenere costante ed immanente, in ogni ordinamento giuridico, la situazione dinamica e funzionale, mentre l'altra, che si riferisce al contenuto, si rivela relativa, giacchè è essa collegata alle determinazioni contingenti e storiche dell'attività giuridica.

In altre parole, non tutti gli interessi umani, rivelatisi ed affermatisi in un momento storico, si concretano in diritti soggettivi, ma solo quelli che hanno riconoscimento e protezione dal diritto obbiettivo. Ed è sotto questo riflesso che si rivela la radicale trasformazione in cui è consistita l'instaurazione, nel Regime Fascista, dell'ordinamento Corporativo. In esso la struttura e la dogmatica della regolamentazione dei beni e, quindi, della proprietà privata, non si trasformano, ma restano invariate; la base della regolamentazione è sempre l'individuo ed il suo diritto soggettivo; la trasformazione agisce, radicalmente, sull'estensione e sulla fisonomia dell'interesse tutelato, in quanto tale interesse, dalla concezione edonistica si eleva alla concezione corporativa, e, solo così considerato, è esso riconosciuto e tutelato giuridicamente.

La proposizione si delinea semplice e precisa: *L'individuo, che è titolare esclusivo del diritto, e, quindi, proprietario assoluto di un bene, ha il dovere di usare il bene, in modo che possano èssere soddisfatte le esigenze di interesse sociale che al bene sono connesse.*

4. — Il soddisfacimento di tali esigenze comporta necessariamente dei limiti, stabiliti dall'ordinamento giuridico, ai quali corrispondono dei doveri, in modo che il proprietario esercita un diritto-dovere.

In tutto il libro della proprietà si riscontrano applicazioni del principio, ma noi ci limitiamo ad esaminare quelle che si riferiscono all'attività produttiva agraria, che sono tanto numerose che non è possibile esaminarle esaurientemente, e tutte

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si risolvono nella cura del legislatore di promuovere sempre maggiormente l'interesse dell'agricoltura. Esse si riferiscono, non soltanto al proprietario, ma anche ad ogni titolare di diritti reali.

Per quanto si riferisce all'attività produttiva agraria, dal sistema del codice risulta che il potere del proprietario è pieno ed esclusivo, ma il suo esercizio subisce, nell'interesse dell'agricoltura, limitazioni, che si possono distinguere secondo che si riferiscono all'interesse pubblico od ai rapporti con i terzi, e che in parte sono enunciate in principî di carattere generale, che per una migliore specificazione fanno rinvio alla legge speciale.

5. — Prima limitazione, per quanto si riferisce ai rapporti con i terzi è data dall'art. 823, che vieta gli atti di emulazione. Altre limitazioni si hanno in materia di distanze, di luci e vedute, di stillicidio, di acque, di servitù.

6. — Molto più importanti sono le limitazioni che si riferiscono all'interesse pubblico e che, nella maggior parte dei casi, agiscono beneficamente sullo stesso diritto di proprietà, in modo che questo trae vantaggio dalla limitazione, e si attua così in definitiva la coincidenza tra l'interesse particolare e l'interesse generale. Le più importanti fra esse sono quelle che si riferiscono alla sistemazione fondiaria, e che sono volte allo scopo di migliorare il suolo agrario e renderlo atto a conseguire il miglior rendimento produttivo, in relazione alle regole della buona coltivazione, all'ordinamento produttivo ed all'incremento demografico. Esse sono per la maggior parte contenute nella sezione II, sul riordinamento della proprietà rurale, nella sezione III, sulla bonifica integrale e nella sezione IV, sui vincoli idrogeologici e sulle difese fluviali, del titolo II (Della proprietà).

7. — Nella sezione sul riordinamento della proprietà rurale, completamente sconosciuta nel Codice cessato, vi sono innovazioni importanti e sostanziali. In essa è anzitutto stabilito il divieto di effettuare frazionamenti che non rispettino la mi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nima unità colturale nei trasferimenti, nelle divisioni e nelle assegnazioni aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sugli stessi terreni. La norma va collegata con l'art. 722 in materia di successioni. Il problema, che ha dato luogo alle norme in parola, è ben conosciuto sotto il nome di polverizzazione o spezzettamento fondiario, determinando gravi inconvenienti.

Si è, infatti, constatato che, a causa di trasferimenti e di divisione, specialmente ereditaria, si sono assegnate a singoli proprietari porzioni di terra talmente piccole da impedire che su di esse potesse costituirsi una conveniente coltivazione. Il danno per la produzione è tanto più grave in alcune regioni, nelle quali il fenomeno assume proporzioni assai vaste, ed è stato sin qui inevitabile, mancando in senso assoluto norme tendenti ad evitare l'eccessivo frazionamento. La nozione di minima unità colturale è nuova nella legislazione, e va intesa in senso relativo, dovendosi necessariamente distinguere, secondo che si tratti di terreni appoderati o non appoderati, secondo le zone agrarie e secondo le coltivazioni prevalentemente praticate. Il legislatore ha ben compreso che sarebbe stato assai pericoloso stabilire nel Codice formule fisse, che avrebbero contrastato con la multiforme varietà del suolo nazionale, ed ha stabilito che l'estensione della minima unità colturale debba essere determinata distintamente per zone, demandando la determinazione all'autorità amministrativa, che dovrà provvedervi, sentite le associazioni sindacali. Il Codice stabilisce nello stesso tempo dei criteri di massima per la determinazione della minima unità colturale, e dispone che è minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola, e, per i terreni non appoderati, l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per esercitare una conveniente coltivazione secondo le buone regole della tecnica agraria. Nella determinazione per zone, si deve aver riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale.

Il problema è grave e complesso, e dovrà essere risolto dall'autorità amministrativa, zona per zona, con particolare sen-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sibilità e dovendosi nello stesso tempo contemperare l'interesse della produzione con l'esercizio del diritto di proprietà, che dovrà essere limitato al minimo strettamente necessario. Ne consegue che, in sede di interpretazione della norma legislativa, sarà opportuno che la minima unità colturale sia considerata in senso restrittivo, in modo da evitare una successiva sottrazione dei beni alla libertà di trasferimento. Sarà quindi opportuno che vengano dati più precisi criteri di determinazione della nozione di minima unità colturale, anche allo scopo di evitare che l'autorità amministrativa applichi criteri diversi nelle singole zone. Altro problema che occorrerà precisare legislativamente è la determinazione dell'autorità amministrativa competente, mentre dovranno essere date norme tendenti a stabilire con maggior precisione la procedura da seguire ed il sistema degli eventuali gravami. A tale scopo è allo studio una legge speciale, che dovrà dare le necessarie precisazioni, in quanto il Codice, aderendo al sistema usato in tutti gli istituti di carattere particolare, si è limitato a dare i principî essenziali.

8. — Ma non sarebbe stato sufficiente, per la risoluzione del problema, evitare frazionamenti successivi della minima unità colturale, lasciando immutata l'attuale situazione, per cui, come si è detto, in molte regioni sussiste un'eccessiva frammentazione fondiaria. Allo scopo il Codice stabilisce ulteriori principî di carattere generale, e rinvia alla legge speciale ogni ulteriore specificazione. Fra le norme tendenti a questa finalità, presenta notevole interesse un istituto non nuovo al diritto, in quanto già ha avuto sviluppo nell' età comunale, in virtù del quale si può chiedere il trasferimento coattivo dei terreni interclusi, di proprietà altrui, quando questi siano di estensione inferiore alla minima unità culturale e quando si voglia così attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. E' anche prevista, su istanza di uno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, la costituzione di consorzi tra proprietari di terreni contigui ed inferiori alla minima unità colturale, allo scopo di provvedere ad una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. Per la migliore attua-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione dello scopo, può essere predisposto un piano di riordinamento, in virtù del quale si può procedere ad espropriazioni, a trasferimenti coattivi, a rettificazione di confini e all'arrotondamento dei fondi, allo scopo di conseguire una migliore utilizzazione colturale dei terreni. Sono invece esclusi dai trasferimenti coattivi i terreni che per la loro speciale destinazione, o per ragioni colturali, presentano caratteristiche particolari.

Con le norme su ricordate, il legislatore ha dato prova di saggezza e di prudenza, in quanto ha dato i mezzi per dar vita produttiva a terre, che, per l'eccessivo frazionamento, non potevano adempiere con vitalità alla loro naturale funzione, ma ha limitato il proprio intervento alle situazioni a carattere patologico, mentre per le altre situazioni ha lasciato libera determinazione ai proprietari. Il problema, infatti, non è soltanto tecnico ed economico, ma anche sociale. Per tale ragione la nozione di minima unità colturale non coincide con la nozione di podere, data dagli economisti agrari, ad evitare che il vantaggio, che da un lato ne sarebbe derivato, fosse dannosamente annullato dagli inconvenienti di ordine sociale e demografico, che sarebbero sopravvenuti.

Nella legge speciale potranno essere meglio specificati i riferimenti contenuti nel Codice all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale. Quest'ultimo elemento è della massima importanza, in quanto il problema impostato dal Legislatore è nello stesso tempo agrario e sociale, e deve quindi essere risoluto tenendo conto, non soltanto dell'interesse della produzione, ma anche della sistemazione sulla terra del più gran numero di famiglie, in modo che dalle norme sulla minima unità colturale derivi non una egoistica diminuzione delle nascite, ma un rigoglioso incremento demografico.

9. — Le norme sul riordinamento della proprietà rurale hanno valore per l'intero territorio nazionale, nel quale di massima le condizioni agrarie sono buone, e quindi l'intervento deve essere limitato a casi-limite. Ma vi sono territorii i quali richiedono, invece, una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, da compiersi in modo organico, per il conseguimento

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di fini igienici, demografici, economici e sociali. Per essi occorre un piano generale ed organico di lavori e di attività, che non può essere svolto direttamente dai proprietari dei terreni, ma nel quale interviene direttamente lo Stato. Siamo nel campo della bonifica integrale, sino ad ora regolato dalle leggi speciali. Si è ritenuto oportuno introdurne i principii generali nella codificazione, allo scopo di fissare gli elementi essenziali, dai quali non si dovrà derogare. Alla legge speciale resta affidato il compito di dare una più dettagliata regolamentazione dell'istituto. Accanto ai consorzi di bonifica, sono previsti i consorzi di miglioramento fondiario, che vengono costituiti per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Importante è la precisazione della natura giuridica dei consorzi, che è intervenuta a troncare una disputa che aveva diviso dottrina e giurisprudenza. Il legislatore afferma espressamente che i consorzi di bonifica sono — sempre — persone giuridiche pubbliche, mentre i consorzi di miglioramento fondiario sono — di regola — persone giuridiche private, ma possono assumere carattere pubblico, con provvedimento dell'autorità amministrativa, quando, per la vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale. Ne deriva così una netta distinzione tra i due tipi di consorzi. Nella bonifica integrale si ha una funzione essenzialmente statuale, riservata allo Stato che può trasferirla al privato solo mediante concessione amministrativa, mentre nel miglioramento fondiario si ha una funzione che normalmente è privata e solo eccezionalmente assurge a funzione statuale.

10. — A completare l'organica sistemazione del suolo agrario, sono stabilite, infine, altre norme, sino ad ora regolate unicamente dalle leggi speciali, in materia di vincoli idrogeologici e di regolamenti protettivi dei corsi di acqua. Anche per questo caso si sono introdotti i principii basilari nella legge fondamentale, mentre le leggi speciali dovranno provvedere alla necessa-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ria integrazione. Gli obblighi derivanti da questa categoria di norme vanno dal vincolo forestale alla possibilità di espropriare, occupare temporaneamente, o sospendere dall'esercizio del pascolo terreni vincolati al fine di attuare il rimboschimento ed il rinsaldamento, ed è inoltre prevista la sottoposizione a contributo per l'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento dei corsi d'acqua, quando questi arrecano danni all'agricoltura.

11. — Tale complesso di norme vale a sistemare la proprietà fondiaria nel modo più idoneo all'agricoltura, in modo da stabilire i presupposti per il conveniente esercizio dell'attività produttiva agraria. Risanata in tal modo la proprietà fondiaria, il proprietario potrà esercitare il diritto di godimento e di disposizione relativamente al fondo, nel modo che egli riterrà più idoneo, in relazione alla particolare destinazione. Il suo diritto si concreta nello stabilire il modo di disposizione e di godimento, organizzando l'impresa, di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito, o affidandone ad altri l'organizzazione. Il proprietario, se può ampliamente usare il diritto di godimento per quanto si riferisce al modo, non può invece non esercitare tale diritto, così come era possibile secondo l'antica concezione del diritto di proprietà. Dispone in proposito l'art. 838 del Codice civile, che può farsi luogo all'espropriazione dei beni che interessano la produzione nazionale, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio dei beni. La norma si riferisce esclusivamente agli obblighi del proprietario, e trova raffronto nell'art. 2089, che si riferisce invece all'obbligo dell'imprenditore nell'interesse della produzione, in relazione all'ordinamento corporativo. L'art. 838 non stabilisce quali siano i beni che interessano la produzione nazionale, nè la legge pone alcuna discriminazione, chè anzi non è stato accolto l'articolo 2 del progetto ministeriale al libro della proprietà, che distingueva i beni che interessano la produzione nazionale da quelli che servono all'uso o al godimento individuale.

E', quindi, problema di interpretazione lo stabilire quali siano, ai fini dell'art. 838, i beni che interessano la produzione,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma sembra certo che tra essi si debbano intendere i fondi destinati alla coltivazione, dato che l'articolo in esame parla di proprietario che abbandona la coltivazione.

12. — Il limite imposto al proprietario si riferisce non soltanto alla cosa in proprietà, della quale si deve rispettare la destinazione in relazione alla sua funzione, ma anche ai frutti della cosa. Questi, assunta vita autonoma per effetto della separazione, devono essere anch'essi considerati in relazione alla loro funzione. Poichè la distribuzione dei prodotti agricoli è o può essere di interesse nazionale, secondo le contingenze, si ha l'intervento dello Stato, che dispone la costituzione degli ammassi. Si ha così un nuovo istituto, di recente formazione e che già ha avuto un rigoglioso sviluppo, di cui il Codice enuncia il principio basilare, mentre la regolamentazione è demandata alle leggi speciali.

13. — Si è detto che le norme limitative non si riferiscono unicamente al proprietario, ma esse agiscono anche nei confronti di chiunque sia in diretto rapporto con la cosa, in quanto titolare di un diritto reale. Si hanno così norme particolari in materia di diritti reali, con le quali il Codice, conformemente al suo carattere, intende favorire il progresso agrario.

14. — In materia di superficie si ha una norma di carattere negativo, con la quale si vietà la costituzione e il trasferimento della proprietà delle piantagioni, separatamente dalla proprietà del suolo.

La norma è in parte analoga a quella relativa ai divieti in materia di minima unità colturale. Come questi sono stati posti allo scopo di evitare un dannoso frazionamento della proprietà, nel senso della sua estensione, così la norma negativa in materia di superficie evita un altrettanto dannoso frazionamento delle colture arboree, essendo evidente il danno apportato dalla promuscuità dei rapporti e dalla necessità di eseguire sul suolo e sul soprassuolo, da parte di persone diverse e con intenti economici diversi, lavori di natura spesso contrastante. Vi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

è stato chi, memore dei risultati interessanti l'agricoltura conseguiti in tutta l'età medioevale da parte di coltivatori con contratti di superficie o a tipo livellare, ha criticato la norma, ritenendo che l'istituto può ancora dare buoni risultati.

Tale critica prescinde dal complesso delle altre norme contenute nel Codice, che impongono al proprietario l'obbligo di esercitare il suo diritto di proprietà in relazione alla funzione del bene produttivo, e si riporta a tempi nei quali i proprietari, spesso enti ecclesiastici, non curavano affatto la coltivazione della terra, ed abdicavano dalla loro funzione in favore di laboriosi coloni, che effettivamente con il loro tenace lavoro hanno saputo costituire un notevole patrimonio agrario. Col nuovo Codice, i lavori di miglioramento fondiario saranno invece eseguiti dal proprietario, il quale vi è tenuto per gli obblighi imposti dalla legge e dall'ordinamento corporativo.

15. — Notevoli sono le norme in materia di enfiteusi, fatte allo scopo di rendere vitale un contratto che nell'età medioevale ha dato cospicui risultati e che negli ultimi tempi aveva perduto in alcune zone sempre più di importanza. Tanto in occasione dell'emanazione del Codice del 1865, quanto in occasione della nuova codificazione, si è proposto di sopprimere il contratto di enfiteusi. Si è ora, più giustamente, ritenuto che l'istituto potrebbe, se irrobustito e rimodernato, adempiere ancora ad un'importante funzione. La difficoltà della riforma consisteva nel fatto che, se si fossero troppo estese le garanzie in favore del concedente, il contratto avrebbe avuto sempre minor diffusione, per mancanza di convenienza da parte dei coltivatori, e se viceversa si fossero accordati troppi vantaggi a costoro, ben difficilmente si sarebbero trovati proprietari disposti a cedere i loro fondi in enfiteusi.

Sembra che il contratto di enfiteusi, così come è stato regolato dal nuovo Codice, possa agire con convenienza di entrambi i contraenti, e sopratutto con vantaggio della produzione per effetto dell'obbligo di migliorare, che è essenziale per la natura del contratto. Non è qui possibile entrare in un esame dettagliato delle norme che regolano l'istituto. Tra esse hanno

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rilievo quelle sulla revisione del canone, sul perimento totale o parziale del fondo, sul divieto della subenfiteusi, sull'affrancazione, sulla devoluzione, sulle addizioni e sui miglioramenti.

16. — Anche in materia di usufrutto vi sono norme nell'interesse dell'attività produttiva agraria. Senza scendere all'esame dei particolari, sarà sufficiente ricordare che il proprietario è stimolato ad eseguire costruzioni e piantagioni, per essere l'usufruttuario tenuto a corrispondere gli interessi, quando i lavori sono eseguiti con il suo consenso. D'altra parte, mentre l'art. 495 del Codice 1865 nega l'indennizzo per miglioramento, l'art. 985 del nuovo Codice statuisce il diritto all'indennizzo nella misura della minor somma tra la spesa e il risultato utile, e l'art. 986 dispone una dettagliata regolamentazione in materia di addizioni. In tal modo anche i terreni soggetti ad usufrutto avranno modo di seguire i progressi della tecnica con vantaggio notevole dell'agricoltura.

17. — Come si è detto più avanti, quelle che sono state enunciate si devono considerare come limitazioni, solo in quanto si parta dalla concezione dello *ius utendi et abutendi*: in realtà non si tratta di limitazioni, ma della precisazione della cosa in relazione al fine produttivo, come si specifica nel rapporto individuale di signoria tra l'uomo e la cosa.

Ed invero al concetto di limitazione dovrebbe corrispondere un danno, mentre si è avuto agio di constatare che dalle norme dettate dal Codice si rileva un vantaggio per il proprietario, che vede i suoi fondi migliorati, ed in alcuni casi-limite vi è equivalenza tra il vantaggio e il danno, come avviene quando il proprietario viene espropriato di un bene che nelle sue mani è improduttivo, previo pagamento del giusto compenso.

18. — Perchè il proprietario non diverga la cosa dal suo fine produttivo, abdicando in tal modo dal naturale diritto di signoria, egli ha la libera scelta del modo di godimento. Può egli ritenere conveniente cedere ad altri il diritto di godimento sulla cosa, costituendo con persone di lui più idonee dei rap-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

porti obbligatori. Anche in tal caso, il legislatore stabilisce dei limiti alla libertà contrattuale, ad evitare che il detentore della cosa ne alteri la funzione produttiva.

19. — Nel libro delle obbligazioni sussistono in tal modo norme, di cui alcune a carattere generale ed altre a carattere particolare, vòlte a considerare la cosa in relazione al suo dinamismo funzionale. Partendo da tale concezione, ha così significato la norma dell'art. 1175, che impone ai contraenti di comportarsi secondo le regole della correttezza, in relazione ai principî della solidarietà corporativa.

Il precetto della legge non deve considerarsi come una generica affermazione di moralità nei rapporti contrattuali, che in tal caso costituirebbe norma senza sanzione, ma per l'espresso riferimento alla solidarietà corporativa presuppone il rapporto con cosa produttiva. A completamento di tale norma, il nuovo Codice, riprendendo l'equilibrata tradizione romanistica della clausola *rebus sic stantibus*, ha accolto il principio generale dell'equivalenza delle prestazioni, disponendo che nei contratti ad esecuzione continuata, o periodica, o differita, si può chiedere la risoluzione del contratto, quando la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, o su richiesta dell'altro contraente si possono in tal caso modificare equamente le condizioni del contratto. Anche questa norma presuppone il godimento di una cosa produttiva, perchè solo in relazione ad essa si può verificare l'eccessiva onerosità della prestazione.

Altra norma, che incide sui contratti, è quella dell'inserzione automatica delle clausole imposte dalla legge e dalle norme corporative, che va posta in relazione con l'art. 1, che stabilisce quali sono le fonti del diritto.

20. — Fra le norme a carattere particolare d'interesse agrario, contenute nel libro delle obbligazioni, sono di particolare importanza quelle relative all'affitto dei fondi rustici. E' noto che anche in questa materia il Codice ha notevolmente innovato,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ed infatti si distingue tra la locazione e l'affitto, che si riferisce alla cosa produttiva, sia essa mobile che immobile. Nell'affitto di cosa produttiva, l'affittuario ha l'obbligo di curarne la gestione in conformità della destinazione della cosa e nell'interesse superiore della produzione, deve destinare al suo servizio i mezzi necessari per la gestione e deve osservare le regole della buona tecnica. L'affitto dei fondi rustici ne costituisce un caso particolare, e per il suo regolamento sono istituite varie norme, tutte poste nell'interesse dell'agricoltura, e che sono integrate dalle norme corporative in materia. L'innovazione più importante, che avrà certamente notevoli riflessi, si riferisce ai miglioramenti. L'importanza della innovazione è data dal fatto che in tal modo si rende possibile conseguire il miglioramento tecnico dei fondi dati in locazione, anche contro la volontà del proprietario, in applicazione del principio che la cosa produttiva deve essere sempre idonea al suo fine, in aderenza ai progressi della tecnica, e nell'interesse superiore della produzione. Si è anche, con l'adozione di una formula intermedia, eliminata la giusta preoccupazione di chi temeva che si potesse addivenire, attraverso un'eccessiva esecuzione dei miglioramenti, ad un troppo gravoso indebitamento del proprietario, che per procacciarsi i mezzi necessari per pagare l'importo dei miglioramenti avrebbe potuto essere costretto ad alienare il fondo.

Non si è infatti concesso il diritto di eseguire senz'altro i miglioramenti *invito domino*, ma si è attribuito al giudice il potere di stabilire se i miglioramenti devono essere eseguiti, in relazione alla loro utilità, alla capacità tecnica ed economica dell'affittuario ed in proporzione alla durata ulteriore dell'affitto. I miglioramenti autorizzati dal giudice possono essere compiuti dal proprietario, ove egli lo richieda, ed in tal caso egli ha diritto di aumentare il fitto in proporzione all'incremento del reddito fondiario derivante dai miglioramenti, mentre se essi sono compiuti dall'affittuario, costui non può pretendere rimborso superiore al quarto dell'ammontare complessivo del canone per l'intera durata dell'affitto.

21. — Altro caso particolare è dato dall'affitto a coltivatore

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

diretto, sino ad ora sconosciuto alla codificazione, e che ha avuto elaborazione per opera della contrattazione collettiva. Si è giustamente ritenuto che l'affitto a coltivatore diretto si differenzia dal grande e medio affitto per la prevalenza del lavoro in rapporto al capitale. Per tale ragione si sono date norme particolari, allo scopo di permettere, a chi dà al fondo il lavoro proprio e della famiglia, senza essere provvisto di capitali, la possibilità di superare la difficoltà derivante dalle deficienze di raccolti dovute a casi fortuiti ordinari, e la facoltà di richiedere anticipazioni per le spese di coltivazione. Nello stesso tempo, il locatore ha il diritto di sostituirsi all'affittuario nell'esecuzione dei lavori necessari ed urgenti, in caso di grave necessità, e di sostituirsi agli eredi dell'affittuario, in caso di sua morte, nella conduzione del fondo .E' anche prevista una indennità per i miglioramenti eseguiti, da stabilirsi dal giudice a suo potere discrezionale, senza necessità di seguire la procedura stabilita per il medio ed il grande affitto, tenuto conto che l'importo di essi non può essere eccessivamente gravoso.

22. — Il contratto di affitto ha una certa diffusione, ma non è preminente, in quanto il caso normale è costituito dal proprietario che esercita la conduzione agraria, diretta od associata, mediante la costituzione di un'impresa. In proposito la nuova codificazione ha profondamente innovato, dando alla materia nuova collocazione, in relazione alla mutata posizione concettuale, rispondente al diverso angolo visuale, in base al quale si esaminano i rapporti tra l'individuo e la cosa.

Con la codificazione assume diverso e compiuto rilievo l'impresa.

Non vi è dubbio che la disciplina legislativa dell'impresa, per quanto si riferisce alla sua struttura ed alla combinazione dei suoi elementi essenziali, data dal Codice su una concezione unica, che prescinde dai particolari atteggiamenti che possono rilevarsi allorquando l'impresa viene considerata in questo o in quel settore della vita economica, risponde ad una esatta e precisa necessità concettuale del sistema.

Difatti, se è vero, come è vero, che esistono dei particolari

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

atteggiamenti, che differenziano l'attività agricola dalle altre attività economiche, sia industriali, sia commerciali, è altresì vero che alla base del sistema sta in ogni caso l'impresa corporativa e, quindi, a questa doveva riferirsi fondamentalmente, come si è riferita, anche per il settore agricolo, la disciplina legislativa.

Il tentativo, quindi, di confondere, per il settore agrario, il concetto d'impresa con quello di azienda, non ha avuto, nè poteva avere fortuna, giacchè, pur riconoscendo che in agricoltura ha un rilievo tutto speciale ed essenziale l'elemento oggettivo e materiale, rappresentato dalla terra, non può del pari non riconoscersi che la gestione di questa si realizza in ogni caso attraverso l'impresa. E' pur sempre l'imprenditore agricolo, che rendendo vivi ed operanti gli elementi della produzione, realizza quell'organizzazione, che dà luogo all'impresa. Sicchè anche in agricoltura restano figure distinte l'azienda e l'impresa, quella significando il complesso oggettivo dei beni che costituiscono l'elemento materiale dell'impresa, questa esprimendo invece l'aspetto vivo e dinamico del fenomeno produttivo che, nell'organizzazione di quegli elementi, si realizza con l'opera dell'imprenditore.

All'impresa si riferisce essenzialmente l'ordinamento corporativo: ad essa deve riferirsi, come sapientemente si è riferito, il Codice.

Ma la realizzazione concreta, positiva, attuata con la codificazione, non si limita ad una pura, astratta precisazione concettuale dell'impresa, vista nell'insieme, cioè nel suo aspetto costitutivo.

Nei termini basilari dell'ordine corporativo fascista, il legislatore ha tenuto a precisare la posizione giuridica dei singoli soggetti, che con la loro atività, concorrano alla realizzazione delle finalità produttive. Così, accanto alla figura dell'imprenditore, si delinea e precisa quella del collaboratore. Nella concezione di un rapporto non più di scambio, bensì di collaborazione, il lavoro, dalla posizione di una rilevanza esclusivamente oggettiva, si eleva alla posizione della rilevanza soggettiva, e così, se da un lato sono esattamente delineate la fi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gura e la posizione dell'imprenditore nei confronti dello Stato e nei rapporti di coloro che, pur essendo a lui subordinati, collaborano con lui nell'esercizio dell'impresa, d'altro canto ha il rilievo, che merita, in seno all'impresa, la figura del collaboratore.

Siamo nei termini della Carta del lavoro, in quei termini, che, sanzionando i principî di gerarchia e di collaborazione, distinguono e differenziano il nostro Regime da altri regimi, sia a base demagogica, sia a base reazionaria.

23. — Precisato che la nozione concettuale d'impresa, in regime corporativo, non può essere che unica, e precisata la posizione giuridica dell'imprenditore e dei collaboratori, una specificazione dell'impresa agricola era pure necessaria nella identificazione e precisazione dell'attività economica, che caratterizza l'imprenditore agricolo. A ciò provvede esaurientemente l'art. 2135, sia quando, accogliendo l'accezione concordemente ammessa dalla dottrina sanziona che l'attività agricola non si esaurisce nella coltivazione del fondo, ma comprende altresì la silvicultura e l'allevamento del bestiame, sia quando, accogliendo il criterio della normalità, mentre supera tutte le dispute accademiche, agitatesi nel passato, per discriminare la natura civile o commerciale delle attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti agricoli, identifica in una situazione pratica e reale il mezzo idoneo per tale discriminazione.

Una ulteriore importante specificazione è data dal Codice, e si riferisce alla piccola impresa agricola, quella cioè esercitata dalla grande massa dei coltivatori diretti.

Vi è un patrimonio consuetudinario, che consacrando tradizioni di solidarietà, di rispetto e di gerarchia, nobilita queste benemerite categorie agricole.

Il Codice, giustamente, ha voluto che tale patrimonio sia mantenuto, e così nell'art. 2139 tutela la consuetudine dello scambio della mano d'opera, e nell'art. 2140 le consuetudini relative alle comunioni tacite familiari.

Ma in riferimento alla piccola impresa agricola ed alle benemerite categorie dei coltivatori diretti, il Codice ha affron-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tato e risolto radicalmente una questione ancora più importante e complessa, quella, cioè, relativa alla loro posizione giuridica ed alla loro posizione sindacale.

Sulla constatazione che esiste impresa, allorquando si ha organizzazione degli elementi della produzione, indipendentemente da ogni considerazione sull'ampiezza di tale organizzazione, e sulla constatazione che nel diretto coltivatore coincidono tutti gli elementi della produzione, il Codice gli ha attribuito la qualifica di imprenditore, respingendo così ogni velleità di discussione, mirante a turbare i progressi sociali-economici-giuridici raggiunti da queste benemerite categorie agricole.

24. — Ma la disciplina data dal Codice all'impresa agricola non si limita alla disciplina dell'*impresa individuale*.

Il Codice non ha potuto non tener presente la realtà dell'*impresa associata,* tanto importante e frequente in agricoltura, e così nella discriminazione dei rapporti giuridici agrari, mentre ha mantenuto nel Libro delle obbligazioni i rapporti di affittanza agraria, anche quella fatta a diretti coltivatori, che non riguardano direttamente l'esercizio della conduzione, ha compreso, invece, nel Libro del lavoro, la mezzadria, la colonia, la soccida, forme giuridiche che realizzano una vera e propria impresa associata.

Difatti, per tali rapporti, il concetto di collaborazione, che caratterizza in Regime corporativo il rapporto di lavoro, si fa più intenso, rivelandosi di vera e propria associazione.

Nella specificazione soggettiva si fa un passo avanti, giacchè il lavoratore, dalla specificazione di prestatore di lavoro subordinato, si specifica colono o mezzadro, elevandosi così, alla pari del concedente, alla situazione di imprenditore.

Siamo nei termini di un'impresa comune, esercitata da entrambi i contraenti, in situazione di parità economica e giuridica. Nè a turbare tale situazione può avere rilevanza il principio consacrato nel capoverso dell'art. 2145. La direzione dell'impresa, concessa al solo concedente, è giustificata da speciali esigenze di gerarchia, di capacità tecnica, di specificazione degli

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

apporti, che riguardano esclusivamente questa forma di associazione.

Ma la disciplina del Codice non si limita alla precisazione della natura giuridica di tali rapporti, ed alla precisazione della posizione giuridica dei soggetti.

In armonia alla tradizione, consacrata da una feconda prassi sindacale, nella vasta gamma dei rapporti di colonia, il Codice discrimina la mezzadria, e la disciplina in aderenza alla Carta della Mezzadria. E così, questa forma di conduzione, tanto tipicamente italiana, riceve una propria particolare disciplina.

Non poteva, difatti, mancare nel Codice una espressa e separata regolamentazione di questo rapporto, così compiutamente definito nei suoi caratteri tipici, e così vivo in molte regioni italiane, all'avanguardia del progresso agricolo.

I suoi caratteri, infatti, sono tali e così armonicamente organizzati, che ne sorge una forma tipicamente perfetta di associazione tra chi ha la disponibilità del godimento del fondo ed il coltivatore.

Gli elementi caratteristici del rapporto, quali si desumono dalla viva realtà, ed oggi sono fissati nel Codice, sono: famiglia colonica, fondo appoderato a pluralità di colture, munito di scorte vive e morte e fornito di casa colonica, divisione dei prodotti a metà, durata annuale.

La presenza simultanea di tali elementi nel contratto associativo qualifica la mezzadria; sono invece forme indistinte di colonia quelle, pur aventi carattere associativo, nelle quali manchi l'uno o l'altro di tali elementi.

Costituisce un omaggio all'indirizzo politico del Regime la separata regolamentazione della mezzadria, al cui incremento, tra le forme dei contratti agrari associativi, il Regime tende in modo particolare.

25. — Non è qui il luogo di esaminare nei dettagli le norme poste per il potenziamento ed il regolamento giuridico dell'impresa agricola, anche perchè molta parte di esse rappresenta la trasposizione, con le modificazioni rese necessarie dall'esperienza, di norme, che hanno avuto notevole elaborazione in virtù

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della contrattazione collettiva, le quali già sono state esaurientemente e sistematicamente considerate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Si rendono però necessari alcuni chiarimenti in materia di attività mutualistica e di consorzi per il coordinamento della produzione, che interessano da vicino l'attività agricola.

Il Codice costituisce, per quanto riguarda la mutualità, un netto progresso in confronto del progetto ministeriale, nel quale, con l'estensione della denominazione di cooperative anche alle imprese aventi fini mutualistici e costituite nella forma di enti pubblici, si confondeva il concetto di mutualità con quello di cooperazione. Il Codice stabilisce invece una netta differenziazione, ed invero, quando la mutualità investe e tutela interessi individuali e privati, si ha la società cooperativa, mentre, quando la mutualità assurge alla tutela di interessi collettivi o pubblici, allora non si provvede attraverso la forma giuridica della società cooperativa, ma, con altri mezzi giuridici, quali l'accordo collettivo, nel primo caso, e l'ente pubblico, nel secondo.

26. — Altra attività regolata dal Codice è quella del coordinamento della produzione e degli scambi attraverso consorzi tra più imprenditori. Il legislatore, mentre ha ritenuto l'opportunità di introdurre nel Codice questo importante istituto giuridico, si è limitato a stabilire alcuni principii basilari ed a dettare norme di carattere sussidiario, rimandando per il resto alla disciplina particolare configurata dalla legislazione speciale, data la multiforme attività svolta dai consorzi di produzione e di scambio.

Il regolamento e l'introduzione nel Codice delle norme in materia rappresentano innovazioni di grande importanza, e costituiscono il riconoscimento ed il rafforzamento della tenace ed efficace attività consortile svolta dall'agricoltura italiana.

27. — Il rapido e necessariamente incompleto esame particolareggiato delle principali innovazioni apportate dalla codificazione in materia agraria, confermano le nostre premesse, secondo le quali il legislatore ha inteso regolare gli istituti giu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ridici in relazione al loro dinamismo funzionale, dando per conseguenza particolare rilevanza all'interesse della produzione ed alle necessità dell'agricoltura, che di quella costituisce il più largo campo di applicazione. A ragione il D'Amelio ha potuto dare al nuovo Codice l'attributo di georgico, ma tale espressione deve essere intesa, non in senso statico, ma in senso funzionale e dinamico, di guisa che si ha la certezza che il passo decisivo compiuto dal legislatore italiano schiuderà nuovi orizzonti, attraverso i quali le categorie agricole potranno avviarsi, non solo verso una più perfetta armonia sociale, ma anche verso risultati tecnici ed economici più progrediti. E così l'agricoltura italiana, che fu sempre all'avanguardia di ogni progresso e di ogni rivendicazione, nell'ora storica che volge, potrà, con i mezzi giuridici a disposizione, dare piena misura della sua preminente importanza nell'attività produttiva nazionale.

Antonio Colucci

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Diritto pubblico e diritto privato nel sistema del diritto italiano

SOMMARIO: 1. Le distinzioni fondamentali del diritto. — 2. Lo *jus privatum* romano. — 3. Concetti del diritto intermedio. — 4. La codificazione liberale. — 5. Il diritto commerciale moderno. — 6. La legislazione sociale. — 7. Il movimento sindacale e i pseudo diritti anarchici. — 8. Il sindacalismo giuridico. — 9. Il codice civile sovietico. — 10. L'ordine nazionale della produzione. — 11. Il sistema corporativo. — 12. Il codice civile italiano del 1942. — 13. Diritto pubblico e privato nel quadro nazionale. — 14. Nuovi caratteri della distinzione.

1. — Nella sua unità concettuale la scienza del diritto si divide, o piuttosto si distingue, in alcuni grandi rami, che sono in sostanza altrettante specializzazioni di studio, e che si vogliono porre anche in rapporto a diversi atteggiamenti del fenomeno giuridico.

Fondamentale è la distinzione fra « diritto politico » e « diritto privato » e quella fra « diritto interno » e « diritto esterno ». Da essa si diramano le due discipline centrali del « diritto costituzionale » e del « diritto internazionale ».

Si tratta di due distinzioni che non hanno nulla di « *a priori* » e non sono contenute nel concetto stesso del diritto. Bensì hanno valore ordinativo delle idee e sono di un grande interesse storico, perchè contrassegnano, nelle loro diverse interpretazioni, le vicende che ha subìto la civiltà europea nel corso del suo svolgimento e i mutamenti avvenuti nel suo contenuto ideale. Presentemente riassumono il conflitto tra la concezione individualista, liberale o socialista che sia, e la concezione ontologica, o nazionale che dir si voglia, in merito al valore dei concetti di Stato e di diritto.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ai fini di una fondazione nuova della scienza del diritto occorre prendere in esame i criteri di tali due distinzioni, e il valore dei rispettivi concetti, per accertare se e fino a qual punto essi vengano interessati dalla concezione nazionale e popolare del diritto e come si adeguino ad essa.

E prima di tutto conviene apprezzare la distinzione fra il diritto pubblico e il diritto privato, perchè essa investe il rapporto fondamentale tra l'individuo e lo Stato, tocca la valutazione dello istituto della proprieà privata, qualificante il tipo economico-sociale delle comunità umane e oggi si trova a corrispondere a una profonda trasformazione avenuta nel sistema della produzione della ricchezza e nella coscienza nazionale del diritto.

Su questa distinzione, presentata come categorica e immutabile nei suoi termini, si appoggiano tuttavia le resistenza scientifiche all'ordine nuovo, perciò che essa ha acquistato, durante il secolo XIX, il particolare significato di una prevalente considerazione dell'interesse privato, e della assoluta autonomia giuridica del singolo. In tale modo essa era divenuta il contrassegno specifico dell'ordine individualista.

2. — La distinzione fra il diritto pubblico e il diritto privato ha la sua base storica nello svolgimento di una proprietà individuale da quella collettiva, ossia propria del gruppo, (famiglia, gente, tribù); la quale condizione può riconoscersi per tutti i popoli primitivi. Scientificamente risale ai giuristi romani, secondo la nota definizione di Ulpiano: « *Publicum jus est quad ad statum reipublicae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem* ».

Nel pensiero giuridico romano quelle del diritto pubblico e del diritto privato erano le categorie somme, in cui si ripartivano le norme giuridiche; pur occorrendo avvertire che la distinzione concerneva non già due specie sostanzialmente diverse del diritto, quasi avessero fonti e fini disparati, ma soltanto due posizioni scientifiche e intellettuali nella considerazione del diritto. Ciò veniva espresso con la parola *positio,* giusta la formula: « *hujus studii duo sunt positiones* ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Tuttavia la distinzione si riferiva a una differenza oggettiva del valore delle cose, delle quali si diceva « *sunt quaedam publice utilia, quaedam privatim* ». In tal modo si rilevava la contrapposizione di un « bene della comunità » al « bene individuale »; il che rispondeva a una elementare esigenza di ordine ideologico, come quella per cui si veniva implicitamente a stabilire la preminenza del pubblico interesse sul privato, del tutto sull'uno. Si riteneva pertanto canone essenziale di pensiero e di comportamento « *sacra a profanis, pubblica a privatis decernere* ».

Se il diritto privato romano, nella sua fase più lunga e più florida, ha presentato una progressiva emancipazione dell'individuo dal nesso primitivo della famiglia gentilizia, si deve tuttavia escludere che in tal modo si fosse verificata una riduzione all'individuale del valore e dei fini del diritto. Osserva DÉCLAREUIL (*Rome et l'organitation du droit*): « A Roma la proprietà rimase fino alla fine famigliare, cioè attaccata al gruppo dei consanguinei sotto la podestà di un medesimo *pater familias* ». La proprietà romana non raggiunse mai il termine dell'evoluzione individualista, sebbene a questo essa tendesse nel suo sviluppo. E' bene aggiungere che i requisiti assoluti del *dominium*, che la dottrina individualista del secolo scorso ha voluto applicare all'istituto della proprietà privata, si spiegano nel diritto romano solo rispetto alla proprietà primitiva delle « *gentes* » in quanto autonomi soggetti di un potere maiestatico che esse intendevano conservare nella fondazione stessa della città.

Il significato di « diritto civile » (*jus civile*), che l'opera dei codici del diritto privato nel secolo XIX asunse in equivalenza a quello appunto di « diritto privato », non corrispondeva affatto a tale concetto. Può ritenersi che il diritto civile romano indicasse l'insieme degli attributi giuridici che costituivano lo *status civitatis* e, in contrapposto allo *jus gentium* indicasse il diritto proprio del cittadino romano, ossia il diritto nazionale dei romani. Esso comprendeva diritti pubblici (*jura pubblica*), come lo *jus suffragii* e lo *jus honorum* e diritti privati (*jura privata*); di cui i principali erano il *connubium* o diritto di fa-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

miglia, la *patria potestas*, che comprendeva anche la successione legittima e il *commercium*, concernente tutto il diritto patrimoniale.

3. — Nel sistema del diritto positivo romano il IV e il V secolo dell'impero, iniziatasi la decadenza dell'economia antica, recano nuovi istituti che stabiliscono rapporti sempre più diretti tra l'individuo e la pubblica autorità. Si affermano i concetti di *munus* e di *functio* quale contrassegno di ogni concetto di civile esistenza. Gli *otiosi* o *vagantes* sono colpiti dalla legge. Si sviluppa un pesante sistema corporativo, per imbrigliare il sindacalismo generale dei due secoli precedenti. Alla medesima stregua che il *colonus* era legato alla terra; (*servus terrae*) il *collegiatus* era *subjectus collegio*. Peraltro rimane l'istituto della proprietà privata e si creano, anzi, nuovi diritti reali sia sui dominii privati sia su quelli dello stato. Sopratutto le idee scientifiche sulle specie del diritto non vengono mutate, come l'attesta la pubblicazione del Digesto seguita in quel periodo.

Avvenute le invasioni barbariche e insediatosi il sistema feudale, che dovrà giungere fino alla fine del secolo XVIII, per quanto alterato e ridotto, nuovi ordinamenti si pongono.

Nella lunga fase, dagli storici del diritto per lo più designata col nome di « diritto intermedio », comprensivo anche del diritto romano dopo Giustiniano, i più diversi elementi si mischiano e a poco a poco si ricompongono a unità. Il diritto germanico è pieno di formalismi. Domina il carattere personale, sicchè la procedura medesima rimane essenzialmente privata. Il feudo contamina i caratteri del diritto pubblico e del diritto privato con l'assumere il contratto a istituto fondamentale e con l'attribuire un titolo al dominio pubblico sugli abitanti della terra a colui che di questa era investito.

Ma di fronte alla proprietà feudale rimane sempre la proprietà alloidale, la terra libera, che viene rapidamente aumentando d'importanza.

Dalla concorrenza poi col diritto romano del diritto germanico, del diritto feudale e del diritto canonico, risultò un diritto pratico, consuetudinario che più tardi venne raccolto e

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sistemato dagli « statuti » dei comuni. Sul « diritto comune » esercitano grande influenza le idee della Chiesa, secondo le quali il diritto dell'individuo risulta subordinato al disegno provvidenziale dell'esistenza e la proprietà privata è riconosciuta, ma come una semplice facoltà « *procurandi ac dispensandi* » escludendosi la legittimità dell'abuso del diritto. Sono i concetti della letteratura cristiana che la « scolastica » elabora sulla base di una formale differenza tra il *bonum commune civitatis* e il *bonum singulare unius personae* e di una preferenza del primo sul secondo. Non altera il carattere privatistico della proprietà, la circostanza che nel sistema positivo il diritto individuale sulle cose immobili o mobili fosse circondato da numerosi e variabili limiti di carattere sociale, che per lo più non erano abusi prepotenti di caste, ma volevano contemperare col principio individuale quello dell'interesse collettivo, considerato nella famiglia, nel paese, nella professione o arte, nella città medesima.

Tra il diritto pubblico e il diritto privato, in definitiva, non si riconosce opposizione, ma soltanto distinzione coordinata di interessi.

4. — Invece, il pensiero giuridico individualista rovesciò, fino dalle sue prime posizioni, il senso del rapporto. Esso dette al diritto privato un valore preminente in tutto il quadro del diritto e, secondo l'espressione di Bacone « *jus privatum sub tutela juris publici manet* », concepì l'intero ordinamento giuridico preordinato al fine dell'interesse individuale. Quando si ruppe il sistema medioevale degli ordini e degli stati privilegiati, l'individuo affermò la sua piena autonomia morale ed economica e la « *utilitas singulorum* » fu posta al primo piano nella gerarchia dei valori. Giovanni Locke proclamò che « nella proprietà c'è la libertà e la felicità » e che essa appartiene al diritto di natura. La filosofia economica inglese e la dottrina francese fisiocratica preparano la via libera al danaro nel mondo. Il diritto individuale assume un carattere materialista e si giustifica col semplice riflesso dell'utilità individuale che ricusa di mettere in rapporto colle esigenze del corpo sociale col pre-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

testo che queste si ridurrebbero alla somma degli interessi dei singoli.

Da allora prevalse l'opinione che il diritto avrebbe dovuto avere per unica misura l'interesse del singolo, considerato come il centro di un ordine mondiale della ricchezza, e per tipico strumento il contratto, cioè la volontà individuale, in un regime di illimitata concorrenza dei singoli operanti nella disposizione assoluta della individuale proprietà. La « Dichiarazione dei diritti » francese del 1793 aveva inserito nel catalogo dei diritti dell'uomo il « diritto di proprietà ». Le costituzioni liberali del secolo XIX sancirono perfino una limitazione del potere pubblico di fronte al diritto privato, con una disposizione avente rilievo politico, se non giuridico e costituente un impegno formale del legislatore, come quella espressa dall'art. 29 dello Statuto italiano del 4 marzo 1848: « Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili ».

Sotto l'influenza dell'ideologia politica rivoluzionaria e più ancora delle dottrine del liberismo economico, la codificazione del diritto privato ebbe il suo grande monumento nel *Côde civil,* da Napoleone I pubblicato nel 1804, con un richiamo, allo spirito del diritto romano, richiamo in gran parte arbitrario e dovuto ai filosofi romanisti della scuola del diritto naturale. Il diritto privato si intese come diritto « civile », per eccellenza, in quanto proprio del *citoyen,* cioè proprio dell'uomo come tale. Le « codificazioni », cioè la raccolta in testi organici, redatti con criterio sistematico, delle norme del diritto privato, volle essere una guarentigia per la certezza del diritto. Dal punto di vista estetico parve esprimere la perfezione del tecnicismo giuridico.

Tanta fu la suggestione esercitata dal preconcetto individualistico sul pensiero giuridico che la stessa tecnica del diritto pubblico venne condotta su quella del diritto privato. I concetti dogmatici della personalità giuridica dello Stato e del diritto pubblico soggettivo del cittadino concorsero a ridurre il diritto costituzionale del così detto « Stato moderno » a un compendio di obbligazioni civili tra lo Stato e il cittadino. Il « civilismo », ossia l'interpretazione privatistica del diritto pubblico, auto-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rizzò altresì la tendenza a risolvere il valore degli atti giuridici, compresi quelli di autorità, sui quali riposa l'intero ordinamento giuridico, nel valore del contratto, considerato come la tipica manifestazione della libertà individuale (contrattualismo). In tal modo si venne a scalzare il fondamento morale e politico della legge, la quale, del resto era stata ricondotta anch'essa, attraverso la finzione di una rappresentanza politica, al titolo di un mandato o quanto meno di una delegazione della volontà individuale e quindi di una autobbligazione del singolo.

E sorse addirittura l'idea di un « diritto civile internazionale » movendo dal concetto che il diritto per sua natura tende ad essere internazionale perchè ha per scopo la sicurezza del titolare del diritto (DEMOGUE, *L'unification internationale des droit privè,* 1921). Si auspicò a un « nuovo diritto comune » (SCIALOJA, *Per un'alleanza legislativa fra gli Stati dell'Intesa,* in *Nuova Antologia,* 1916 p. 451). E non si esitò a dichiarare che in tal modo l'ordinamento del diritto privato sarebbe stato definitivamente sottratto all'efficacia dei particolari ordinamenti dei diversi Stati, trasferendosi sulla base di un ordinamento giuridico internazionale, così da avvicinarsi alla fonte del diritto della natura.

5. — Notevole poi è che nell'assetto dello stesso diritto privato nell'ordine individuale si sia proceduto a distinguere tra il cosidetto « diritto civile » e il « diritto commerciale ».

Non solo del periodo del diritto romano, ma anche in quello della legislazione statutaria, vi erano stati istituti appropriati alle particolari necessità dell'attività di scambio. Di essi era cresciuta l'importanza nell'epoca di mezzo, man mano che si verificava la ripresa dei traffici e si delineavano i primi sintomi della economia capitalistica.

Tuttavia tali istituti erano rimasti sempre commisti agli altri del « idritto comune », anche se si collegavano direttamente al costume delle corporazioni dei mercanti (*statuta mercatorum*), formatesi per la debolezza del potere statale. Fu solo attraverso le « *ordinanze* » francesi del 1673 e del 1681 sul commercio marittimo e sul commercio terrestre che il diritto del

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

commercio ritornò nelle mani dell'autorità dello Stato e si ebbe una legislazione specializzata con carattere organico. Mediante il « Codice di commercio » pubblicato da Napoleone I nel 1807 vi fu addirittura una sistemazione del diritto commerciale quale corpo a sè stante delle norme relative all'esercizio della iniziativa economica individuale, in quanto essa tendeva all'obbiettivo della speculazione, specificato nell'atto dell'interposizione nei rapporti di scambio dei beni fra i soggetti.

Il diritto commerciale volle qualificarsi di fronte al diritto « civile » per la maggiore semplicità delle forme e giustificare la sua autonomia con una particolare impronta internazionale, in adeguamento al concetto liberistico della « economia ecumenica », secondo si esprime SOMBART (*Deutscher Sozialismus*. 1932). Durante il secolo scorso si svolse in modo esuberante a fianco, fuori e contro lo stesso codice civile, anche con numerose leggi particolari in aggiunta al codice di commercio. Riuscì a penetrare in gran parte del contesto dell'economia agricola ed esercitò una grande influenza su tutto lo spirito del diritto privato. In ispecie assunse un carattere peculiare per l'organizzazione dell'impresa .

In prevalenza il diritto commerciale era stato un « diritto professionale », vale a dire il diritto di una particolare categoria di cittadini (*mercatores*), per la quale rappresentava un particolare statuto disciplinare. Mediante la codificazione era diventato un diritto oggettivo, ossia impersonale, qualificato semplicemente dalla natura dell'atto giuridico che esso regolava (atto di commercio). In siffatti termini si elaborò e si esaltò il principio della limitazione della responsabilità personale fino alla figura dello « anonimato », figura che diventò prevalente nel sistema del diritto commerciale e si accompagnò al collasso della grande impresa capitalistica, iniziatosi fin dagli ultimi decenni dello scorso secolo. Il principio stesso della proprietà venne così spersonalizzato dal diritto commerciale col moltiplicarsi di finzioni, dietro le quali si celano persone inafferrabili (plutocrazia). Come scrive DE STEFANI (*Confidenze e Convinzioni*, 1941) l'istituto della « commissione » si è venuto a estendere nell'ordine economico con tutte le conseguenze mo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rali di una spersonalizzazione del cosidetto « datore di lavoro » di fronte alla personale responsabilità del lavoratore nella impresa.

6. — Dal riconoscimento del diritto privato quale dominio esclusivo dell'individuo provenne la nozione errata di una sfera dello Stato distinta dalla sfera dell'individuo, avvisandosi per giunta che l'autorità pubblica fosse impotente a modificare i limiti fra l'una e l'altra. Provenne altresì l'illusione politica di poter reprimere, mediante un sistema penale apposito, le tendenze all'associazione professionale, e assicurare le condizioni effettuali della libera concorrenza che pur si voleva presentare come una « legge di natura ».

Senonchè tali concetti apparvero ben presto fallaci e i codici risultarono rapidamente superati dalla lotta di classe, la quale prorompeva dall'applicazione del dogma della libertà economica, ossia della concorrenza, per cui al lavoro umano veniva riferito il carattere di merce commisurandolo all'altezza del prezzo. Nello stesso tempo la critica socialista denunciava la parzialità di una interpretazione dell'interesse individuale che era appropriabile soltanto ai detentori della proprietà, i cosidetti borghesi, e qundi a una minoranza del corpo sociale. Essa scopriva la base meramente materialista del diritto privato.

Il fenomeno sindacale, dei raggruppamenti tra interessi similari e omogenei, si affermò non solo nell'ordine del lavoro, a partire dalle *Trade Unions* inglesi fino alle più recenti « Unioni internazionali del lavoro; ma anche in quelle dell'impresa economica con le figure vaghe dei consorzii, cartelli, *trust*, ecc., designate nel nome generico di « unioni industriali » o « intese dei produttori ». Nell'uno e nell'altro caso si assumeva di voler reprimere l'abuso del diritto che scaturiva dalla interpretazione assolutista del diritto patrimoniale dei singoli e di voler eliminare il logoramento delle forze cagionato dalla libera concorrenza.

Dopo aspra lotta i governi dei vari Stati, nel corso del secolo XIX, dovettero riconoscere la leceità dei sindacati dei lavoratori, revocare le norme contro le coalizioni operaie e adot-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tare un intervento sempre più esteso nella materia economica. Ciò avvenne in sede di attività giuridica, con l'imporre particolari provvidenze alle aziende nell'interesse dei lavoratori o in sede di una attività di fatto con l'impianto di un sistema progressivo di servizi pubblici diretti allo scopo di realizzare in misura sempre maggiore le utilità materiali del cittadino. Meno decisa fu sempre la resistenza contro le intese industriali che con la forza del denaro dominavano i governi e talvolta concorrevano all'espansione imperialista di certi paesi privilegiati. Del resto queste operavano coi mezzi del diritto vigente, ancorchè contro lo spirito di esso, richiamandosi al principio della libertà dei contratti e a quelli della deroga volontaria della giurisdizione pubblica nei rapporti di diritto privato. Clausole penali e clausole compromissorie assicuravano il rispetto alle decisioni di coloro che dirigevano tali unioni.

A dispetto dunque dei « civilisti », che si sforzavano a difendere il principio della codificazione, si constatò nel ciclo della democrazia sociale, vale a dire, del compromesso tra liberalismo e socialismo, diretto ad eludere le minacce della rivoluzione proletaria, la comparsa di una « legislazione sociale » ispirata al concetto di una « difesa del debole » e al motivo degli « interessi di massa ». Di carattere imperativo e necessario, la legislazione sociale, pur essendo rimasta fuori dei codici, venne ad alterare i ltipo di parecchi istituti del diritto privato, mentre mutava le caratteristiche concettuali di questo diritto il quale, in teoria, si sarebbe dovuto qualificare per la natura essenzialmente dispositiva dei suoi comandi e per l'esclusiva presenza nei suoi rapporti di soggetti privati.

7. — Il senso sociale del diritto invase pure le costituzioni politiche. Nei testi costituzionali adottati dopo la prima guerra mondiale dai nuovi Stati sorti nel centro del continente europeo, si fa luogo a nuove dichiarazioni o elencazioni dei diritti. In queste appare l'idea di una « difesa sociale della persona » e appare il limite, in nome di un'interesse sociale » a certi diritti già ritenuti fondamentali per la personalità individuale, tra i quali, talvolta, anche il diritto di proprietà, sebbene al ri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

guardo di questo prevalgano tuttavia dichiarazioni di guarentigia.

Soprattutto è una serie di obbligazioni a contenuto economico che lo Stato viene ad assumere verso i singoli, secondo il principio solennemente affermato dall'art. 151 della Costituzione repubblicana tedesca, detta di Weimar, dell'11 agosto 1919: « La vita economica deve essere organizzata in conformità ai principî della giustizia, così da garantire a tutti una esistenza degna dell'uomo ». Questa costituzione è stata giustamente considerata la tipica manifestazione della ideologia sociale della democrazia, nei termini fissati dalla collaborazione fra i tre partiti che allora in Germania rappresentavano la concezione liberale, marxista, e cristiano-sociale della vita.

Senonchè tra i nuovi diritti sociali dei sistemi democratici si trovava enunciato anche quello della « libertà sindacale ». Si sarebbe dovuto trattare della libertà, così per gli imprenditori, come per i prestatori di lavoro di associarsi alla difesa dei propri interessi professionali e di conseguenza, della libertà dei gruppi professionali che ne risultavano, di agire nella rappresentanza e nella tutela di quelli interessi medesimi. Questa azione solo in misura assai ristretta poteva assumere il valore di una attività giuridica; per lo più essa si esplicava in operazioni di fatto nei confronti di altri gruppi e dei singoli. Comunque, accanto e al di sopra di un diritto dei singoli alla « associazione sindacale », sorgeva il concetto di un diritto alla « azione sindacale », riferito al gruppo come tale.

La parte XIII del Trattato di pace di Versaglia aveva addirittura affermto che il riconoscimento della libertà sindacale, così per i datori di lavoro, come per i lavoratori, si doveva considerare « una della condizione della pace nel mondo », e la libertà sindacale, con le sue pratiche manifestazioni, venne a scuotere nelle basi tutto l'edificio dell'ordine individualista, così nel sistema del diritto pubblico, come in quello del diritto privato. Essa sopprapponeva al contratto, così come alla legge la volontà di coloro che dirigevano in modo irresponsabile le masse lavoratrici o le forze del capitale e che aspiravano al dominio della professione. L'associazione professionale si riaffermava

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quale terzo potere tra l'individuo e lo Stato. Un nuovo e più grave abuso del diritto sorgeva dall'azione dei gruppi sindacali a vantaggio di pretesi « interessi collettivi », i quali in effetto si riducevano a monopolii particolari.

Fu in siffatto clima che dal socialismo anarchico, sotto la spinta di motivi materialisti e sensualisti, si pose avanti una serie di pseudo diritti, come il « diritto alla vita », alla felicità, all'amore, i quali si richiamarono, anzichè alle austere nozioni del diritto, alle utopie cosmiche. Essi venivano presentati col significato di diritti assoluti, esigibili contro tutti e irrinunciabili dal titolare, sulla base dell'uguaglianza degli individui davanti alla natura.

Il 10 luglio 1918 il V congresso nazionale dei Sovieti emanava la « dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore sfruttato ». Nell'aperto proposito « di sopprimere lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, di annullare la divisione della società in classi, di sterminare gli sfruttatori », si proclamava la abolizione della proprietà privata della terra, il passaggio delle banche allo Stato, il lavoro generale obbligatorio.

8. — A questo momento nel campo teoretico si delineò la necessità di rivedere la classificazione delle utilità giuridiche che sembrava ormai sottrarsi alla tradizionale dicotomia e di riesaminare il concetto dell'ordine pubblico, il quale, secondo la visuale civilistica, avrebbe dovuto essere una prerogativa limitata al diritto pubblico.

Si è detto che la legislazione sociale aveva alterato i contrassegni formali del diritto privato. Ciò si era verificato anche nel settore dei rapporti a contenuto patrimoniale, la relatività per i quali si assumeva con valore categorico il carattere di diritti privati. Si accordava dai « civilisti » che il diritto di famiglia si potesse sostenere su disposizioni imperative, senza cessare di essere una parte del diritto civile. Si arrivava anche a consentire che i diritti reali potessero venire disciplinati, almeno in parte, con norme di ordine pubblico attesa l'importanza di essi nel commercio dei beni. Però il principio della sovranità del contratto, secondo il quale « il contratto individuale ha valore

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di legge fra le parti », si opponeva all'invasione del suo campo da parte della pubblica autorità. La sfera dell'individuo e la sfera dello Stato avrebbero dovuto rimanere in questo campo nettamentedistinte.

Al preteso sindacalismo libero i dottrinari del Codice civile si indussero quindi ad applicare gli schemi del diritto privato. Era l'illusione di ridurre il fenomeno al titolo del consenso individuale e di mantenerlo nella sfera dell'individuo. La formula di « contratto collettivo » invalsa nel periodo attestò il proposito di assumere a manifestazioni di volontà, sulla base di un presunto mandato dei singoli interessati, gli atti sostanzialmente normativi e autoritari compiuti dai sindacati e imposti con la loro forza sociale. Dal titolo del mandato si vollero derivare le facoltà inerenti alla cosidetta azione sindacale esercitata dal gruppo per imporre il contratto collettivo.

Così si formò la dottrina del « sindacalismo giuridico ». Essa provocò una grande confusione dei concetti con l'appellarsi a un « diritto sociale » che voleva spiegare in rapporto a un cosidetto interesse collettivo. Questo era assunto quale una posizione nuova e quasi intermedia tra l'utilità dello Stato e l'utilità del singolo, o come il comune denominatore di tali utilità, sebbene in definitiva lo si riconoscesse sempre nelle utilità individuali considerate in funzione della loro somma aritmetica, ossia della « massa ».

Sotto la suggestione di simile veduta, di un interesse sociale indeterminato e invadente tutte le manifestazioni del diritto, il pensiero giuridico individualista si adattò ad ammettere che il concetto di ordine pubblico, in quanto « ordine sociale », non fosse esclusivo al diritto pubblico, ma comune a tutto l'ordinamento giuridico e che si potesse parlare di un diritto privato di ordine pubblico, così come di un diritto pubblico che non sarebbe stato tale. Se ne dedusse, in ispecie dalla dottrina francese sulla « relatività dei diritti », il criterio che in ogni diritto è « una prerogativa sociale che l'individuo realizza e deve utilizzare in una direzione sociale, conforme allo spirito dell'istituzione, *civiliter* (JOSSERAND); donde la teoria dell'« abuso del diritto », identificato nella lesione di un altro interesse indivi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

duale, dacchè l'ordine sociale era inteso solo come una somma degli interessi dei singoli.

9. — In prosieguo, svolgendo il presupposto sociale sempre nel senso individualista, si arrivò addirittura a sstenere l'identità del diritto pubblico col diritto privato. Si disse che « a favore della distinzione, un tempo ritenuta fondamentale nulla si poteva più argomentare dalla natura dei bisogni più o meno generali o speciali ai quali il diritto vuol dare soddisfazione ». I bisogni della collettività statale o di qualsiasi altra collettività essendo soltanto quelli degli individui che la compongono, non vi è alcuna differenza tra le regole giuridiche semplicemente perchè esse siano devolute a soddisfare gli uni o gli altri » (ROGUIN, *La science juridique pure* 1928 III, pag. 549).

Infatti, una volta smarrita l'idea del valore organico dello Stato e ridotto all'individuale il contenuto di ogni diritto diventava inevitabile la conclusione monista. Questa conclusione può essere del tutto indifferente ai cultori del metodo tecnico giuridico, per i quali « il contenuto della sfera dello Stato è quello determinato dall'ordinamento giuridico » (S. ROMANO *Corso di dir. cost.* 1933 pag. 57 e seg.). Invece per una dottrina etico politica, la quale insiste sulla importanza dei valori spirituali, il monismo giuridico si presenta come la negazione categorica di quella distinzione tra il bene comune e il bene individuale che ha sostenuto nei secoli la marcia della nostra civiltà e come la giustificazione del capitalismo di Stato fatto proprio dallo esperimento sovietico.

Ma nemmeno questo esperimento potè spingersi fino a stroncare ogni traccia del diritto privato. La politica di ricostruzione dell'economia russa, inaugurata da Lenin con la Dichiarazione al IX Congresso dei Sovieti del 31 dicembre 1921, la « *nep* » (Nuova economia politica), non avrebbe avuto possibilità di successo se non si appoggiava sulla restaurazione di una elementare sicurezza nei rapporti giuridici e di una minima autonomia individuale. Ne nacque il Codice civile sovietico, entrato in vigore il 1° genaio 1923, il cui carattere è senza dubbio molto diverso da quello delle codificazioni occidentali. Esso ristabilì,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sia pure in una misura ridotta, in via di massima ai soli beni immobili, il diritto della proprietà privata (proprietà personale); la efficaca dei contratti e perfino la delazione successoria. Ma non seppe andare oltre alla concezione socialdemocratica dell'abuso del diritto che affidò alla repressione del giudice a tutto scapito della consistenza del suo contenuto. Affermò infatti nella sua parte generale: « I diritti civili sono protetti dalla legge, salvo il caso in cui essi siano esercitati in un senso contrario alla loro destinazione economica e sociale ».

L'ultima costituzione dell'U. R. S. S. del 1936 ha dichiarato (art. 4): « La base economica dell'U. R. S. S. è costituita dal sistema socialista dell'economia e dalla proprietà socialista degli istrumenti e dei mezzi di produzione ». Però ha dichiarato ancora (art. 5): « La proprietà socialista nell'U. R. S. S. riveste la forma sia di proprietà dello Stato (bene del popolo intiero); sia la forma di proprietà colcoziana (proprietà delle Unioni cooperative) »; aggiungendo (art. 9): « A lato del sistema socialista dell'economia che è la forma dominante la legge ammette le piccole economie private dei contadini e artigiani fondate sul lavoro personale, escludendo lo sfruttamento del lavoro altrui ».

10. — In piena opposizione al concetto individualista, socialista o capitalista che esso sia, di un ordine mondiale della produzione, cioè di una economia ecumenica, le rivoluzioni nazionali e popolari proclamano l'ordine nazionale della produzione. I fini dell'economia cessano di essere di esclusivo rilievo individuale. Lo Stato risulta un soggetto dell'economia. In quanto comunità nazionale diventa una unità economica, al medesimo titolo che unità politica e unità morale. L'ordine dell'economia si concreta in un ordine nazionale.

In questo senso risultano orientate le legislazioni italiane, germanica e spagnola e altre accennano ad orientarsi.

Testualmente il paragrafo II della Carta Italiana del Lavoro, prima nella serie, ha precisato: « *Il lavoro sotto tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali è un dovere sociale* ». *Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale. I suoi fini sono unitari e*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale ».

Da siffatta proposizione movendo si è affermato subito da qualche scrittore in Italia che sarebbe stata abolita la distinzione tra il diritto pubblico e diritto privato. Si è parlato di una pretesa proprietà corporativa che sarebbe un tempo pubblica e privata e che sarebbe il nuovo modo di essere rella proprietà nel sistema della corporazione. Anche nella letteratura nazionalsocialista tedesca si è sostenuto, da qualche parte, che la distinzione, ignota all'antico diritto germanico, e dovuta alla tardiva ricezione del diritto romano, sarebbe di applicazione impossibile di fronte al concetto che ogni diritto deve essere riportato alla comunità nazionale. (HUBER; MICHAELIS; contra KÖLLREUTTER).

Ma una simile tesi non si trova giustificata se si procede ad un esame un poco più profondo del significato proprio all'ordine nazionale della produzione quale è instaurato in Germania e in Italia. Questo è un ordine integrale, unitario, ma complesso, che non elimina nè il dato dell'interesse individuale, nè l'elemento della iniziativa economica privata, il che è a quanto dire della volontà individuale ».

La Carta del Lavoro Italiana dopo aver sancito quel dato nel riferimento al paragrafo II, ha riconosciuto questo elemento con la dichiarazione resa nel paragrafo VII: « *Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nello interesse della nazione* ». Analogamente il paragrafo XII del *Fuero del trabajo* spagnolo, promulgato con decreto del 9 marzo 1938 afferma che « lo Stato riconosce e protegge la proprietà privata come mezzo naturale per l'adempimento delle funzioni individuali, famigliari e sociali. Ogni forma di proprietà è subordinata all'interesse supremo della nazione ».

L'economia nazionale è dunque, prima di tutto, il risultato di un coordinamento delle economie individuali secondo un piano stabilito dall'autorità pubblica. A tale condizione l'ordine « nazionale » della produzione esprime una terza soluzione fra quella « individuale » o liberale e quella « sociale » o socialista

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e non già un compromesso tra l'una e l'altra, come per l'appunto i sistemi social-democratici.

11. — La legislazione dei diversi Stati totalitari si è affermata in un sistema positivo, variamente organizzato nei suoi particolari, in corrispondenza al concetto di una « iniziativa economica privata » da condurre a un risultato unitario nazionale, attraverso l'attività giuridica delle associazioni professionali. Nel sistema italiano gli antichi « sindacati liberi » sono stati trasformati in pubbliche istituzioni e costituiti nella sede di una autonomia funzionale controllata dagli organi centrali del governo. I concetti di classe o di categoria sono ridotti a semplici criteri di competenza per materia nell'assetto delle pubbliche istituzioni professionali. Queste vengono distribuite secondo il duplice concetto delle posizioni di azienda e dei rami di produzione e sono variamente coordinate nell'esercizio della loro potestà di regolamento dei rapporti individuali di lavoro e di scambio.

Tali le linee elementari di quello che si chiama l'ordinamento corporativo italiano. Esso non può identificarsi con l'ordine nazionale della produzione, perchè altro non è che uno dei metodi per l'attuazione di questo; vale a dire uno strumento di tale ordine. « La corporazione » — è stato autorevolmente detto — « appartiene all'ordine dei mezzi, non a quello dei fini ». Per contro possiede valore qualificante del tipo dello Stato totalitario; donde l'appellativo di « Stato corporativo » in equivalenza a quello di « Stato fascista ».

Precisamente l'ordinamento corporativo regge sul duplice presupposto della libertà dell'individuo nell'attività di produzione e di un largo decentramento delle funzioni legislative dello Stato agli organi delle associazioni professionali, operanti nell'interesse uno e indivisibile della comunità nazionale. Si tratta in tal modo di trovare la sintesi migliore tra la direzione statale della produzione e l'iniziativa economica privata.

Grazie all'ordinamento corporativo l'ordine nazionale della produzione non è l'effetto di una gestione materiale della economia da parte dello Stato (capitalismo di Stato) e nemmeno di

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

un controllo burocratico sugli interessi economici privati, quale si potrebbe ottenere anche sul fondamento di una legislazione imperativa estesa a tutti i rapporti di scambio.

L'ordine nazionale della produzione, appunto per ciò che è anche un ordine corporativo, non è un ordine meccanico; ma è un ordine morale. La qualifica di « nazionale » lo precisa di fronte all'indistinto concetto della « socialità », nel quale si è smarrito, nella sua decadenza, lo spirito della civiltà individualista. Sopratutto lo precisa di fronte all'interpretazione classista che aveva accolto la legislazione socialdemocratica e per cui il « diritto sociale » sarebbe stato il complesso delle norme protettive dei lavoratori. L'ordine nazionale appare una nuova interpretazione dell'ordine pubblico, come di un ordine organico, in cui la personalità dell'individuo e la personalità dello Stato-nazione non vengono contrapposte, ma trovano la loro giusta e appropriata posizione e il loro coordinamento nella subordinazione dei fini dell'individuo a quelli della comunità nazionale.

Vedremo fra poco quali conseguenze si debbano trarre da siffatta constatazione, perciò che interessa la distinzione fra il diritto privato e il diritto pubblico nel quadro dell'ordine nazionale e per ciò che interessa la definizione del « diritto di proprietà ». Diciamo intanto che se non si offre ancora agevole via alla sistemazione delle idee, ciò si deve alla perdurante perplessità della scuola italiana di fronte al problema delle scienze « morali », cioè di quelle scienze tra cui va compresa anche la scienza del diritto.

Accusano lo sbandamento dottrinario i contraddittori tentativi compiuti allo scopo di definire e di sistemare a titolo autonomo, nei programmi di insegnamento, una nuova disciplina del « diritto corporativo », in aggiunta e a fianco delle materie abituali e il persistente ricorso per spiegare questo diritto a motivi della dottrina socialdemocratica. La confermano gli ostacoli frapposti fino a ieri ad una rettifica dell'indirizzo meramente tecnico quale era prevalso nell'opera della revisione dei codici del diritto privato, promossa dalle leggi di delegazione del 1923 e del 1925 senza alcun richiamo alla nuova dottrina dello Stato e ai principî generali del nuovo ordine.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

12. — Soltanto colla legge 30 gennaio 1941 n. 14 venne rettificato l'indirizzo dei lavori per i nuovi codici del diritto privato. Mediante tale legge fu in modo solenne confermata la recezione della Carta del Lavoro nell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano e, in via formale, le dichiarazioni in essa contenute furono erette a « principi generali dell'ordinamento giuridico e a criteri direttivi per l'interpretazione e l'applicazione della legge » (art. 2).

Intanto il materiale contenuto nel Codice Civile del 1865 del Codice di procedura civile del medesimo anno, nel Codice di commercio del 1884, veniva rielaborato secondo il principio dell'ordine nazionale della produzione. La stessa ripartizione sistematica dei codici era cambiata e si poneva fine all'autonomia del diritto commerciale, incorporandone gli istituti sotto il titolo di un « Libro del Lavoro », nel contesto del « Codice Civile ». Sotto questo aggettivo si spiegava che si dovrà ormai intendere il Codice che racchiude il « diritto nazionale degli italiani ».

Non è qui luogo ad approfondire l'esame del nuovo sistema del diritto privato dello Stato totalitario italiano. Si può peraltro affermare che il sistema è dominato dalla distinzione tra l'attività giuridica del singolo che è volta alla soddisfazione di utilità meramente personali e domestiche e quella che intende, in via autonoma o subordinata, allo svolgimento di una impresa di produzione. In questo senso l'art. 2 del Libro della proprietà ha stabilito: « I beni sono sottoposti alla disciplina dell'ordinamento corporativo, in relazione alla funzione economica e alle esigenze della produzione nazionale ». Ne deriva che in parecchie situazioni si accorda una considerazione preferenziale all'iniziativa economica privata sugli interessi di mero godimento. Per contro la propriet privata, come espone la relazione al codice civile, è riconosciuta e protetta nella sua funzione produttiva e muta il carattere dei suoi limiti. Questi assumono spesso l'indole di obligazioni positive, non soltanto di non fare e di tollerare, ma altresì di fare, sicchè l'interesse pubblico da il contenuto al diritto privato.

Inoltre la unificazione del diritto civile col diritto commerciale ha condotto ad unificare la disciplina giuridica delle

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

obbligazioni, la quale, superata la distinzione tra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali, si precisa come un regolamento della iniziativa economica, per cui questa si trova conformata alle superiori esigenze della produzione nazionale.

Finalmente il diritto processuale civile è stato riorganizzato nel concetto di avvicinare la giustizia al popolo, semplificando e sveltendo il rito e in quello di accrescere l'applicazione del cosidetto principio inquisitorio nelle cause attinenti a rapporti giuridici non disponibili, soprattutto coll'estendere l'intervento e i poteri del pubblico ministero, e coll'ammettere nelle controversie individuali in materie corporative l'intervento delle associazioni sindacali.

13. — In conseguenza di tutto ciò è incontrastabile, pur nella linea di una valutazione tecnica del diritto, l'esistenza nell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano di un « diritto privato » in corrispondenza al riconoscimento di interessi privati e uno notevole sfera di autonomia giuridica dell'individuo. Questa, peraltro, nemmeno nelle materie patrimoniali, ha valore fisso e assoluto, ma viene posta in un rapporto mutevole, e pertanto attivo e dinamico, con l'interesse della produzione nazionale. E' un rapporto determinato per l'intervento di norme cogenti, le quali scaturiscono anche dalle nuove fonti del diritto costituite dall'ordinamento corporativo e che in sede preventiva imprimono un particolare comportamento al diritto del singolo.

Del tutta inaccettabile è la tesi sostenuta da qualche esegeta dell'ordinamento corporativo nel senso di un « *tertium genus* » da riconoscere tra il diritto pubblico e il diritto privato, sotto la specie di un « diritto collettivo » che starebbe in riferimento a pretesi « interessi di categoria ». Non è infatti possibile ammettere la prevalenza sull'interesse privato di altro interesse che non sia di ragione pubblica e, come avvertiva ROMAGNOSI (*Prolegomeni dell'alta legislazione,* XV) « l'idea di pubblico sempre di sua natura esclude la divisione delle parti di una medesima società ».

La distinzione tradizionale fra i due rami del diritto permane, però con mutati caratteri e deve essere spiegata con cri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

teri diversi da quelli utilizzati al riguardo e, dei quali, del resto, è stata da tempo riconosciuta l'insufficienza scientifica.

Non rileva all'uopo la diversa natura delle norme che, secondo l'insegnamento prevalente, dovrebbero essere in modo tipico cogenti per il diritto pubblico e meramente dispositive, cioè derogabili dalle volontà dei singoli, per il diritto privato. La normazione corporativa è invece formata in prevalenza da disposizioni di « carattere costitutivo » che si sostituiscono, cioè, alla volontà stessa dei singoli nel contenuto del rapporto, il quale però rimane tipicamente un rapporto tra interessi privati.

Nemmeno può rappresentarsi ancora il diritto pubblico come quello che sarebbe dominato dal criterio funzionale, per cui le potestà da esso conferite ai propri soggetti avrebbero il valore di un dovere: mentre il diritto privato sarebbe la sfera delle autonomie meramente lecite. E per vero l'esplicazione stessa dell'attività di produzione, quella che il pragar. II della Carta del Lavoro chiama « lavoro », nell'ampia accezione della parola, costituisce « ragione di responsabilità giuridica dei singoli » nelle materie regolate dalla norma corporativa e questa responsabilità si concreta nello specifico istituto della « responsabilità corporativa » introdotto dagli art. 2088 e segg. del nuovo Codice civile.

Finalmente non si può ripetere che il diritto pubblico sarebbe quello relativo agli interessi che lo Stato assumerebbe come propri e attuerebbe coi propri mezzi, mentre il diritto privato consisterebbe negli interessi che sono abbandonati dall'ordinamento giuridico alla iniziativa e alla disposizione dei singoli. E per vero gli interessi della produzione, ancorchè affidati all'iniziativa individuale, nel quadro dell'ordine nazionale, risultano interessi propri dello Stato, in quanto lo Stato vuol essere riconosciuto, nella pienezza del suo valore, nazionale, anche come una unità economica e quindi come un soggetto dell'economia. Per contro la stessa disponibilità del diritto privato è, in parecchie situaioni attenuato o soppresso. In verità, il problema della distinzione fra il diritto pubblico e il diritto privato è un problema di tecnica e un problema di dogmatica nel medesimo tempo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

14. — Nel quadro dell'ordine nazionale la distinzione tra diritto pubblico e privato risulta confermata fondamentalmente dalla presenza di numerosissimi rapporti giuridici stabiliti sulla base di un interesse privato. L'interesse privato è normalmente riconosciuto per ciò che dà luogo a un diritto di azione del singolo e rimane in piedi l'ordinamento della giurisdizione ordinaria distinto dalla giurisdizione amministrativa. Non sopprimono il carattere privatistico i mezzi istituzionali e le disposizioni normative introdotti per ottenere la disciplina delle attività corrispondenti.

Ma muta l'indole del diritto privato, perchè l'interesse che è alla sua base non è se non un momento della vita nazionale del diritto, dalla quale il diritto individuale si deduce come da un valore a sè stante e trascendente. Donde il tenore in prevalenza necessario e cogente della disciplina cui il diritto privato viene sottoposto e i sempre più numerosi elementi pubblicisti che vengono inseriti nella sua struttura.

Per rifarsi a una formula già sfruttata può dirsi che il diritto privato nell'ordine nazionale è un « diritto privato di ordine pubblico ». Lo è in atto almeno nella misura in cui i rapporti sono regolati di autorità ai fini dell'ordine nazionale. Lo è in potenza per ciò che nel suo contenuto ogni interesse giuridico è una prerogativa conferita al singolo dalla nazione, perchè ai fini dell'ordine nazionale lo eserciti. Nello « Stato totalitario » non esistono sfere sociali estranee allo Stato, e tanto meno chuise allo Stato. Dove che cooperazione tra gli uomini cioè intervento di pubblica autorità.

Il rapporto tra i beni materiali e l'uomo, insomma, è quello che risulta dai compiti a questo attribuiti nel consorzio civile da una ragione superindividuale. E quindi dalla diversa nozione della « personalità » dell'uomo, quale membro di una comunità nazionale in contrapposto a quella dell'« individualità » dell'uobo, affermata dal razionalismo. Così la dottrina e il sistema nazionale restaurano con l'autorità dello Stato la dignità dell'uofo, in quanto questo elevano, nello stesso esercizio del suo diritto privato, a ministro dell'ordine pubblico.

Per il diritto nazionalsocialista scrive KÖLLREUTTER (*Deuts-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ches Verfassungrecht, 1938 p. 10): « Nello Stato nazionale i concetti basilari del diritto sono di natura generale. Così il diritto nazionale non conosce il diritto di proprietà nel senso liberale; non soltanto nel senso nazionale. Tutto l'ordinamento giuridico dev'essere collegato alla struttura organica della nazione ».

E veramente il « diritto del lavoro », nel sistema liberale argomento di un rudimentale istituto del diritto privato è, nel nuovo sistema il sostegno di tutto il diritto dell'economia, non solo, ma si proietta nel diritto pubblico costituzionale e internazionale, qualificando il concetto di « Stato totalitario » nel senso popolare della parola. Assolutamente inconciliabile colla dottrina nazionale è la teoria che vorrebbe dare un diverso fondamento al diritto pubblico e al diritto privato.

Ad altra logica che non sia quella formale del diritto spetta l'argomento del « bene comune » nel suo nesso col bene individuale, tanto sotto l'aspetto morale quanto sotto l'aspetto economico, secondo quell'antica idea « *socialetica* », la quale condanna così il collettivismo che assorbe tutti i diritti individuali, come l'individualismo che disconosce le necessità sociali rappresentate dalla nazione.

Il « Codice civile » italiano del 1942 ritorna, in termini rinnovati, alla tradizione della stirpe.

Carlo Costamagna

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L'impresa agraria nel libro del lavoro

Se non può dirsi che ove è agricoltura è impresa — non lo è, infatti, quando l'agricoltore basta coi propri mezzi o con quelli dei componenti la famiglia alla produzione agraria —, è certo che più spesso l'agricoltore, quale soggetto organizzativo della produzione agraria, nelle sue diverse forme, dà vita ad una impresa grande o piccola. Per questo, il libro del lavoro del nuovo codice, disciplinando l'impresa « come attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio dei beni o dei servigi » (art. 28), ha tenuto conto anche di quella agraria, con riguardo, sia del « piccolo imprenditore coltivatore diretto che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia » (art. 29), sia « dell'impresa agricola » (art. 81 e seg.): quest'ultima posta come vera impresa nel sistema del codice.

L'attrazione, per la prima volta operata, dell'impresa agraria nel campo legislativo dell'impresa in genere, poteva avere gravi conseguenze.

Essa importava la collocazione su un medesimo piano delle imprese agraria e commerciale. Allora, le stesse esigenze di ordinamento unitario della materia profilavano una conforme considerazione dei due imprenditori. Evento questo che sarebbe giunto inatteso.

La sottrazione dell'impresa agraria al principio della commercialità dell' impresa era stata sancita dal codice di commercio dell'82 (art. 5) — già prima da quello del '65 (art. 724), riproduzione, sul punto, del codice di commercio francese (art.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

638) —; ed era generalmente apprezzata [1]. Chè sempre è apparso ingiustificato e nocivo, all'esplicazione dell'attività agricola, inceppparla con gli obblighi e preoccuparla con le sanzioni proprie dell'attività commerciale: e così non auspicabile una trasformazione giuridica dell'agricoltore in commerciante. La regola non era contraddetta per ciò che le società costituite per l'esercizio dell'agricoltura assumessero « le forme delle società per azioni », siccome per l'art. 229 cod. comm. quelle forme « possono assumere le società civili », restando « sottoposte alle disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ». Piuttosto, secondo la opinione comune, l'agricoltore diveniva commerciante, allorchè la sua attività di trasformazione o vendita di prodotti, evadendo la potenzialità dell'azienda agraria, si rendeva idonea ad una vita indipendente e pertanto costituiva una autonoma industria [2]. Ma, è evidente, allora, in un dato campo di attività, risaltava la figura del commerciante in quanto, appunto, dileguava quella dell'agricoltore. Che se in appresso si opinò, *de jure condendo* (e l'opinione fu accolta nell'art. 4 del progetto 1925 di codice di commercio elaborato dalla Sottocommissione reale per la riforma dei codici), dovesse essere « regolata dal diritto commerciale la vendita che il proprietario o il coltivatore facesse mediante spacci aperti al pubblico di prodotti del suo fondo o di quello da lui coltivato », ci si affrettò anche a soggiungere che « colui che esercita gli spacci menzionati nell'art. 4 non acquista la qualità di commerciante » (art. 10). Così, anche in questa ipotesi ventilata, come già in quella prevista dal-

(1) Isolata restò l'opinione di qualche scrittore che — introducendo una distinzione ignota al codice — ritenne passasse sotto la disciplina della legge commerciale la grande impresa agraria (MANARA, *Gli atti di commercio*, Torino, 1887, n. 22; CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro*, I, Roma, 1913, pag. 68, nota; ROCCO, *Principi di diritto commerciale*, Torino, 1928, pag. 198, nota). Contro ARCANGELI, *Istituzioni di diritto agrario*, Roma, 1936, n. 9; CARRARA, *Corso di diritto agrario*, Roma, 1938, n. 16.

(2) A questa ipotesi si riferiva il progetto della Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale (1922) che conteneva questa disposizione: « Gli atti attinenti all'esercizio dell'agricoltura non sono commerciali a meno che questa non sia esercitata come impresa di trasformazione e di vendita dei prodotti ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'art. 229 ricordato, vigevano regole del commercio per un soggetto rimasto meramente civile. In conclusione all'agricoltore si ritenne ripugnasse sempre la posizione di commerciante: onde la inconfondibilità degli imprenditori e delle imprese agraria e commerciale. Poteva, ora, il nuovo codice attuare una equiparazione? Sarebbe stato uno strappo alla tradizione sorretta da esigenze assai più sostanziali di quelle della unità dell'ordinamento in materia.

In realtà la tradizione è stata rispettata.

Mentre, seguìta la unificazione del diritto delle obbligazioni, è venuta meno la possibilità di assoggettare la vendita dei prodotti a regole diverse dalle civili, pur prescindendo dalla posizione di commerciante del venditore, non è altrettanto a dirsi dell'osservanza di formalità commerciali da parte di soggetto non commerciante: onde è rimasta ferma la norma per la quale le società possono assumere — ed in genere — le forme commerciali, con l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, « anche se non esercitano attività commerciale » (art. 142): quale l'agraria. Si è poi precisato che l'imprenditore agricolo può in un dato campo di attività divenire imprenditore commerciale (art. 81) « quando le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura »: perdendo così il carattere di accessorietà per divenire autonome. Ciò già rivela essersi evitata la fusione dell'impresa agraria con la commerciale e mantenuta la demarcazione tra i due imprenditori.

Ma la separazione risulta poi chiara da tutta la disciplina dell'impresa: e dalla stessa sistemazione del codice. Ove, premesse norme generali (che riassumono i doveri sociali dell'imprenditore e raccolgono le regole sul rapporto di lavoro) (titolo II, capo I), si tratta l'impresa agricola (capo II) separatamente dall'impresa commerciale (capo III); chè tale è l'impresa soggetta a registrazione (art. 141 e 143): l'una e l'altra diversamente disciplinate. La impresa commerciale soggetta a registrazione per la pubblicità dell'inizio, delle modificazioni, della cessazione (art. 148) e dei contratti di trasferimento della proprietà e del godimento dell'azienda (art. 490); tenuta alle scritturazioni ge-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nerali, almeno, ed alla conservazione delle scritture (art. 150 a 156 richiamati dagli art. 237, 250, 355, 422, 450); sottoposta, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo (art. 157). La impresa agraria dispensata dalla registrazione (art. 82) (escluso il caso dell'art. 142), dalle scritturazioni generali e dalla conservazione delle scritture (*a contrario* dall'art. 150), sottratta alle procedure speciali in caso di insolvenza (*a contrario* dall'art. 157). Si è anche fondatamente avvertito (¹) che la ditta non è immaginabile senza il registro delle imprese. Comunque, non avrà certo la stessa importanza per le due imprese: sebbene si preveda la ditta prescelta dall'imprenditore in genere (art. 497) e si dichiari che l'imprenditore «usufruttuario dell'azienda *deve* esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue» (art. 495). Mentre l'azienda « complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa » (art. 489), di ogni impresa, per la sua composizione risulterà diversa nelle due imprese, presentando nella commerciale una fusione che non è raggiunta nell'agraria, con effetti diversi nella determinazione sua, nella valutazione, nei trasferimenti, nelle garanzie.

Adunque l'impresa agraria viene nettamente distinta dall'impresa commerciale.

Si può dire di più. Tanto si scosta dalla commerciale l'impresa agraria da avvicinarsi sensibilmente alla figura generica della « piccola impresa » che il nuovo codice contempla. Invero anche ogni « piccola impresa » è esente dalla registrazione (art. 144) e dalle scritturazioni generali e dalla conservazione delle scritture (art. 150 ult. capov.). Così la vera impresa agraria degrada, nella disciplina giuridica, al ruolo di una entità che vera impresa non è. Di entrambe è riconosciuta la scarsa rilevanza verso i terzi: che esclude l'esigenza di pubblicità e di controlli. Alla prima come — si deve ritenere — alla seconda viene meno la garanzia che offre ai creditori la procedura fallimentare.

A questo punto si potrebbe domandare quale peso abbia,

(¹) MOSSA, *Impresa commerciale ed impresa agraria nel nuovo codice civile*, *Rivista di diritto agrario*, 1941, pag. 151.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nel sistema del codice, una distinta considerazione « dell'impresa agricola ».

Non gioverebbero a porla in risalto i sei articoli di disposizioni generali dedicatili nella sezione I del capo II. I quali: *a*) o precisano, appunto, che non le è data rilevanza verso i terzi (art. 82); *b*) o si limitano a dare nozioni tecniche — quella di attività agricola — (art. 81); *c*) o richiamano doveri nascenti per l'esercizio dell'agricoltura da leggi speciali o da norme corporative (art. 83, 84); *d*) o attengono al valore degli usi in materia agraria (art. 85, 86). E si noti che l'art. 85 limita la sua portata ai « piccoli imprenditori agricoli »; per essi deviando dalle norme sul collocamento ed escludendo la disciplina dei contratti collettivi (v. Relazione al libro del lavoro, pag. XX), a riguardo degli scambi di mano d'opera e di servigi: mentre alla « piccola impresa » agraria sono altresì riferibili tutte le altre disposizioni [1].

Ciò palesa in primo luogo che, a riguardo dell'agricoltura — a differenza di quanto avviene nel commercio —, non v'è da distinguere giuridicamente tra vera impresa e piccola impresa; sicchè è tolta alla vera impresa agraria la autonomia giuridica. E poi riconferma che le norme regolatrici l'impresa agraria — vera o piccola che sia — non hanno davvero efficienza per dare ad essa una propria posizione giuridica.

Dedurremo che il capo dell'impresa agraria non ha ragion d'essere nel codice? Che l'impresa agraria vera o piccola poteva essere abbandonata, come nel passato, alla disciplina dei principî?

A tanto non arriviamo. La inclusione della impresa agraria nel titolo I del libro del lavoro è apprezzabile dal punto di vista del sistema. Sia pure per ragione del tutto formale: quella di noverare tra le imprese l'agraria; specie in certe particolari e più rilevanti ipotesi — dell'agricoltore proprietario, usufruttuario,

---

[1] Un altro articolo sull'impresa agraria — qualunque essa sia — riguardante i poteri dei collaboratori dell'imprenditore agricolo (dirigenti e fattori di campagna) si trova nel libro delle obbligazioni (art. 239). Ma anch'esso contiene solo un rinvio alle norme corporative o agli usi, in difetto della volontà privata.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

affittuario che si associa, dirigendolo, il lavoro del mezzadro, del colono, del soccidario.

Ma si tenga mente: che la vera impresa agraria non riceve considerazione diversa dalla piccola impresa agraria, avendo entrambe, in se, la stessa disciplina; che l'una e l'altra hanno conservato inalterata la loro semplice essenza originaria, salvo le norme sociali e corporative sopraggiunte; che restano, così, nettamente distinte dalla impresa commerciale.

Peraltro non è affatto impossibile riconoscere all'impresa agraria una propria fisionomia: polarizzata sulla utilizzazione del fondo. La quale sarebbe idonea a raggiungere — pei suoi fini — quella fusione degli elementi dell'azienda che nell'azienda commerciale ricorre: centro d'attrazione di molteplici norme della materia, oggi inserite in leggi diverse e sopra tutto nei vari libri del codice civile, ma suscettive di trovare nuova sede in una legge organica. Dove potrebbe essere instaurata una sistemazione dell'impresa agraria non più formale, ma nascente materialmente e giuridicamente dalla sostanza delle cose.

Giovanni Battista Funaioli

febbraio 1942.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Primi appunti sulla colonia parziaria nel nuovo Codice civile

1. — Una delle caratteristiche più salienti del nostro diritto agrario è la varietà dei contratti aventi per oggetto la coltivazione della terra. Molte di queste forme contrattuali sono antichissime: così la colonia parziaria [1]. Esse ci consentono di risalire la storia etnica delle stirpi italiche; altre, non meno antiche, ci rivelano l'influenza che il diritto agrario romano classico ebbe a subire, nella sua tarda evoluzione, venendo a contatto con vetusti istituti delle sue provincie imperiali (così l'enfiteusi); altre ancora hanno origine più tarda come la mezzadria, di cui peraltro si hanno già sicuri indizi in documenti del IX secolo e sono propaggini di quel nuovo spirito di cooperazione e di solidarietà che si esprime, quasi dalla maternità della terra, a difesa istintiva contro le incursioni barbariche e l'inclemente natura [2]; altre forme contrattuali, infine, che rampollano come virgulti dal vecchio tronco dell'enfiteusi e della locazione perpetua e che si attardano ancora oggi sotto forme consuetudinarie in talune regioni d'Italia, hanno reso possibile al lavoratore la conquista di quella stessa terra che egli ha fecondato col suo sudore (così la colonia perpetua *ad meliorandum*).

(1) WAASER, *Die colonia partiaria des röm. Rechts*, Berlin, 1885; FERRINI, *La colonia partiaria* in *Opere*, Milano, 1929, III, p. 1 sgg.; LONGO in *Mélanges Girard*, II, p. 105 sgg.; BRUNN, *Die Colonia partiaria*, Berlino, 1907; KOBLER, *Der Theilbau im röm. und geltenden italianischen Recht*, Marburg, 1928; FURLANI, *Civiltà babilonese e assira*, Roma (s. a.), p. 474 sgg.

(2) Da ultimo sull'arg. IMBERCIADORI, *Per la storia della mezzadria* in *Atti R. Acc. dei Georgofili*, 1941, pag. 75 sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nella serie di contratti agrari, così brevemente delineata nella loro genesi storica, posto cospicuo (più di quel che possa apparire a prima vista) ha il contratto di colonia parziaria. Il nuovo libro del lavoro, inserito nel codice civile per adeguare il diritto privato alla profonda trasformazione operata dal Regime nell'ordinamento politico sociale ed economico della Nazione, contiene sotto il titolo dell'impresa agricola una sobria, ma quanto mai opportuna disciplina di questo tipico contratto agrario (la sua antichità ci è documentata dalle più remote fonti giuridiche: assiro-babilonesi, greco-egizie, giustinianee, bizantine), che diviene predominante nel Medio-Evo generalizzandosi e confondendosi con la mezzadria da cui mutua il nome.

Tutte quelle forme associative di conduzione di terreni con clausola parziaria, che vanno sotto il nome di colonia parziaria ed erano comprese nel codice del 1865 sotto la definizione generica contenuta nell'art. 1647 (che confondeva in una unica disciplina la mezzadria con la colonia) hanno trovato nel nuovo codice civile autonomia normativa, come già, nella più recente giurisprudenza delle nostre magistrature del lavoro, esse avevano trovato il loro pieno riconoscimento precisandosi (così a proposito della terzeria emiliana o del patto di terzeria della provincia di Padova) che esse sono legali e valide forme associative di conduzione dei terreni aventi caratteristiche proprie e perciò differenziate e distinte dalla mezzadria tipica (1).

2. — Il nuovo legislatore, pur convinto che vi ha una ragione economico-sociale che giustifica la tendenza a favorire ed estendere la forma mezzadrile a un numero sempre maggiore di rapporti contrattuali, in quanto essa rappresenta il tipo più perfetto di partecipazione del lavoratore della terra all'impresa agraria, non ha trascurato la vastissima gamma di rapporti contrattuali a struttura associativa i quali, pur differenziandosi dalla mezzadria, rendono come questa il lavoratore agricolo par-

(1) De Feo, *Mezzadria e forme affini*, in *Riv. dir. agr.*, 1936, II, p. 236 sgg.; Giudiceandrea, *La competenza in materia di terzeria*, in *Riv. di dir. agrario*, 1939, II, p. 94 sgg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tecipe ai rischi ed ai risultati del processo produttivo ([1]), attraverso una disciplina legislativa che abbraccia tutte quelle forme contrattuali di compartecipazioni agricole che meglio si adeguano alla natura del fondo (non costituente sempre e necessariamente una perfetta unità culturale), alle condizioni regionali e agli stessi interessi del colono al quale, anche senza apporto di capitali e senza carico di spese, o con lieve suo concorso, è dato di conseguire una parte dei prodotti del fondo.

La disciplina del codice (art. 2164-2169) ha vivificata questa forma contrattuale di colonia parziaria fissandone le caratteristiche e gli elementi costitutivi: così è a dire per la misura della ripartizione dei prodotti e degli utili stabilendosi che essa viene fissata, in relazione allo stato e alla natura del fondo, dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi; così per la durata del contratto che non può essere inferiore al periodo di tempo richiesto dal normale ciclo di rotazione delle culture praticate sul fondo o, in mancanza, per un tempo non inferiore a due anni; così per gli obblighi del concedente, che deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato, e per gli obblighi del colono, tenuto a prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, a custodire il fondo, a mantenerlo in normale stato di produttività adoperando la diligenza del buon padre di famiglia; così, infine, per quanto riguarda la continuazione del rapporto contrattuale negli eredi del colono quando fra essi vi sia persona idonea a sostituirlo.

Tenuto conto che le modalità di applicazione del contratto di colonia sono così diverse nelle varie zone d'Italia in rapporto alla natura del terreno, alle coltivazioni, agli usi locali (si pensi alla differenza tra la colonia parziaria calabrese e quella emiliana, fra il contratto di compartecipazione del Ferrarese e il contratto parziario «a juargiu» della Sardegna; si pensi alle differenze fra la colonia parziaria avente per oggetto oliveti o vigneti o quella avente per oggetto agrumeti o terre a sementa)

([1]) Rossi, *I contratti a struttura associativa per la produzione agricola*, Roma, 1939; Id., *Società per la produzione agricola e società di commercio*, Roma, 1941, p. 7.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

non sarebbe stato opportuno dettare una disciplina legislativa più dettagliata del rapporto in relazione a tutte le possibili forme con le quali il contratto si adatta alle condizioni regionali. A ciò provede opportunamente la regolamentazione collettiva alla quale è affidato il compito di estirpare dall'*humus* di queste tradizionali forme contrattuali taluni residui di arbitrio e di usura.

3. — Sono stati di recente sollevati dubbi circa l'opportunità del tentativo del nuovo codice di abbracciare, nello schema della colonia parziaria, tutta la congerie dei contratti agrari con clausola parziaria che si estende dai confini dell'affitto fino al contratto di lavoro, rapporti spesso fra loro nettamente differenziati; si è osservato come la riunione di contratti multiformi in un'unica categoria dai contorni nebulosi provochi una generalizzazione che ne offusca i caratteri differenziali senza metterne in sufficiente rilievo i caratteri comuni: si è rilevato, infine, che il nuovo codice ha ripetuto a proposito della colonia l'errore del vecchio codice dando al contratto di mezzadria la maggior ampiezza possibile e comprendedovi tutti i contratti parziari, donde la inesauribile polemica sulla natura giuridica della mezzadria (1).

Lungi dal condividere tali critiche pensiamo che sia da tributarsi lode al legislatore per aver anzitutto posto in rilievo i caratteri comuni e differenziali sia del contratto di mezzadria sia di quello di colonia parziaria. In entrambe queste forme contrattuali a struttura associativa vi ha l'esercizio in comune di un'impresa agricola. Il nuovo legislatore ha troncato così tutte le discussioni che si agitavano al riguardo e ha smentito le soluzioni orientate verso il riconoscimento della qualifica di imprenditore al solo concedente (2). La direzione dell'impresa è

(1) BASSANELLI, *I contratti agrari nel nuovo codice* in *Atti R. Acc. dei Georgofili*, 1942, p. 68 sgg.

(2) Così il CARRARA, *Il contratto di mezzadria*, Urbino, 1935, p. 20. Dalla premessa che nella mezzadria esiste un solo imprenditore il quale è il concedente lo stesso A. deriva la conseguenza, non meno discutibile (la maggior parte degli scrittori infatti la contesta) che il mezzadro (e a maggior ragione il colono par-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

attribuita, è vero, al solo concedente (art. 2145 2° co., 2169), a questi soltanto spetta di dare le direttive per organizzare le forze lavorative del mezzadro e del colono (art. 2147, 2167), di dare il consenso per cedere la mezzadria o la colonia, per affidare ad altri la coltivazione del fondo (art. 2149, 2169), per iniziare le operazioni di raccolta dei prodotti (art. 2155, 2169) e così via; ma è pur certo che al mezzadro e al colono non possono esser negati poteri di iniziativa: così in ispecie per quanto riguarda la organizzazione delle forze lavorative e della mano d'opera necessaria per la coltivazine del fondo [1], che ad essi è attribuito un pari diritto di decisione di fronte al concedente per quanto riguarda la vendita dei prodotti. Si rende così palese, se già non lo fosse per la esplicita parola del legislatore, che nel contratto di mezzadria e di colonia entrambi le parti sono associate nella coltivazione, sono artefici e partecipi del processo produttivo; che dell'impresa agricola, intesa come attività organizzativa della produzione, sono entrambi titolari e responsabili [2].

Proprio di recente noi abbiamo adottato le stesse conclusioni in altro nostro scritto sulla « Nozione di imprenditore agricolo nel nuovo Cod. civile »: « Partecipi dell'organizzazione economica del fondo rustico ai fini della produzione e quindi titolari dell'impresa agricola vanno considerati coloro che con contratto di mezzadria o colonia parziaria associano le loro forze produttive: sono pertanto agricoltori-imprenditori tanto i concedenti del fondo a mezzadria o a colonia (siano essi proprietari, usufruttuari, enfiteuti) quanto i mezzadri o i coloni.

---

ziario) non possa esser considerato agricoltore (CARRARA, *Corso di dir. agr.*, 1938, I, pag. 129).

(1) Cfr. per quanto riguarda il mezzadro ciò è detto nella Relaz. del Guardasigilli (n. 65): « È il capo della famiglia colonica che coordina e regola all'interno l'impiego delle attività lavorative dei vari membri della famiglia in relazione alle varie esigenze del fondo ».

(2) È ben strano che il DE FEO (*op. cit.*, p. 231), che pur riconosce esattamente — contro il CARRARA — l'esistenza di un'impresa in comune fra concedente e mezzadro, ritiene poi che di fronte allo Stato (a norma della VII dich. della Carta del Lavoro e ora a norma degli art. 2088 sgg. cod. civ.) responsabile è solo il concedente.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La ragione è evidentemente ben diversa da quella che è stata addotta e cioè che entrambi materialmente dominano il fondo per godere insieme di esso, per conseguire i medesimi vantaggi economici, ciascuno per una quota parte; la ragione è invece che entrambi con diversa attività contribuiscono all'ordinamento dei fattori reali e personali dell'impresa, la creano spiritualmente (oltre che economicamente) in una atmosfera di collaborazione e di solidarietà, dispongono entrambi di un potere sociale nell'ambito dell'impresa che è ben lungi dal costituire una mera organizzazione di interessi privati; sono entrambi soggetti infine a norme di gerarchia e di responsabilità [1] ».

Nè occorre insistere su altri caratteri comuni fra mezzadria e colonia parziaria per quanto riguarda il possesso del fondo in rapporto all'esercizio della coltivazione, la posizione giuridica delle parti in relazione alla divisione dei prodotti.

L'affinità della colonia colla mezzadria è fatta del resto palese dall'estensione di talune norme proprie della disciplina mezzadrile al contratto colonico (così quelle relative alla direzione dell'impresa, all'obbligo del colono di provvedere la mano d'opera necessaria per la normale coltivazione del fondo, al divieto di subconcessione, alle spese per la coltivazione e i miglioramenti del fondo, alla raccolta e divisione dei frutti, al diritto di preferenza che il colono deve accordare al concedente nella vendita dei prodotti toccatigli nella divisione, all'assegnazione delle scorte al termine della colonia, nonchè alla tenuta ed alla efficacia probatoria del libretto colonico, una volta che le parti l'abbiano d'accordo istituito).

4. — Nè meno precisi sono i caratteri differenziali fra mezzadria e colonia parziaria; la prima si presenta rispetto alla seconda come una forma contrattuale agraria a struttura associativa più qualificata sia nei suoi elementi obbiettivi che in quelli subbiettivi. Nella mezzadria infatti si richiede che il concedente conferisca il godimento di un podere tecnicamente organizzato (l'art. 2145 dispone che esso sia dotato di quanto oc-

[1] *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 3.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

corre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica), nella colonia parziaria invece il fondo che il concedente è tenuto a consegnare non si richiede che sia appoderato nè provvisto di casa colonica, ma solo in stato di servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166); nella prima, a differenza della seconda, vi ha un più intimo vincolo di solidarietà fra le parti reso manifesto dalle norme relative alla divisione del prodotto e degli utili (stabilito nella misura della metà salvo eccezioni limitato a singoli prodotti: art. 2141), al conferimento delle scorte (art. 2146), al contributo circa le spese di coltivazione (art. 2151).

Inoltre mentre nella mezzadria viene dedotta in contratto non solo l'opera del mezzadro ma di tutta la famiglia colonica, il che integra e rinsalda il rapporto di fiducia fra proprietario e mezzadro considerandosi come unità lavorativa non l'individuo ma la famiglia, nella colonia parziaria dedotta in contratto è l'attività lavorativa del colono il quale deve soltanto garantire la coltivazione del fondo provvedendo alla mano d'opera occorrente sia con il lavoro dei componenti la sua famiglia sia con il lavoro di estranei.

E' quindi l'esistenza della famiglia colonica e la sua necessaria inserzione nel rapporto mezzadrile ciò che conferisce alla mezzadria (così la relazione del Guardasigilli, n. 64) « una posizione assolutamente autonoma nel campo economico e politico », ciò che la caratterizza come il tipo più perfetto di associazione agraria (art. 2079).

5. — Anche la delimitazione fra colonia parziaria e rapporto di lavoro con partecipazione al prodotto non ci sembra così arduo come pare invece al BASSANELLI. Questo A. ne scorge l'elemento differenziale nel fatto che nella colonia vi è l'affidamento del fondo al lavoratore, mentre nei rapporti di lavoro non vi ha che un legame fugace fra il lavoratore e il fondo [1]; ma il criterio ci appare piuttosto empirico. Pensiamo invece che la differenza più saliente sia da riscontrarsi nella strut-

[1] BASSANELLI, *op. cit.*, p. 68.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tura del rapporto che è di scambio nel caso del contratto di lavoro, e di natura associativa nella colonia; in quest'ultima vi ha gestione in comune dell'impresa, nel primo invece il corrispettivo, sia pur stabilito quotativamente, non vale ad inserire il lavoratore agricolo nell'esercizio dell'impresa per cui presta il lavoro: la partecipazione al prodotto o agli utili resta sempre un mezzo con cui viene prefissato il corrispettivo dell'opera prestata (²).

Ma vi ha nella colonia un elemento ancor più caratteristico che la distingue dalle altre forme meno qualificate di compartecipazione nonchè dai rapporti di lavoro: la durata del contratto, la quale non può essere inferiore al periodo di tempo richiesto dal ciclo di rotazione delle culture praticate nel fondo. L'art. 2165 dispone: « La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle culture praticate nel fondo ».

Questo elemento della durata, mentre ha un carattere essenziale ai fini della identificazione del contratto, è un indizio del carattere di solidarietà a cui questo rapporto di associazione agraria si informa. Non è solo richiesto nell'interesse della produzione che il medesimo fondo non passi nelle mani di lavoratori diversi preoccupati solo di realizzare parziali profitti più immediati e sicuri con sacrificio della complessiva produttività del fondo (il che presuppone il coordinamento delle varie culture di cui il fondo è suscettibile), ma è sopratutto equo che non siano riservate a colonia le culture più difficili e meno redditizie.

La dizione usata dal legislatore ci sembra che autorizzi un'altra conseguenza e anche questa di perfetta equità. L'art. 2165 parla di « ciclo normale delle culture praticate nel fondo »: il che fa supporre, per letterale e logica interpretazione che non possono essere distratte dal contratto determinate culture ad arbitrio del concedente il quale voglia riservarsi per pro-

(¹) GIUDICEANDREA, *Struttura e natura giuridica dei rapporti di compartecipazione in agricoltura*, Roma, 1938.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

prio conto la coltivazione di determinati prodotti dando a colonia il fondo per le residue coltivazioni. Che il propritario possa suddividere in più parti un terreno di vaste proporzioni riservandosene alcuna per esercitarvi direttamente determinate culture, non può esservi dubbio. Ma che egli possa nello stesso fondo dato a colonia riservarsi la coltivazione di taluni prodotti più redditizi, sia essa accentrata in una determinata zona del fondo sia frammista alle altre produzioni, lasciando al colono la sola compartecipazione a quei prodotti che richiedono più dura fatica o siano di scarso rendimento, ci sembra iniquo e contrario a quei principî di solidarietà corporativa a cui s'informa la disciplina delle obbligazioni nel nuovo codice (art. 1175). Anche sotto questo riflesso la colonia parziaria ci appare ben differenziata da ogni altra forma affine contrattuale sia essa di compartecipazione e di lavoro.

6. — Siamo certi che le nuove norme nel contratto di colonia, integrate dal più dettagliato regolamento dei contratti collettivi nonchè delle consuetudini alle quali l'art. 2164 fa espresso rinvio, costituiranno, attraverso la illuminata giurisprudenza dei nostri Tribunali e il sapiente contributo di una vigile dottrina, la più opportuna disciplina di questo caratteristico rapporto di associazione agraria la cui importanza economica e la cui imponente diffusione delle nostre campagne è ben nota ad economisti e giuristi. L'elasticità della disciplina normativa, frutto di secolare esperienza, renderà possibile adattare tale tradizionale forma contrattuale alle più varie condizioni regionali determinate dalla natura del terreno e dalle esigenze della coltivazione, attuando così anch'essa, nel campo dei rapporti agricoli, quella « giustizia pia del lavoro » che fu già nel vaticinio dei poeti di nostra gente.

Fulvio Maroi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il contratto collettivo nel libro del lavoro del codice civile

Le disposizioni relative al contratto collettivo di lavoro e alle norme equiparate già contenute nelle leggi speciali del 3 aprile 1926 n. 563, R. D. 1° luglio 1926 n. 1130, R. D. 6 maggio 1928 n. 1251, L. 25 gennaio 1934, n. 150, L. 3 aprile 1933 n. 437 sono state ora inserite nel nuovo Codice civile sotto il Titolo I, « Della disciplina delle attività professionali » nel Capo III, relativo al contratto collettivo, articoli da 2067 a 2081. Anche alcune norme, relative alle fonti del diritto, contenute nelle disposizioni sulla legge in generale, riguardano il contratto collettivo: specie gli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13.

Le norme contenute nel Libro del Lavoro non riassumono tutte il contenuto delle leggi speciali, ma fissano i principî generali relativi ai soggetti, all'efficacia, al contenuto, alla sfera di applicazione, agli effetti dopo la scadenza, alla denuncia del contratto collettivo, e, inoltre, alle norme equiparate e agli effetti dell'atto su particolari rapporti agrari ecc., rinviando espressamente o implicitamente, alle altre disposizioni integrative delle leggi speciali citate.

La codificazione di questa materia, (che è quella su cui poggia tutto il nostro sistema corporativo), ha una grande portata storico-sociale perchè rappresenta la definitiva immissione nel corpo del diritto civile degli istituti giuridici creati dalla Rivoluzone ed ormai già collaudati da una esperienza ultra-decennale.

Ma la codificazione delle norme delle leggi speciali relati-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ve all'istituto del contratto collettivo di lavoro, seppure limitata — come abbiamo notato — ai principî generali, non ha voluto puramente e semplicemente ricalcare le fondamentali disposizioni che ritroviamo nella legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive, bensì ha voluto precisate e lumeggiate alcune situazioni giuridiche non previste nelle leggi speciali suddette, ed ha voluto addirittura dettare norme nuove in relazione agli effetti e alla validità del contratto collettivo il cui valore giuridico di « *norma di diritto* » è stato ormai espressamente riconosciuto anche dal legislatore nel nuovo codice di procedura civile (artt. 360 e 464 Cod. proc. civ.) ed ora riconfermato nell'art. 5 delle disposizioni sulle legge in generale, coll'includere fra le « norme corporative » il contratto collettivo.

Esaminiamo le norme contenute nel Libro del Lavoro distinguendo quelle che riaffermano principî generali già contenuti nelle leggi speciali, da quelle che costituiscono disposizioni innovative relativamente all'istituto del contratto collettivo di lavoro.

* * *

L'art. 2067 del codice si limita a ripetere il principio generale per cui i contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali legalmente riconosciute: non è ripetuta la norma dell'art. 47 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, secondo la quale i contratti collettivi stipulati da associazioni non riconosciute legalmente, sono *nulli;* ma questa norma deve intendersi implicitamente richiamata dal principio enunciato nell'articolo suddetto del codice.

L'art. 2068 determina i rapporti di lavoro sottratti al contratto collettivo richiamando alcuni principî già contenuti nell'art. 52 del R. D. 1° luglio 1926, anche se la dizione dei due articoli sia notevolmente diversa: non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità « in conformità della legge » e sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

personale o domestico. Anche qui, a differenza del reg. del 1926, non è comminata espressamente la *nullità* dei contratti collettivi sipulati ad onta di questi divieti, ma deve ritenersi sussistere in base all'articolo citato nella legge speciale. La nuova dizione dell'articolo è da porsi in relazione a recenti disposizioni legislative che hanno inquadrato sindacalmente alcuni enti pubblici e i loro dipendenti (1) di guisa che è ora possibile la regolazione di rapporti di lavoro con contratti collettivi e con regolamenti degli enti medesimi, avendo però la prevalenza i contratti collettivi.

Infatti, in queste ipotesi, non vi sarebbe plausibile motivo per sottrarre alla disciplina corporativa i rapporti di lavoro che fanno capo all'impresa.

Di conseguenza, la natura pubblica dell'ente stipulante il rapporto di lavoro non è più ragione sufficiente per sottrarre il rapporto stesso alla disciplina del contratto collettivo, perchè il criterio di esclusione non è dato tanto dalla qualità del soggetto, quanto dalla natura della sua attività.

L'art. 2069 del Libro del Lavoro si occupa della efficacia del contratto collettivo; ripetendo sostanzialmente la norma dell'art. 48 del R. D. 1° luglio 1926, l'articolo 2069 dispone che il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce e del territorio dove ha efficacia; in mancanza di tali indicazioni, il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti (2).

Riguardo al contenuto del contratto collettivo, l'art. 2071 non ripete la norma dell'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928 n. 1251 secondo la quale veniva espressamente indicato il contenuto obbligatorio del contratto collettivo con alcune eccezioni in casi predeterminati dalla legge; ma adopera da un lato, una formula

---

(1) Cfr. la legge 16 giugno 1938, n. 1303; inoltre i R. R. D. D. L. L. 15 febbraio 1937, n. 316 e 12 agosto 1937 n. 1757.

(2) Vedi, per l'interpretazione dell'art. 48 del R. D. 1 luglio 1926, n. 1130, la mia recente nota a sentenza: *L'attività dell'impresa e i limiti di efficacia territoriale dei contratti collettivi di lavoro* (*Mass. giur. corp.* 1941, p. 209).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

più ampia, mentre dall'altro, aggiunge una disposizione molto importante che la pratica sindacale aveva già da tempo attuata, cioè quella dell'indicazione, in contratto collettivo, delle qualifiche e delle rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva. Circa il contenuto sostanziale, il codice stabilisce la norma per la quale il contratto collettivo « deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principî della Carta del Lavoro e per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro ».

Si deduce da questa disposizione — diversa dalla norma dell'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928 — come il contenuto del contratto collettivo non venga più predeterminato dalla legge, ma lasciato, in certo senso, all'autonomia delle associazioni sindacali per dare una certa elasticità alla contrattazione collettiva: ma ciò non toglie che il contenuto possa essere ancora quello dell'art. 8 del decreto 1928 sia perchè l'art. 2071 del codice richiama i principî della Carta del Lavoro (i quali stabiliscono l'obbligo, per le associazioni, di stipulare il contratto collettivo, determinandone il contenuto) sia perchè lo stesso articolo richiama le successive norme del codice che stabiliscono la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori (e queste norme prevedono, appunto, la stipulazione dei contratti collettivi o l'emanazione di norme equiparate), sia, infine, perchè dalle altre disposizioni degli artt. 2072 e 2076 del codice, si deduce che il contenuto del contratto collettivo non può discostarsi sostanzialmente, a pena di rifiuto di pubblicazione o di dichiarazione di annullamento, dalla norma enunciata dall'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928 n. 1251. Piuttosto, la diversità tra la norma suddetta e il nuovo codice sta soprattutto nei poteri che sono concessi all'autorità che effettua il controllo sui contratti collettivi; mentre per l'art. 8 del decreto 1928, l'autorità amministrativa di controllo *doveva* rifiutare la pubblicazione del contratto collettivo qualora non avesse il preciso contenuto determinato dalla legge, per il nuovo codice, l'autorità di controllo ha una semplice *facoltà* di negare la pubblicazione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Infatti, l'autorità governativa deve accertare, prima della pubblicazione (per la quale si richiamano le norme delle leggi speciali), che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto, e *può* rifiutare la pubblicazione se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate ad integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un determinato termine: contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso il ricorso alla magistratura del lavoro, a norma delle leggi speciali (art. 2072).

L'art. 2072 contiene poi una innovazione che tende a superare le discussioni sorte in dottrina e le varie soluzioni date dalla giurisprudenza all'ultimo comma dell'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928, qualora le associazioni, non attenendosi al contenuto espressamente previsto dalla legge, non osservino neppure il termine di successiva integrazione indicato nel contratto collettivo stesso. La dottrina e la giurisprudenza hanno infatti interpretato l'art. 8 citato, talora nel senso di attribuire egualmente validità al contratto collettivo non integrato in termine, talora nel senso di riconoscerne l'inefficacia, talora nel senso di ammetterne l'annullabilità, talora in quello di ritenerlo semplicemente risolto [1].

Per evitare tante e così disparate soluzioni, il legislatore ha testualmente disposto nell'art. 2072: « se i patti integrativi non sono stipulati nel termine stabilito, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative ». Quindi, nè risoluzione, nè nullità, ma neppure continuazione del contratto non integrato in termine: invece, integrazione giurisdizionale, su ricorso degli interessati.

E' questa una importante estensione del potere normativo

---

[1] Vedi, in dottrina: GIUSTINIANI, *Sul valore giuridico del contratto collettivo non integrato in termine* (*Riv. imp. priv.*, 1938, 53); PERSICO, *Pubblicazione dei c. c. di l. ed efficacia dei c. c. non integrati nel termine* (*Riv. lav.*, 1937, 273; 1938, 525); D'ALOJA, *In tema di efficacia dei contratti collettivi* (*Riv. lav.*, 1938, 573); GASPARRI, *Sulla integrazione dei contratti collettivi* (*Dir. lav.*, 1939, I, 335 e 346); MAZZONI, *L'annullabilità del contratto collettivo per mancata integrazione nel termine* (*Mass. giur. lav.* 1938, 1) e *L'integrazione dei contratti collettivi di lavoro* (nel volume: « Questioni di diritto corporativo » a cura dell'Istituto di dir. corporativo della R. Università di Firenze, 1940, vol. I, p. 47).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che l'art. 16 della legge 3 aprile 1926 n. 563 attribuiva già alla magistratura del lavoro: ma mentre l'art. 16 della legge speciale prevedeva allora, per l'emanazione della sentenza, una *totale* mancanza del contratto collettivo per cui la sentenza veniva a prendere il posto della regolamentazione sindacale collettiva, per l'art. 2072 del Libro del Lavoro la situazione giuridica prevista è differente; si attribuisce al magistrato del lavoro, su ricorso degli interessati, il potere di *completare*, per la formazione delle disposizioni integrative non inserite entro il termine stabilito nel contratto collettivo, il contratto collettivo stesso in modo da impedire il verificarsi di una situazione anormale, susseguente alla pubblicazione del contratto, che andrebbe contro il principio dell'obbligatorietà del contenuto essenziale, prestabilito dalla legge (1).

Il codice non stabilisce a chi spetta il diritto di ricorrere per la completazione del contratto collettivo non integrato in termine: ma evidentemente l'ampia dizione « può essere adita la magistratura del lavoro » deve essere intesa nel senso che l'azione relativa può spettare tanto a ciascuna delle associazioni interessate, quanto al pubblico ministero.

L'art. 2076 del codice prevede anche — con norma innovativa — il caso dell'annullamento del contratto collettivo.

Dice l'art. 2076: « Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero ».

Ne deriva, come osserva la Relazione ministeriale, che i singoli imprenditori e lavoratori non possono opporre, neppure in via di eccezione, nelle controversie individuali di lavoro, le cause di annullabilità del contratto collettivo, nè il giudice può rilevarle di ufficio.

---

(1) Su tale principio, vedi anche, ampiamente, il mio volume: *Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro* Milano, Giuffrè, II ediz. 1939, pp. 113-123.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Dall'articolo si deduce che se anche il contratto collettivo viene autorizzato alla pubblicazione e pubblicato — e perciò diviene efficace — non per questo non è più possibile invalidarlo successivamente alla pubblicazione: solo che vi è un termine di sei mesi per la proposizione della domanda di annullamento e questa può spettare solo alle associazioni interessate o al pubblico ministero.

La disposizione, di cui si era palesata la mancanza, era veramente necessaria sebbene la dottrina e la giurisprudenza avessero cercato di colmare la lacuna della legge col costruire la teoria dell'annullabilità del contratto collettivo anche oltre i casi espressamente previsti dalle leggi speciali [1].

L'annullamento del contratto collettivo potrà perciò proporsi in tutti quei casi in cui la pubblica autorità abbia autorizzato alla pubblicazione un contratto collettivo annullabile per eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge: la decisione spetterà in tutti questi casi alla magistratura del lavoro che diviene così, da un lato l'organo che completa — con potere normativo sostitutivo — l'azione contrattuale delle associazioni, dall'altro l'organo che controlla, su ricorso degli interessati o del P. M., la validità del contratto posto in essere dalle associazioni stesse anche nel caso in cui l'autorità amministrativa, nell'effettuare il controllo di legittimità, abbia autorizzato la pubblicazione dell'atto.

Sull'efficacia del contratto collettivo, le norme degli articoli 2077 e 2078 regolano i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale e fra contratto collettivo e usi e fra questi e la legge e i contratti individuali. Per i rapporti tra contratti collettivi e legge, v'è la norma generale dell'art. 7 delle preleggi, secondo la quale le norme corporative (e quindi anche i contratti

---

[1] Vedi sull'argomento il mio volume citato: *Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro*, pp. 117-123. V. inoltre la mia nota a sentenza: *Ancora sull'annullabilità del contratto collettivo di lavoro* (in: *Mass. giur. del lav.*, 1939, p. 198); e il mio studio: *L'integrazione dei contratti collettivi* (nel volume: « Questioni di diritto corporativo » della R. Università di Firenze, 1940, I, p. 47).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

collettivi: vedi definizione dell'art. 5) non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

Il primo comma dell'art. 2077 corrisponde al primo comma dell'art. 54 del R. D. 1° luglio 1926 che stabilisce l'obbligo, per i contratti individuali, di uniformarsi alle « norme » del contratto collettivo: anche il secondo comma è pressochè invariato e contiene il principio della sostituzione di diritto delle clausole difformi meno favorevoli per i prestatori d'opera, già sancito nell'art. 54 reg. 1926; soltanto della disposizione che ammette la deroga per le condizioni di lavoro più favorevoli, è accentuata la eccezionalità (già rilevata dalla giurisprudenza della Cassazione coll'ammettere la cosiddetta stipulazione « intuitu personae ») nel senso, appunto, che deve trattarsi di « speciali condizioni più favorevoli » ai prestatori di lavoro ([1]).

Gli usi non prevalgono nè ai contratti collettivi, nè ai contratti individuali di lavoro e si applicano solo in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo; tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge (art. 2078); è evidente altresì, sebbene il codice non lo dica, che essi prevalgono sulle norme dispositive dei contratti collettivi oppure nel caso in cui questi ultimi richiamino espressamente, con efficacia derogativa, gli usi più favorevoli: in tal senso è da intendersi l'art. 8 delle disposizioni preliminari. Per gli usi *agrari* dovrebbe valere però un principio diverso, e precisamente quello dell'art. 1 della legge 3 aprile 1933, n. 437, come vedremo più oltre.

Dell'efficacia nel tempo si occupano anche l'art. 6 e l'art. 11 delle disposizioni preliminari a proposito dell'efficacia delle nor-

---

([1]) Vedi, sull'argomento, in dottrina, la mia nota a sentenza: *I limiti di applicabilità del contratto collettivo di lavoro di fronte al contratto individuale con clausola più favorevole* (*Mass. giur. lav.*, 1940, p. 357).

Contro l'opinione della Cassazione, è il DUPUIS, *Le clausole più favorevoli ai lavoratori sulla disciplina individuale e collettiva del rapporto di lavoro* (nel volume « Questioni di diritto corporativo » a cura dell'Ist. di diritto corporativo della R. Università di Firenze, pp. 65-94) in giurisprudenza, vedi: Cassazione Regno, 25 gennaio 1935 (*Dir. lav.*, 1935, II, 114); 26 giugno 1935, (*Dir. lav.*, 1935, II, 597); 21 luglio 1936 (*Mass. giur. lav.*, 1936, 329); 27 giugno 1937 (*Dir. lav.*, 1937, II, 341).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

me corporative: mentre, per queste ultime, è stabilito che esse non hanno effetto retroattivo (come la legge) per il contratto collettivo si ammette che esso possa stabilire, per l'efficacia, una data anteriore alla pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione.

E' questa una tesi da noi sempre sostenuta e che trovò contrasti tanto in quella dottrina che sosteneva l'opinione della *irretroattività* (in base alla considerazione che il contratto è norma giuridica), quanto nella giurisprudenza che, ammettendo la retroattività del contratto collettivo, giungeva fino all'assurdo di considerare valido il *dies a quo* anche se anteriore alla data di stipulazione [1].

La pubblicazione del contratto collettivo rappresenta invece una *condicio juris*, tanto è vero che allora, e solo allora, il contratto diviene efficace e le norme in esso contenute, obbligatorie: avvenuta la pubblicazione del contratto collettivo, questo può prendere vigore fino alla data della sua esistenza, cioè dalla data della stipulazione, qualora vi sia una clausola di retroattività espressamente formulata.

Il codice contempla anche il caso che nel contratto collettivo sia indicata una data di decorrenza posteriore alla pubblicazione (art. 10 disp. prel.) e lo risolve ammettendo la validità di questo termine iniziale, nel qual caso il contratto collettivo diviene efficace non al momento stesso della pubblicazione, ma a quella data che sia stata posteriormente fissata come *dies a quo*.

Il contratto collettivo ha una scadenza determinata, perchè deve contenere la determinazione della sua durata (art. 2071): la denuncia deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza (art. 2073): è da ammettersi la proroga tacita, sebbene il codice, a differenza delle leggi speciali, non ne parli. Viceversa, l'art. 2073 dispone che se, avvenuta la denuncia, le associazioni professionali non hanno — un mese prima della scadenza — provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collet-

---

(1) Per l'esame della dottrina e della giurisprudenza relativa, rinvio al mio volume, in cui svolgo ampiamente la questione: *Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi*, pp. 180-186.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tivo, ed è rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell'art. 412 del cod. proc. civ., può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Per la scadenza del contratto collettivo, l'art. 2074 del codice mantiene il principio della proroga degli effetti e fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo, già sancito dalla legge 25 gennaio 1934 n. 150. I principî della stessa legge speciale restano immutati, nella norma dell'art. 2075, per quanto attiene a variazioni nell'inquadramento sindacale.

Per l'applicazione del contratto collettivo, l'art. 2070 del codice stabilisce espressamente — ed utilmente — alcuni criteri che la dottrina e la giurisprudenza avevano, del resto, dedotti dalla legislazione speciale, ma che avevano dato luogo ad incertezze in alcuni casi.

In primo luogo, l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Si noti che il codice parla di « *imprenditore* » e non di « datore di lavoro » (come le leggi speciali) per accentuare così il carattere *organizzativo* che ha l'attività del datore di lavoro nei confronti del prestatore d'opera, collaboratore all'impresa.

Già rilevammo [1] come l'impresa privata, nella sua unità, possa essere considerata come quel soggetto economico attraverso cui si svolge l'attività produttiva di interesse pubblico: concetto che può essere considerato comune ad ogni specie di impresa, da quella industriale a quella agraria, se si pensa alla funzione produttiva che ogni *impresa*, qualunque siano le sue dimensioni, è chiamata a svolgere attuando, in tale sua posizione, oltre uno scopo privato di lucro, anche uno scopo di interesse pubblico.

Se, quindi, l'esercizio dell'impresa presenta una sua rilevanza giuridica, di fronte all'ordinamento corporativo, nel senso che tale esercizio possa essere considerato come esercizio pri-

---

[1] Vedi la mia Relazione al I Convegno di diritto agrario: *L'esercizio dell'impresa nell'ordinamento corporativo* (in: Atti del Convegno, Firenze, 1935, p. 329).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vato di una attività di pubblico interesse, il concetto di *impresa* deve avere rilevanza giuridica anche di fronte ai rapporti giuridici che si svolgono nell' interno della impresa stessa e che, attuando la collaborazione tra capitale e lavoro, ne raggiungono le finalità produttive.

Bene ha fatto il legislatore a sancire il principio, già affermatosi per merito della giurisprudenza ([1]), di ricorrere alla categoria alla quale appartiene l'impresa (e che è data dalla sua attività concreta di produzione) per stabilire quale deve essere il contratto collettivo regolatore del rapporto di lavoro.

L'art. 2070 del codice prevede il caso in cui l'imprenditore eserciti anche distinte attività aventi carattere autonomo: in tal caso, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Non contempla, invece, il caso in cui le diverse attività non abbiano carattere autonomo: in questa ipotesi, verificatasi più volte nella pratica, la giurisprudenza della Cassazione ha accolto il principio della attività *prevalente* dell'impresa applicando sempre il contratto collettivo corrispondente all'attività *prevalente* e facendo quindi rientrare tutti i rapporti di lavoro nel ciclo di produzione dell'attività prevalente svolta dall'impresa ([2]).

Comunque, sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse sanzionato con una norma espressa, il corretto indirizzo giurisprudenziale.

Un altro caso che non era stato contemplato dalle leggi speciali e che ora è risolto dall'art. 2070 del codice, è quello in cui il datore di lavoro non sia *imprenditore abituale*, vale a dire non

---

([1]) In questo senso si è pronunciata da tempo la Cassazione: cfr. sentenze 8 maggio 1936, Soc. An. Magazzini Duomo c. Bartoli, in: *Mass. giur. lav.*, 1936, 221; 9 marzo 1937, Manfroni c. Cerri, *Mass. giur. lav.*, 1937, 589; 10 gennaio 1938, Costantino c. Casalini, *Mass. giur. lav.*, 1938, 6, ecc.

([2]) Cfr. sentenze Cassazione 11 aprile 1935, Pivetti c. Capitorni, *Mass. giur. lav.*, 1935, 257; 24 febbraio 1936, Marcucci c. Sormanti, *Riv. lav.*, 1936, 212; 4 agosto 1936, Ist. Fondi Rustici c. Pirolli, in: *Riv. lav.*, 1937, 68; 24 giugno 1936, Soc. An. Montecatini c. Argelli, *Riv. lav.*, 1936, 505; 7 gennaio 1938, *Riv. lav.*, 1938, 171; 20 gennaio 1938, Soc. An. Metalgraf c. Ventura, *Riv. lav.*, 1938, 172 ecc.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

eserciti professionalmente un'attività organizzativa: in questa ipotesi, una parte della dottrina applicava egualmente il contratto collettivo in base ad un criterio oggettivo, quello del tipo del rapporto di lavoro regolato; un'altra parte della dottrina, ispirandosi al criterio soggettivo, escludeva l'applicazione perchè il datore di lavoro, non essendo appartenente stabilmente alla categoria degli imprenditori, poteva essere escluso dalla regolamentazione collettiva (1).

Il codice ha ora risolto la questione stabilendo che « quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività ».

La disciplina del contratto collettivo è estesa, dagli artt. 2079 e 2080 anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal Titolo II, Capo II, del Libro del Lavoro e ai contratti di piccola affittanza a coltivatori diretti del fondo, con le regole già stabilite nella legge speciale del 3 aprile 1933 n. 437: soltanto il codice non richiama, in materia di usi, il principio dell'art. 1 di questa legge, secondo cui i contratti collettivi che vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola « debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali ». E' da domandarsi se, nel silenzio del codice, debba applicarsi la norma generale dell'art. 8, disp. prel. nel qual caso si dovrebbe dedurre che, anche per gli usi agrari, il legislatore ha inteso derogare al principio affermato, in materia, nella legge del 1933.

Giuliano Mazzoni

(1) Per le suddette questioni e teorie cfr. il più volte citato volume: *Teoria dei limiti di applicabilità dei c. c.*, pp. 215-225.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il diritto del lavoro nel Codice civile

E' una realtà che il Codice Italiano ha fatto assai di più che ordinare il lavoro ed il suo diritto in uno dei libri fondamentali. In verità l'intero codice è permeato ed imbevuto dell'idea del lavoro, della sua nobiltà, del suo ideale. Ogni istituto vi si trova, anche se all'origine aveva avuto un' altra impressione, sotto il suggello del lavoro: il diritto della persona come quello della proprietà, ed alla fine il diritto dell'impresa economica, o, più in grande, il diritto della economia.

E' il codice di un popolo di lavoratori, di una razza che vuole conquistare la vita per sè e per i figli con la tenacia e la durezza del lavoro. Non è il codice dei ricchi, come lo furono altri codici civili dell'Europa e del nuovo Mondo. Il diritto dei ricchi è tramontato placidamente, o tramonterà in un cielo di fiamme e di perdizione. Il mondo è a chi costruisce il suo bene, il bene di tutti, con la viva e sincera forza dell'ingegno, del braccio, dell'anima.

Se nel Codice sono rimasti gli istituti tradizionali della proprietà, del contratto che l'assicura e l'agevola nelle sue manifestazioni, questo risponde allo scopo innato nel Codice di rendere popolare la proprietà ed il contratto. Col lievito sociale del diritto della proprietà e delle obbligazioni, la proprietà si radica nell' ordine della giustizia sociale. Il codice apre la strada ai mutamenti, che si attueranno nel corso di questo secolo, ad essa destinato. Essa sta nell'ordine dell'economia, del quale il diritto è la pura forma e rivelazione.

Diritto ed economia sono avvinti ma si isolano, ogni tratto,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nello slancio dell'uno o dell'altra, per stringersi nuovamente in un amplesso fecondo di nuovi istituti. Il Codice italiano è ancora il Codice della proprietà e del contratto, istituti fondamentali per la vita della società, e da questo punto di vista si può considerare il Codice della tradizione romana, ma l'ideale sociale è penetrato nel seno degli istituti. E basta una variazione profonda nel seno della economia perchè, oggi o domani, essi si pieghino come un fiore a ricevere il senso di una maggiore penetrazione della giustizia sociale.

Un Codice non può astrarre, invece, da questi istituti della vita del popolo, e tocca ai ricostruttori dell'economia di fornire la materia prima per il loro adattamento. E' qua il segreto della combustione di diritto e di economia.

Nessun Codice più sociale, quando si considerino questi capisaldi, del codice italiano. L'ideale sociale vi è gettato a piene mani, col gesto biblico del seminatore. La Carta del Lavoro vi è premessa ad affermazione e monito. Affermazione di un passato storico e rivoluzionario, che vuole perpetuarsi in un monumento legislativo. Passato storico che ha ricevuto il sentimento del nostro secolo, che dalle aspirazioni romantiche dell'ottocento, passa ad instaurare nel granito delle sue leggi, nel cuore del popolo, il diritto sociale. Perennità rivoluzionaria, perchè la rivoluzione europea del secolo, non sarà compiuta che quando in Italia, e nelle altre patrie, economia e diritto saranno ordinati in forme nuove e definitive ma sempre anelanti ad avanzare verso nuove mète ideali.

La Carta del Lavoro ha fatto la sua esperienza. Da complesso di dichiarazioni politiche e programmatiche, che la giurisprudenza sabotava, pure osando chiamarsi giurisprudenza suprema, per l'ipocrita ragione che non erano una legge bollata e piombata, la Carta è balzata all'onore di legge fondamentale, di regola generale del diritto italiano. E' l'idea del lavoro quella che ne discende e penetra ad esaltare gli istituti vitali del codice. Non c'è un istituto che non ne sia toccato.

Il diritto della persona è il diritto dell'uomo che ha il dovere ed il diritto di vivere, il dovere ed il diritto di lavorare, il dovere ed il diritto della libertà del suo spirito, della sua esi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stenza, il dovere ed il diritto di cittadino della sua patria. Il diritto della famiglia è il diritto di un gruppo formidabile stretto intorno al suo capo, che guida e dà l'esempio del dovere e del lavoro.

E' la morale del dovere, del sacrificio per il bene della famiglia e della società, dei doveri dell'uomo di GIUSEPPE MAZZINI, che cade nel codice come una rugiada che rigenera i diritti che un insensato materialismo ed un egoismo sfrenato avevano inaridito e piegato. Il diritto della proprietà non si capisce più senza il rispetto della comunità, dalla quale pure dev'essere rispettato. E noi non comprendiamo il diritto della proprietà nostra se non esiste una proprietà di tutti gli altri. Il diritto dell'impresa dovrà divenire il diritto di chi lavora per il bene di tutti, e con questo non annulla ma esalta all'infinito la sua personalità ed il suo lavoro.

E' dunque necessario considerare come, in questo codice, il diritto del lavoro sia concepito e organizzato, e quale sorte attenda, nel pensiero giuridico, questo gruppo di diritti. Da una visuale più ampia tutto il codice è diritto del lavoro, e si può affermare che questa impronta è negli scopi, come nelle dichiarazioni del legislatore, e per questo basta riferirsi alle relazioni del Ministro Conte GRANDI. Ma è ovvio che in alcune parti più, in altre meno, penetra in profondità l'insieme del diritto del lavoro, e se esso aleggia nel gruppo istituzionale della persona e della famiglia, e flette dall'esterno la proprietà ed il contratto, si erge compatto nel libro del lavoro. Ma anche in esso vi è una serie di istituti i quali, al momento attuale, non sono toccati dal diritto del lavoro che dall'esterno. Le imprese agrarie e le imprese commerciali portano il lavoro in grembo, in quanto sono fecondate dall'iniziativa e tenacia dei creatori, ma il lavoro che esse organizzano è lavoro subordinato e distaccato, nella sorte giuridica, da quello dell'imprenditore.

Il lavoro dell'imprenditore ha un senso ed un altro ne ha, nel codice di oggi, se non in quello di domani, il lavoro dei tecnici, e degli operai. Ci si può domandare che lavoro fa l'azionista o l'accomandante di una società capitalistica e se molto spesso non consista nella pena di piazzare capitali esuberanti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ed in quella di ritrarne dividendi e cuponi. Di conseguenza, il suggello del lavoro che è in tutto il Codice, ha un valore essenziale, ma di ordine generale ed ideale, che non può trasformare lo stesso Codice, nella sua odierna apparizione in sei libri, l'uno all'altro incatenati, in diritto del lavoro.

Dobbiamo domandare se il diritto del lavoro, come lo abbiamo concepito quando non esisteva nella codificazione con tanta generosità di riconoscimento, debba esistere ancora ed abbia una ragione essenziale di vita e di progresso. Dobbiamo vedere se il riconoscimento non lo abbia annientato, come diritto a sè, operando una trasfusione del suo giovane sangue in un corpo sconfinato.

La corta storia del diritto del lavoro agevola la nostra risoluzione. Bisognoso di rinnovamento e di ordinamento per le sue conquiste, esso divenne altresì l'ariete contro i baluardi legislativi del passato. Ragioni della sua esistenza, furono, così, la giustizia per chi lavora e la trasformazione della società con l'affermare il dovere ed il diritto morale al lavoro; la codificazione del diritto del lavoro, domandata e paventata ad un tempo come motivo di sviluppo del diritto del lavoro dagli uni, e come pericolo del suo arresto dagli altri.

Gli uni e gli altri appartenevano allo stesso gruppo di fautori del lavoro, ma naturalmente gli avversari della codificazione si noveravano tra gli stessi avversari del diritto sociale. Sono gli scrittori più accesi del comunismo quelli che avversano il diritto del lavoro, perchè sono nemici di ogni diritto sociale, persuasi come sono che l'incarnazione in un diritto positivo significa annientamento dello spirito rivoluzionario e delle sue conquiste.

L'esperienza conta più delle enunciazioni, ed essa dimostra che il diritto del lavoro non soffre offesa per il suo riconoscimento e si sa che lo stesso diritto sovietico, imbevuto di marxismo, non ha rifuggito dall'ordinare con grande ampiezza il diritto del lavoro. Ma l'osservazione non è banale e si può raccogliere quando si contempli l'utilità della consolidazione del diritto del lavoro.

Gli ideali tutti propri del diritto del lavoro non si disper-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dono, nè si affievoliscono, quando si trasfondono nell'intero corpo del codice, ma è chiaro che in ognuna delle sue parti si incrostano con caratteri adeguati. Così è certo che nel diritto della persona e della famiglia l'idea del lavoro ha il suo più alto grado, e vale a fissare la natura dei doveri e dei diritti umani. E' altrettanto chiaro che nel diritto della proprietà e del contratto il lavoro può essere, invece, il motivo lontano, così come nelle società civili e commerciali, così come nella tutela dei diritti. Ed invece il lavoro è immediato oggetto della considerazione e della disciplina del codice, appunto nel libro del lavoro.

Questa prima constatazione non è quella definitiva, ma semplicemente agevola la strada per la nostra risoluzione. Si osserva perfettamente come il lavoro forma un elemento inseparabile da una quantità di contratti: mandato, agenzia, commissione, mediazione, estimatorio, trasporto e come la gestione di affari sia lavoro a pari grado col mandato, eppure nessuno di questi fa parte del vero diritto del lavoro. Ed infatti lo stesso codice non ha voluto raggruppare nel libro del lavoro i contratti e i rapporti di tipo contrattuale or ora enumerati. Segno decisivo che nella stessa valutazione dei legislatori, vi sono state gamme e sfumature nell'apprezziazione della densità economica e sociale del lavoro, negli svariati rapporti ai quali esso fa capo. La coesione della impresa con il lavoro, nel libro del lavoro, si spiega, invece, facilmente, oltre che con la storia della codificazione, soprattutto con la giuntura di impresa e lavoro, che in origine appariva anche nella facciata del libro, ed ora egualmente all'interno.

Ora è necessario affermare che i contratti di lavoro ed il diritto del lavoro facenti parte del libro del lavoro hanno si il comune, ed anzi, più stretto nesso di ogni istituto del codice, ma presentano anche caratteri che li separano e distinguono. Concepito, ad un certo momento, come il diritto del lavoro e delle professioni, oltre che dell'impresa, questi caratteri rimangono indelebilmente nel libro del lavoro. Là dove si ordina il lavoro autonomo, e si stringono legami tra il lavoro operaio e quello liberale, sono regolate le professioni intellettuali.

Regolate con un tono che amalgama le prestazioni intel-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

lettuali a quelle del lavoro e della tecnica; ma che non può bastare a confondere questo oggetto del contratto liberale con la prestazione del lavoratore o del tecnico di un'impresa. Il lavoro dell'artista, del medico, dell'avvocato, dell'architetto, non è più nobile di quello del contadino o dell'operaio, ma è certo più libero, tanto libero che si chiama liberale, anche se il Codice lo chiama autonomo.

Autonomo e subordinato, liberale ed indipendente, in tutto o negli elementi ricostruttivi della essenza del contratto, il lavoro si snoda in forme infinite e non può ridursi ad un denominatore, comune ma sicuramente basso. Nello stesso libro del lavoro, il diritto dell'autore, dalla creazione sublime del poeta o dell'artista, all'umile ma personale tocco del fotografo o dello stampatore, il diritto dei brevetti e dei marchi, del nome commerciale e tanti altri consacrano il lavoro ed il diritto al suo frutto, e talvolta, come nel diritto morale dell'autore, al fiore senza frutto.

Ed allora si può dire davvero che tutto questo sia diritto del lavoro? Indubbiamente per il suggello impresso dall'alto al codice, ma niente affatto per il gruppo organico del diritto del lavoro. Esso è costituito, sotto il codice come per l'innanzi, dal lavoro subordinato non solo, ma precisamente dal lavoro subordinato all'impresa. E' la nozione divenuta classica in questo diritto. Tanto che lo stesso libro del lavoro fa il suo capitolo principale di questo gruppo legato all'impresa e sente la giusta esigenza di staccare il lavoro subordinato domestico dal lavoro subordinato vero e proprio.

Lavoro subordinato domestico è il lavoro delle donne di servizio, tout court delle serve, qualche volta serve padrone, delle cameriste, delle cuoche ed aiuti del personale, così oscillante e variabile, di quella singolare impresa che non figura nel Codice come tale, eppure è una vera e seria impresa, del padre di famiglia e persino del vecchio celibatario. Simil simili ma non sono le due metà dell'arancio, secondo l'espressione di Luis Rescasenz Sichez, nel nostro tempo all'Università di Santander. E solo impropriamente formerebbero parte di un sistema di diritto del lavoro.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Non si esce, perciò, dalla definizione del diritto del lavoro, diritto aggruppato intorno alla impresa, secondo la classica dizione. La coagulazione di una volta non si perde nel diritto più moderno e comprensivo. E' la ragione sostanziale della protezione di chi dà il lavoro, la vita, e spesso in maniera cruenta, all'impresa. La protezione e la collaborazione che si avverava nella stretta di un destino comune nell'impresa.

Quantità di rapporti, cioè l'imponente fiumana dei rapporti dell'impresa, e qualità, sensibilità dei rapporti alla maniera di essere delle imprese, sono entità esaurienti per l'esistenza del diritto del lavoro.

Esso conserva la sua destinazione e la sua natura di pioniere. La sua destinazione è quella della ricostruzione dogmatica degli istituti innalzati nel codice, nella dottrina e nella giurisprudenza. La figura del pioniere si è ingigantita e non si è esaurita col nuovo codice.

Pioniere del diritto sociale, e quindi del diritto della economia e del diritto commerciale. Sono le due funzioni. Da questi due aspetti di immensa importanza consideriamo qualche tratto del diritto del lavoro; senza necessità di oltre dimostrare la verità della sua esistenza, ma considerando compiutamente la sua maniera di esistere.

Lavoro ed impresa: ma l'impresa non può chiudere nella sua armatura giuridica il lavoro. L'armatura dell'impresa è quella della sua attività, dei suoi beni, del suo nome. Attività, beni e nome non hanno rilievo per quelli che sono i fini del diritto del lavoro. Nella nozione del codice l'impresa figura sopratutto per il diritto del lavoro (collaborazione, gerarchia, funzione del capo) ma è evidente che l'impresa è per il diritto del lavoro il puro esercizio di lavoro. Fluttuante ed unicomprensiva della nozione economica e giuridica, agraria e commerciale, l'impresa, nel diritto del lavoro, si depura ad esercizio. E' l'impresa-esercizio quella che viene in scena, quella che il diritto del lavoro deve studiare al profondo.

Non solamente il diritto del lavoro non è subordinato, nella sua struttura e nella sua dogmatica al diritto dell'impresa, ossia precisamente al diritto commerciale, ma la nozione del-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

l'impresa è per esso ancora più netta che non sia per il gemello diritto dell'economia. La teoria comincia a parlare, per l'idea dell'impresa, di una pura attività, e di un semplice, per quanto complesso atto o gruppo di atti, o procedimenti. Qualunque sia per essere la netta nozione dell'impresa essa è sicuramente, in diritto del lavoro, affrancata da ogni entità o peso patrimoniale.

A quale scopo, invero, si farebbe leva sul complesso patrimoniale, una volta che sono i più puri rapporti di lavoro, di gerarchia e di segreto, ad intrecciarsi intorno al capo? Una volta che è la serie delle persone, nella loro disposizione di lavoro e di coordinazione, quella che viene incontro all'osservatore? Responsabilità del diritto del lavoro e responsabilità corporativa del capo dell'impresa si affiancano, ma non hanno bisogno di altri elementi al di là di quelli personali per venire alla luce. La responsabilità di diritto commerciale si affianca, a sua volta, a quella corporativa, che tutte le comprende ed illumina, ma essa si fonda sulla realtà dell'impresa commerciale. Questa non è davvero semplice organizzazione di persone, ma è anche organizzazione patrimoniale, ciò che dimostra all'estremo il fatto che può esserci, in diritto commerciale, una impresa imperniata su di una sola persona, mentre non può esserci, in diritto del lavoro, una impresa eguale, ed una comunità di partecipanti al lavoro di impresa è sempre indispensabile.

La premessa giustifica le illazioni che balzano al filo della logica e dell'interesse concreto. Se si mette a fondo di ogni nozione di impresa una stessa concezione di pura attività, liberata da ogni meccanica patrimoniale, e si riserva questa alla nozione di azienda, è evidente allora che si astrae dalla considerazione della impresa nel diritto della economia e del diritto commerciale. E' vero, anche, che il codice saggia in diverse parti l'impresa e l'azienda, ma questo non è fatto che per la contingenza storica della codificazione, o per necessità pratiche che hanno polarizzato sull'impresa la nozione più ampia e nell'azienda quella patrimoniale concentrata, per i fatti della dinamica contrattuale, e nella quale entrano non meno in combustione i fattori dell'attività e della personalità del capo e degli uomini dell'impresa. Orbene, la distinzione di impresa ed a-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zienda, se è materiata di utilità giuridica, rinsalda la distinzione altrettanto utilitaria e concettuale di impresa ed esercizio. La società che si irraggia intorno all'esercizio, come il libro del Lavoro al momento la riconosce, è una società di puri rapporti personali. Il patrimonio non ne è oggi toccato, e se un giorno i beni dell'impresa, in una maniera tutta personale o tutta reale, saranno incisi dal diritto sociale degli uomini dell'impresa, allora si avrà una figura promiscua di diritto del lavoro e diritto commerciale. Oggi la società del lavoro che sta intorno all'impresa è un tipico rapporto di lavoro, e forma un anello di lucente metallo nell'armatura brunita dell'impresa od esercizio in diritto del lavoro.

L'abbozzo di questa società, in un senso che non ha nulla di patrimoniale, è nelle linee del codice. Tocca alla dottrina perfezionare la nozione e portarla alle conseguenze d'ordine schiettamente obbligatorio, preparando quelle conseguenze d'ordine generale e patrimoniale che potranno avverarsi con l'avanzare della codificazione e l'evolversi della economia. Il giorno nel quale la società di impresa sarà un fatto vero e compiuto per tutti i rapporti di lavoro, sino alla appartenenza dei beni, sino alla eguaglianza di diritti di lavoro, tecnica e capitale nel cuore dell'impresa, la giustizia sociale non sarà più una formula ideale. Ma un diritto dai più vasti orizzonti, come il diritto del lavoro, non può respirare a pieni polmoni se non ha una atmosfera sua, se non poggia su forze incrollabili per la sua vita ed il suo cammino. Esse sono, intanto, le fonti del diritto del lavoro.

Il diritto della economia si è sostituito al diritto commerciale dell'*ancien regime* nella dinamica delle fonti. Si sa che è alla sorgiva stessa ed alla freschezza della polla che si saggia la giovane energia di un diritto, il flusso e la continuità del suo esistere. Il diritto commerciale dovette all'uso ed alla consuetudine la primordiale ragione della sua vita.

Essa non è sommersa nel ritmo della codificazione, ma uso e consuetudine si sono trasformati e radicati principalmente nella normazione corporativa dell'accordo collettivo economico, delle ordinanze, e gli usi non hanno perduto, ma vedono rinnovata nel sistema la loro forza. D'altra parte tenere il diritto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della economia in un fasciame di semplici, per quanto importanti accordi sarebbe come fermare il mosto che fermenta. Nessuna forza ne arresterebbe l'esplosione al di là del fasciame, perchè il diritto naturale non si imbriglia nè nei codici nè negli accordi.

Ma il fatto è che il diritto del lavoro, dopo avere prestato la forma del contratto collettivo alla normazione corporativa dell'accordo, ha tenuto per sè, per alimentare il suo ordine, il contratto collettivo. E qua il fondo comune del diritto corporativo si snoda all'infinito in due parallele linee di fonti, l'una quella dell'accordo collettivo, l'altra quella del contratto collettivo. Codificazione mobile e sempre in cammino, inconfondibile con quella del diritto civile e più vicina a quella del diritto agrario, per la presenza e il significato dei rapporti e degli interessi collettivi.

Sappiamo come, lungo i primi decenni del movimento corporativo e sindacale, il problema delle fonti ha, più di ogni altro, attirato la ricerca della dottrina. Ricordiamo, e non senza personale istruzione, il famoso concorso che il nostro grande commercialista CESARE VIVANTE indisse per sondare ed appurare il significato delle fonti corporative per il diritto commerciale. Tutto questo sembra lontano, ma ha provato, con l'esperimento dei fatti, l'unico che dia ragione alle teorie giuridiche, come le fonti del diritto siansi mutate, ma arricchite in superficie ed in profondità, mano mano che il principio corporativo sindacale sociale si faceva signore del diritto della economia, come si era fatto spontaneamente sovrano del diritto del lavoro.

Sulla raggiera di fonti, sulla tastiera di principî e regole codificate e corporative, il tocco del giurista fa sprigionare innumeri note e motivi di diritto.

Non abbiamo bisogno di formulare un programma del diritto del lavoro, perchè nella ricerca scientifica, come nella realtà della vita, i programmi di formule non valgono nulla e solamente la realizzazione conta. Non è che perdere tempo fermarsi a dire che il diritto del lavoro è un gruppo sistematico di regole, fonti, concetti, fatti essenziali obbedienti ad una unità che ne

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fa un blocco entro qualunque più vasto sistema. L'interessante non è questo, sibbene realizzare. Con una realizzazione che affermi in diritto italiano, con l'importanza reclamata dalla originalità della codificazione, tutte le verità che nell'intimo del diritto si sono manifestate e sono ancora da manifestare: la natura di contratto o di rapporto del rapporto di lavoro, la sua concatenazione nei nodi essenziali dell'impresa, la durata del rapporto, i modi della sua fine, la difesa essenziale della diffida. E' un solo rapporto, non una moltitudine di rapporti quali si presentano nel diritto della economia e dei contratti, ma la forza del numero è ben sostituita da quella irrompente della impressione economica.

I rapporti di lavoro si snodano, a loro volta, in infinite combinazioni ed oggettivazioni all'interno delle categorie, nel seno delle confederazioni. Quanti diversi contratti di lavoro all'interno di un tipo solo, che tutti li abbraccia. Basta correre con lo sguardo alla raccolta dei contratti collettivi per vederne le differenze, talvolta essenziali, talvolta semplicemente adombrate o sfumate.

La coesione di questi contratti è necessaria per il diritto del lavoro come quella di diversi tipi contrattuali per il diritto dell'economia, come quella dei tipi generali dogmatici per il diritto privato. Vi è una gerarchia nel cielo della scienza giuridica, nel digradare di ricerche, nell'espandersi di orientazioni, nel palpitare di luci che si aprono e segnano tanti mondi.

La scienza del diritto ha delicati compiti in presenza del diritto del lavoro. Lasciarlo nell'immensa, tumultuaria, rumorosa materia del Codice civile per coordinarlo in un sistema unitario è contrario all'interesse sociale ed a quello scientifico. Se l'ideale del lavoro corona l'altezza e la nobiltà dell'architettura, è pur vero che tante parti sono indipendenti e non si apprezzano senza una cura singolare. Dovrebbe, in cambio, tutto il nuovo Codice, e non solamente il libro del lavoro, essere proiettato sotto l'idea luminosa del lavoro? Per quanto grande non potrebbe comprendere la multicolore vita degli uomini, dalla nascita alla morte, e diverrebbe angusto e deleterio. Un materialismo, di nuovo conio, ma di spregevole metallo ed arte,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

verrebbe a sostituirsi al vecchio materialismo che aveva ottenebrato i codici nati dalle rivoluzioni e dal diritto naturale.

Innestare il diritto del lavoro nel diritto commerciale, e peggio ancora, dato il carattere meno dinamico di quest'ultimo, nel diritto civile potrebbe sorridere solamente a chi rinunziasse all'alto dovere di una scienza giuridica, e si accontentasse della fredda esegesi. Ed anche qua la scienza giuridica sovietica ci dà un ammaestramento con la sua distinzione di diritto civile, diritto commerciale, diritto della economia, diritto del lavoro.

Muta, col mutare dell'ordine giuridico, lo scopo ed il carattere della scienza del diritto. Una scienza del diritto è, però, fedele strumento delle conquiste sociali, garanzia superiore della verità e della lealtà delle regole del diritto. Quando non obbedisce a questi doveri è sterile e degna di essere bandita dalla società, perchè si risolve in giochi di pensiero ed in virtuosità di parole. Quando si ispira alla sua missione ha la forza dell'apostolato e della guardia del diritto del popolo.

Ora, la scienza del diritto del lavoro ha la guardia del diritto popolare per la conquista di tutto il nostro diritto privato con l'idea del lavoro, per il cammino in avanti degli istituti codificati, per l'ascesa ad altre vette. Da una vetta l'umanità aspira alle altre che scopre sotto la luce del mondo. Il diritto del lavoro cammina alla testa del nuovo diritto privato e sociale. Dal suo sistema passeranno a tutto il diritto le verità che si proclamano in questa ricerca.

Il lavoro è entrato, con il primo codice del nostro secolo, nell'intera codificazione, ma la sua entrata non sarà nè duratura nè feconda se il diritto del lavoro non lo seguirà col prestigio della sua scienza.

Lorenzo Mossa

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La penetrazione dell'ordinamento giudiziario nell' ordinamento corporativo

(A proposito del controllo dello Stato sulla produzione e della responsabilità corporativa)

Uno dei punti più importanti dal lato sociale e giuridico del Libro del Lavoro del nuovo Codice civile è quello caratterizzato dalla penetrazione, quanto mai viva e profonda, dell'ordinamento giudiziario nell'ordinamento corporativo, per virtù della quale i due ordinamenti, arrichendosi l'uno degli elementi dell'altro e questi assimilando, si compenetrano organicamente fra di loro, insieme cooperando ad unico scopo, il bene supremo della Nazione. Gioverà dimostrare ed illustrare questa penetrazione e la compenetrazione reciproca e la cooperazione dei due ordinamenti. Detta penetrazione è posta dagli articoli 31, 34, 35, 36, 37, 38 del Libro del Lavoro a proposito dell'« indirizzo della produzione » delle imprese, della « responsabilità dell'imprenditore » e delle « sanzioni » a carico degli imprenditori inosservanti.

I.

La Carta del Lavoro fissa nettamente nella sua dichiarazione VII il principio della responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato: « L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato ». Ma questo principio, sia pure categoricamente e nettamente fissato e dichiarato dalla Carta del Lavoro, divenuta

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ora legge costituzionale suprema dello Stato, rimaneva privo di un concreto e determinato contenuto giuridico, e sopratutto rimaneva sfornito di sanzioni. Provvedono a completare e ad organizzare compiutamente, con una precisa disciplina giuridica, l'istituto della responsabilità corporativa dell'imprenditore di fronte allo Stato le norme sopra indicate del nuovo Codice civile. Inutile notare l'importanza veramente fondamentale, dal lato economico e sociale, oltre che da quello formale e giuridico, di queste norme, che, senza alcun dubbio, sono le più ardite e le più penetranti in cavità del nuovo Codice fascista. In relazione all'assunto propostoci, intendiamo in questo articolo fermarci meno sul concetto e sull'istituto della responsabilità corporativa, di piena competenza del nuovo diritto civile italiano e dei civilisti, che sul concetto generale della penetrazione dell'ordinamento giudiziario in quello corporativo, in sede di Teoria dello Stato; penetrazione occasionata e determinata dall'istituto della responsabilità corporativa dell'imprenditore. Laonde, nella nostra indagine, anche se dobbiamo soffermarci ad indicare e ad illustrare le disposizioni del Codice in tema di responsabilità corporativa, questa illustrazione ha un carattere ed un valore occasionali e strumentali, mentre il centro dell'indagine stessa è e rimane, conviene ancora ripeterlo, la penetrazione dell'ordinamento giudiziario nell'ordinamento corporativo dello Stato.

Ciò premesso, indichiamo ed esaminiamo brevemente, con la parola del Ministro Guardasigilli Grandi nella Relazione [1] al Re Imperatore al Libro del Codice civile « Del lavoro » e con la parola della legge [2], le norme riguardanti il controllo da parte dello Stato dell'indirizzo della produzione delle imprese e la responsabilità corporativa delle medesime.

Affermato, nella Relazione ministeriale, il concetto che l'imprenditore, come conseguenza del principio di « gerarchia » caposaldo della dottrina e del Regime fascisti è il capo dell'im-

---

[1] In *Gazzetta Ufficiale*, edfzione straordinaria 5 febbraio 1941-XIX, n. 31, septies.

[2] In *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, 5 febbraio 1941-XIX, n. 31 quinquies.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

presa, « alla posizione dell'imprenditore come capo dell'impresa, si ricollega la sua responsabilità di fronte allo Stato per l'osservanza dei principî dell'ordinamento corporativo e degli obblighi che ne derivano, ai fini degli interessi superiori della Nazione... Il principio della responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato era però enunciato dalla Carta del Lavoro senza sanzione; le sole sanzioni finora in atto erano quelle d'ordine penale e amministrativo previste dal codice penale e da talune leggi speciali, e quelle d'ordine sindacale. Ho ritenuto che il nuovo codice non potesse lasciare aperta questa lacuna. Vero è che l'ipoaesi più grave del proprietario, che abbandona la conservazione o la coltivazione di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, è già considerata nel libro della proprietà (art. 29), che prevede per tale ipotesi la sanzione dell'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amminitrativa. Ma questa norma non esaurisce il problema, sia perchè non considera la violazione degli obblighi corporativi da parte dell'imprenditore non proprietari dei beni con cui esercita l'impresa, sia perchè all'infuori dell'abbandono della conservazione e della coltivazione di determinati beni vi possono essere altre ipotesi di inosservanza degli obblighi corpativi da parte dell'imprenditore, idonee a pregiudicare gravemente l'economia nazionale. Nel presente libro sono precisamente considerati i casi che non cadono sotto il precetto dell'art. 29 del libro della proprietà; l'ipotesi cioè che l'imprenditore, in tale sua qualità, non osservi in qualunque modo gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale ».

Fin qui l'illustrazione del pensiero legislativo in ordine al diritto sostanziale contenuto nelle disposizioni del Codice; ma la Relazione continua ad illustrare ora il pensiero legislativo in ordine al diritto formale e processuale relativo al primo, mentre poi, ed è questa la novità e la peculiarità del sistema, i due diritti, quello materiale e quello formale, vengono così a compenetrarsi e quasi a fondersi tra di loro, che non è più possibile, nei riguardi della responsabilità corporativa, mantenere la dif-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ferenza e la separazione fra i due, e dire dove finisca il primo e cominci il secondo.

L'accertamento dell'ipotesi dell'inosservanza da parte dell'imprenditore degli obblighi e delle norme corporativi « sempre complessa e delicata », doveva essere circondata — osserva la Relazione — da ogni garanzia. Di qui l'intervento nella materia dei Giudici; donde la penetrazione, di cui noi ragioniamo, dell'ordinamento giudiziario, attraverso gli organi del Pubblico Ministero e della Magistratura del lavoro, istituto quest'ultimo che viene così ad avere nuovi larghi campi di esplicazione e di dilatazione della sua essenza istituzionale, nell'ordinamento corporativo.

Come poi — sempre nella Relazione ministeriale — posto il controllo dello Stato, dichiarato e qualificato espressamente come « controllo permanente » sulla gestione delle imprese, la legge, attraverso il magistero degli organi giudiziari, circonda di ogni garanzia gl'imprenditori e le imprese quante volte si dia luogo all'intervento dello Stato, al fine di esercitare il controllo, nell'organismo delle imprese stesse, così sono ispirate ad un principio di « moderazione » tutte le sanzioni applicate dai medesimi organi giudiziari per colpire le inosservanze e le infrazioni degli imprenditori.

Dopo le parole illustrative della Relazione ministeriale, limitiamoci a riportare e a brevemente illustrare le disposizioni di cui negli articoli citati, dalle quali risulta la piena compenetrazione delle norme di diritto sostanziale e di quelle di diritto processuale, compenetrazione che se costituisce un carattere generale del nuovo Codice, in nessuna parte di esso è più evidente come in questa.

L'art. 31, che ha per oggetto e per titolo *L'indirizzo della produzione*, dispone che « Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese ».

Se il proprio dell'economia corporativa è costituito dal fat-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

to che lo Stato stabilisce i piani economici della produzione nazionale, e che spetta ai singoli e diversi imprenditori la esecuzione di essi [1] nessun articolo di legge più efficacemente di questo precisa e disciplina l'economia corporativa. E' tutta l'economia nazionale che cade sotto il controllo corporativo dello Stato, e non tarderemo ad accorgerci, in sede di applicazione pratica di questo articolo, dell'importanza fondamentale di esso, specie se si tiene presente il suo collegamento con gli articoli seguenti che disciplinano le ipotesi della inosservanza da parte degli imprenditori delle regole relative all'indirizzo della produzione e delle conseguenti procedure e sanzioni. E' il caso di osservare che in questo modo il Codice non solo precisa, disciplina e sanziona la nuova economia corporativa, ma agisce come forte strumento propulsore e come coefficiente di essa. Si è più volte osservato [2] che l'economia corporativa è un'economia essenzialmente giuridica dati gli strumenti giuridici predisposti dallo Stato per determinarla e regolarla. Lo Stato non fa materialmente l'economia, ma la dirige e la regola, e cioè non la fa materialmente, ed esso non produce la ricchezza direttamente, salvo i casi indicati dalla Dichiarazione IX della Carta del Lavoro, e non gestisce la produzione, ma controlla con i suoi mezzi la gestione delle imprese, di tutte le forme ed i tipi d'imprese. Ora, con l'articolo riportato e gli altri che seguono, siamo alla predisposizione di idonei ed efficienti strumenti giuridici per la disciplina della produzione; siamo alla più efficace organizzazione del controllo corporativo dello Stato sull'economia, e alla piena attuazione dell'economia corporativa appunto come economia controllata od organizzata.

Ma più notevole ancora gli articoli riguardanti la responsabilità corporativa degli imprenditori.

Dispone l'art. 34 che « L'imprenditore deve uniformarsi

---

(1) Vedi la mia *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1939, seconda edizione, Parte IV, *Le Corporazioni e Teoria generale della Corporazione:* Cap. III: *Che cosa fanno le Corporazioni*, paragrafo IV: *L'esecuzione produttiva*, pag. 352 e sg.

(2) Vedi il mio *Sentimento dello Stato*, Roma, 1929, e *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., parte I e parte IV. Vedi anche G. CHIARELLI, *Lo Stato corporativo*, Padova, 1936, *passim*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e gli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative ».

L'art. 35 si occupa dell'inosservanza degli obblighi corporativi da parte degli imprenditori. « Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello di cui fa parte la Magistratura del lavoro competente per territorio, perchè promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo seguente ».

L'articolo in esame pone in essere in modo molto netto e preciso che le imprese sono sotto il controllo degli organi corporativi e degli organi giudiziari, e, per questi ultimi, in modo specifico, della Magistratura del lavoro. Funziona come termine medio di collegamento fra i primi e i secondi il Pubblico Ministero, intorno alla cui natura è inutile qui risollevare le mai sopite questioni circa la sua posizione giuridica fra il Potere giudiziario e quello esecutivo. Il fatto che dell'ipotesi di cui ci occupiamo il Pubblico Ministero agisca come termine medio di collegamento e di cooperazione fra gli organi corporativi e quelli giudiziari confermerebbe la tesi di coloro che sostengono che il Pubblico Ministero partecipi e dell'uno e dell'altro potere, ammesso che, ciò che non si può più sostenere nè in teoria nè in pratica, vi sia e vi possa essere netta separazione, e non coordinazione e cooperazione, fra i diversi poteri dello Stato. Ed è indubbio che come più l'ordinamento corporativo si affermerà e si svolgerà e come più si procederà all'applicazione pratica dell'articolo di cui ci occupiamo, si affermerà sempre più decisamente lo stretto contatto e la cooperazione intima fra gli organi corporativi ed i magistrati del Pubblico Ministero, con la conseguenza di una stretta collaborazione ed intimità di rapporti e di contatti fra il Ministero delle Corporazioni, da

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cui gli organi corporativi dipendono, ed il Ministro della Giustizia, da cui dipendono i magistrati del Pubblico Ministero.

Non è detto nell'articolo di quali organi corporativi si tratti, la parola organi corporativi esprimendo un concetto di genere, non di specie. Sembra potersi però affermare che si tratti, per ragioni di competenza territoriale in relazione alla sede dell'impresa, non delle Corporazioni nazionali, ma delle Corporazioni provinciali. Ciò anche in relazione alla competenza territoriale delle Corti di Appello e dei magistrati del Pubblico Ministero a queste addetti.

Nella delicata materia, agli organi corporativi compete un potere amplissimo d'inchiesta, esercitantesi per mezzo di idonei atti istruttori sull'impresa, fra i quali è particolarmente da considerare la « richiesta di chiarimenti », una specie d'interrogatorio dell'imprenditore. Espletata la quale inchiesta, gli organi corporativi *possono*, non devono, trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, il quale, a sua volta, *può*, non deve, « eventualmente », secondo la precisa parola dettata dalla legge, eccitare i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria. Evidentemente, si attribuisce e agli organi corporativi e al Pubblico Ministero un ampio potere discrezionale di apprezzamento, che è tecnico e politico-economico insieme, sulla situazione e la responsabilità dell'imprenditore per l'ipotesi dell'inosservanza, prima che si dia luogo al procedimento, in Camera di consiglio, innanzi alla Magistratura del lavoro.

Questo procedimento complesso, che è insieme corporativo e giudiziario, corporativo nella prima fase, giudiziario nella seconda, non è nuovo nel sistema del nostro diritto corporativo positivo. Si tengano invero presenti gli articoli 17 della Legge sindacale 3 aprile 1926 e l'art. 44 delle Norme di attuazione 1 luglio dello stesso anno, per virtù dei quali non si dà luogo all'esperimento dell'azione giudiziaria davanti alla Magistratura del lavoro in sede di controversie collettive di lavoro se prima non vengano tentati dalle Corporazioni i mezzi conciliativi e gli amichevoli componimenti delle parti contrastanti. Come pure, in materia di controllo delle imprese, il nuovo Codice, facendo ricorso per l'attuazione di esso non agli organi ministeriale burocratici,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'art. 35). Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la Magistratura del lavoro può ordinare la sospensione ma, dopo che si sono sperimentati i mezzi istruttori corporativi, agli organi giudiziari costituiti dalla Magistratura del lavoro, (la quale, pertanto, in conformità di una tesi da chi scrive sostenuta fin dal 1923, più presto che atteggiarsi e denominarsi come Magistratura del lavoro si atteggia e merita invece il nome di vera e propria più ampia e più comprensiva « Magistratura economica » [1]), fa omaggio ad un altro principio posto dalla legge sindacale 3 aprile. Questa infatti per mezzo dell'art. 51 dispone che contro il rifiuto di pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro da parte degli organi burocratici « è ammesso il ricorso alla Magistratura del lavoro, che decide in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, con decreto motivato ». Ora, è chiaro che come per realizzare una maggiore garanzia giuridica a favore delle organizzazioni sindacali stipulanti, la legge 3 aprile in caso di rifiuto di pubblicazione del contratto collettivo da parte degli organi burocratici fa intervenire l'autorità giudiziaria che pronuncia in Camera di consiglio, così, per realizzare a favore degli imprenditori, secondo è detto espressamente nella Relazione ministeriale, una efficace garanzia, in tema di accertamento, per l'applicazione delle relative sanzioni, delle responsabilità degli imprenditori medesimi, si fa intervenire, con l'esperimento della relativa azione da parte del Pubblico Ministero, la Magistratura del lavoro, che pronunzia, anche in questa ipotesi, nel modo che ora si esaminerà, in Camera di consiglio.

Dispone l'art. 36: « La Magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti (di cui nel-

---

[1] Enunciai la prima volta l'idea della Magistratura economica nell'articolo. *Per lo Stato forte*, pubblicato nel « Giornale di Roma » il 13 maggio 1923, inserito nel mio volume *Stato nazionale e Sindacati*, Milano, Imperia, 1944, pag. 164. Vedi anche il mio volume *Lo Stato fascista*, Bologna 1925. Ebbi l'onore di svolgere quest'idea a proposito dei conflitti di lavoro nell'ordine del giorno presentato il maggio 1924 al Consiglio Nazionale delle Corporazioni sindacali fasciste presieduto dal Duce, e da questo approvate.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dell'esercizio dell'impresa, o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata. Se si tratta di società la Magistratura del lavoro, anzichè nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee ».

Premesso che la parola « può » adoperata in questo articolo esprime il concetto tecnico che l'autorità giudiziaria ha la « potestà giuridica » di ecc., è chiaro chiarissimo, come si è or ora osservato, che non trattasi qui di pura Magistratura del lavoro, introdotta la prima volta nel nostro sistema giuridico e giudiziario per la decisione delle controversie collettive di lavoro, ma si tratta di Magistratura economica, il cui primo germe trovasi già nell'art. 12 ultimo comma della legge 20 marzo 1930 istitutiva del Consiglio Nazionale delle Corporazioni a proposito di norme corporative e di accordi economici-collettivi fra le organizzazioni sindacali. E' anche evidente che la Magistratura del lavoro opera in questa materia con larghi e penetranti poteri di apprezzamento, naturalmente ancora, più larghi e più profondi, dato che essa dopo gli accertamenti deve pronunciare le sanzioni, di quelli esercitati dagli organi corporativi e dal Pubblico Ministero per lo stesso oggetto.

Prima di tutto, la Magistratura del lavoro, costituendo in mora l'imprenditore, in caso di accertata perdurante inosservanza, gli fissa un termine entro il quale egli deve ottemperare agli obblighi corporativi. Trattasi qui dell'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria se non di un vero e proprio potere di *costringimento,* di un potere di « *invito* », di una specie di precostringimento. Ma, evidentemente, non trattasi nè d'invito a colazione nè d'invito a pranzo, e trattasi sempre di invito, in senso tecnico, in quanto procedente da un organo dello Stato, il Giudice, munito caratteristicamente di *imperium,* non di puro consiglio o suggerimento, e tanto meno di preghiera. Se l'imprenditore non aderisce all'invito fattogli dal magistrato entro il ter-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mine prefissatogli, esso ha la potestà di ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se del caso, la nomina di un amministratore giudiziario dell'impresa medesima. La legge a questo riguardo non è moderata nelle cautele e nella deferenza verso l'imprenditore, in quanto che il Magistrato può scegliere l'amministratore fra le persone designate dall'imprenditore stesso, se riconosciuto idoneo, ed è sempre il Magistrato che determina nel suo pronunziato i poteri dell'amministratore e la durata dei medesimi. Per le società commerciali il Magistrato può invitare le medesime a « sostituire » entro un determinato termine gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

Ma veniamo ora al procedimento per l'accertamento e la pronunzia delle sanzioni contro gl'imprenditori inosservanti, di cui nell'art. 37. Il quale così dispone: « Il Presidente della Magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del Pubblico Ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni. La Magistratura del lavoro decide in Camera di Consiglio, sentiti il Pubblico Ministero e l'imprenditore. Può anche prima di decidere, sentire l'Associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie. Contro la sentenza della Magistratura del lavoro l'imprenditore e il Pubblico Ministero possono proporre ricorso per Cassazione a norma dell'art. 426 del Codice di Procedura Civile ».

Anche qui la norma strettamente processuale si compenetra intimamente con le norme di diritto sostanziale. I punti essenziali del sistema sono i seguenti: 1° la Magistratura del lavoro decide in Camera di consiglio emanando una sentenza; 2° essa ha larghi poteri istruttori; 3° l'imprenditore, entro il termine fissato dal Presidente, dopo la sua comparizione innanzi alla Magistratura del lavoro, dove presentare le sue deduzioni; 4° essa deve decidere sentito il Pubblico Ministero e l'imprenditore; 5° la Magistratura può anche sentire, prima di decidere, l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, e questo è un caso tipico di cooperazione e d'intesa fra l'ordinamento giudiziario, l'ordinamento corporativo e l'ordinamento

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sindacale dello Stato; 6° contro la sentenza della Magistratura del lavoro l'imprenditore e il Pubblico Ministero possono ricorrere in Cassazione.

E' poi inutile osservare, dopo quanto si è detto sopra che è l'azione del Pubblico Ministero che mette in moto l'attività della Magistratura del lavoro ed il relativo procedimento ora descritto.

Per completare il quadro della responsabilità corporativa dell'imprenditore va tenuto presente l'art. 38, il quale dispone che « Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico ».

II.

Esposto il sistema molti sono i problemi che da esso scaturiscono, e che non è possibile qui esaminare e trattare, perchè, come si è detto, il punto d'approdo della nostra indagine è e vuol essere la dimostrazione della penetrazione dell'ordinamento giudiziario in quello corporativo, che, come è evidente da ciò che precede non è poi, dal lato sostanziale, che un effetto della penetrazione del Diritto pubblico nel Diritto privato.

Di che natura giuridica è il controllo dello Stato, che indubbiamente non può ricevere altra qualificazione e altra denominazione che quella di un controllo corporativo, sulle imprese? E' un controllo giuridico, o è un controllo economico o più esattamente tecnico-produttivo? Non cade dubbio che esso mentre non è un controllo economico e tanto meno un controllo produttivo (1), è tecnicamente un controllo giuridico, in quanto che gli organi corporativi prima e successivamente il Pubblico Ministero e la Magistratura del lavoro devono indagare, esaminare e poi decidere se siano o no state osservate dagli imprenditori le norme di diritto obiettivo sia pure di contenuto economico emanate dagli organi competenti, nè senza di ciò, si spieghe-

---

(1) Ho parlato invece di controllo economico produttivo sulle imprese parastatali nel mio articolo *Un Ministero delle imprese* in « Politica Sociale », marzo 1941.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rebbe uno dei punti fondamentali dell'ordinamento stabilito, che consiste nella possibilità data all'imprenditore di ricorrere in Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro. Come pure, non cade dubbio che gli organi più attivi nell'esercizio del controllo sono quelli corporativi e specialmente quelli del Pubblico Ministero, in quanto che, senza il dinamismo dell'azione promossa dal Pubblico Ministero, nei modi e con le condizioni dalla legge stabiliti, non si dà luogo, come avviene nel campo del processo penale, all'esercizio dell'attività di controllo da parte della Magistratura del lavoro e alla pronuncia finale di quest'ultima, che, assume la forma della sentenza. Ma, ciò posto, è anche evidente che gli organi indicati, per esercitare il controllo giuridico, non possono fare a meno, donde i larghi e penetranti poteri di apprezzamento di cui si è detto, di entrare nell'esame del contenuto economico dell'attività delle imprese, senza di che il controllo giuridico in questa materia, non sarebbe che un controllo vacuo e nominale. Si pensi, del resto, per analogia, alla posizione, alle funzioni e ai poteri del giudice in materia di fallimento nel processo fallimentare.

Non basta. Di che natura sono le sanzioni pronunciate dal giudice? Non ha rilevanza dal lato giuridico che esse abbiano indiscutibilmente contenuto economico e che quindi *materialiter* esse siano economiche. Il problema è invece di sapere se *formaliter* esse siano sanzioni civili o penali. Il problema è delicato. E va esaminato in correlazione dell'altro problema circa la natura giuridica, se civile o penale, del procedimento per l'accertamento e le sanzioni contro le inosservanze degli imprenditori?. Di che natura è questo procedimento? Anche a questo interrogativo non è facile rispondere immediatamente. Esso è un procedimento *sui generis*, che ha in parte i caratteri del procedimento civile, in parte i caratteri del procedimento penale, ove si pensi all'azione promossa dal Pubblico Ministero con cui il procedimento s'inizia e ove si rifletta che, in essenza, il duello che in esso si svolge è fra il Pubblico Ministero da una parte e l'imprenditore dall'altra, e ove si rifleta, dal lato sostanziale, che l'inosservanza degli obblighi corporativi somiglia troppo da vicino alla inosservanza da parte dei soggetti dei rapporti di lavoro dei con-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tratti collettivi, per le quali, com'è ben noto, si dà luogo all'ipotesi di veri e propri reati in senso tecnico col conseguente esercizio dell'azione penale e con l'apertura di relativi procedimenti penali; in parte ha i caratteri di un procedimento di « volontaria giurisdizione », ove si rifletta che esso ha luogo in Camera di consiglio; in parte quelli di un procedimento contenzioso vero e proprio, ove si rifletta al duello delle parti in causa ed alla impugnabilità della sentenza emessa dalla Magistratura del lavoro per mezzo del ricorso per Cassazione.

Questi, e altri, i problemi giuridici principali nascenti dal nuovo istituto della responsabilità corporativa disciplinata dal Codice, che certamente è uno degli istituti più importanti, più fondamentali e più nuovi di esso, e che, più certamente ancora, è quello che in modo particolare attirerà l'attenzione e promuoverà le indagini dei giuristi e dei civilisti e dei corporativisti in ispecie che lo interpreteranno, lo commenteranno e lo ridurranno ad unità di sistema giuridico.

Ma da tutto ciò che precede chiara, sotto ogni altra considerazione, emerge la penetrazione dell'ordinamento giudiziario in quello corporativo, la quale involge la correlativa penetrazione dell'ordinamento corporativo in quello giudiziario, trattandosi invero di una interpenetrazione e di una intima organica cooperazione dei due ordinamenti. Da ciò seguono alcune più generali considerazioni, che più ci preme di fissare, che, come si è premesso, escono dal campo stretto del Diritto civile e del Diritto corporativo e rientrano in quello più largo della Teoria dello Stato, della Teoria del diritto, e del Diritto costituzionale, mentre poi tutte le scienze giuridiche, come i vari diritti cui esse si riferiscono, cooperano fra di loro e non sono separabili e trattabili isolatamente a sè.

Uno è lo Stato, ma più e diversi sono i suoi ordinamenti. Si parla di un ordinamento costituzionale e di un ordinamento amministrativo e giudiziario; di un ordinamento sindacale e di un ordinamento corporativo; di un ordinamento comunale e di un ordinamento provinciale; di un ordinamento militare e di un ordinamento scolastico, e così via discorri. E' possibile considerare in modo obiettivo questi ordinamenti come tanti com-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

partimenti stagni, sovrapposti l'uno all'altro in un rapporto esterno e meccanico, come tanti Stati a sè? Non si deve, ritengo, oggi che nella scienza del diritto si parla sempre e si parla troppo di ordinamento (1) e di ordinamenti, riprodurre in tema di ordinamenti dello Stato la superata teoria e la superata posizione logica della separazione dei poteri. Non si deve fare che,

(1) Non è qui la sede di trattare del difficile argomento dell'ordinamento giuridico e dei suoi diversi significati. Diremo in breve che la parola «ordinamento», nel campo giuridico può essere intesa o in senso generico, o in senso tecnico. Nel primo senso essa vuol dire conformazione, struttura, organizzazione. Così si dice ordinamento dello Stato, ordinamento del Sindacato ed in generale di ogni istituzione, ordinamento del potere e dei poteri, del Governo, della Corona, delle Camere, ecc. A sua volta il concetto tecnico di ordinamento giuridico, come nota il CAMMARATA, può essere inteso e s'intende generalmente in due sensi, uno obiettivo, logico; l'altro soggettivo o sociale. Nel primo senso, che è quello posto dal KELSEN, ordinamento giuridico o meglio «sistema giuridico» vuol dire complesso unitario di norme; nel secondo senso, che è quello posto dal ROMAMO, vuol dire complesso di enti o di istituzioni. Il potere statuale è un insieme di *organi* collegati ed unificati dalla funzione che essi esercitano e quindi dal fine cui questa mira e persegue. L'ordinamento non è insieme di organi, ma un insieme di enti che nello Stato e per mezzo dello Stato sono ridotti ad unità. Così l'ordinamento comunale è dato dall'insieme dei Comuni; l'ordinamento sindacale dall'insieme dei Sindacati, ecc. S'intende parlare qui di enti *distinti* dallo Stato anche, se, secondo il concetto della «istituzione complessa» o della cosidetta «istituzione di istituzioni», facciano parte dello Stato e siano enti dello Stato così i Comuni le Provincie i Sindacati. Vi sono, invero, enti *che sono lo Stato*, ed enti *dello Stato*. A rigore non si potrebbe nemmeno parlare di ordinamento giudiziario e di ordinamento corporativo, che sarebbero ordinamenti *impropri*, in quanto tutti e due risultano, e non possono non risultare, da un insieme di organi, non di enti, salvo che qui la parola ordinamento non si prenda nel primo senso generico indicato come equivalente di conformazione, struttura, organizzazione. Ad ogni modo, se l'organo dello Stato è preso e considerato *in rapporto* allo Stato di cui è una parte, non si può parlare che di organo; se lo stesso organo è invece preso e considerato astrattamente *in sé come se* fosse un tutto od un ente, allora esso può anche chiamarsi ente od istituzione. Così è di un Tribunale o di una Corte per l'ordinamento giudiziario; di una Prefettura o di una intendenza di Finanza per l'ordinamento amministrativo; di una Corporazione provinciale o nazionale, per l'ordinamento corporativo, ecc., in cui gli organi indicati sono, nel primo senso *organi*, nel secondo senso, anche *istituzioni* dello Stato. Ammessa questa distinzione potrebbe, anche parlarsi dell'ordinamento giudiziario e di quello corporativo come di ordinamenti *propri* in senso tecnico. Per la distinzione del CAMMARATA, vedi i suoi *Contributi ad una critica gnoseologica della Giurisprudenza*, Roma, Treves, 1925, pp. 155-160.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

scacciata l'idea della separazione dalla porta dei poteri, rientri dalla finestra degli ordinamenti! Come materialmente non esistono i poteri, che non sono che posizioni mentali, concetti logici, unificazioni mentali cioè di organi diversi in rapporto alla medesimezza ed unità della funzione, che i diversi organi esercitano, così, a loro volta, non esistono nella realtà obiettiva dello Stato più e diversi ordinamenti, ma questi non sono, formalmente, che posizioni logiche, concetti e sintesi mentali: i poteri sintesi di organi, ossia insieme di organi collegati e unificati dalla funzione che essi esercitano e quindi dal fine che questa ha di mira e persegue; gli ordinamenti sintesi di enti o di istituzioni, dove l'ente è più dell'organo e questo una parte ed uno strumento di quello.

Segue da questa considerazione più generale di carattere teoretico, che interessa insieme la Teoria dello Stato e la Teoria del diritto, che come tutti i poteri dello Stato sono fra di loro coordinati e cooperanti (1) ad unico scopo: la vita dello Stato, così sono fra di loro coordinati e cooperanti i diversi ordinamenti dello Stato. La penetrazione dell'ordinamento giudiziario nell'ordinamento corporativo e in tutti gli enti che lo costituiscono è non altro che un caso particolare di questo principio generale. Nessuna meraviglia quindi che intrecciandosi, compenetrandosi e cooperando fra di loro i diversi organi e i diversi enti, l'organo appartenete *normalmente* ad un determinato potere, e così l'ente di un determinato ordinamento, agisca e funzioni come l'organo di un altro potere. Può mettersi in dubbio che il Governo, organo del potere esecutivo, se ed in quanto faccia le leggi, operi e sia un organo del potere legislativo? Può mettersi in dubbio — lo avvertì prima degli altri il CARNELUTTI (2) — che il Magistrato del lavoro, organo del potere giudi-

(1) Vedi il mio *Sentimento dello Stato*, cit., e la mia *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., specialmente la Parte II: *Lo Stato fascista nel diritto pubblico positivo*, *passim*, in cui parlo di un potere coordinante i diversi poteri dello Stato come di un potere a sè, che sarebbe il « potere corporativo ».

(2) Oggi, scrive il CARNELUTTI, a proposito delle sentenze della Magistratura del lavoro, il legislatore si è ricongiunto col Giudice, ed il Giudice con il legislatore. Vedi la sua *Teoria del Regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova, 1928, pag. 93 *passim*.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

diziario, se ed in quanto stabilisca nei processi collettivi di lavoro norme sulle nuove condizioni di lavoro agisca e sia un organo del potere legislativo? Chi parla più ora, chi può parlare più ora, data questa interpenetrazione (¹) e cooperazione dei poteri e degli ordinamenti dello Stato, di separazione e di divisione dei poteri? Data la nuova disciplina dell'istituto della responsabilità corporativa, il Pubblico Ministero e la Magistratura del lavoro in sede di controllo dell'indirizzo della produzione nazionale, organi tutt'e due del potere giudiziario, non agiscono anche come organi dell'ordinamento corporativo e di quello che io fin dal mio *Sentimento dello Stato* ho chiamato il potere corporativo statuale? La risposta affermativa a questi interrogativi è una conseguenza diretta ed immediata del « principio » da cui noi sistematicamente partiamo, e che è l'essenza stessa dello Stato nuovo in cui viviamo, della reciproca penetrazione e della intima organica cooperazione dei diversi poteri e ordinamenti dello Stato. Nè, senza questo principio possono sciogliersi tutti i problemi giuridici, che apre alla Scienza, e particolarmente alla Giurisprudenza delle corti il nuovo istituto della responsabilità corporativa degli imprenditori.

Ci limitiamo in questa sede, giusta l'assunto propostoci, all'esame, fattosi nelle pagine precedenti, dei rapporti e dei nessi fra ordinamento giudiziario ed ordinamento corporativo, e per conseguenza tra potere giudiziario e potere corporativo. E' evidente, che, con la penetrazione capillare dell'ordinamento giudiziario in quello corporativo, quest'ultimo si impossessa si arricchisce e si perfeziona ed integra con gli elementi del primo. Ma, a sua volta, anche l'ordinamento giudiziario, per reciprocità, si arricchisce e si perfeziona con gli elementi vitali tratti dall'ordinamento corporativo. Non solo a proposito della responsabilità corporativa, ma anche a proposito di altri istituti del nuovo Codice, in tema di obbligazioni e particolarmente della proprietà e degli altri diritti reali, è più che frequente, per

(¹) Il Polacco, già fin dal 1918 nella sua prolusione: *La scuola di diritto civile nell'ora presente*, in « Rivista di Diritto civile », 1919, parlò di « permeabilità dei tre poteri dello Stato, per virtù di un fenomeno capillare ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

la disciplina dei rapporti, il *rinvio* agli organi corporativi e al giudice, e la saldatura tra il diritto materiale ed il diritto formale. Ma in nessun altro campo del nuovo Codice questa connessione intima fra diritto materiale e diritto formale, tra organi giudiziari e organi corporativi è così forte, evidente e sistematica, donde la specifica segnalazione che fin da ora per gli studiosi abbiamo voluto farne.

Si vuol dire di più. Si è creduto e si crede generalmente che la novità dei procedimenti giudiziari detti corporativi, stesse nelle « norme per le controversie in materia corporativa » di cui nel Titolo IV del Libro secondo del nuovo Codice di Procedura Civile. In verità, la novità al riguardo è molto relativa, non trattandosi che di estensione dei principi e delle norme già poste nel nostro sistema processuale con le note norme per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro, ora assorbite dal nuovo Codice di Procedura. Ma è con le norme del 26 Febbraio 1928 n. 471 e successive modificazioni e con le attuali inserite nel Codice di P. C. relative ai procedimenti corporativi, il meccanismo della giurisdizione rimane inalterato, salvo modificazioni nella costituzione del Giudice e nelle forme esterne del procedimento, per modo che il procedimento, in essenza, di corporativo non ha che il nome, e ben ricordo che quando, in sede di esame del progetto del nuovo Codice di Procedura nella Commissione delle Assemblee legislative, a proposito della richiesta da parte di chi scrive di maggiori poteri conciliativi coercitivi da attribuirsi al Giudice per eliminare e comporre le controversie, veniva opposto da qualche parte, così dal COSTAMAGNA, che ciò significava farsi sostenitore di una sorta di giustizia arcaica arbitrale e « pastorale »! E' nell'interno, non nelle forme e nella struttura esterna, perchè si possa e si debba parlare di procedimenti corporativi, che la giurisdizione deve farsi corporativa ed assimilare gli elementi della corporazione [1]. Ben più ardita e decisa, per tanto, la novità del procedimento corporativo, di cui

---

[1] Per qualche considerazione su questo punto, per quanto con esclusivo riferimento al processo e alla giurisdizione del lavoro vedi L. VIESTI, *Giurisdizione corporativa*, Firenze, 1938.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

negli articoli del nuovo Codice civile, in cui si effettua una viva e stretta collaborazione e cooperazione fra gli organi giudiziari e quelli corporativi e fra gli elementi dell'uno e dell'altro ordinamento. E si tenga conto che il momento più caratteristico ed essenziale del nuovo sistema non è quello in cui il Magistrato del lavoro emana la sentenza, ma quello in cui il Presidente con i suoi forti poteri corporativi « invita » l'imprenditore inosservante a mettersi in regola con l'ordinamento giuridico economico dello Stato. E' questo un caso tipico con cui si dimostra che un organo del potere giudiziario agisce come un organo del potere corporativo e che un ente dell'ordinamento giudiziario e da considerarsi come un ente dell'ordinamento corporativo, in applicazione del principio non più della invalicabilità meccanica ma della permeabilità organica dei poteri e degli ordinamenti.

Ma qui, prima di chiudere, uscendo dai limiti della Teoria del diritto e dello Stato e del Diritto costituzionale ed inoltrandoci nel campo della Politica legislativa, con riferimento a concetti e ad affermazioni innanzi indicati ed alle conclusioni cui sono giunto in altro scritto [1], desidero accennare ad una esigenza che la prassi del nuovo istituto della responsabilità corporativa degli imprenditori metterà sempre più in piena evidenza.

Ho parlato, a proposito della importante funzione che il Pubblico Ministero viene ad assumere nel nuovo sistema dalla legge contemplato, della necessità di promuovere e di istituire dei sistematici contatti e dei collegamenti fra il Ministero della Giustizia e quello delle Corporazioni. E' manifesto, data l'importanza fondamentale che il Pubblico Ministero viene ad assumere nell'ordinamento corporativo dello Stato, se il controllo di cui si tratta deve essere una realtà e non una parola vana, perchè l'ufficio del P. M. possa attendere con tutta l'energia e l'impegno che sono necessari ai nuovi procedimenti che si creino in esso appositi Magistrati ben preparati ed attrezzati addetti ai processi corporativi come vi sono quelli addetti ai processi pe-

---

[1] Vedi *La giurisdizione nello Stato fascista*, in rivista « Politica Sociale », Agosto, 1939.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nali. Non basta. Se è indiscutibile l'opportunità dei rapporti e dei contatti fra il Ministero delle Corporazioni e il Ministero della Giustizia, per mettere in grado i magistrati del P. M. di esercitare le loro nuove funzioni, è da considerare se non sia il caso che le supreme gerarchie della Magistratura entrino a far parte, e non siano ad essi estranei e da essi illogicamente estraniate, dei supremi organi corporativi e politici dello Stato, come il Gran Consiglio o almeno il Comitato Corporativo Centrale, in cui si discutono, si elaborano e si dettano gli indirizzi e i piani generali politici ed economici della produzione nazionale, rappresentate oltre che dal Ministro della Giustizia, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione e forse anche dal Procuratore Generale presso la medesima.

Ed anche questa non è che una conseguenza, di carattere politico, della premessa e della posizione di Teoria generale del diritto e dello Stato circa la penetrabilità e la cooperazione dei poteri e degli ordinamenti dello Stato da cui siamo partiti, premessa e posizione che dal nuovo istituto del controllo e del connesso istituto civilistico della responsabilità corporativa vengono fortemente confermate e, se ve ne era bisogno, illustrate fino all'evidenza la più lampante.

Sergio Panunzio

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il libro del lavoro nel codice civile fascista

I grandiosi eventi storici che fra sanguinose battaglie e fulgide vittorie preparano l'avvento dell'ordine nuovo dei popoli di Europa hanno fatto passare in seconda linea davanti all'opinione pubblica nazionale ogni altro avvenimento, compresi anche quelli più importanti, come l'avvenuta pubblicazione del Codice fascista.

Ciò è naturale ed umano: ma non toglie che questo avvenimento, che chiude e conchiude un'aspra e nobile fatica che per ben 17 anni ha impegnato l'attività di tutta una schiera di scienziati del diritto e di alti esponenti della politica, dell'economia e del sindacalismo nazionali, debba essere annoverato fra quelli che segnano una delle tappe fondamentali nel faticoso ed incessante cammino delle realizzazioni rivoluzionarie del Fascismo.

I suoi effetti sono destinati a proiettarsi nel futuro — profondamente incidendo sulla vita civile della nostra epoca — ben oltre il fragore delle battaglie ed il fulgore delle vittorie che preparano l'avvento dell'ordine nuovo, che nelle leggi espresse dalla Rivoluzione troverà il suo assetto stabile e duraturo ed il suo più naturale presidio.

E' dunque necessario che — pur nello strepito delle armi, che tutto copre e sommerge — il popolo italiano, che tanta forza d'animo e serenità di spirito ha dimostrato e continua a dimostrare di fronte ai più gravi avvenimenti, volga pacatamente la sua attenzione su questo evento, il quale ha già richiamato su di sè l'interesse di larghe correnti di opinione pubblica anche

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fuori dei confini della Patria e specialmente nelle Nazioni che fanno parte del sistema politico e militare dell'Asse.

Gli è che queste Nazioni — e prima fra tutte l'amica ed alleata Germania — hanno subito avvertito che questa nuova superba creazione della civiltà fascista, concepita dal genio prodigioso di Mussolini e realizzata fedelmente — nello spirito, nella forma e nel tempo da Lui voluti, mercè l'opera sapiente, perseverante, nobilissima del Guardasigilli Dino Grandi — non può essere considerata come un semplice fatto interno dell'Italia, ma piuttosto come una conquista comune a tutti i popoli che hanno accolti e fatti propri i principî sui quali dovrà poggiare l'ordine nuovo dell'Europa e del mondo.

Visti sotto questa luce, i precetti della legge civile fascista si rivelano piuttosto come le tavole regolatrici di un nuovo costume, rigorosamente informato a quei principî: e pertanto noi daremmo davvero una prova ben triste di incomprensione della nostra stessa grandezza se — proprio noi per i primi, ed in questa epoca, per giunta, in cui si ragiona in termini planetarî e di grandi spazî — dimostrassimo di non saper valutare adeguatamente la forza di espansione ed il senso universale di questa nostra legislazione rivoluzionaria, della quale possiamo dire con legittimo orgoglio che possiede la saggezza e l'augusta imponenza delle costruzioni romane destinate ad eternarsi nella storia della umana civiltà.

Nel sistematico processo di formazione delle nuove leggi fasciste, che ebbe inizio dopo lo storico discorso del 3 gennaio 1925, il quale chiuse per il Fascismo l'epoca delle transazioni e dei patteggiamenti ed aprì la via al trionfo dell'integralismo rivoluzionario, il Codice civile segna l'atto ultimo e conclusivo, col quale viene saldata la frattura che nel frattempo si era venuta necessariamente a creare fra il vecchio diritto, ancora dominante nella sfera dei rapporti individuali e di famiglia, ed il nuovo, già da tempo affermatosi nel campo del diritto pubblico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Come è naturale, infatti le prime ad essere emanate furono le leggi relative alla trasformazione in senso fascista della struttura costituzionale dello Stato, e precisamente quelle sulle attribuzioni e prerogative del Primo Ministro, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sulla Carta del lavoro, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio, sul Consiglio nazionale delle Corporazioni; integrate più tardi dalle leggi sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni e sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

A queste leggi, costituenti — come è ovvio — la premessa e la base di tutto l'ordinamento legislativo dello Stato fascista — seguirono quindi i Codici fondamentali: nel 1930 furono pubblicati i nuovi Codici penali; nel 1938 il primo libro del Codice civile (delle persone); nel 1939 il secondo libro (delle successioni e donazioni); nel 1940 il Codice di procedura civile; ed infine nel corrente anno il Codice di navigazione — marittima e aerea —, l'Ordinamento giudiziario e tutti gli altri libri del Codice civile (libro terzo, « della proprietà »; quarto, « delle obbligazioni »; quinto, « del lavoro »; sesto, « della tutela dei diritti »).

La mole dell'opera così compiuta può dirsi veramente imponente, e tale da costituire un alto titolo di onore per il Regime e per la civiltà italiana: ed il Codice civile vi occupa, come è naturale, un posto in tutti i sensi preminente.

Anzitutto in senso politico: infatti, come una rivoluzione ottiene storicamente il suggello della sua definitività soltanto quando, dopo aver trionfato sul terreno della lotta politica, i suoi principî sono penetrati nel vivo della coscienza del popolo, così la trasformazione in senso rivoluzionario dell'ordinamento giuridico dello Stato non può considerarsi effettivamente realizzata sino a che gli stessi principî non si siano affermati — oltre che nelle leggi di diritto pubblico — anche in quelle cosidette di diritto privato, mercè le quali soltanto essi penetrano intimamente nella sfera dei rapporti individuali e di famiglia e cioè nel costume e nella vita di ogni giorno dei cittadini.

Ognuno intende che è questo il passo più difficile di ogni

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

legislazione rivoluzionaria. Le forze di resistenza dell'abitudine, l'intrico degli interessi e dei rapporti individuali, le radicate consuetudini del regime familiare, offrono al politico ed al legislatore una resistenza veramente formidabile che, anche quando è soltanto passiva ed inerte, non può essere superata se non con la prudenza, la saggezza, l'aderenza delle nuove norme alle reali necessità della vita e la loro adeguatezza a quella che si potrebbe chiamare la capacità di assorbimento e di adattamento del popolo.

Questa capacità — come è facile intendere — è in funzione diretta del grado di maturazione spirituale dal popolo raggiunta, e spiega perchè nel processo formativo di ogni legislazione rivoluzionaria i codici cosidetti di diritto privato vengono sempre per ultimi, adempiendo ad una funzione che ricorda quella delle fanterie nella guerra moderna: e cioè di rendere effettive e definitive, e perciò stabili e durature, le conquiste della rivoluzione.

Altrettanto evidente — e per le stesse ragioni — è la preminenza del Codice civile sulle altre leggi nel campo sociale e spirituale: poichè sta propriamente nel giusto contemperamento delle varie e contrastanti esigenze dei gruppi e degli individui nelle relazioni della vita economica, sociale e familiare — che la legge civile realizza colla disciplina degli istituti fondamentali della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, dell'impresa — la base prima ed essenziale della ordinata convivenza dei cittadini in seno allo Stato.

Ed infine deve riconoscersi questa preminenza anche sotto l'aspetto che — per intenderci — chiameremo tecnico-giuridico: giacchè in nessun ramo del diritto, quanto in quello civile, l'opera del tecnico si presenta irta di tante difficoltà a cagione non soltanto della vastità, complessità ed intricatezza dei rapporti che debbono essere regolati, ma anche della loro estrema varietà e variabilità, le quali rendono molto spesso estremamente difficile e quasi impossibile di inquadrarli, sulla base di un minimo denominatore comune, in categorie logiche ben definite, che da un lato consentano all'interprete di trovare sempre e per tutti i casi la norma che gli occorre per dirimere i conflitti, e

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dall'altro evitino ogni indeterminatezza ed il pericolo, sempre immanente nelle legislazioni moderne, della cristallizzazione e del conseguente precoce invecchiamento della disciplina legislativa.

Il legislatore fascista è stato — sotto ogni riguardo — cauto e prudente; ma senza tuttavia intaccare menomamente quella che è la caratteristica essenziale della nuova legislazione la quale è e vuole essere profondamente fascista e cioè rivoluzionaria.

Non si tratta — come altra volta ho detto — di un rivoluzionarismo di genere giacobino, settario ed iconoclasta, tanto più irragionevole quanto più razionalista, bensì di realistica e sana tempra italiana, che non intende di ignorare e di respingere *a priori* la tradizione, e sopratutto quella insuperabile del diritto di Roma, bensì vuole innestarvi, là dove è possibile, il nuovo diritto del popolo italiano che di Roma e delle sue glorie è l'erede e il custode.

I principî informatori della nuova codificazione sono essenzialmente gli stessi sui quali si asside l'ordinamento costituzionale e corporativo dello Stato fascista: e cioè unità e gerarchia, solidarietà e collaborazione, giustizia sociale.

Essi trovano nella Carta del lavoro, atto fondamentale del Regime nel quale sono stati posti i principî del nuovo ordine dato dal Fascismo alla società italiana, la loro più compiuta formulazione: e pertanto le dichiarazioni della Carta hanno il valore di *superlegge* « ispiratrice delle leggi presenti e future e guida sicura nell'interpretazione e nell'applicazione quotidiana delle leggi ».

Il significato pratico di questa penetrazione dei principî fascisti nel diritto privato è questo: che la guerra inizialmente mossa dal Fascismo contro l'individualismo egoista e disgregatore per la restaurazione dell'autorità dello Stato secondo una ordinata gerarchia di responsabilità e di valori — che, garantendo la proficua collaborazione di tutti e di ciascuno a seconda

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

delle varie capacità, assicuri il bene generale e, nel quadro di questo, quello particolare di ogni singolo individuo —, viene ora portata sin dentro la sfera delle attività e dei rapporti caratteristici della vita privata dei cittadini.

L'*unità* nello Stato non basta: occorre assicurare questa unità anche nella famiglia, nell'economia, nella vita sociale, affinchè sia evitata ogni dispersione di energie, e, mediante una organica ed integrale valorizzazione di tutte le forze vive della Nazione, tutto finisca col convergere verso un'unica finalità, il bene della società nazionale.

La *gerarchia* nell'ordinamento dello Stato e dei suoi organi parimenti non basta: poichè vi è indubbiamente una graduazione gerarchica sia di norme che di interessi anche rispetto alla sfera dei rapporti della vita economica privata e familiare.

E così , per quanto riguarda le norme, questa graduazione si esprime nella subordinazione del contratto individuale al collettivo, degli usi alle norme corporative, e di queste alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti; e per quanto riguarda gli interessi, nella rigorosa subordinazione degli interessi del singolo a quelli collettivi del gruppo familiare o professionale a cui l'individuo organicamente appartiene, e di questi a quello generale e superiore dello Stato.

Il *principio della solidarietà e della collaborazione*, non basta che operi nell'ambito tradizionale delle categorie; poichè anche nei rapporti cosidetti privati, e cioè degli individui fra loro, è necessario sostituire al principio egoistico del conflitto quello della collaborazione solidaristica, nell'interesse concordante dei singoli e della collettività nazionale.

Infine anche la funzione moderatrice e riequilibratrice della *giustizia sociale*, non può limitarsi a sanare le discordanze e i disquilibri fra gruppi e categorie sociali sul terreno politico, bensì deve estendersi anche ai rapporti individuali e di famiglia. Il campo più vasto di applicazione è offerto dai rapporti individuali di lavoro, sotto qualunque forma configurati: ma anche nell'ambito familiare il principio trova notevoli applicazioni sia in materia di alimenti che nel regime successorio.

Questi principî fondamentali investono *in toto* il Codice ci-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vile fascista; ma è facile notare che l'intensità è maggiore o minore a seconda dei vari settori che formano oggetto della disciplina legislativa.

Ferma infatti la intrinseca unità concettuale che presiede a tutto il Codice ed è assicurata, anche in sede di interpretazione, dalla salda base comune della Carta del lavoro, è fuor di dubbio che la penetrazione più vasta e profonda si riscontra nel libro del lavoro, a cagione della specifica natura della materia che vi è regolata.

L'attività dell'imprenditore, sia individuale che associata, la azienda nelle sue varie specie e forme, il lavoro, costituiscono infatti i capisaldi del nuovo ordine economico e sociale della collettività nazionale italiana, basato essenzialmente sul principio corporativo.

E poichè questo principio costituisce il fulcro di tutto l'ordinamento giuridico dello Stato fascista, facilmente si intende perchè questo libro, atteso ansiosamente da politici, economisti, sociologi e studiosi del diritto, dentro e fuori d'Italia, rappresenti la novità più saliente del Codice e quella che ad esso conferisce una netta impronta rivoluzionaria.

E' di conseguenza in questo settore che si realizza più compiutamente che in qualunque altro quella compenetrazione tra il diritto pubblico ed il privato, prima separati da una netta linea di demarcazione, che rappresenta una inevitabile tendenza del nostro tempo ed il naturale riflesso, sul terreno giuridico, dei prinicipî proclamati dalla Carta del lavoro, ora totalitariamente imperanti sia sul terreno del diritto pubblico che in quello del diritto privato.

TUTELA PREMINENTE DEL LAVORO

Il Libro del lavoro esordisce con una solenne affermazione di principio: la tutela del lavoro in tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali secondo i principî della Carta fondamentale.

Il diritto concede una tutela speciale e preminente al lavo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ro perchè speciale e preminente è la funzione che gli è riservata nella vita nazionale. Sul lavoro, considerato come fonte prima ed inesauribile di ogni bene individuale e collettivo, è basata essenzialmente la nostra economia, l'organizzazione sociale e l'ordinamento politico dello Stato. E' al lavoro che spetta di completare e valorizzare nel prossimo domani le conquiste delle armi che schiudono le vie alla espansione della civiltà fascista nel mondo.

Una disciplina organicamente totalitaria della materia, che avesse voluto essere comprensiva anche della parte più strettamente pubblicistica, non avrebbe mancato di considerare le norme sugli stati professionali sia nei riflessi organizzativi delle categorie che nell'esercizio delle varie attività. Senonchè l'inquadramento delle categorie professionali in caselle fisse e con norme troppo rigide ne avrebbe determinato la cristallizzazione, mentre resta a base dell'ordinamento corporativo il principio della libera scelta della professione con la conseguente impossibilità di disciplinare coi caratteri di un vero e proprio *status* — (fatta eccezione soltanto per alcune professioni intellettuali) — l'esercizio delle diverse specie di attività economiche.

Il legislatore fascista si è pertanto discostato da questa soluzione che avrebbe impresso un carattere troppo spiccatamente pubblicistico ad una disciplina che, pur essendo largamente permeata di elementi tratti dal diritto pubblico, riflette essenzialmente l'attività privata del cittadino, così da segnare il ponte di passaggio ed il punto di raccordo di questa attività coll'ordinamento corporativo entro il quale essa deve svolgersi.

L'esigenza organica trova invece congrua soddisfazione in due norme di raccordo e richiamo, analoghe a molte altre che allo stesso fine si trovano inserite in ogni parte del Codice.

Per lo stesso motivo l'inclusione delle norme sulle fonti nell'ordine corporativo, oggetto del primo titolo, si limita a quelle aventi efficacia normativa sui rapporti individuali e collettivi, con esclusione della disciplina di formazione, che viene opportunamente lasciata alle leggi costituzionali e corporative.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

IMPRESA ED AZIENDA

Dalla definizione dell'imprenditore — (è tale colui che esercita professionalmente un'attività organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni o servizi) — si risale facilmente a quella dell'impresa ed agli elementi che servono a differenziarla dal concetto di azienda.

L'azienda è espressamente definita dal Codice come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore. Essa rappresenta quindi la parte materiale ed oggettiva di quel tutto che è l'impresa. Questa è sopratutto attività, esercizio; quella è soltanto entità patrimoniale destinata ad uno scopo.

E' su questa entità patrimoniale che incide l'attività dell'imprenditore e dei suoi collaboratori. Le forze di collaborazione o più semplicemente di lavoro sono organizzate dall'imprenditore e cooperano sotto la sua direzione al raggiungimento dei fini di produzione o di scambio che l'impresa si propone di conseguire. In altri termini l'impresa è l'organizzazione in atto e in esercizio dell'azienda — elemento oggettivo o statico — e del lavoro — elemento soggettivo o dinamico — per il raggiungimento di uno scopo di ordine economico.

Accanto all'imprenditore vero e proprio il Codice contempla i piccoli imprenditori. Sono tali i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La distinzione, già nota al nostro diritto positivo, risponde ad una realtà economica e sociale degna di rilievo ed implica particolari effetti pratici in tema di registrazione e di fallimento.

Ad essa si riconnette l'altra distinzione, pur essa di fondamentale importanza nel sistema del Codice, tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: regolati rispettivamente, il primo dalle norme sul contratto di lavoro, ed il secondo da quelle sul contratto di opera.

La disciplina generale dell'impresa è comune a tutti i settori della produzione e dello scambio, salvo alcune norme parti-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

colari per le imprese minerarie, industriali, commerciali, bancarie, assicurative e di trasporto, tutte sino a ieri ricadenti nel dominio particolare della legge commerciale. Questa disciplina particolare, che concerne l'organizzazione della pubblicità, la rappresentanza, la contabilità, non altera però menomamente il sistema del Codice, bensì va incontro a talune speciali esigenze derivanti dalle innegabili differenze di struttura esistenti tra l'economia agricola da una parte e quella industriale e commerciale — in ampio senso — dall'altra.

Ma poichè il sistema poggia essenzialmente sull' unificazione delle obbligazioni civili e commerciali e cioè di una legge organica ed unitaria dell'economia organizzata, è da escludersi che per via di queste particolarità della disciplina legislativa possa comunque sopravvivere un diritto autonomo delle imprese cosidette commerciali, nascosto tra le pieghe di una sistemazione che vuole essere invece intimamente e non soltanto formalmente organica ed unitaria, come organico ed unitario è l'ordinamento della produzione nazionale.

L'organica struttura di questo ordinamento trae vita dal carattere sostanzialmente unitario del fenomeno della produzione, il quale si svolge su linee generali costanti, anche se per necessità di cose assume forme molteplici e diverse a seconda dei vari settori della economia. I motivi tradizionali che in regime di economia a base capitalistica suggerivano una disciplina delle attività qualificate commerciali informata a speciale considerazione e favore sono nettamente ripudiati dalla concezione fascista dell'economia, basata essenzialmente sul lavoro e sull'ordine corporativo della produzione in funzione dell'autarchia. Nel quadro di quest'ordine tutte le attività produttive, di qualunque specie e natura, intellettuali e manuali, agricole, industriali e commerciali, debbono trovare riconoscimento e tutela su un piano di adeguata parità giuridica, in quanto sono tutte da considerarsi essenziali ai fini della prosperità e della potenza della Nazione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L'IMPRESA AGRICOLA

Uno speciale capo è dedicato alle norme sull'impresa agricola.

E' impresa agricola quella che ha per oggetto un'attività diretta alla coltivazione del suolo, alla silvicoltura, allevamento del bestiame o altre attività connesse esercitate dall'agricoltore, considerandosi tali quelle dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti del fondo, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. La definizione è ampia e comprensiva di ogni attività, principale e accessoria, che si svolge nella sfera propriamente agricola.

L'impresa agricola tipica della economia fascista è quella associata nelle tre forme della mezzadria, della colonìa parziaria, della soccida. La prima presuppone una famiglia colonica insediata permanentemente sul podere organizzato per la produzione, e corrisponde pertanto ad una fase già progredita dell'ordinamento culturale: la seconda invece prescinde da questi presupposti in tutto o in parte e pone semplicemente le condizioni per una utile collaborazione fra il capitale terriero e il lavoratore là dove l'ordinamento culturale si trova in una fase ancora arretrata. La direttiva alla quale questa sistemazione obbedisce è quella di agevolare e diffondere anche nelle regioni economicamente meno progredite l'associazione tra i due fattori essenziali del processo produttivo agricolo, la terra e il lavoro, indirizzandolo verso le più progredite forme dell'organizzazione mezzadrile. Infine la soccida risolve identicamente il problema nel settore dell'allevamento, che è di primaria importanza per l'economia nazionale.

Questa nuova impostazione data ai rapporti di associazione agraria crea una netta linea di demarcazione tra essi e la locazione, nella quale prima si trovavano tutti conglobati e confusi; e questa separazione, giustificata ed imposta dalla diversa natura giuridica dei rapporti, oltre che da profonde diversità di contenuto economico e sociale, assume un più spiccato rilievo per effetto della loro collocazione in separati libri dello stesso Codice.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il significato politico di questa diversa collocazione è ben chiaro: il Regime intende con ciò di confermare e sancire il suo definitivo orientamento verso i rapporti a base associativa, siccome quelli che realizzano in forma specifica e penetrante i principî fascisti della solidarietà e della collaborazione fra le categorie produttrici, ed esaltano la funzione dell'impresa e del lavoro come fattori essenziali e fondamentali dell'economia nazionale.

Non è più la locazione il contratto basilare della nostra economia agricola, ma la mezzadria, la quale realizza la forma tipica e più perfetta di collaborazione fra il capitale fondiario e il lavoro in agricoltura.

E' pertanto verso le forme associative in genere e verso la mezzadria in specie che si polarizza sempre più decisamente l'evoluzione dei rapporti che interessano la conduzione agraria.

Sono queste le forme contrattuali più idonee a favorire l'opera di sbracciantizzazione dei lavoratori agricoli che il Regime persegue con metodica costanza in obbedienza ai precetti più volte segnati dal Duce: legare gli uomini alla terra, trasformare i braccianti erranti in cerca di lavoro, sia pure entro i confini della Patria, in uomini dalla fatica gioiosa, stringere al massimo i vincoli di solidarietà e di collaborazione fra coloro che dispongono del bene terriero ed i lavoratori dei campi che colla loro fatica li rendono fecondi e produttivi per sè e per la Nazione.

Questi pochi cenni sono bastevoli per mettere in chiaro risalto il fosso profondo che separa anche in questo campo la vecchia dalla nuova legge.

La profonda diversità delle premesse di ordine politico, economico e sociale si riflette nel diverso spirito informatore di tutta la disciplina, nella diversa impostazione dommatica, e persino nella struttura formale delle varie disposizioni.

Nulla di ermetico, di formalistico, di convenzionale, ma al contrario precetti semplici e chiari che riflettono una semplice e chiara realtà, la realtà della vita dei campi, inondati di sole e di verde e benedetti da Dio.

Nonostante questa profonda diversità fra il vecchio e il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nuovo nessuno potrebbe far carico al legislatore fascista di essersi avventurato in novità troppo ardite e pericolose.

Egli non ha affatto dimenticato — al contrario — che la gente dei campi diffida dei salti nel buio ed ama piuttosto procedere *per ignes,* col passo pesante ma sicuro di chi, portando scarpe grosse e ben chiodate, non può concedersi il gusto di correre avanti e indietro a sbalzelloni e di affrontare gli ostacoli di petto per saltarli a piè pari e con bravura.

Ogni conquista è però definitiva per sè e per gli altri, e significa la certezza del pane per il popolo italiano o di altri beni essenziali per la vita e la prosperità della Nazione.

Gente seria e pensosa — quella dei campi — che non piega facilmente sotto gli eventi, perchè vive coi piedi saldamente affondati nella terra e l'anima perennemente protesa verso l'alto, nella fede di Dio.

Gli agricoltori italiani troveranno nel nuovo Codice, tradotti in precetti organici e in forme giuridiche ben definite, rapporti ed istituti ad essi già noti, perchè saldamente affermatisi attraverso la intensa evoluzione della nostra vita economica e sociale di questi ultimi decenni, così ricchi di vicende e di esperienze.

La nuova legge, nel consacrare queste conquiste già realizzate ed ormai collaudate, si dà cura però di evitarne la cristallizzazione col conseguente pericolo di un precoce invecchiamento delle disposizioni. Ogni possibilità di evoluzione, sia in senso economico che in senso sociale, dei rapporti che derivano dall'attività agraria, rimane infatti garantita ed assicurata della elasticità meditata e voluta della disciplina e particolarmente di quelle parti che concernono le modalità della conduzione ed il rapporto fra oneri e profitti.

Il legislatore fascista non ha parimenti dimenticato che in agricoltura, più che in qualsiasi altro settore delle attività economiche nazionali, l'iniziativa privata costituisce la leva più potente ed efficace di sviluppo e di progresso e la miglior garanzia per l'osservanza della legge dei costi minimi di produzione.

Coerentemente a questa direttiva la nuovo disciplina attri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

buisce carattere inderogabile soltanto alle disposizioni che fissano i requisiti essenziali di ogni singolo rapporto ed a quelle poste a salvaguardia degli interessi generali della produzione.

Per tutto il resto la disciplina è meramente dispositiva, e viene lasciato un largo margine alla volontà delle parti, per consentire ad esse di organizzare l'impresa con criteri aderenti alle peculiari situazioni di fatto e di poter sempre adattare i singoli rapporti alle multiformi condizioni ambientali della nostra economia agricola.

Mutamento profondo, dunque, ma consapevole e meditato ed inspirato alle reali esigenze della nostra agricoltura e dei nostri ceti agricoli ed agli interessi generali della produzione.

LE SANZIONI CONTRO L' IMPRENDITORE

Il nuovo Codice, riproducendo il contenuto delle dichiarazioni VII e IX della Carta del lavoro, riafferma l'obbligo di tutti gli imprenditori di uniformarsi nell'esercizio delle imprese ai principî dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e la responsabilità di essi verso lo Stato per l'indirizzo della produzione e degli scambi.

Ma mentre per lo innanzi l'inadempienza a quest'obbligo e a questa responsabilità rimaneva priva di specifiche sanzioni, salvi soltanto i provvedimenti discrezionali dell'Autorità politica o amministrativa, ora invece vengono dettate precise norme allo scopo di determinare, secondo una speciale procedura e colla garanzia del contraddittorio tra l'imprenditore e il Pubblico Ministero, ed ove occorra l'associazione professionale di categoria, le conseguenze giuridiche di tale inadempienza.

L'iniziativa del procedimento rimane affidata al P. M., ma vi è questo di singolare che lo stesso P. M. non può agire se prima non è investito della quistione dagli organi corporativi.

La competenza viene attribuita alla Magistratura del lavoro la quale, decorso vanamente il termine assegnato all'imprenditore per conformarsi volontariamente agli obblighi che si assumono violati, può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o nominare un amministratore per la gestione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Questa materia, tanto delicata per i suoi riflessi di ordine economico e sociale da parere quasi insolubile, è stata adunque regolata con encomiabile prudenza e saggezza, poichè si è avuto cura di conciliare le superiori esigenze della tutela della produzione nazionale col giusto riguardo dovuto all'imprenditore, al quale viene lasciata non soltanto la possibilità di difendersi da una ingiusta accusa, ma anche di ravvedersi e di correggersi tempestivamente prima che intervengano a suo carico le sanzioni di legge.

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO

Completa ed aggiornata secondo l'esperienza intensa e fruttuosa degli ultimi tre lustri è la disciplina del lavoro, sia subordinanto che autonomo.

Il lavoro subordinato, intellettuale o manuale, in seno all'impresa, ne è parte vivo ed essenziale: a tal segno che la legge lo qualifica come collaborazione. Questa qualifica si riflette, con importanti conseguenze pratiche, su tutta la disciplina e segnatamente sulle norme che regolano la partecipazione agli utili del lavoratore, il patto di non concorrenza, la diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, l'obbligo di fedeltà. E pertanto, il lavoro subordinato non è considerato soltanto per lo sforzo fisico che comporta, ma anche per la adesione spirituale che implica da parte del lavoratore. Tutto ciò è una conseguenza del nuovo posto che viene fatto al lavoro nell'ordine politico e nell'ordine giuridico: esso è alla base della vita sociale e dell'economia, perchè è il lavoro che genera la ricchezza e non già il capitale che crea il lavoro.

La nuova legge detta norme particolari per il lavoro subordinato prestato fuori dell'impresa con speciale considerazione verso il lavoro domestico. Esse hanno il significato di un atto di giustizia e di un riconoscimento di dignità a pro di una vasta e benemerita categoria di lavoratori, che ci debbono essere particolarmente cari perchè la loro esistenza si compenetra e talvolta quasi si fonde colla vita stessa delle nostre famiglie.

Il lavoro autonomo, prima governato dalle norme del con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tratto di appalto, riceve nel nuovo Codice una sua speciale disciplina.

L'adesione delle norme sull'appalto ai rapporti cui dà luogo la attività artigiana ed in genere del lavoratore autonomo era infatti soltanto formale. Nella sostanza invece i rapporti differiscono profondamente, l'uno essendo caratterizzato dalla prevalenza dell'elemento patrimoniale-speculativo, l'altro dell'elemento lavoro.

Non solo la piccola impresa si regge essenzialmente sul lavoro, ma è il lavoro l'elemento che viene prevalentemente in considerazione in tutti i suoi rapporti esterni.

Anche quando, sulla base di una comparazione aritmetica di valori economici, l'elemento lavoro si presenta come meno rilevante, la sua prevalenza in senso politico e sociale rimane sempre indiscutibile. Il distacco del rapporto di lavoro autonomo dall'appalto doveva dunque imporsi in un codice che assume il lavoro come sorgente viva e perenne dei diritti del cittadino.

Nel titolo del lavoro autonomo è anche compresa la disciplina delle professioni intellettuali, la quale viveva già di norme proprie, distinte da quelle dell'appalto, in virtù delle leggi speciali sulle varie professioni e dei relativi statuti.

Il tutto è ridotto nel Codice ad unità organica, ma limitatamente alle norme di carattere generale e fondamentale.

Per il resto, si rinvia, in conformità del sistema, alle leggi speciali, cui spetta il compito di integrare le regole e di adattarle alle circostanze.

LE SOCIETA'

Il titolo V è dedicato all'organizzazione sociale dell'impresa.

La definizione del contratto sociale pone in evidenza, come elementi essenziali, il conferimento di beni o servizi, l'oggetto (esercizio in comune di un'attività economica), e lo scopo (divisione degli utili).

Fissata la linea di demarcazione della società dalle comunioni costituite e mantenute al solo scopo di godimento (delle comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura si fa cenno per rinviarne la disciplina agli usi, in sede di impresa

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

agricola), il Codice disciplina sei tipi di società e precisamente:

Società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.

La *società semplice* corrisponde sostanzialmente alla vecchia società civile e si differenzia anzitutto dagli altri tipi di società per il suo oggetto che deve consistere nell'esercizio di una attività diversa da quella propria delle imprese soggette a registrazione.

In altri termini questo tipo di società è in pratica riservato quasi esclusivamente alle attività agrarie e dei piccoli imprenditori, senza che per altro sia ad esse vietato di assumere un tipo diverso, assoggettandosi conseguentemente all'obbligo della registrazione e alle norme caratteristiche di ciascun tipo.

Nella società semplice l'elemento associativo, sia in senso formale che sostanziale, è ridotto all'espressione più elementare. Nessuna forma speciale è prescritta per la formazione del contratto all'infuori di quelle richieste dall'oggetto dei conferimenti; l'elemento soggettivo e personale prevale nettamente sia nei rapporti interni che in quelli esterni sino al punto di consentire che taluno dei soci possa con atto espresso limitare la sua responsabilità o escludere la solidarietà purchè provveda a portarlo a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; l'autonomia del fondo sociale vi è meno intensa che in qualsiasi altro tipo di società.

Di essa si può dire insomma che è più un contratto che una società, nel senso che l'elemento individuale vi prevale nettamente su quello sociale, attenuando il vincolo che lega i soci fra loro e di fronte ai terzi.

Nella *società in nome collettivo,* caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale inderogabile di tutti i soci di fronte ai terzi, il contratto sociale è sottoposto alla forma scritta ed alla registrazione e deve indicare — tra l'altro — la ragione sociale ed i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società. In mancanza, i rapporti fra la società ed i terzi sono regolati dalle corrispondenti disposizioni sulla società semplice.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

A questi elementi, che sono di per sè caratteristici di una più definita individualità sociale, si aggiunge altresì una più accentuata autonomia del fondo sociale.

Alla *società in accomandita semplice* si applicano le norme relative alla società in nome collettivo, in tutti i casi in cui non siano stabilite norme speciali.

Una di tali norme è quella che fa divieto di attribuire l'amministrazione della società a soci accomandanti, a causa della limitazione dei loro conferimenti e della loro responsabilità. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, per salvaguardare il carattere personale di questo tipo di società, che si contrappone a quello capitalistico dell'accomandita per azioni.

Nella *società per azioni* la responsabilità per le obbligazioni sociali grava esclusivamente sul patrimonio sociale. In armonia colla natura giuridica e colle finalità economico- sociali di questo tipo di società la legge stabilisce che, nel caso di unico azionista, questo risponde illimitatamente, ove il patrimonio sociale sia insufficiente, per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società nel tempo in cui le azioni erano concentrate in una sola persona.

L'autonomia del fondo sociale raggiunge qui il suo più alto grado e sfocia nel riconoscimento della personalità giuridica, colla conseguente netta separazione del patrimonio sociale da quello dei soci.

Struttura analoga hanno la *società a responsabilità limitata* e l'*accomandita per azioni*, salvo per la prima le particolari disposizioni che disciplinano l'esecuzione sulle quote di partecipazione, e per la seconda la deroga, conseguente dalla stessa nozione dell'accomandita, concernente i soci accomandatari, ai quali è riconosciuto il diritto alla preventiva escussione della società, analogamente a quanto avviene per i soci della società in nome collettivo.

La graduazione dei tipi e la varietà delle forme sociali rispondono, come è ovvio, ad imperiose esigenze di ordine pratico rivelate dalla esperienza del mondo dell'economia, in perenne evoluzione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Fatta eccezione della società semplice, che è riservata, come si è già detto, quasi esclusivamente, alle attività agrarie e dei piccoli imprenditori, tutte le altre forme sociali sono poste dalla legge indifferentemente a disposizione di qualsiasi genere di attività economica, quella agraria compresa. Ma mentre per le società a base personale non si fa alcuna discriminazione in rapporto alla entità delle imprese, per quelle a base reale, cioè di capitali, si sono creati due tipi distinti di società — e cioè per azioni e a responsabilità limitata — coll'evidente sottinteso che la prima debba essere uno strumento riservato soltanto alle grandi imprese, e la seconda invece debba servire, almeno prevalentemente, per le imprese minori, caratterizzate da un maggior risalto degli elementi di carattere personale e quasi familiare.

Questa soluzione consente di raggiungere tre distinti obbiettivi:

in primo luogo di perfezionare al massimo grado la disciplina della società per azioni mediante un complesso sistema di organi, di garanzie e di controlli che, mentre hanno la loro ragione d'essere in rapporto alle grandi e medie imprese, per le piccole costituirebbero invece un fardello eccessivamente pesante e ingombrante e quindi dannoso;

in secondo luogo di mettere a disposizione delle piccole imprese un tipo di società, che pur mantenendo il vantaggio di limitare la responsabilità dei soci all'importo delle quote da essi conferite, è però più semplice nella struttura, più spedita e meno dispendiosa nel funzionamento, più tranquillante dal punto di vista del rischio a cagione della costante e prevalente influenza dell'elemento personale, assicurata dalla precisa individualità delle quote di partecipazione che non possono essere rappresentate da azioni ;

in terzo luogo di eliminare dalla vita economica nazionale le piccole anonime, che oggi pullulano numerose ed insidiano colla inconsistenza dei loro mezzi e delle loro garanzie la buona fede dei terzi; comodo strumento per coloro che vogliono evadere le proprie responsabilità per le obbligazioni contratte, eliminando i rischi della intrapresa e profittando invece dei vantaggi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Come è noto, su circa 25.000 società anonime esistenti nel Regno ve ne sono oltre 20.000 che hanno un capitale inferiore al milione, e di esse oltre 4.000 hanno un capitale non superiore alle L. 10.000!

Il nuovo Codice, in sostanza, riporta l'istituto della società azionaria alla sua originaria funzione economica, che era quella — come è noto — di procurare i capitali necessari per le grandi intraprese, convogliando grande e piccolo risparmio sino a formare coi molti rivoli il grande fiume.

La società a responsabilità limitata, che vantaggiosamente le subentra nel campo delle piccole intraprese, non rappresenta d'altra parte una novità pericolosa, perchè, come è noto, essa risulta già collaudata da una lunga e fruttuosa esperienza realizzata in parte entro gli stessi confini del Regno e precisamente nelle provincie redente provenienti dall'ex-Impero Austro-Ungarico.

La vitalità di questo speciale tipo di società, che ebbe già tanta fortuna nei territori del cessato Impero asburgico, è nettamente confermata dal fatto che nell'ultimo decennio nelle predette terre redente ne sono state costituite *ex novo* altre 500 con risultati sempre soddisfacenti. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di piccole imprese con capitale non superiore alle 150.000 lire ed un numero limitato di soci, legati fra loro normalmente da rapporti di personale fiducia.

Esclusa sempre la società semplice, tutti gli altri tipi di società sono soggetti, oltre che alle speciali forme prescritte, anche all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese.

Dalla mancata osservanza di questo obbligo scaturisce il problema dell'irregolarità con importanti conseguenze sia sui rapporti interni che su quelli esterni della società.

Nella società in nome collettivo, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, consegue all'irregolarità l'applicazione delle norme relative alla società semplice, colle sole varianti che si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio, e che i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

opponibili ai terzi, a meno che si provi che essi ne erano a conoscenza; nella società in accomandita semplice valgono le norme della collettiva nei confronti degli accomandatari, mentre gli accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali; nella società per azioni, nell'accomandita per azioni, e nella società a responsabilità limitata rispondono illimitatamente e solidamente per le operazioni compiute coloro che hanno agito in nome della società, e per di più, in relazione alle società azionarie, è stabilito che l'emissione e la vendita delle azioni effettuate prima dell'iscrizione della società sono nulle.

Alla mancata registrazione consegue infine il mancato acquisto della personalità giuridica, con altre importanti conseguenze, fra cui la più saliente è la diversa posizione che viene fatta ai soci a responsabilità illimitata nel caso di fallimento.

Infatti, mentre nei casi di società con personalità giuridica i soci non falliscono di diritto col fallire della società, nell'altra ipotesi invece si verifica il contrario, ed inoltre essi sono soggetti in proprio alla denuncia della ditta nel registro delle imprese.

RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

A parte la società a responsabilità limitata — che è una creazione del tutto nuova del Codice — le novità più rimarchevoli nella disciplina delle società si rilevano in quella della società per azioni.

Le gravi deficienze rivelatesi nell'ordinamento dell'anonima aveva determinato, sia nel mondo degli studiosi che in quello degli affari, un diffuso senso di diffidenza e di discredito verso questo tipo di società, alla quale spetta tuttavia una funzione insopprimibile nella economia moderna. Le critiche investivano particolarmente la posizione assolutamente ingiusta assegnata alle minoranze, la mancanza di adeguate tutele in favore dei portatori di obbligazioni, l'inefficienza del controllo sindacale, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, la insince-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rità economico-finanziaria dei bilanci, la indeterminatezza dell'attività sociale, la quale, col trucco e l'abuso delle cosidette partecipazioni, praticamente non conosceva più limiti, generando le più assurde situazioni contro gli statuti, le leggi e la buona fede: conseguenze queste del carattere rigorosamente individualistico e di essenza demo-liberale al quale era sinora informato l'ordinamento ed il funzionamento di questo istituto che per il modo della sua organizzazione, per i metodi dell'azione, per la profonda penetrazione operata nei più importanti settori della vita economico-nazionale, già da tempo aveva assunto atteggiamenti tali da interessare direttamente e profondamente la pubblica economia.

Il nuovo Codice ha, in gran parte, riparato queste deficienze.

E pertanto alle minoranze, entro certe proporzioni, viene attribuito, oltre al diritto di provocare la convocazione dell'assemblea, anche quello di porre il veto alla rinuncia e alla transazione circa l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, di obbligare il collegio sindacale a compiere specifiche indagini sui fatti censurabili ad esso denunciati e a riferirne colle conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea ed infine di provocare l'ispezione dell'amministrazione della società, da parte del Tribunale, per gli opportuni provvedimenti cautelari, e nei casi più gravi, per la revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario, al quale possono essere conferiti assai ampi poteri. In quest'ultima ipotesi, e sempre che sia in gioco un interesse pubblico degno di rilievo, è attribuita facoltà di intervento al Pubblico Ministero.

Agli obbligazionisti viene riconosciuto, ai fini della tutela dei loro interessi opportunamente garantiti, il diritto di avere una propria rappresentanza ed una propria assemblea; mentre il divieto fatto alla società di ridurre il capitale sociale se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate, ed il correlativo obbligo ad essa fatto in caso di perdite di calcolare la riserva legale sulla base del capitale esistente al tempo dell'emissione fino a che la detta proporzione non sia ristabilita, crea a loro favore una efficace garanzia per il rimborso delle obbligazioni.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ai sindaci vengono attribuiti maggiori poteri e correlativamente maggiori doveri. Essi sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

La responsabilità degli amministratori viene rinvigorita ed estesa ai direttori generali, nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati.

Partendo dal giusto concetto che l'assenteismo dell'amministratore costituisce già di per sè una colpa, il nuovo Codice dispone che in ogni caso gli amministratori sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se non hanno fatto quanto era in loro potere per eliminare o attenutare le conseguenze dannose degli atti pregiudizievoli alla società.

L'immunità viene riconosciuta soltanto all'amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del Collegio sindacale.

Per i bilanci il vecchio Codice si limitava a dettare delle norme generiche ed astratte la cui applicazione in concreto rimaneva affidata soltanto al buon volere degli amministratori. Il nuovo Codice, reso edotto da troppe e dolorose esperienze dell'assoluta necessità di assicurare l'evidenza e la sincerità del bilancio, ha tassativamente precisato gli elementi attivi e passivi che devono comporlo ed i criteri da seguirsi nella valutazione di essi.

Le relative disposizioni trovano il loro logico complemento nelle altre tendenti a garantire la consistenza e la giusta valutazione dei conferimenti in natura, e delle prestazioni accessorie poste a carico dei soci.

Il problema delle partecipazioni azionarie, cui è concesso il pericoloso fenomeno delle società a catena e degli incroci per la moltiplicazione fittizia dei capitali, ha dato luogo a tre inderogabili divieti; il primo concerne l'acquisto, da parte delle società controllate, mediante investimento anche parziale del proprio capitale, delle azioni della società controllante o di altre

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

controllate da quest'ultima; il secondo la costituzione o l'aumento di capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per interposta persona; il terzo la assunzione di partecipazioni in altre imprese se per la misura e per l'oggetto di esse risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Degna di particolare menzione è infine la disposizione che prevede l'assegnazione straordinaria di utili ai lavoratori mediante la emissione di speciali categorie di azioni da assegnarsi ad essi individualmente e sotto particolari vincoli e condizioni.

L'importanza sociale e morale di questa disposizione sta in ciò che essa pone la base per l'auspicata partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese che debbono la loro prosperità e fecondità al loro lavoro.

IMPRESE COOPERATIVE E CONSORZI

Notevolmente perfezionata, rispetto a quella dell'attuale Codice di Commercio, è la disciplina delle imprese cooperative, la quale si muove sulla traccia della recente legislazione sulle Casse rurali, tenuto conto delle ultime esperienze acquisite.

Alle norme sulla disciplina dell'azienda — considerata come una *res* dotata di una sua autonomia ed organica esistenza e come tale passibile di atti di disposizione (sia concernente il trasferimento, compresi i debiti, i crediti e i contratti, che il godimento) — ed a quella sulla ditta e sul marchio — pur essi considerati come un bene facente parte essenziale dell'azienda — seguono le disposizioni fondamentali sulla tutela delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali, che trovano la loro completa disciplina nella recente legge fascista sul diritto di autore; ed infine le norme che disciplinano la concorrenza, ed i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi. Questi ultimi rappresentano — come è noto — una delle forme tipiche fondamentali dell'economia corporativamente organizzata ed uno strumento essenziale della politica autarchica del Regime. Non occorre dire che essi nulla hanno in comune coi deprecati *trusts* o cartelli delle plutocrazie anglo-sassoni o ad

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

esse affiliate, tenuti ben presenti anche dalle norme del Codice sui limiti legali e contrattuali della concorrenza.

Pur essendo infatti simile, almeno in parte, in entrambi i casi lo strumento organizzativo, essenzialmente diversa ne è la finalità, gli uni (*trusts* e cartelli) avendo esclusivamente di mira l'interesse particolare degli imprenditori a detrimento degli altri imprenditori e della massa dei consumatori e quindi della generalità dei cittadini, gli altri invece essendo strettamente vincolati a operare su un piano di concomitanza e ove occorra di subordinazione degli interessi particolari rispetto a quelli generali e superiori dell'economia nazionale.

Su questa materia, ancora incandescente, il legislatore — di deliberato proposito — si è limitato a dettare poche disposizioni di carattere essenziale, tenendo conto dell'esperienza — breve ma molto intensa — dell'ultimo decennio.

Dei tre tipi di consorzio — e cioè con attività interna, con attività esterna ed obbligatori — i più importanti dal punto di vista corporativo sono gli ultimi a causa della loro funzione che è essenzialmente di interesse generale. Fra essi il Codice menziona espressamente gli ammassi dei prodotti agricoli precisandone a tutti gli effetti la sostanziale natura, che è quella di una gestione collettiva fatta per conto degli imprenditori interessati.

Il libro chiude con le norme sul controllo — in forma preventiva e quando occorra repressiva — e sulla vigilanza dell'Autorità governativa, colla collaborazione delle Corporazioni interessate.

Il successo pratico di una legislazione nuova e rivoluzionaria dipende, non tanto dalla perfezione tecnica delle sue norme, quanto piuttosto dallo spirito col quale essa viene accolta dalla massa dei cittadini.

E' infatti sull'adesione libera e spontanea di questi ai suoi precetti che la legge deve fare sopratutto affidamento, e non soltanto sulla forza dei mezzi di coazione che lo Stato pone al suo servizio.

Per quanto riguarda il Codice civile fascista questa adesione non mancherà certamente da parte del popolo italiano: e

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sarà un'adesione fervida e piena, poichè la nuova legge è espressione genuina della sua fede, dei suoi sentimenti, della sicura e risoluta certezza del suo avvenire imperiale.

Fervida e piena dovrà essere sopratutto l'adesione dei camerati della Magistratura e del Foro, ai quali è connessa la grave responsabilità di interpretare ed applicare la nuova legge secondo lo spirito della Rivoluzione dalla quale essa trae l'ispirazione ed il lievito vitale.

Nell'assolvere questa missione — altrettanto ardua quanto nobile e delicata — essi non mancheranno certamente di tener presente che la nuova legislazione civile fascista, se in senso politico rappresenta il trionfo dei principî rivoluzionari del Fascismo, e segnatamente di quelli consacrati nelle fondamentali dichiarazioni della Carta del lavoro, in senso giuridico e morale rappresenta altresì il definitivo trionfo dello spirito di equità sulla regola del diritto rigido, astratto, formalistico. Necessita adunque che la mentalità dell'uomo di legge italiano si adegui prontamente alle nuove imperiose esigenze, sia che insegni dalle cattedre, sia che applichi o concorra ad applicare la legge nelle aule di giustizia.

Essa è strettamente conseguente alla nuova concezione della vita e dei rapporti sociali ed alla funzione sociale e teleologica del diritto fascista, le cui regole, essendo fatte per la società umana e per la vita, non vogliono avere nulla di assoluto, di dogmatico o di trascendentale.

Assoluti sono soltanto i principî informatori, siano essi di ordine politico-sociale o di ordine morale.

Essi sono per l'interprete che deve applicare la legge come i fari di un porto, che orientano il navigante, ma potrebbero anche portarlo sugli scogli, se egli, mentre tiene fisso lo sguardo alla luce lontana, non si prende adeguata cura di schivare gli ostacoli che si possono presentare sulla retta linea del suo cammino.

Così il « *summum jus* » potrebbe facilmente portare l'interprete alla « *summa iniuria* », se a temperare il rigore dei principî e a garantire la rispondenza della norma giuridica alle svariate necessità della vita, sia individuale che collettiva, non in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tervenisse l'equità colla provvidenziale valvola delle norme di deroga, affidate per l'applicazione al prudente criterio del giudice.

Norme cosifatte si riscontrano — come è noto — anche nel vecchio Codice: ma esse vi son meno frequenti che nel nuovo e comunque assumono un diverso carattere, pur adempiendo alla stessa funzione. Esse si presentano cioè col carattere di norme eccezionali e tollerate, quasi un male necessario per ovviare ai più gravi inconvenienti di un male maggiore.

Non così è nel nuovo Codice, dove lo spirito di equità può dirsi connaturato all'intera disciplina e vi interviene come uno dei suoi principî informatori.

Esso è presente ed operante in tutti i settori ed in tutti gli istituti, così nel diritto di famiglia e successorio, come in quello della proprietà, delle obbligazioni e del lavoro.

Presente ed operante è altresì nel nuovo Codice processuale, tutto informato — pur esso — all'ideale di una giustizia sostanziale, perfettamente aderente alla realtà umana ed alla vita vissuta, sollecita del componimento dei conflitti e della pace sociale.

Questa nuova concezione della funzione del diritto, quale regolatore dei rapporti sociali, impone ai camerati della Magistratura e del Foro, speciali doveri che essi sapranno certamente assolvere con capacità, dignità ed onore.

Il loro attaccamento al dovere, la loro squisita sensibilità politica e morale, il loro appassionato amore per la Patria alla quale gli uomini di toga hanno dato in ogni epoca e sono sempre pronti a dare, collo stesso animo e colla stessa piena dedizione, il loro ingegno ed il loro sangue, ne sono sicura garanzia.

Nessuno meglio di essi comprende che la guerra di vita o di morte nella quale ci troviamo impegnati non si combatte soltanto sui campi di battaglia, ma in tutti i settori della vita nazionale e della attività umana.

Essa è totalitaria nel più ampio senso, in quanto investe tutti e tutto, umili e potenti, materia e spirito.

Uno di questi settori — e non l'ultimo certamente — è

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quello ideale: poichè è dal conflitto delle idee che è germinato il cozzo delle armi, e sarà il trionfo delle idee che segnerà ancora la conclusione del conflitto armato.

In questo settore, che non conobbe mai pace e mai ne conoscerà, sta il posto di combattimento che la sorte ci ha assegnato. Esso è indubbiamente meno brillante e meno appagante di quello affidato ai nostri camerati che si coprono di gloria nei duri cimenti di terra, di mare e di cielo, ma non perciò meno necessario.

Il Codice rivoluzionario che noi abbiamo creato è esso stesso una potente arma di guerra, è — come altra volta ho detto — la trincea di difesa e di offesa sulla frontiera spirituale della rivoluzione.

La marcia vittoriosa degli eserciti dell'Asse porta questa frontiera ogni giorno più lontano.

Mentre le armi conquistano fulmineamente terre e continenti, le idee invano negate e derise conquistano, con altrettanta fulmineità, le menti ed i cuori.

Il mondo, dilaniato da secolari sanguinose discordie, potrà essere ricomposto in concordia per le benefiche opere della pace soltanto nel segno di una civiltà nuova e più alta, che trascendendo, secondo la concezione fascista del diritto, gli egoismi così dei popoli, come dei gruppi e degli individui, sappia restaurare negli animi il senso romano della giustizia, placare le ire e sedare i rancori.

Questa sublime missione è riservata, ancora una volta, alla civiltà romana e cristiana del Littorio.

Poichè da Roma, nei caliginosi giorni dello smarrimento della coscienza civile dei popoli, partì il primo segnale della riscossa, a Roma, dopo il lungo vittorioso volo, è destino che tornino le aquile per posarsi, simbolo della forza che sorregge il diritto, sui Fori millenari, donde tanta luce di sapienza e di giustizia si irradiò sulle genti dell'universo mondo.

Antonio Putzolu

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il concetto di "lavoro" nel nuovo Codice

Tra i vari Libri di cui consta il nostro nuovo Codice di diritto civile quello che, sia considerato in se stesso che nelle singole disposizioni in esso contenute, porta, nell'ambito dell'ordinamento codificato, il maggior numero di innovazioni, è senza dubbio il Libro del Lavoro. Può quindi essere interessante chiarire ed illustrare brevemente in qual senso il termine « lavoro » sia qui inteso, tanto più che è precisamente a questo termine che, non solo il Libro s'intitola, ma anche è dedicato il primo articolo del Libro stesso.

Da un punto di vista molto generico, è lavoro qualsiasi forma di attività e, più precisamente, qualsiasi forma di attività umana, ossia di attività cosciente di se stessa. Il fine cui l'attività umana è diretta serve poi a determinare, nel campo delle cosiddette scienze sociali, particolari concetti e particolari definizioni del termine lavoro, di modo che si ha una speciale accezione del lavoro in senso economico ed una sua speciale accezione in senso giuridico; speciali accezioni la cui precisa determinazione non è sempre nè facile, nè pacifica. A ciò si aggiunga che il concetto di lavoro in senso economico non sempre e necessariamente coincide, nei singoli ordinamenti positivi, con il concetto di lavoro in senso giuridico.

Dal punto di vista economico, può dirsi lavoro qualsiasi forma di attività umana diretta ad uno scopo produttivo, ossia diretat alla produzione od allo scambio di beni o di servizi; concetto, questo, vasto e indeterminato, soprattutto quando si consideri l'attuale sempre crescente complessità e varietà dell'organizzazione economica, in tutte le sue forme.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

* * *

Questo concetto economico del lavoro non può dirsi abbia avuto, nel campo del nostro ordinamento tradizionale, alcuna traduzione giuridica, in quanto, come vedremo particolarmente più avanti, il concetto giuridico di lavoro risultava molto più ristretto ed anche esattamente determinato.

La Carta corporativa, intitolandosi Carta del Lavoro, rappresenta l'introduzione, sia pure su di un terreno non immediatamente positivo, di una nuova direttiva, che risulta poi specificata nella II Dich. della Carta. La II Dich. (« il lavoro sotto tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali, è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato ») viene in sostanza ad accogliere la concezione economica del termine lavoro: l'esercizio di ogni attività umana dedicata ad uno scopo produttivo è tuttavia considerato, non tanto in questo suo fine immediato, quanto nel fine mediato di contributo del singolo all'incremento della produzione nazionale.

Ed è precisamente in quanto ogni forma di lavoro ha la sua portata, anche se minima, nei confronti della situazione economica nazionale, che il lavoro va considerato come dovere sociale, come dovere dell'individuo verso lo Stato. Siffatta nozione del lavoro quale dovere sociale ha una grande importanza come direttiva politica e, attualmente, come principio generale dell'ordinamento italiano. Infatti essa si contrappone a quella vecchia ideologia di un diritto al lavoro, che tuttavia affiora, forse solo per ragioni contingenti, anche in nuovi testi programmatici, come nel « Fuero del Trabajo » in cui è delineato l'ordinamento nazionalsindacalista spagnolo. Non solo, ma essa ha ed avrà dirette interferenze nel nostro sistema positivo, in quanto è proprio in base a questo principio del lavoro come dovere sociale che va, per esempio, impostata la responsabilità dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa secondo gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione.

La II Dich. della Carta afferma anche che il lavoro, solo in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quanto è dovere sociale, viene tutelato dallo Stato. Infatti il sistema corporativo rappresenta, in definitiva, l'assunzione di finalità prevalentemente economiche, quali quelle del massimo potenziamento dell'attività produttiva nazionale, tra le immediate finalità dello Stato, e quindi la particolare tutela che esso dà al lavoro, ossia ad ogni attività umana dedicata ad uno scopo economico, è giustificata non in diretta funzione di interessi individuali e privati, ma in diretta funzione di interessi generali e pubblici.

* * *

La II Dich. della Carta rappresenta il precedente immediato del primo articolo del Libro del Lavoro, in quanto esso, stabilendo che « il lavoro è tutelato in tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali », non ha fatto che trasportare nel campo del diritto codificato affermazioni che vi conservano un carattere essenzialmente politico e programmatico.

L'accezione in cui il termine lavoro è usato nell'intitolazione del Libro ad esso dedicato, e nell'articolo con cui tale Libro si inizia è quindi l'accezione economica; accezione economica qualificata tuttavia in senso sociale, in quanto attività dedicata ad uno scopo comunque positivamente rilevante ai fini generali dell'incremento dell'attività produttiva nazionale. Ogni attività economica che non sia positivamente rilevante da un punto di vista generale, o che addirittura risulti in contrasto con finalità nazionali di carattere economico, o anche di carattere politico, non è più lavoro in senso corporativo, e non si verifica quindi più il presupposto perchè lo Stato attui la sua tutela, ma anzi vi può essere il presupposto perchè lo Stato sostituisca, sia pure in forma più o meno totalitaria, la propria iniziativa all'iniziativa privata.

Sulla base di un siffatto concetto economico-sociale del lavoro, lo Stato corporativo considera l'individuo soprattutto come lavoratore, ossia come produttore; e, più precisamente, come produttore rappresentato da un'associazione professionale

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

giuridicamente riconosciuta. Questa posizione dell'individuo quale partecipe di una determinata categoria sindacalmente organizzata, corrisponde al suo *status* professionale; *status* professionale giuridicamente rilevante, non solo dal punto di vista corporativo, ma anche dal punto di vista costituzionale.

* * *

Se il Libro del Lavoro è venuto ad accogliere e codificare il vasto concetto economico-sociale del lavoro, già delineato dalla Carta corporativa, esso non poteva tuttavia prescindere dalle varie distinzioni che si fanno circa i vari tipi di attività umana diretta ad uno scopo produttivo, in quanto, nel campo del diritto, sono per esse predisposte apposite forme giuridiche, nettamente individuate e differenziate. Questi vari tipi di lavoro sono infatti già delineati nello stesso primo articolo del Libro del Lavoro, il quale, come la II Dich. della Carta, li enumera specificatamente, pur accomunandoli nel concetto del lavoro come attività economica e come dovere sociale: lavoro organizzativo ed esecutivo, lavoro intellettuale tecnico e manuale.

La distinzione tra lavoro organizzativo ed esecutivo (ognuno dei quali può, a sua volta, essere intellettuale, tecnico o manuale) è quella di maggiore importanza, non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista giuridico, in quanto essa corrisponde in definitiva a quella distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, che, già nettamente delineata dal diritto romano (*locatio operis* e *locatio operarum*), risulta rilevante nel sistema giuridico di ogni paese industrialmente e socialmente progredito. A questo proposito l'attuale codificazione presenta notevoli divergenze nei confronti del precedente Codice civile, poichè, mentre esso menzionava, distinguendoli, in un unico articolo (art. 1627) il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, il Libro del Lavoro presuppone la distinzione, e disciplina a parte le varie forme di lavoro a seconda che esse abbiano o meno dato origine a un'impresa, e a seconda della funzione che il singolo produttore svolge nell'impresa stessa.

Più precisamente, il Libro del Lavoro ha specificato e im-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

personato le varie forme di attività economica, nelle distinte figure dell'imprenditore (art. 2082), del lavoratore autonomo (art. 2222) e del lavoratore subordinato (art. 2094).

* * *

Imprenditore è colui che « esercita professionalmente una attività organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi ». In questa definizione due sono gli elementi di particolare rilievo: l'elemento dell'organizzazione, che fa dell'imprenditore il centro dell'impresa, in quanto egli dispone dei vari fattori personali e patrimoniali in ordine a un determinato scopo economico, che egli si propone di raggiungere, sopportando il rischio di ogni sua iniziativa; e l'elemento della professionalità, il quale non va tuttavia inteso in un senso troppo assoluto, sebbene esso dia origine, sia pure solo nella maggior parte dei casi, ad un determinato *status,* sindacalmente rilevante.

La figura dell'imprenditore è considerata a parte nel Libro del Lavoro sopratutto in quanto, come si è accennato, egli deve (art. 2088 del Codice civile) uniformarsi, nell'esercizio dell'impresa, ai principî dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative. Siffatta responsabilità dell'impreditore, nella quale si rispecchia il concetto del lavoro come dovere sociale, è confermata dalla possibilità di controlli corporativi e, soprattutto, di un intervento della magistratura del lavoro, la quale verrebbe in tal caso ad essere investita di funzioni di carattere essenzialmente amministrativo. Va rilevato come in questo delicato e complesso argomento, che per la prima volta è stato disciplinato nel nostro diritto codificato, il legislatore ha proceduto con molta cautela, circondando di particolari condizioni l'intervento della magistratura del lavoro, e dando replicatamente all'imprenditore la possibilità di orientare in senso corporativo la propria condotta economica.

A differenza dalle precedenti leggi speciali nella stessa materia il legislatore parla costantemente di imprenditore (l'e-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

spressione di « capo dell'impresa » è usata solo in determinate disposizioni, come in quella dell'art. 2086) e non di datore di lavoro, anche quando si tratterà di disciplinare i rapporti di lavoro subordinato: con questo, non si è certo trattato di una semplice preferenza terminologica, ma si è giustamente voluto considerare l'organizzatore dell'impresa in tutto il vasto e multiforme complesso di iniziative delle quali egli viene ad essere titolare, di modo che gli stessi rapporti che si svolgono entro l'impresa sono rapporti tra i singoli dipendenti e l'organizzatore dell'impresa stessa. Questo, anche se l'imprenditore viene tuttora considerato nella sua particolare veste di datore di lavoro ai fini dell'organizzazione sindacale, la quale rappresenta poi la base per l'organizzazione corporativa e per la rappresentanza delle categorie della produzione nell'organizzazione dello Stato.

* * *

Mentre il Codice precedente si limitava al generico concetto di locazione d'opera, il quale veniva in un certo qual modo a coincidere con il concetto di impresa, prescindendo da qualsiasi distinzione di carattere quantitativo, il Libro del Lavoro tiene conto della contemporanea forma di organizzazione della produzione, sempre più orientata verso forme collettive, e nella quale le differenze quantitative hanno dovuto e devono divenire sempre più giuridicamente rilevanti. Nel nuovo Codice il concetto di impresa è stato quindi nettamente staccato dal concetto di lavoro autonomo, al quale è stato dato un più limitato e determinato contenuto, che non comprende nè l'appalto, nè altri istituti, come il mandato e il deposito che talora erano stati fatti rientrare, in determinate circostanze, nella locazione d'opera.

L'art. 2222 del Libro del Lavoro configura infatti come lavoro autonomo « quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione », disciplinando in seguito, anzitutto, il lavoro autonomo genericamente considerato e, in secondo luogo, il lavoro autonomo considerato nelle sue forme più importanti, anche dal punto di vista sinda-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cale-corporativo, ossia nelle cosiddette professioni intellettuali.

Quantunque, nel succitato articolo, il Codice abbia esplicitamente marcato solo la differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, risulta indirettamente abbastanza chiara anche la differenza tra lavoro autonomo e impresa. Anzitutto, non si parla più di attività organizzativa, ma di una forma di attività che è intermedia tra quella puramente organizzativa dell'imprenditore, e quella puramente esecutiva del lavoratore subordinato. Infatti il lavoro non è più considerato genericamente ed unitariamente come organizzazione dell'impresa, dalla quale deriveranno poi vari e particolari rapporti giuridici, ma il lavoro è direttamente oggetto di un solo e determinato rapporto giuridico, disciplinato da un contratto di *do ut des*. Il prestatore d'opera si obbliga infatti a compiere la sua obbligazione contrattuale con lavoro prevalentemente proprio, di modo che egli non solo organizza per quel minimo necessario il lavoro, ma anche e soprattutto lo eseguisce. Di modo che, mentre l'imprenditore organizza lavoro altrui ed esaurisce in tale lavoro di organizzazione tutte le sue iniziative, il lavoratore autonomo organizza ed eseguisce lavoro soprattutto suo personale.

A ciò si aggiunga che il rischio dell'impresa, che grava in forma costante ed assoluta sull'imprenditore, subisce varie attenuazioni quando si tratti di lavoratori autonomi; e questo tanto più rispetto alla particolare categoria delle libere professioni, nelle quali il singolo non garantisce affatto il raggiungimento di un determinato risultato, essendo semplicemente tenuto ad impiegare a questo suo fine ogni sua capacità, come risulta dallo stesso art. 2236 del nuovo Codice, secondo il quale « se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave ».

Nella locazione d'opera, quale è disciplinata nel nostro nuovo Codice, il lavoro viene tuttavia già in considerazione in quello che è il suo specifico e tradizionale senso giuridico di attività umana non solo genericamente volta ad uno scopo produttivo, ma, più precisamente, utilizzabile ed utilizzata da un terzo diverso dalla persona che il lavoro pone in essere. Va tuttavia ri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

levato che, nella locazione d'opera, oggetto del rapporto non è tanto il lavoro considerato in se medesimo, quanto il lavoro considerato nel suo risultato, quantunque questa contrapposizione tra lavoro e risultato del lavoro vada posta non in termini assoluti, poichè nè l'uno nè l'altro giungono mai ad escludersi reciprocamente.

* * *

Il lavoro subordinato è quello che realizza in pieno l'accennato concetto giuridico tradizionale del lavoro, in quanto il rapporto cui esso dà origine ha per oggetto l'attività umana considerata in se stessa, e in quanto volta ad influire sul mondo esterno in modo utile a un terzo, secondo le direttive tecniche e disciplinari da lui impartite.

Questo concetto è rimasto inalterato anche nel nuovo Codice, quantunque esso abbia inteso portare l'accento su quella che è, secondo un'espressione ora in voga e mutuata dalla dottrina tedesca, l'inserzione (*Eingliederung*) del lavoratore nella impresa. L'art. 2094 del nuovo Codice stabilisce infatti che si ha lavoro subordinato ogni qual volta una persona si obbliga mediante retribuzione , a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

A proposito di questa definizione del rapporto di lavoro subordinato, due sono i punti che vanno particolarmente messi in rilievo.

Anzitutto, va chiarito in qual senso e con quali finalità il legislatore parli di « collaborazione nell'impresa », ed abbia infatti intitolato la sezione del Libro « Dei collaboratori dell'imprenditore »: più precisamente, occorre stabilire se, con questa terminologia, si sia inteso innovare rispetto a quella che è la tradizionale struttura del contratto di lavoro. L'espressione « collaborazione » intesa in senso giuridico non può che essere riferita a rapporti di carattere associativo, in cui più persone collaborano, sia pure sotto forma diversa, per il raggiungimento di un determinato risultato, partecipando sia agli utili che ai

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rischi della loro iniziativa: quindi il rapporto di lavoro sarebbe stato trasformato in un rapporto di carattere associativo, in cui volontà dell'imprenditore e volontà dei collaboratori insieme concorrono alla gestione dell'impresa.

Ma, da una lettura anche molto sommaria dei vari articoli compresi nella sezione in esame, risulta chiaramente che il rapporto di lavoro ha conservato, anche nel nuovo Codice, la sua struttura di rapporto a base di scambio. Se il Codice, disciplinando la retribuzione del lavoro, stabilisce (art. 1099) che il prestatore d'opera possa anche essere integralmente retribuito in forma partecipativa, quest'ipotesi, ammessa del resto sin dal R. D. L. 1924 sul contratto d'impiego privato, è stata rettamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la forma partecipativa deve essere tale da permettere, al singolo lavoratore, di conseguire in ogni caso un sia pur minimo guadagno. Ad ogni modo resta sempre esclusa la partecipazione del lavoratore all'eventuale passivo dell'impresa, partecipazione che sarebbe invece necessaria, se si fosse veramente trattato di un rapporto associativo.

Bisogna quindi concludere che l'espressione « collaborazione » è stata introdotta dal legislatore esclusivamente con finalità politico-sociali, onde marcare il superamento del concetto di un insopprimibile antagonismo tra capitale e lavoro, i quali sono chiamati ad agire insieme al fine del massimo potenziamento della produzione nazionale, ai cui interessi rimane subordinato ogni interesse individuale e di categoria; e che il rapporto di lavoro conserva la sua struttura tradizionale di rapporto a base di scambio, in cui le finalità soggettive della parte cui ognuna delle due prestazioni (lavoro e retribuzione) è dovuta, interessano solo indirettamente ed eventualmente la parte che la prestazione pone in essere.

In secondo luogo, vi è da chiedersi se, parlando di semplice « rapporto », il legislatore abbia inteso prescindere dalla necessità che il rapporto sia regolato da un contratto, e ritenere sufficiente lo stato di fatto, ossia la famosa « inserzione » del lavoratore nell'impresa. Anche a questo proposito gli articoli contenuti nella sezione dedicata ai collaboratori dell'imprendi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tore dimostrano chiaramente che, in sostanza, il legislatore ha sempre configurato l'ipotesi di un rapporto disciplinato da un particolare contratto, il contratto di lavoro: espressione, quest'ultima, che ricorre infatti con particolare frequenza negli articoli che disciplinano la formazione, l'esecuzione e l'estinzione del rapporto. Del resto, l'unica ipotesi che veniva in genere citata a sostegno degli avversari della tesi contrattualista, quella del contratto nullo e ciò non ostante eseguito, e dei suoi possibili effetti, è stata espressamente considerata e disciplinata a parte dal legislatore (art. 2126).

La natura contrattuale del rapporto di lavoro si riflette poi sul concetto di subordinazione del prestatore d'opera; concetto che non risulta così permeato di elementi personali e magari pubblicistici, ma che va ricondotto nell'ambito del concetto di obbligazione contrattuale, in quanto l'imprenditore dà direttive tecniche e disciplinari unicamente in quanto creditore di quella determinata prestazione di lavoro.

* * *

In conclusione, se il legislatore ha, nella nuova codificazione, unificato e generalizzato il concetto giuridico di lavoro, considerandolo come attività umana volta ad uno scopo produttivo, esso non poteva poi prescindere dalle sostanziali divergenze che le varie forme di lavoro hanno, soprattutto a seconda che si tratti di impresa o comunque di lavoro autonomo oppure si tratti di lavoro subordinato.

Questo tanto più che, rispetto all'impresa e al lavoro autonomo e rispetto al lavoro subordinato, la politica corporativa dimostra un ben diverso orientamento.

Per l'impresa e per il lavoro autonomo, ossia in sostanza per qualsiasi forma di attività economica che non sia lavoro subordinato, vige il principio generale di cui alla VII Dich. della Carta del Lavoro, ossia lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione, mentre l'intervento dello Stato è limitato all'eccezionale ipotesi che l'inizia-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tiva privata manchi o non sia sufficiente o che siano in giuoco interessi politici dello Stato. Di modo che, nel campo economico, le finalità corporative dello Stato sono di regola raggiunte in forma indiretta, attraverso l'iniziativa dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, i quali vengono per tal modo ad essere investiti di funzioni anche d'interesse generale. Il che trova conferma nella circostanza che la normazione corporativa dei rapporti e delle iniziative economiche ha in sostanza avuto, allo stato attuale del nostro sistema, proporzioni relativamente limitate.

Per il lavoro subordinato, ossia per il lavoro inteso in senso stretto e vero e proprio, vige invece il principio del costante intervento dello Stato, e di una generale disciplina di categoria, attuata dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme ad essi assimilate. In questa circostanza è il riflesso di tutto quel movimento sociale dal quale, nel nostro come in altri paesi, è sorto uno speciale ordinamento di tutela del lavoro subordinato, in quanto il prestatore d'opera isolato non riusciva a salvaguardare sufficientemente i propri interessi. Se nel sistema corporativo italiano la tutela del lavoro subordinato è stata portata alla sua massima possibile espressione, bisogna però tener presente che siffatta tutela è stata realizzata e valorizzata, non di per se stessa per proteggere una categoria contro un'altra, ma per attuare quel « benessere dei singoli » e quello « sviluppo della potenza nazionale » in cui, secondo la II Dichiarazione della Carta, si riassumono « gli obiettivi unitari della produzione ».

Luisa Riva Sanseverino

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il valore politico della riforma

La riforma dei codici è di per sè stessa un *fatto* politico prima ancora che tecnico-legislativo perchè è dettata dalla necessità non tanto di apportare dei perfezionamenti formali alla disciplina dei vari istituti giuridici, quanto di trasformare in leggi e principî politici che sono a base della dottrina e della azione della Rivoluzione fascista; perchè — come ha detto il Ministro Grandi — « soltanto nel quadro di un ordinamento giuridico costruito su di una idea politica una Rivoluzione diventa Stato e Regime ».

Questi principî possono sintetizzarsi nelle tre posizioni già enunciate dalla *Carta del lavoro*: autorità dello Stato; subordinazione dell'interesse del singolo all'interesse della collettività nazionale; giustizia fra le categorie produttive.

Ora se questi principî si ritrovano come presupposto o come fine da raggiungere nei vari Codici e nei vari libri del Codice civile che sono stati man mano pubblicati (e la lunga e qualche volta faticosa elaborazione dimostra le difficoltà di vario ordine che il legislatore ha dovuto superare per trovare il punto di equilibrio fra rivoluzione e tradizione), essi si rivelano in forma più precisa ed evidente nel *libro del lavoro* che concerne la disciplina di quei rapporti della vita economica e sociale sui quali più profondamente ha agito la Rivoluzione Mussoliniana.

E non è senza significato che la riforma, che vede consacrata alla solennità del Codice la concezione fascista del lavoro e della economia, si compia nel momento nel quale l'Italia Mussoliniana

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che aveva già battuto sul terreno politico e sul terreno dottrinario il bolscevismo (è con legittimo orgoglio che il Duce può affermare che non ci sarebbe oggi la marcia su Mosca se non ci fosse stata venti anni fa la Marcia su Roma) si appresta a battere anche militarmente, in stretta comunione di azione e di intenti con la Germania e il Giappone, la Russia bolscevica.

Con le nuove leggi del lavoro l'Italia fascista riafferma non solo l'originalità della sua dottrina economica e la priorità della sua azione rivoluzionaria, ma la sua decisa volontà di non fermarsi sul cammino della civiltà che è civiltà del lavoro, inteso come la più alta espressione della personalità umana e come fonte inesauribile di ricchezza.

Questo è lo spirito con il quale i lavoratori devono accogliere il loro Codice, al di fuori ed al di sopra della discussione intorno ad una formula più o meno felice o ad una definizione più o meno precisa: essi devono vedere nel « libro del lavoro » sopratutto l'affermazione dei principî attraverso i quali essi sono risorti a dignità nazionale, principî che hanno avuto una prima enunciazione nella « Carta del lavoro » e che trovano oggi nel Codice la loro definitiva consacrazione.

Con questo non intendiamo affermare che tutto il fermento rivoluzionario che è nei nuovi istituti politici creati dal Regime nell'ambito dell'ordinamento corporativo si ritrovi in questo libro del Codice; nel momento nel quale un principio politico si trasforma in formula giuridica perde per il fatto stesso della nuova elaborazione che ubbidisce a criteri tecnici e formalistici estranei alla politica, una parte del suo vigore rivoluzionario. Questa specie di diluizione non poteva evitarsi nella elaborazione del nuovo libro del lavoro nel quale si è dovuto condensare gran parte della materia contenuta nell'abolito Codice di commercio. Non sembri paradossale il concetto di questa condensazione che si risolve in una diluizione perchè la condensazione si riferisce alla materia (pensate che quasi una metà del libro è dedicato alla disciplina delle società commerciali) mentre la diluizione si riferisce ai principî della nuova concezione corporativa dei rapporti economici che sono chiari e riconoscibili nei primi capi del libro (*dell'ordine corporativo, dell'imprendi-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tore, delle responsabilità dell'imprenditore, dei collaboratori dell'imprenditore, del lavoro subordinato ecc.) mentre perdono di efficacia man mano che ci si avvicina alla materia già disciplinata dal vecchio Codice di commercio.

Quello che importa, per altro, ai fini del valore rivoluzionario della riforma è che la funzione sociale del lavoro e la posizione che al lavoro compete nell'ordinamento politico e quindi giuridico dello Stato fascista siano nettamente affermate nel nuovo Codice. Quando si pensi che il vecchio codice ignorava il lavoro al quale dedicava qualche frettoloso accenno a proposito del contratto di locazione d'opera, non si può non considerare schiettamente rivoluzionario un codice che al lavoro dedica un intero libro e fra i più densi e caratteristici.

Il perfezionamento di alcuni istituti potrà essere raggiunto anche in sede di cordinamento perchè noi riteniamo che l'opera di coordinamento non debba limitarsi ad un semplice ritocco tecnico e formale, ma possa anche investire la disciplina di qualche istituto, pur senza intaccare il piano generale della riforma.

* * *

Alcune osservazioni interessanti ci suggerisce il metodo seguito per l'elaborazione dei nuovi Codici in genere e del libro del lavoro in ispecie. Il Ministro Grandi, convinto della opportunità di una stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali che vivono ad immediato contatto con la massa dei produttori, ha adottato il sistema di una vasta consultazione non solo nel mondo della scienza giuridica, ma nel mondo del lavoro. Al cortese invito a portare il contributo dei propri studi e della propria esperienza, tutti gli organismi sindacali hanno risposto entusiasticamente.

La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, fra le altre, ha dato attraverso un Comitato giuridico appositamente costituito una collaborazione continuativa che è stata molto apprezzata se si tien conto dei risultati raggiunti.

I lavoratori hanno così fatto sentire la loro voce, attraverso le proprie Confederazioni, nella soluzione di problemi di così

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

alto rilievo politico e giuridico: e che questi problemi siano stati trattati contemporaneamente ed a parità di condizioni dai più alti rappresentanti della Cattedra, della Magistratura e della Burocrazia e dai diretti esponenti del popolo lavoratore è una riprova che il nostro Regime è veramente un Regime di popolo, nel senso più alto della parola, onde le varie categorie che costituiscono la compagine nazionale operano non in virtù di privilegi assegnati a ciascuna, ma secondo una gerarchia di funzioni e di responsabilità.

* * *

Quale è stato il risultato di questa collaborazione fra scienza e politica, fra l'uomo di toga e l'uomo della strada?

In altri termini la collaborazione è stata feconda ai fini della creazione del nuovo diritto e si è esaurita in atteggiamenti di incomprensione o di intolleranza? Crediamo di poter affermare che la collaborazione è stata feconda di utili risultati nel senso che ha dato al legislatore un'ampia massa di osservazioni e di proposte che hanno messo in chiaro gli aspetti del fenomeno; gli uomini di scienza, i dottrinari che non vedono la realtà se non in funzione delle loro teorie, alle quali spesso sono attaccati con cocciuta ostinazione, hanno dovuto spesso riconoscere che la visione che di un dato problema avevano gli uomini forniti non solo di studi, ma di una diretta esperienza era più esatta, più integrale e più rispondente alle esigenze di una riforma legislativa di così ampio respiro; questi ultimi a loro volta non hanno mai cercato di invadere l'attività propria dei giuristi puri che è quella di raccogliere in sintesi le varie tendenze per giungere alla formulazione della norma.

Questa collaborazione concreta ed efficace in un settore e per una materia così delicata è la riprova della vitalità del nostro sistema sindacale-corporativo ed offre lo spunto a confortevoli considerazioni, (che il lettore intelligente potrà fare da sè senza la guida) intorno ai rapporti fra gli organi corporativi e gli altri organi dello Stato.

Roberto Roberti

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Le norme corporative nella gerarchia delle fonti (*)

1. — Tra i molti problemi che l'ordinamento corporativo, col suo « divenire », impone al legislatore, allo studioso e al magistrato, emerge, insieme per la sua grande importanza e la

---

(*) *Il presente articolo era già in composizione quando è stato pubblicato il nuovo testo integrale del codice civile.*

In sede di correzi one di bozze, non ci è consentito di aggiungere un minuto esame della disciplina delle fonti, quale risulta anche dalle modifiche apportate in sede di coordinamento. Ci limitiamo così ad aggiungere, in nota, gli articoli del nuovo codice corrispondenti a quelli dei vari libri, citati nel testo e, a completamento delle osservazioni che svolgiamo, a rilevare come queste trovino, in parte, conforto, nella formulazione definitiva del codice, soprattutto sotto questi punti di vista:

1) *Che le norme corporative, ricevono espressamente la collocazione tra le fonti del diritto, nelle « Disposizioni sulla legge in generale », così riaffermandosi, senza più possibilità di equivoci, la loro natura di leggi sostanziali.*

2) *Che le norme corporative sono considerate separatamente dalle manifestazioni del potere regolamentare del Governo e di altre autorità* (art. 1, 3): *così confermandosi che esse non non possono ravvicinarsi ai regolamenti, nel che trova appoggio la tesi che costituiscano leggi sostanzialmente proprie.*

3) *Che mentre, segnandosi i limiti della disciplina regolamentare, si stabilisce che i regolamenti non possano contenere « norme contrarie alle disposizioni di legge », segnandosi i limiti della disciplina corporativa, si stabilisce che le norme corporative « non posmono derogare alle disposizioni* imperative *delle leggi e dei regolamenti »: così ammettendosi che le norme corporative, al contrario dei regolamenti, possono derogare alle leggi meramente dispositive. Questo non è proprio e tutto il concetto da noi sostenuto circa la derogabilità, da parte delle norme corporative, delle leggi dirette alla disciplina del lavoro e della produzione; ma rende possibile che agli effetti che si sarebbero ottenuti con una formula che espressamente proclamasse quel principio, si pervenga a traverso l'esame della « inderogabilità » delle leggi, considerata non in* abstracto, *ma in relazione alle norme corporative.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sua estrema delicatezza, quello sulla gerarchia delle fonti giuridiche.

La sua grande importanza fa sì che esso sorge quasi a ogni momento e sospinge a una soluzione chiara e sicura, necessaria per eliminare i sempre ricorrenti dubbi e le disparità di vedute su questo punto cruciale.

La sua estrema delicatezza agisce in senso opposto, rendendo esitante il legislatore e timido anche lo studioso di fronte alle difficoltà che presenta e alla necessità che rivela che siano abbandonati concetti tradizionali tra i più saldi, altri sostituendosene.

Ma il problema esiste e dunque va risolto.

Intanto la stessa affermazione dell'esistenza del problema reca in sè molti elementi per la sua soluzione.

A dimostrare questa proposizione tendono questi appunti.

2. — Esisteva certamente anche nell'ordinamento precorporativo una gerarchia delle fonti giuridiche.

Ma non c'era un vero problema, almeno in relazione alle due fonti scritte nella loro classica bipartizione: leggi e regolamenti.

Ciò perchè era universalmente riconosciuta la superiorità della legge sul regolamento; e perchè, a parte l'esistenza di zone marginali grigie, v'era una netta differenza di oggetto tra l'una e l'altra fonte. Nel senso che esisteva e si poteva individuare una materia propria della legge, e cioè che non poteva esser disciplinata se non dalla legge: ed esisteva una materia propria del regolamento, oltre la quale cioè il regolamento non poteva estendersi, e che pertanto segnava di questo i limiti sostanziali.

Infatti un problema di gerarchia tra più fonti si pone quando una stessa materia può, secondo l'ordinamento giuridico, essere legittimamente disciplinata da più tipi di norme. Allora soltanto sorge la necessità che l'ordinamento stesso dia la regola, o fornisca gli elementi sicuri per ricavarla, a determinare quale dei vari tipi di norme deve prevalere in caso di conflitto tra le varie discipline dalle norme stesse costituite.

Sicchè un problema di gerarchia delle fonti, nell'ordinamento precorporativo, non poteva porsi nel campo riservato alla

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

legge, in cui questa aveva un potere creatore del diritto, esclusivo: poteva in astratto porsi nel campo proprio del regolamento, nel quale, oltre il regolamento, la legge poteva estendersi per il suo carattere di illimitatezza; ma in tal caso, si ripete, il problema si poneva e risolveva insieme con l'affermazione della superiorità della legge.

3. — Gli stessi criteri non posono bastare per definire la gerarchia tra leggi e norme corportive, perchè queste hanno un oggetto proprio della legge, sono cioè leggi sostanziali proprie.

Ciò appare particolarmente chiaro per le ordinanze corporative economiche e gli accordi economici collettivi.

Le prime hanno per oggetto la disciplina unitaria della produzione, il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali, le tariffe per le prestazioni e per i beni offerti al pubblico in condizioni di privilegio. I secondi hanno per oggetto soltanto il regolamento collettivo dei rapporti economici (art. 9, Libro del Lavoro) (1).

Nessun dubbio sulla unicità della natura dell'uno o dell'altro tipo di norme corporative economiche.

Il campo di azione delle prime è solo più vasto: ma, nel campo comune, i due tipi di norme agiscono con pari efficacia. Sicchè non si pone un problema di gerarchia interna tra ordinanze ed accordi, nello stesso modo per cui non si pone un problema di gerarchia tra le varie leggi ordinarie. Una legge può derogare all'altra, così come un'ordinanza può esser derogata da altra ordinanza o da un accordo, e come un accordo può esser derogato da altro accordo o da una ordinanza. S'intende quando l'uno e l'altra abbiano acquistato piena efficacia a traverso la pubblicazione per decreto del Duce.

Già la considerazione dell'oggetto ci dice che le norme corporative agiscono tipicamente nella creazione, modifica, estinzione di diritti soggettivi.

Ma per misurare quanto in profondità agiscano, e, più, possano agire le norme corporative economiche, anzichè soffer-

(1) *Art. 2063 c. c.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

marsi su considerazioni di carattere generale [1], può valer meglio citare qualche esempio di recenti norme del genere:

L'accordo economico (approvato con decr. del Duce 26 aprile 1939, n. 839) sulla disciplina della vendita degli apparecchi radio, regola non solo i rapporti tra i produttori delle categorie rappresentate dalle Associaziani tra cui l'accordo è intervenuto, ma anche i rapporti con gli acquirenti consumatori; contiene inoltre una convenzione in base alla quale debbono regolarsi i rapporti di deposito degli apparecchi.

L'accordo economico (approvato con decr. del Duce del 10 maggio 1939, n. 991) per il collocamento, la distribuzione agli allevatori, e il prezzo dei semi bachi, costituisce tutto un sistema di ingerenza degli organi sindacali nel processo tecnico di produzione.

L'accordo economico (approvato con decr. del Duce del 10 maggio 1939, n. 1262) sulla conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori, contiene un'integrale disciplina della locazione dei beni rustici: tratta dei soggetti, dell'oggetto, degli obblighi delle parti, delle modalità di esecuzione, della cessione dei rischi, del pagamento dei canoni, della cauzione, della consegna e della riconsegna, del contenuto dell'obbligo del buon uso; contempla le modificazioni obbligatorie degli accordi individuali per favorire iniziative dirette alla difesa dei prodotti e alla introduzione di culture industriali; disciplina le migliorie contrattuali e non contrattuali, stabilendo le condizioni in cui l'affittuario può essere autorizzato a eseguirle anche contro la volontà del proprietario; fissa i criteri per la distribuzione dell'onere tra le parti e dispone circa il procedimento per risolvere le eventuali controversie, statuendo un presupposto processuale obiettivo nell'obbligo del tentativo di conciliazione a traverso una speciale Commissione.

L'accordo economico (approvato con decr. del Duce del 20 agosto 1940, n. 1231) per la coltivazione e la compravendita del pomodoro per uso industriale, tra l'altro: fissa il limite alla riduzione o all'au-

---

[1] Su queste mi sono a lungo soffermato in *Classificazione delle norme corporative tra le fonti del diritto* (in *Dir. lav.*, 1940, fasc. 12), a cui mi permetto di rimandare per non dovermi ripetere.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mento del terreno coltivabile per uso industriale; determina i casi in cui il venditore è obbligato a consentire al compratore l'accesso ai fondi, per la visita delle coltivazioni impegnate; stabilisce la liberazione del venditore dagli obblighi del contratto in casi diversi da quelli di forza maggiore o di sopravvenuta eccessiva onerosità ,regolati dal codice civile (v. art. 302 sgg., 306 sgg. Libro delle obbligazioni) (¹), e cioè quando per condizioni speciali, il proseguimento della cultura « non sia più conveniente per la produzione nazionale ».

Ora non sembra dubitabile che precetti e divieti del genere, se non fossero contenuti in norme corporative, non potrebbero che esser contenuti in una legge, poichè spicca in esse il carattere della novità e la profonda incidenza nella creazione e nell'esercizio dei diritti soggettivi. Non solo: ma le norme, di cui abbiamo indicato qualche esempio, non si limitano a dettare una disciplina dove mancava una disciplina legale espressa, dove cioè non c'era che la disponibilità dei singoli e dove la volontà legislativa poteva solo indursi a traverso l'analogia: ma espressamente modificano la espressa disciplina legale vigente. Nell'accordo approvato con decreto del Duce n. 1262 del 1940, si legge, che le disposizioni in esso contenute sono « a completamento e a parziale deroga delle disposizioni del codice civile ».

Ecco perchè non basta, a definire la natura giuridica delle norme corporative, comprenderle nella categoria ampia delle leggi sostanziali, ma occorre specificare che si tratta di leggi sostanzialmente proprie, e cioè di norme che hanno il contenuto sostanziale tipico della legge.

4. — Abbiamo parlato delle norme corporative economiche e non di quelle di lavoro che possono ridursi al contratto collettivo e alle norme che di questo tengono vece (norme equiparate, e cioè le — finora soltanto teoriche — ordinanze corporative di lavoro, e le — poco meno che cadenti in desuetudine — sentenze della Magistratura del lavoro in controversie collettive).

L'identità di natura giuridica tra le varie norme corpora-

(¹) *Art. 1463 sgg., 1467 segg. c. c.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tive, economiche e di lavoro, non può negarsi in linea teorica, per la comunanza degli elementi caratteristici essenziali delle varie fonti proprie dell'ordine corporativo. Essa poi, in concreto, risulta nettamente e univocamente nei nuovi codici: unica ne è la trattazione (nel Tit. I del « Libro del Lavoro »: « Delle fonti nell'ordine corporativo ») (1); unica la denominazione per tutte adottata (nell'art. 4 del Capo 1°, « Disposizioni Generali » (2); comuni le regole sulla obbligatorietà (art. 5) (3), sull'efficacia nel tempo (art. 6) (4) e nei confronti degli usi (art. 8) (5), sui limiti (art. 7) (6), dalle quali deriva la identità nella gerarchia delle fonti; strettamente analoghi i criteri con cui si stabilisce la inderogabilità da parte dei singoli (artt. 13 e 23) (7); identica la efficacia limitativa dell'autonomia contrattuale (art. 152 Libro obbligazioni) (8); identica la situzione ai fini del ricorso per cassazione (artt. 454 e 471 cod. proc. civ.) ecc.

Sicchè basta definire giuridicamente una categoria di norme corporative per definire giuridicamente anche le altre categorie.

Ma l'attribuzione anche alle norme corporative di lavoro del carattere di leggi sostanzialmente proprie, bisogna trarre soprattutto dai caratteri delle norme corporative economiche, i quali debbono considerarsi comuni alle norme corporative di lavoro, perchè se ci si limitasse alla disciplina legale di queste, qualche dubbio potrebbe sorgere o permanere, di fronte alla parola della legge.

Non sempre si può pretendere che la campana si faccia tutta d'un pezzo.

Il contratto collettivo è nato, si disse, « con l'anima della legge e il corpo del contratto » .La frase ha avuto tanta fortuna,

---

(1) Ora: nelle *Dispos. sulla legge in generale: Delle fonti del diritto.*

(2) Ora: nelle *Disposizioni sulla legge in generale,* artt. 1, 5.

(3) *Art. 10 delle Disp. sulla legge in generale.*

(4) *Art. 11 Disp. legge in generale, dove nella parola « la legge » si comprendono anche le norme corporative.*

(5) *Art. 8 Disp. legge in generale.*

(6) *Art. 7 Disp. legge in generale.*

(7) *Art. 2066 e art. 2077 c. c.*

(8) *Art. 1322 c. c.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che può esser considerato quasi un peccato cercar di sostituirvene un'altra, forse più esatta, per cui il contratto collettivo si è inserito tra le norme giuridiche camuffato da contratto.

Questo contrasto tra realtà e fenomeno e forse tra volontà e voluto [1], ha dato luogo a infinite incertezze, ed anche ad espressioni legislative proprie ora.... della realtà ed ora del fenomeno.

Ormai la questione, come si è visto, è superata nel senso che il contratto collettivo è entrato, a bandiere spiegate, tra le norme di diritto obiettivo: ma qualche traccia di espressioni e di istituti, che furono la scaturigine dei lunghi dibattiti, non ha potuto non rimanere anche nel nuovo codice: tanto più che esso ha creduto di riprodurre in sostanza la legislazione del 1926, con qualche precisazione e qualche perfezionamento tecnico, essendo prevalso, e sembra giustamente, il criterio di non anticipare — in sede di codice civile — la riforma e il coordinamento, ormai necessari, della legislazione corporativa. Così, dopo la proclamazione della natura di norma giuridica del contratto collettivo, si parla spesso di « stipulazione » e di « associazioni stipulanti » (artt. 6, 13, 15, del Libro del lavoro) [2] e si disciplina, sia pur vagamente, quell'istituto della « annullabilità » del contratto collettivo (art. 22) [3], reso tollerabile dalla persuasione che non avrà mai applicazione.

Ma quasi per un destino per cui il contratto collettivo debba sempre esser seguito, come da ombra, dall'incertezza, anche in ordine al problema della classificazione del contratto collettivo tra le norme giuridiche, il legislatore ha usato espressioni meno atte ad agevolare la soluzione.

---

(1) Mi sia consentito di rievocare il ricordo personale di una conversazione che ebbi, nell'ormai lontano 1930, con quell'indimenticabile Maestro che fu l'allora Guardasigilli Alfredo Rocco. A Lui che mi domandava quale opinione io avessi sulla natura giuridica, del contratto collettivo, risposi che per me era una norma giuridica: ed Egli mi disse che potevo benissimo aver ragione; che Egli aveva inteso di farne un contratto, ma che la legge è pregnante e si stacca dalla volontà di chi la costruisce, sicchè poteva darsi che l'istituto che Egli aveva inteso costruire come contratto avesse invece in realtà i caratteri della norma di diritto obiettivo

(2) *Art. 11 Disp. legge gener., art. 2067 c. c., art. 2069 c. c.*

(3) *Art. 2076 c. c.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

« Il contratto collettivo — detta l'art. 17 del Libro del Lavoro (1) — deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principî della Carta del Lavoro e per dare esecuzione alle norme di questo libro concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro ».

Quel « dare esecuzione » alle norme del codice civile sembra fatto apposta per confortare coloro che sono orientati verso il ravvicinamento del contratto collettivo alla figura del regolamento, ed attenua quel carattere di novità delle sue norme, che pur era evidente nel contratto collettivo e che rimane chiaro e preciso nelle norme corporative economiche.

E' superfluo rilevare che intanto si tratterebbe di un regolamento molto atipico, come quello che non sarebbe diretto a dettare una volta tanto norme esecutive di una legge speciale, ma sarebbe manifestazione di un potere permanente di stabilire norme d'attuazione di un vasto settore del codice civile, delimitato da una materia di importanza etico-politico-sociale crescente. (2). Il che, in definitiva, trasformerebbe le norme del codice in una specie di norme in bianco, di cui quelle dei contratti collettivi sarebbero integrative: e così verrebbero a immedesimarsi con le norme integrate.

Nessuno, per altro, ha mai pensato di dire che i contratti collettivi per gli impiegati fossero regolamenti di esecuzione della legge sull'impiego privato.

Il vero è che un movimento si è verificato nell'opposta direzione: e cioè il nuovo codice, dovendo costruire, al posto dei pochi articoli del c. c. 1865, la disciplina dei rapporti di lavoro, non ha fatto che legislativamente consacrare, soprattutto nel titolo II del Libro del Lavoro, norme già, nella maggior parte, fissate in contratti collettivi: ha còlto le uniformità dei contratti collettivi già in essere, ha fermato i principî che con maggior costanza avevano in questi contratti trovato applicazione. Un movimento, così, dal contingente, verso lo stabile: si è par-

(1) *Art. 2071 c. c.*

(2) *Anzi, nell' art. 2071 c. c. invece che di « norme di questo libro », si parla addirittura di « norme di questo codice ».*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

lato di « cristallizzazione », di « consolidamento di conquiste », di realizzazione legislativa della massima: « indietro non si torna! ».

Ora ciò non può valere a trasformare la natura giuridica dei contratti collettivi, i quali preesistevano al nuovo codice, e intanto non sono certo stati creati per dare esecuzione a questo.

Oltre a ciò è notarsi che nello stesso art. 17 si definisce il contenuto del contratto collettivo prima di tutto come diretto ad attuare i principî della Carta del Lavoro. Le norme che assolvono questa funzione hanno certamente il preciso carattere di novità. E anzi assolvono la funzione tipicamente legislativa, di creare il diritto in conformità dei principî dell'ordinamento giuridico — e tali sono quelli della Carta del Lavoro — i quali si attuano a traverso leggi, e non a traverso norme di esecuzione. Occorre la legge 13 dicembre 1928 n. 2832 per autorizzare il Governo a tradurre in norme giuridiche la Carta del Lavoro: tal potere non avendo il Governo, nell'esercizio delle sue funzioni proprie.

Ma non può ritenersi che un contratto collettivo abbia il carattere di legge sostanzialmente propria in quanto applica direttamente i principî della Carta del Lavoro, abbia invece i caratteri sostanziali del regolamento in quanto dà esecuzione, attuazione pratica, alle norme del codice civile; o, peggio ancora, che sia considerato sostanzialmente propria legge relativamente alle norme del primo tipo o sostanzialmente proprio regolamento quanto alla norme del secondo tipo. Ciò che susciterebbe problemi molto ardui — provocando anche gravi incertezze sul diritto da applicare — intorno alla decadenza automatica del contratto collettivo a seguito della modifica di una norma del codice civile.

Deve, così in linea generale affermarsi che anche i contratti collettivi abbiano quel carattere di leggi sostanzialmente proprie, che si riscontra più nettamente nelle norme economiche corporative.

5. — Non sembra dubbio che i caratteri su accennati delle norme corporative valgano a far assegnare queste a una cate-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

goria nuova, diversa da quelle formatesi nell'ordinamento ed elaborate dalla dottrina nel sistema precorporativo.

E' ben noto che accanto alle due forme fondamentali, leggi e regolamenti, hanno avuto vita, almeno scientifica, forme atipiche, marginali, in cui si riscontravano analogie e differenze con le forme fondamentali. Si è che, anche nell'ordinamento precorporativo, il diritto non si produceva sempre e necessariamente dai soggetti e nelle forme classiche. Ma ciò avveniva, si ripete, con manifestazioni eccezionali, limitate ad alcuni casi, in materie strettamente determinate. Si trattava di oscillazioni più o meno sensibili intorno a linee ben definite.

A nostro avviso l'errore della costruzione teorica che volesse conservare al centro del sistema la distinzione tradizionale delle norme giuridiche, collocando le norme corporative — e cioè le manifestazioni del potere normativo degli enti ed organi corporativi — tra le categorie atipiche e marginali, è denunziato dalla stessa considerazione che quelle norme si formano nello Stato corporativo, nella Stato cioè in cui il principio corporativo è principio di organizzazione dell'ordinamento giuridico.

6. — Il problema della gerarchia tra le varie fonti corporative, mentre può far nascere il desiderio di chiarificazioni, non sembra presenti difficoltà, ed è sufficientemente defiinibile già sulla base del diritto positivo.

Nel campo delle norme corporative di lavoro il contratto collettivo può sempre sostituire — e quindi derogarne — le ordinanze corporative e le sentenze collettive.

Le ordinanze corporative possono sempre derogare a un contratto collettivo, perchè all'origine di tali ordinanze sta la concorde volontà delle associazioni sindacali (1).

Infine la sentenza collettiva non può derogare ad altra norma corporativa di lavoro, se non nell'ipotesi di notevole muta-

(1) Coerentemente sarebbe da ammettersi, *de iure condendo*, la derogabilità del contratto collettivo mediante sentenza collettiva, quando la domanda fosse presentata d'accordo dalle due associazioni sindacali interessate (ipotesi questa, espressamente prevista nel 1° all' art. 77 del R. D. 1° luglio 1929, n. 1130, a cui corrisponde l'art. 415 c. p. c.).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mento della situazione economica (artt. 71 e 89 del r. d. n. 1130 del 1926) [1] o in quella di contratti collettivi scaduti e denunziati (art. 2, legge 25 gennaio 1834, n. 150) [2].

Nel campo delle norme corporative economiche la ordinanza corporativa può asser derogata da altra ordinanza o da un accordo economico, come un accordo economico può esser derogato da altro accordo o da un'ordinanza corporativa (n. 3).

7. — Molto più importanti difficoltà presenta il problema della posizione gerarchica delle norme corporative nei confronti delle leggi e dei regolamenti.

Per avviarci a segnare i termini del problema e a prospettare una soluzione è opportuno partire dai limiti obiettivi certi con cui nascono le norme corporative:

1) nell'oggetto. Le norme corporative hanno un campo vastissimo, ma pur sempre delimitato nell'ordinamento giuridico.

La limitazione dell'oggetto del potere normativo non è esclusiva delle norme corporative, verificandosi anche nel campo delle norme aventi efficacia formale di legge. Per trovarne altri esempi non ci si potrebbe propriamente riferire ai decreti legislativi e ai regolamenti delegati, per i quali le limitazioni di oggetto sono poste dalla legge di delega, ma che non sono manifestazioni di potere *istituzionalmente* conferito limitatamente a un dato oggetto; ma ci si può riferire alla legge che conferisce al Governo il potere di emanare norme giuridiche in determinate materie.

2) nell'obbligo della osservanza delle norme giuridiche inderogabili.

Questo limite non contrasta col concetto che classifica le norme corporative tra le leggi sostanzialmente proprie. Sia per-

---

(1) Il cosidetto mezzo di impugnazione delle sentenze collettive definito come « revisione », (riprodotto nell'art. 428 c. p. c.), non è in ultima analisi che l'applicazione alle sentenze colettive del principio fissato nell'art. 71 delle n. d'a. sulla formulazione di nuove condizioni di lavoro durante il vigore di un contratto collettivo: principio da ritenersi fermo malgrado che la norma non sia stata riportata nel codice (ex art. 6 Disp. legge in gen.).

(2) *Art. 2073, 2074 c. c.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

chè si tratta pur sempre di una categoria nuova, in cui pertanto possono ed anzi debbono — se no mancherebbe la novità della categoria — riscontrarsi caratteri peculiari: sia perchè non si tratta di fenomeno assolutamente anomalo neppure per le leggi ordinarie, sol che queste si considerino in relazione con le leggi costituzionali.

8. — E' bene fermare che, per la risoluzione del problema della gerarchia delle fonti, soltanto del secondo ordine di limiti deve tenersi conto.

Il problema relativo al primo ordine di limiti si compone infatti nel sistema della distribuzione organica delle competenze normative.

Esso, nei rapporti della legge, data la illimitatezza di questa, si risolve soltanto a traverso la considerazione dei limiti del potere normativo corporativo. Infatti mentre per legge si possono dettare norme in ogni campo e quindi anche in quello del lavoro e della produzione, le norme corporative possono disporre, nella materia legislativa sostanzialmente propria, solo nel campo del lavoro e della produzione, in cui è segnata la loro competenza.

Nei rapporti dei regolamenti la limitazione nei confronti delle norme corporative è reciproca. Come infatti non potrebbero le autorità amministrative emanare, per potere proprio, norme nel campo di competenza degli organi corporativi, così questi non potrebbero invadere il campo di quelle.

Tra i regolamenti e le norme corporative si pone, cioè, non solo una distinzione formale e soggettiva (sebbene la distinzione formale sia di evidenza intuitiva, mentre quella soggettiva si presenti in alcuni casi ardua), ma anche una distinzione materiale, per essere diverso l'oggetto tipico degli uni e delle altre. Sicchè non vi è, in linea generale, possibilità di convergenza di norme regolamentari e norme corporative sulla stessa materia, nè quindi possibilità di contrasti per la cui soluzione si debba ricorrere al principio della gerarchia delle fonti.

Sembrerebbe con ciò in contrasto, e pur limitatamente alle norme corporative del lavoro (contratto collettivo, ordinanza

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

corporativa di lavoro, sentenza collettiva della Magistratura del lavoro) l'art. 52 delle norme d'attuazione della legge 3 aprile 1926, riprodotto, con formula più felice e con collocazione più propria nell'art. 14 del Libro del Lavoro (1).

Ma, a parte ogni rilievo che potrebbe farsi in relazione al momento legislativo, nel quale fu dettato il cit. art. 52, lo stesso titolo dell'art. 14: « *Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo* » ci dice chiaramente che non si è inteso affatto di stabilire una prevalenza degli « atti della pubblica autorità » sulle norme corporative — con che si sarebbe risolto un problema di gerarchia —, bensì soltanto di porre una limitazione dell'oggetto del contratto collettivo: limitazione che trovava particolare giustificazione nell'esenzione dalla disciplina corporativa degli enti pubblici, piena — salva l'eccezione per le aziende municipalizzate — quando fu emanato il r. d. 1.o luglio 1926, n. 1130, ma ormai quasi integralmente eliminata con la l. 16 giugno 1938, N. 1303.

In relazione a questa, un'ipotesi di conflitto potrebbe configurarsi tra contratto collettivo e regolamento di organizzazione di enti pubblici, dato che anche questi, in quanto svolgono una attività economica e sono sindacalmente inquadrabili, possono esser sottoposti alla disciplina di lavoro sindacale. Come se, ad es., un contratto collettivo stabilisse l'imponibile di mano d'opera per un'attività di un ente pubblico, così venendo ad incidere sull'organico dell'ente stesso. Il problema, come appare evidente, si risolve nel sistema della competenza, perchè così si pone: dato che gli enti pubblici hanno il potere di autoorganizzarsi, le associazioni possono limitarlo, oppure il loro potere normativo sorge con l'esclusione della materia della organizzazione di quegli enti dal campo della sua competenza?

Che la seconda soluzione sia in linea di massima da accogliersi, sembra. Ma, si ripete, siamo fuori del sistema della gerarchia.

Forse quando l'art. 7 del Libro del Lavoro (2) parla di in-

---

(1) *Art. 2068 c. c.*

(2) *Art. 7 Disp. legge in gen.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

derogabilità dei regolamenti da parte delle norme corporative, si riferisce piuttosto agli aspetti sopra considerati.

Altrimenti, e cioè se proprio il legislatore avesse considerato l'ipotesi di conflitto tra norme regolamentari e corporative emanate nei limiti delle rispettive competenze, dovrebbe ritenersi che con l'art. 7 esso si sia riferito solo ai regolamenti d'esecuzione o a quelli delegati (se di questi si accetta la nozione): in riguardo ai quali, avendo essi, nei limiti formali che loro sono proprî, efficacia coordinata con quella della legge, non si pone un problema autonomo da quello dei rapporti gerarchici tra legge e norma corporativa [1].

9. — Quest'ultimo problema non può ritenersi soddisfacentemente risolto dalla formula dell'art. 7, o per lo meno risolto in modo completo.

1) Esso presuppone la rigorosa distribuzione delle leggi in due categorie: imperative e dispositive.

Ma questa bipartizione fu formulata, ed è sufficiente ed efficace, in relazione alla volontà dei singoli. Non lo è, intanto, necessariamente, in relazione ad altre norme legislative sostanzialmente proprie.

Noi anzi scorgiamo la utilità, pratica e teorica, di sostituire a quella bipartizione una tripartizione:

a) leggi inderogabili in modo assoluto, e cioè derogabili soltanto da altre leggi, sostanzialmente o formalmente proprie; non quindi dalle regole poste in essere dai singoli per la disciplina dei loro rapporti, non dalle norme corporative;

b) leggi inderogabili nei confronti dei singoli, ma meramente dispositive nei confronti degli organi normativi corporativi: e così non derogabili per contratto, derogabili da norme corporative;

---

[1] Nell'art. 1 del Libro delle obbligazioni, (*non riprodotto nel testo definitivo*) si diceva che «le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative *della legge*». Sembrava preferibile questa espressione a quella analoga dell'art. 7 del Libro del Lavoro: comunque è certo che una è la volontà manifestata dal legislatore con questa o quella formula, che per tanto sono a considerarsi perfettamente equivalenti. Il che conferma l'osservazione svolta nel testo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

c) norme meramente dispositive.

La necessità della configurazione della categoria intermedia è stata sentita nella prassi.

Già sorse la questione in ordine alla derogabilità mediante contratto collettivo delle norme della legge sull'impiego privato. Quando la questione si prospettò non era forse matura per la soluzione affermativa ([1]), data la fase in cui allora si trovava l'attuazione dell'ordinamento corporativo e dati gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, che non sempre fiancheggiavano e tanto meno preannunziavano lo affermarsi dei nuovi principî.

Ma intanto si giunse praticamente a quella tripartizione — di cui si vuol qui segnalare l'opportunità e invocare una più piena disciplina legislativa — quando, a proposito dell'art. 17 della legge sull'impiego privato, si affermò, da una giurisprudenza rapidamente consolidata, la derogabilità *in peius* degli usi per contratto collettivo, pur mantenendosene ferma la inderogabilità per contratto individuale.

Anzi, per questo aspetto, l'art. 8 del Libro del Lavoro ([2]) opera la consacrazione legislativa della massima, per quanto non si possa affermare che con tale articolo proprio s i viene a dare una concreta configurazione di quella categoria intermedia, in quanto che nel codice civile non si pone la norma sull'inderogabilità degli usi per contratto individuale, che la giurisprudenza vide — è ancor dubbio se *secundum* o *praeter* o *contra legem* — nel ricordato art. 17.

La giustificazione teorica di questa categoria intermedia sembra evidente.

Se infatti non si può affidare la tutela di quell'interesse pub-

---

([1]) Ricordiamo la sentenza 24 giugno 1932 (estens. COSTAMAGNA) della Mag. Lav. di Roma (in *Il Dir. del Lav.*, 1933, II, 3) che affermava la abrorogazione implicita della legge sull'impiego privato ad opera della legislazione sindacale. Già la derogabilità di quella legge per contratto collettivo era stata affermata da varie magistrature di merito, ma contrastata dalla Cassazione.

([2]) *Art. 8 Disp. Legge gen., in cui si precisa la prevalenza delle norme corporative anche sugli usi legislativi (« anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti »): ove l'avvicinamento al concetto sostenuto nel testo appare più evidente.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

blico a cui è prordinata e corrisponde l'inderogabilità della legge, alla disponibilità del privato, che nei negozii giuridici a cui dà vita attua direttamente il proprio interesse, può, entro certi limiti, essere affidata alla volontà delle associazioni sindacali e degli organi statali corporativi, che hanno come destinazione organica e funzionale proprio la miglior tutela di interessi di natura indubbiamente pubblicistica.

Il che vale a far considerare come la eliminazione di ogni distinzione tra efficacia derogativa da una legge della volontà privata e efficacia derogativa della volontà di enti ed organi che hanno la rappresentanza di interessi pubblici, sia eccessiva e come invece sia necessaria per i due casi una disciplina in qualche modo diversa.

Questa considerazione costituisce il passaggio al secondo elemento che non sembra posto in evidenza nella norma dell'art. 7, la quale, più che modifiche, richiede forse integrazioni.

10. — 2) Per determinare la superiorità di un tipo su un altro tipo di norme non basta tener conto della forma e dei soggetti, ma bisogna por mente anche agli interessi alla cui tutela le norme sono dettate.

Che non basti tener conto della forma si dimostra già con la considerazione della derogabilità delle norme non imperative Inoltre la stessa norma derogabile di legge, diventa inderogabile quando nella norma corporativa, è trasfusa o integrata col riempimento degli « spazi in bianco » lasciati dalla legge.

Che non basti tener conto dei soggetti si dimostra col solo richiamo delle considerazioni fatte in ordine alla gerarchia interna delle norme corporative, per cui una norma intersindacale può derogare a una norma emanata da organi statali corporativi o giudiziali.

Bisogna riferirsi alla gerarchia degli interessi tutelati.

Diciamo gerarchia degli interessi in quanto di questi può farsi una graduazione a seconda della loro generalità: vi sono gli interessi dei singoli produttori, quelli della categoria professionale, quelli del ramo di produzione, quelli generali della pro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

duzione e, su tutti, gli interessi supremi dello Stato, che si ricollegano ai fini essenziali della Nazione.

L'ordinamento giuridico pone gli organi ed enti destinati alla tutela diretta dei vari interessi e stabilisce, in relazione alla estensione di questi, i limiti dei poteri normativi che eventualmente a quegli organi ed enti conferisce. Gli organi destinati al raggiungimento dei fini superiori dello Stato, considerato nel suo complesso, hanno un potere normativo generale, il quale pertanto — per il carattere stesso della sua generalità — può esplicarsi anche nella tutela di minori interessi pubblici, e perciò ancora statali: direttamente o indirettamente.

Cioè talora si tutela direttamente un interesse superiore e indirettamente un interesse minore; talora si tutela direttamente un interesse minore e indirettamente un interesse superiore.

Analogamente, la sanzione penale tutela direttamente il bene pubblico e solo indirettamente il bene privato leso o che può esser leso dal reato; mentre la sanzione civile tutela direttamente il bene privato e solo indirettamente il bene pubblico all'osservanza del diritto.

Analogamente il diritto soggettivo sorge dalla norma che è alla sua tutela immediatamente predisposta, mentre si ha soltanto interesse quando il bene privato trae indiretta tutela dalla persecuzione del fine pubblico a cui la norma è predisposta.

Così, gli interessi delle categorie produttive possono esser tutelati in sè, in funzione dell'intersse generale a che tali interessi siano protetti, e specialmente siano protetti in un dato modo, secondo il principio del contemperamento con gli interessi contrapposti e della subordinazione agli interessi superiori.

Ma può essere anche che lo Stato intenda direttamente tutelare un interesse superiore, come la sanità della razza, come l'affermazione di un principio etico o di un indirizzo sociale ecc. Per questo fine può così dettar norme che si riflettono sulla disciplina delle categorie produttive, e si risolvono anche nel loro interesse, chè non può esservi vero interesse sezionale se non coordinato con l'interesse superiore.

Quando gli organi generali della legislazione dettano una norma del primo tipo, non fanno che compiere quello che gli or-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gani corporativi potrebbero compiere, che rientra nelle funzioni tipiche di questi.

Quando emettono uno norma del secondo tipo, esercitano un potere che gli organi corporativi non hanno, soddisfano un interesse più generale, in vista del quale statuiscono una disciplina che i rappresentanti dell'interesse della produzione debbono rispettare nelle loro norme.

Nel secondo caso la subordinazione delle norme corporative alle leggi proprie ha piena giustificazione secondo i principî dell'ordinamento.

Nel primo caso tale giustificazione manca. Se più organi hanno competenza per provvedere alla tutela di interessi di categoria, la norma di uno degli organi competenti può derogare a quella emanata da altro organo. Così come avviene, nei modi indicati, nel seno delle varie norme corporative.

Secondo noi, per una visione completa del problema della gerarchia delle fonti, bisogna quindi riferirsi non solo agli interessi alla cui tutela sono destinati enti e organi muniti di potere normativo: ma agli interessi che in concreto la norma da detti enti ed organi emanata è diretta a tutelare, e che possono non esser tutti quelli a cui potenzialmente si estende la competenza normativa.

11. — Poichè abiamo cercato di delineare una possibile giustificazione teorica di una norma che sancisce il principio che abbiamo svolto, non potrebbe valere come obiezione il rilievo pratico che lo accertamento di quando una norma, relativa a una categoria, sia emanata nell'interesse di questa o avendo di mira un interesse superiore, può presentare in alcuni casi dubbiezza.

In pratica, infatti, il legislatore troverà sempre il modo di far chiara la sua volontà, ad es., disponendo espressamente la inderogabilità anche per norma corporativa.

D'altro lato è sufficiente garanzia della legittimità delle norme corporative e della loro aderenza ai principî e al diritto positivo, la partecipazione che al perfezionamento delle norme stesse prendono organi che sono espressione degli interessi superiori dello Stato.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ciò è particolarmente chiaro per le norme corporative economiche, alla cui formazione partecipa il Consiglio Nazionale delle Corporazioni — organo integrale della produzione nazionale — e soprattutto poi il Duce, nel momento dell'assenso preventivo e in quello del decreto di promulgazione. Lo è meno per il contratto collettivo: per quanto la diversità negli organi statali che partecipano al perfezionamento delle norme corporative di lavoro, oltre al fatto che il contratto collettivo è rimasto ancorato alle forme che l'accompagnarono al suo primo delinearsi, è forse dovuta a ragioni di opportunità legislativa. Ciò potra anche mostrar la utilità di un avvicinamento, nelle forme e nei modi di perfezionamento, tra contratto collettivo di lavoro e norme economiche corporative: e non sarà questo uno dei meno interessanti problemi da affrontare quando si tratterà di riordinare il diritto corporativo.

Per riassumere il nostro concetto in una formula: la posizione delle norme corporative nella gerarchia delle fonti, che, insieme, fosse aderente alla loro natura giuridica, fosse conforme alla posizione degli organi corporativi nella gerarchia degli organi statali, rispecchiasse la gerarchia degli interessi pubblici, potrebbe utilmente esser delineata in una regola integrativa di quella dell'art. 7 del Libro del Lavoro, per cui: *salvo che la legge non disponga diversamente, le norme corporative derogano alle disposizioni di legge che sono dirette alla disciplina del lavoro e della produzione.*

Alfonso Sermonti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La responsabilità corporativa

La Dich. VII della Carta del lavoro, proclamando il riconoscimento della iniziativa individuale e introducendo al tempo stesso, il nuovo principio della responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato per l'indirizzo che egli dà alla produzione, realizza per la prima volta il concetto della doppia funzione, individuale e sociale, del diritto privato di proprietà e della stessa libertà individuale nel campo economico. Questo concetto, affermato attraverso i secoli da pensatori ed uomini politici, non poteva trovare attuazione nelle Carte e nei Codici usciti dalle rivoluzioni del secolo passato e diretti a garantire la proprietà e la libertà come beni esclusivamente individuali. Dire che in quegli ordinamenti la proprietà privata e l'attività economica dei privati non svolgessero per la generalità alcuna utile funzione, non sarebbe esatto. A parte i vantaggi puramente di fatto, e quindi aleatori, che dal benessere dei singoli potevano derivare alla collettività, altri più certi e sicuri venivano garantiti in modo stabile dalla legge, per mezzo delle varie restrizioni imposte al diritto di proprietà: con esse, il diritto riusciva a rivolgere al bene generale una parte delle utilità delle proprietà private: basti ricordare le limitazioni relative alle cose d'interesse artistico, alle bellezze panoramiche, alle foreste, le condizioni imposte nell'interesse dell'igiene e dell'estetica all'attività edilizia dai piani regolatori e della legislazione urbanistica. Tali leggi però, dati i postulati del sistema, non potevano avere che un contenuto negativo: divieto assoluto dell'esercizio di alcune facoltà; o divieto relativo, in rapporto ad al-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tre, il cui esercizio veniva subordinato a determinate regole e condizioni. Doveri positivi al proprietario e all'imprenditore, rivolti allo scopo della prosperità economica della Nazione, non potevano essere imposti, se non in base ai nuovi principî politici propri dello Stato corporativo. Questo punto, insieme con quello della disciplina unitaria della produzione e dei rapporti economici per mezzo delle norme corporative, rappresentano i lati più tipicamente rivoluzionari del nostro sistema economico.

I doveri positivi del proprietario e dell'imprenditore, che risultano genericamente affermati dalla citata dichiarazione della Carta del lavoro, non avevano avuto, si può dire, alcuna concreta precisazione fino all'emanazione del nuovo Codice civile. Questo informa al principio dei doveri anzidetti numerosissime disposizioni, contenute specialmente nel Libro della proprietà, in quello delle obbligazioni, in quello del lavoro. Particolare importanza assumono, tuttavia, l'art. 832 del Libro della proprietà e l'art. 2088 del Libro del lavoro. Il primo, nel definire la proprietà, impone al propreitario il dovere di godere e di disporre della cosa non solo « entro i limiti », ma anche « con l'osservanza degli obblighi » stabiliti dall'ordinamento giuridico; il secondo dichiara che « l'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principî dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano ». In concreto, i doveri del proprietario, che non sia esso stesso imprenditore, sono specificati nell'art. 838 e consistono nell' obbligo di curare « la conservazione, la coltivazione e l' esercizio dei beni, quante volte questi interessino la produzione nazionale ». I doveri dell' imprenditore, e quindi anche del proprietario in quanto tale, non possono riassumersi in una formula sintetica, risultando essi piuttosto dal complesso delle norme legislative contenute nel codice, nelle leggi speciali e, per le singole categorie d'imprese, nelle apposite norme corporative.

Anche nei riguardi delle sanzioni, l'affermazione di principio contenuta nella Carta del lavoro doveva attendere l'opera realizzatrice della codificazione. Limitatamente ai doveri della proprietà fondiaria, una sanzione fu imposta da alcune leggi speciali, che consentirono la sottrazione delle terre ai proprie-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tari negligenti o incapaci e la loro devoluzione, a titolo di occupazione temporanea o di proprietà, a particolari enti pubblici, ritenuti capaci di provvedere efficacemente all'incremento e all'utilizzazione dei fondi. Citiamo il D. L. 16 settembre 1926, n. 1606, sull' Opera nazionale pei combattenti (art. 14 - 32); il R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, che approva il testo unico delle leggi sulla bonifica integrale (art. 17, 42); la legge 2 gennaio 1940, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano. Col citato art. 838 del Libro della proprietà, la detta sanzione è stata generalizzata: « quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, per modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità ». L'emanazione del provvedimento col quale si dispone che si proceda all'espropriazione, ha luogo con decreto motivato dal Ministro competente, e deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al Consiglio di Stato. Nell'espropriazione si osservano, in quanto applicabili, le norme generali dell'apposita legge (articolo 1 delle disposizioni per l'attuazione del Libro della proprietà, approvate con R. D. 3 ottobre 1941, n. 1130).

Nei riguardi dell'imprenditore, la sanzione è stata stabilita addirittura per la prima volta negli art. 2089-2093 del Libro del lavoro. Il primo di tali articoli precisa le condizioni che determinano il verificarsi della responsabilità: « se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, etc. ». E' evidente il parallelismo fra tali condizioni e quelle previste dall'art. 838 del Libro della proprietà: per ambedue le disposizioni, non basta la semplice inosservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento, ma occorre che questa sia tale da determinare un grave danno all'economia nazionale. La sanzione consiste nella sospensione dell'imprenditore dall'esercizio dell' impresa, accompagnata, quando la sospensione possa recare pregiudizio all'economia nazionale, dalla nomina di un amministratore che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

assicuri la gestione dell' impresa. Il provvedimento è di competenza della magistratura del lavoro che procede su richiesta del pubblico ministero, emessa in seguito a denunzia degli organi corporativi. Ricevuta la richiesta, la magistratura, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi in parola: ove l'imprenditore non ottemperi nel termine assegnatogli, il collegio decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, l' imprenditore e, se lo crede del caso, l'associazione professionale alla quale l'imprenditore appartiene. Contro la sentenza, l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione (art. 2090-2091).

Da queste disposizioni dei due Libri della proprietà e del lavoro sorgono non pochi e non facili problemi. Limitandoci ad alcune questioni di carattere teorico, ma non per questo meno importanti nella formulazione dei principî generali del nostro sistema, possiamo proporre le seguenti domande: i provvedimenti che l'autorità può prendere nei riguardi del proprietario e dell'imprenditore sono veramente delle sanzioni, dirette a far valere la responsabilità dei due soggetti, o non piuttosto delle misure rese necessarie dalla loro condotta, ma rivolte unicamente a garantire il conseguimento di fini di utilità generale? E, se trattasi di vere sanzioni, a quale, fra le varie specie di sanzioni, esse appartengono? Dalla soluzione di questi problemi può essere facilitata anche quella, di ordine più generale, della definizione della posizione giuridica del proprietario e dell'imprenditore nell'ordinamento corporativo.

a) Il dubbio circa il carattere sanzionatorio dei provvedimenti è giustificato specialmente nei riguardi dell'espropriazione, ma non è neppure fuor di luogo rispetto alla sostituzione dell'imprenditore con altri, che meglio di lui provveda alla gestione dell'impresa. L'espropriazione, secondo i principî generali, trova la sua causa giuridica nel conseguimento di un fine di pubblica utilità. Lo Stato, espropriando i fondi di un proprietario che non vuole o non può dare ad essi tutta quella attività e quei capitali che sono necessari per la loro completa e razionale utilizzazione, non si preoccupa tanto di punire il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

proprietario per la sua condotta, quanto di raggiungere quella utilizzazione: di giovare, cioè, alla produzione e all'economia nazionale. Egualmente può dirsi quando l'autorità sostituisce l'imprenditore con altra persona di lui più capace: è chiaro in questo provvedimento lo scòpo di far funzionare l'impresa nel modo più efficace e più utile agl'interessi della produzione. Sarebbe, però, un errore ritenere che la sanzione debba, in ogni caso, avere la funzione puramente negativa d'indurre un male nel trasgressore e di esercitare un'azione indiretta su altri soggetti aventi gli stessi doveri, in modo da prevenire altre trasgressioni. Tale funzione puramente negativa è propria soltanto delle sanzioni penali, di quelle, cioè, che si applicano quando si tratta di riparare giuridicamente una violazione sostanzialmente irreparabile; le altre sanzioni hanno invece lo scopo di rimediare anche sostanzialmente all'inosservanza e di rimettere le cose nella situazione in cui sarebbero state se questa non si fosse verificata. La più tipica fra queste è quella che consiste nella invalidità dell'atto compiuto con violazione delle norme che lo riguardano; però anche l'obbligo del risarcimento del danno serve a rimettere il danneggiato nelle condizioni in cui sarebbe stato se il danno non si fosse verificato. Nessuno ha mai dubitato che queste forme di attuazione dell'interesse ostacolato dalla trasgressione non costituiscano, al tempo stesso, altrettante sanzioni giuridiche di una responsabilità: la responsabilità civile. Niente di anormale, quindi, che l'occupazione temporanea, l'espropriazione, la sostituzione nella gestione dell'impresa, adempiano ad una doppia funzione: quella di rendere possibile la realizzazione dei fini di interesse generale, nonostante la negligenza o l'incapacità del proprietario o dell'imprenditore; e quella di realizzare la responsabilità di tali soggetti per la loro condotta contraria ai doveri dell'ordinamento corporativo. Per quanto riguarda la sospensione dall'esercizio dell'impresa, non seguita dalla sostituzione dell'imprenditore, la funzione sanzionatoria è l'unica che possa riconoscersi nel provvedimento.

b) Ritenuta tale soluzione, dobbiamo riconoscere che le sanzioni dell'ordinamento corporativo non hanno carattere nè

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

penale nè civile: egualmente, quindi, deve dirsi, dei relativi doveri e della relativa responsabilità. Dato il numero tassativo delle sanzioni proprie del diritto penale, la indipendenza da queste delle sanzioni di cui parliamo non può essere oggetto di dubbio. L'applicazione delle sanzioni avviene, d'altra parte, al di fuori di ogni procedimento penale: o con atto dell'autorità amministrativa (espropriazione) o con atto di una giurisdizione civile, quale la magistratura del lavoro (sospensione dall'esercizio dell'impresa e sostituzione di altri in tale esercizio); nè la richiesta, in questi ultimi casi, del pubblico ministero, come condizione per l'inizio del procedimento, può essere sufficiente a modificare la natura di questo. Neppure può parlarsi di sanzioni civili, perchè queste non possono consistere se non nella invalidità dei negozi giuridici privati o nell'obbligo del risarcimento dei danni. Non resta, quindi, che considerare le sanzioni di cui parliamo come altrettante forme di sanzioni amministrative. Per quanto riguarda l'occupazione e l'espropriazione delle terre incolte, tale conclusione è di evidente certezza: si potrà discutere se tali provvedimenti siano delle sanzioni, ma superato questo punto, non vi è dubbio che appartengono alla categoria delle sanzioni amministrative; la stessa competenza dell'autorità amministrativa nella loro applicazione non può che confermare tale natura. Non diversa definizione può accogliersi riguardo ai provvedimenti attribuiti, invece, alla magistratura del lavoro: non mancano esempi di sanzioni amministrative applicate, come le presenti, dal giudice civile in camera di consiglio. Basti ricordare quelle in materia di stato civile, le sanzioni disciplinari nei riguardi dei notari, dei conservatori delle ipoteche e in alcuni casi dei procuratori e degli avvocati.

Il carattere amministrativo delle sanzioni vale a qualificare la responsabilità cui esse si riferiscono come una particolare figura della responsabilità amministrativa. In particolare, i provvedimenti che possono essere presi nei confronti dell'imprenditore crediamo che si possono avvicinare a quelli della sospensione dall'esercizio di un commercio, di una professione o di un'arte: provvedimenti, che possono essere pronunziati, se-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

condo i casi, dall'autorità amministrativa o dal giudice penale, conservando, anche in quest'ultima ipotesi, il carattere di provvedimenti amministrativi. Meno facile è trovare una sanzione amministrativa cui possano essere avvicinati i provvedimenti ammessi nei riguardi dei proprietari. Tuttavia, se si tiene conto che essi rappresentano quasi una pronunzia di decadenza del proprietario, che non ha saputo corrispondere ai doveri pubblici che gli derivano da questa sua qualità, non è fuor di luogo paragonare i detti provvedimenti alla pronunzia di decadenza che l'autorità può adottare, come estrema sanzione, nei riguardi del concessionario che manchi ai doveri a lui imposti dall'atto di concessione o dalla legge.

c) Resta il problema più grave e delicato: quello della figura giuridica che assumono il proprietario e l'imprenditore a causa dei doveri pubblici loro imposti dall'ordinamento corporativo e della conseguente loro responsabilità verso lo Stato. Altra volta accennai alla possibilità che tale figura possa definirsi come un'applicazione dell'ampio istituto dell'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici. Questa tesi, che è stata seguita anche da altri autori, ha bisogno di essere meglio precisata. In senso stretto, la pubblica funzione importa l'esercizio di una potestà dello Stato; in questo senso, certamente l'imprenditore non può essere considerato come un soggetto che esercita pubbliche funzioni. In senso ampio, però, almeno secondo alcuni autori, funzione sarebbe qualunque potestà che venga esercitata da un soggetto non per un interesse proprio, o almeno esclusivamente proprio, ma in tutto o in parte per un interesse altrui o per un interesse oggettivo. Pubblica funzione è, perciò, ogni potestà anche privata, che venga esercitata, in tutto o in parte nell'interesse pubblico. Per questo, ad aversi l'esercizio privato delle pubbliche funzioni, non è necessario che il privato eserciti una pubblica potestà, compia cioè atti di diritto pubblico: funzioni pubbliche sono quelle del tutore, del curatore, dell'amministratore giudiziario, sebbene queste persone non emettano alcun atto di diritto pubblico, ma soltanto amministrino un patrimonio privato, stipulino contratti e compiano altri negozi di diritto privato. Anche il concessionario di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pubblici servizi, in molti casi, non è investito di alcuna potestà pubblica, ma si limita a produrre beni e servizi, vendendoli ai consumatori, per mezzo di comuni contratti di diritto privato. La caratteristica di tutti questi soggetti è quella di agire non soltanto nell'interesse proprio, ma anche nell'interesse dello Stato, verso il quale sono responsabili della reale conformità della gestione all'interesse pubblico. L'ordinamento corporativo, attribuendo all'imprenditore un'analoga responsabilità per l'indirizzo da lui dato alla produzione e in genere alla sua attività economica, ha trasformata la sua gestione puramente privata in un'attività d'interesse pubblico, in un esercizio privato di pubbliche funzioni nel senso anzidetto. La stessa disciplina di questa responsabilità come responsabilità amministrativa corrisponde esattamente a quella che assume, nelle varie leggi, la responsabilità del concessionario, dell'amministratore giudiziario e di tutti gli altri soggetti che esercitano come privati una pubblica funzione.

Con le altre figure di questo istituto, l'imprenditore ha pure comune quella dell'eventualità di contrasti e divergenze fra il suo interesse individuale e l'interesse generale, cui per legge deve provvedere; come nelle altre figure, la posizione dell'imprenditore si basa tutta sulla capacità di sapere contemperare, finchè possibile, i due diversi interessi e, ove occorra, di essere pronto a subordinare il proprio interesse individuale all'interesse generale.

Questo il significato che in genere deve attribuirsi alla qualifica dell'esercizio di pubbliche funzioni quando viene riferito all'attività del proprietario o dell'imprenditore. Da questo significato non credo che la medesima si allontani, quando l'attività di cui si tratta venga considerata in alcune sue particolari manifestazioni, alle quali si potrebbe pensare che siano connessi veri poteri pubblici di supremazia, ossia l'esercizio di pubbliche funzioni in senso stretto. Intendo alludere ai poteri di supremazia gerarchica, che all'imprenditore sono riconosciuti dall'art. 2086 del Codice civile, e ai conseguenti poteri disciplinari di cui è parola nella Dich. XIX della Carta del lavoro. Tali poteri sono propri di qualunque imprenditore in forza del

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rapporto contrattuale di lavoro e dell'ordinamento dell'impresa quale organizzazione sociale e giuridica. Il riconoscimento fatto dal legislatore importa che anche l'esercizio di questi poteri gerarchici costituisce per l'imprenditore un dovere, in quanto necessario non solo nell'interesse dell'impresa, ma anche in quello generale della produzione: tale riconoscimento non giunge, però, a trasformare la natura sostanzialmente privata dei poteri di cui si tratta: l'esercizio di questi può dirsi una pubblica funzione solo nel senso ampio, che abbiamo detto a proposito di tutta l'attività dell'imprenditore. Le proporzioni di questo articolo non consentono d'insistere ulteriormente sull'argomento, nè di accennare alle conseguenze che le conclusioni potrebbero offrire nei riguardi di alcuni problemi pratici.

Guido Zanobini

Direttore: Carlo Alberto Biggini

Redattore capo responsabile: Eugenio Massart

Proprietà letteraria riservata